XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	*Pag.*	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	124
GIUSTIZIA (II)	»	130
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	136
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	150
AFFARI SOCIALI (XII)	»	153
AGRICOLTURA (XIII)	»	162
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	174
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	»	180
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA	»	182
INDICE GENERALE	»	183

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per l'Autonomia: Misto-MpA; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-Repubblicani: Misto-LD-R.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. C. 1441-*bis*-B Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 3

ALLEGATO (Emendamenti) 8

SEDE REFERENTE

Lunedì 6 aprile 2009. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 12.40.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.
C. 1441-*bis*-B Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 31 marzo 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che risultano presentate duecentotrentatrè proposte emendative (*vedi allegato*), tra emendamenti e articoli aggiuntivi.

Avverte che, essendo il predetto disegno di legge esaminato dalla Camera in terza lettura, gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi presentati sono stati valutati dalle presidenze innanzitutto alla luce dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, ai sensi del quale, riguardo ai progetti di legge già approvati dalla Camera e rinviati dal Senato, la Camera delibera soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato e sugli emendamenti ad esse conseguenti che fossero proposti alla Camera, nonché dell'articolo 89 dello stesso Regolamento che, in particolare, attribuisce al Presidente la facoltà di negare l'accettazione di emendamenti relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione ovvero preclusi da precedenti deliberazioni e di non metterli in votazione.

Sulla base dell'indicato parametro regolamentare, sono state dichiarate irricevibili le proposte emendative volte a modificare disposizioni del testo approvate dalla Camera e non modificate dal Senato, e per le quali si è quindi già compiuta la doppia lettura conforme costituzionalmente richiesta per l'approvazione delle leggi, ovvero volte ad introdurre materie nuove rispetto sia ai contenuti del provvedimento come licenziato dalla Camera sia alle modifiche introdotte dal Senato. Tali proposte emendative non sono state inserite nel fascicolo degli emendamenti in distribuzione e non saranno pubblicate in allegato al resoconto della seduta odierna.

Sulla base del medesimo parametro regolamentare, altre proposte emendative, formalmente riferite a disposizioni inserite nel provvedimento dal Senato e riconducibili a materie oggetto per altri profili delle modifiche introdotte da quel ramo del Parlamento, sono state dichiarate inammissibili in quanto volte ad introdurre nel testo argomenti del tutto nuovi per i quali non è rinvenibile un nesso di consequenzialità rispetto a tali modifiche. Si tratta, in particolare, delle seguenti proposte emendative:

Fugatti 18.7 (semplificazione della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nel settore turistico);

Bitonci 18.8 (mutui agevolati per acquisto di immobili alberghieri, l'emendamento risulta, altresì, inammissibile per carenza di compensazione);

Marchioni 18.03 (incentivi per l'acquisto di immobili alberghieri; l'emendamento risulta, altresì, inammissibile per carenza di compensazione);

Marchioni 18.04 (incentivi per l'organizzazione di pacchetti turistici concorrenziali o scontati);

Lussana 22.3 (disposizioni in materia di cessazione dell'efficacia del precetto contenute in un articolo del codice di procedura civile non interessato dalle modifiche introdotte dal Senato);

Nannicini 43.4 (delega per il riassetto del processo di responsabilità per danno erariale);

Gioacchino Alfano 43.5 (azione disciplinare del procuratore generale presso la Corte dei conti nei confronti dei magistrati della Corte);

Gioacchino Alfano 43.6 (atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti);

Gioacchino Alfano 43.7 (requisiti per la configurabilità di fattispecie di responsabilità amministrativa);

Gioacchino Alfano 43.8 (norme procedurali in materia di giudizi di responsabilità);

Lussana 47.6 (modifica alle norme del codice di procedura civile in materia di riunione dei procedimenti davanti al giudice di pace);

Lussana 47.5 (modifica alle norme del codice di procedura civile in materia di istanze istruttorie in appello);

Lussana 47.7 (modifica alle norme del codice di procedura civile in materia di delega per l'assunzione delle prove in appello);

Lussana 47.8 (modifica alle norme del codice di procedura civile in materia di spontaneo adempimento del titolo esecutivo);

Lussana 53.4 (modifica le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile prevedendo una relazione semestrale del coordinatore dell'ufficio del giudice di pace).

Ai sensi dei medesimi articoli 70, comma 2, e 89 del Regolamento, e alla luce di numerosi precedenti, sono inoltre da considerarsi inammissibili gli identici emendamenti Vietti 48.1, Ferranti 48.2, Contento 48.3, soppressivi dell'articolo 48 del disegno di legge, che, al comma 1, introduce nel codice di procedura civile l'articolo 360 *bis* in materia di ammissibilità del ricorso per Cassazione. L'articolo 48, infatti, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, è stato modificato esclusivamente mediante la soppressione, al comma 1, di un comma del capoverso ART. 360-*bis*.

Segnala, infine, che, trattandosi di provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 123-*bis* del Regolamento devono ritenersi inammissibili anche le proposte emendative che contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate come definiti dalla legislazione contabile.

Alla luce di tale criterio risultano altresì inammissibili i seguenti emendamenti: 20.4 De Angelis, 27.9 Tocci, 28.1 Commercio, 38.2 Binetti.

Avverte inoltre che gli emendamenti dei relatori 33.1 e Palomba 43.3 risultano ammissibili nel presupposto che gli interventi ivi previsti ricevano attuazione nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che gli emendamenti Palomba 44.8, 44.9, 44.10 e 44.11 risultano ammissibili nel presupposto che le risorse di cui si prevede l'utilizzo sarebbero state comunque destinate a finalità di spesa.

Giuseppe CALDERISI (PdL) fa presente che intende soffermarsi sulla dichiarazione di inammissibilità degli identici emendamenti 48.1 Vietti, 48.2 Ferranti e 48.3 Contento, soppressivi dell'articolo 48 del disegno di legge in esame, che reca disposizioni in materia di ammissibilità dei ricorsi per Cassazione in sede civile, modificato nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento mediante la soppressione di un comma.

Osserva che, sulla base di una consolidata prassi, l'esame dei provvedimenti in sede referente non prevede la votazione dei singoli articoli, come invece avviene in Assemblea. Pertanto, nei casi in cui la Camera esamina un provvedimento in terza lettura, con particolare riferimento ad un articolo parzialmente modificato in seconda lettura, solo l'Assemblea dispone di uno strumento per sopprimere l'articolo in questione, esprimendo su di esso un voto contrario.

Fa notare come la dichiarazione di inammissibilità dei tre emendamenti in questione finirebbe per impedire alle Commissioni di merito di valutare il contenuto complessivo dell'articolo, alla luce delle pur parziali modifiche ad esso apportate dal Senato, così limitando i poteri istruttori delle Commissioni stesse.

Sulla base di queste considerazioni, invita la presidenza a rimettere la questione relativa alla ammissibilità degli identici emendamenti 48.1 Vietti, 48.2 Ferranti e 48.3 Contento al Presidente della Camera per le determinazioni che egli riterrà di assumere al riguardo.

Roberto ZACCARIA (PD), nel condividere le considerazioni del collega Calderisi, ricorda che gli emendamenti riferiti al provvedimento dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea, trattandosi di un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica, e quindi in questo caso il lavoro istruttorio delle Commissioni deve essere approfondito e non indebolito attraverso la preclusione dell'esame dell'articolo 48. Ritiene poi, nel caso specifico che il divieto di intervenire su parti non modificate dal Senato debba essere inteso come riferito a quegli articoli che in nessuna loro parte sono stati modificati dal Senato, e non anche ai commi, o a parti ancora più ridotte di testo, non modificate dal Senato. Infatti se, come nel caso dell'articolo 48, è stato soppresso dal Senato il secondo comma del capoverso Art. 360-*bis*, si deve ora consentire di intervenire anche sulle parti dell'articolo non modificate dal Senato, in quanto anche quelle parti assumono ora un diversa valenza alla luce dell'espunzione della disposizione sopra richiamata.

Donato BRUNO, *presidente*, con riguardo alla questione sollevata dai deputati Calderisi e Zaccaria, ribadisce che la decisione della Presidenza delle Commissioni riunite è conforme a numerosi precedenti. Precisa, inoltre, che essa si fonda sul presupposto per cui l'approvazione degli identici emendamenti 48.1 Vietti, 48.2 Ferranti e 48.3 Contento comporterebbe la soppressione integrale di un articolo la cui totalità delle disposizioni - con l'eccezione, appunto, del comma soppresso - è stata oggetto di doppia deliberazione conforme delle due Camere. Data la portata della disposizione soppressa nell'ambito del contenuto complessivo dell'articolo, infatti, la Presidenza delle Commissioni riunite non ravvisa alcun nesso di consequenzialità con essa degli emendamenti interamente soppressivi dell'articolo medesimo.

Peraltro, alla luce della richiesta formulata dai deputati Calderisi e Zaccaria, comunica che sottoporrà al Presidente della Camera la decisione assunta con riferimento alla inammissibilità dei citati emendamenti. Le proposte emendative riferite all'articolo 48 devono pertanto ritenersi accantonate, fino a quando la Presidenza della Camera non si sarà espressa in merito alla questione.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la I Commissione, esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.17 dei relatori, 32.3 del Governo, 33.1, 34.1 e 40.4 dei relatori, sugli identici emendamenti 42.3 del Governo e Palomba 42.2, Amici 45.14, 47.10 dei relatori, nonché sugli identici emendamenti Palomba 67.3 e Picierno 67.4. Propone altresì ai rispettivi presentatori che le altre proposte emendative siano considerate respinte al fine di consentirne la ripresentazione in Assemblea.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime parere conforme al relatore, salvo che per gli emendamenti Palomba 67.3 e Picierno 67.4, per i quali si rimette alla valutazione delle Commissioni.

Roberto ZACCARIA (PD) chiede chiarimenti in ordine alla richiesta di considerare respinto, al fine di consentirne la ripresentazione in Assemblea, il suo emendamento 42.1, che intende includere nel capo relativo alla giustizia e non in quello relativo al piano industriale della pubblica amministrazione, le disposizioni in materia di giustizia amministrativa, contabile e di Avvocatura dello Stato di cui agli articoli 42, 43, 44 e 45. Al riguardo, sottolinea infatti che si tratta a suo giudizio di una modifica necessaria per un migliore inquadramento sistematico delle disposizioni.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, nel ribadire il parere già espresso sull'emendamento Zaccaria 42.1, ritiene razionale l'attuale struttura del testo, in quanto anche le competenze amministrative coinvolte dagli articoli 42, 43, 44 e 45 risultano diverse da quelle coinvolte nel capo relativo alla giustizia, afferendo le prime alla Presidenza del Consiglio e le seconde al Ministero della giustizia.

Donato BRUNO, *presidente*, chiede ai componenti delle Commissioni per quali proposte emendative si intenda insistere per la votazione.

Gioacchino ALFANO (PdL) si riserva di comunicare alla presidenza le proposte emendative del suo gruppo da considerare respinte ai fini della ripresentazione in Assemblea, dovendosi intendere che per le rimanenti il suo gruppo insisterà per la votazione.

Roberto ZACCARIA (PD), rileva che dal parere espresso sulle proposte emendative all'articolo 45 si deduce che i relatori non abbiano accolto la proposta di stralcio da lui avanzata nel corso dell'esame preliminare del disegno di legge. Nel sollecitare una ulteriore valutazione della proposta, ribadisce che lo stralcio dell'articolo 45, analogamente alla prefigurata soppressione delle disposizioni dell'articolo 48, consentirebbe una analisi più approfondita della delega in materia di processo amministrativo, sulla cui necessità è a suo avviso possibile registrare un'ampia condivisione. Precisa, inoltre, che, qualora non si disponesse lo stralcio dell'articolo 45, le proposte emendative ad esso riferite andrebbero a suo giudizio discusse e votate. Per quanto riguarda le altre proposte emendative, si riserva a nome del proprio gruppo di indicare successivamente quali di esse possano intendersi respinte al fine di consentirne la ripresentazione in Assemblea.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, rileva come il collega Zaccaria nel suo intervento nella seduta del 31 marzo scorso aveva proposto sia lo stralcio dell'articolo 45 sia una sua diversa collocazione nell'ambito

del Capo IV del provvedimento in materia di giustizia. Al riguardo, nel rilevare l'inopportunità dello stralcio della disposizione in esame, sottolinea che il collega Zaccaria risulta tra i sottoscrittori dell'emendamento 45.14 Amici, sul quale ha espresso un parere favorevole.

Antonio BORGHESI (IdV) si associa alle considerazioni del collega Zaccaria, evidenziando come il proprio gruppo non possa sin da ora indicare quali proposte emendative possano intendersi respinte al fine di consentirne la ripresentazione in Assemblea, rendendosi necessario un ulteriore approfondimento al riguardo.

Donatella FERRANTI (PD) si riserva di individuare gli ambiti di discussione, ritenendo comunque opportuno che le Commissioni si esprimano sulle disposizioni in materia di riforma del processo civile e sulle attribuzioni del giudice di pace in materia pensionistica, votando i relativi emendamenti. Chiede poi se sono state prese in considerazione le proposte emendative presentate dal suo gruppo in materia di disciplina fallimentare.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore per la I Commissione,* ricorda di aver proposto di considerare le proposte emendative da ultimo richiamate dalla collega Ferranti respinte al fine di consentirne la ripresentazione in Assemblea.

Donato BRUNO, avverte che le votazioni sulle proposte emendative avranno luogo nella seduta già convocata per martedì 7 aprile 2009, venti minuti dopo il termine delle votazioni antimeridiane in Assemblea. Rinvia quindi a tale seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 13.20.

ALLEGATO

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. (C. 1441-*bis*-B).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente capo: Capo II – Casa e infrastrutture, *con il seguente articolo:*

ART. 1-*bis*.

(Centrali di committenza).

1. All'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« *3-bis*. Al fine di assicurare più effettivi e penetranti strumenti di controllo a tutela della trasparenza e della legalità dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, le amministrazioni regionali e la società CONSIP Spa possono svolgere, per conto e su richiesta degli enti locali siti nei relativi territori, diversi dai comuni metropolitani, le attività di centrali di committenza, anche avvalendosi delle province, dei provveditorati alle opere pubbliche e della collaborazione delle prefetture-uffici territoriali del Governo. Resta ferma, per gli enti locali diversi dai comuni metropolitani, la facoltà di costituire centrali di committenza associandosi o consorziandosi, ai sensi del comma 1.

3-ter. I soggetti che fungono da centrali di committenza ai sensi del comma 3-*bis* e l'Osservatorio predispongono capitolati prestazionali e prezzari di riferimento per prestazioni standardizzate o comunque comparabili, nell' osservanza dei valori espressi nelle convenzioni stipulate dalla società CONSIP Spa ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dei relativi parametri di qualità-prezzo, nonché sulla base della media dei prezzi praticati alle amministrazioni aggiudicatrici negli ultimi tre anni, ridotti del 5 per cento. Dei capitolati prestazionali e dei prezzari così rilevati è data evidenza pubblica mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale della società CONSIP Spa ovvero di ciascuna centrale di committenza e nel sito dell'Osservatorio.

3-*quater*. I contratti di lavori, servizi o forniture per gli enti locali che si avvalgono delle procedure di cui al comma 3-*bis* sono stipulati prendendo a riferimento i prezzari di cui al comma 3-*ter*. Nel caso in cui, a seguito delle procedure di affidamento, il corrispettivo di ciascun contratto sia inferiore rispetto a quello determinato ai sensi del comma 3-*ter*, un importo non superiore alla differenza tra il prezzo di riferimento determinato ai sensi del comma 3-*ter* e il minore corrispettivo pagato dall'amministrazione per effetto del ricorso alle procedure di cui al comma 3-*bis* può essere ripartito, in misura convenzionalmente pattuita, tra l'ente locale interessato e la società CONSIP Spa ovvero la centrale di committenza, per essere destinato alla copertura delle spese necessarie ad assicurare il rispetto degli obblighi di pubblicità delle procedure, nonché a finalità di incentivazione e di miglioramento degli interventi di vigilanza e di controllo di cui al comma 5 dell'ar-

ticolo 6 sui contratti di cui al presente articolo, anche nella relativa fase di esecuzione.

3-*quinquies*. Gli enti locali che si avvalgono delle centrali di committenza e le centrali di committenza di cui al presente articolo non sono tenuti al pagamento del contributo previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni.

3-*sexies*. In sede di programmazione degli interventi infrastrutturali a carico del bilancio dello Stato, ai fini della ripartizione degli stessi su scala regionale, è assicurata una quota premiale delle relative risorse finanziarie in favore delle regioni che abbiano introdotto nella loro legislazione disposizioni volte a rendere effettivo il ricorso alle procedure gestite da centrali di committenza per gli enti locali siti all'interno del territorio regionale, in maniera tale da assicurare minori oneri in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, per effetto del ricorso alle procedure di cui al comma 3-*bis*, rispetto all'anno precedente. L'ammontare di tale quota premiale è stabilito annualmente con il Documento di programmazione economico-finanziaria.

3-*septies*. Le amministrazioni locali che non si avvalgono delle procedure di cui al comma 3-*bis* sono tenute a motivarne specificamente le ragioni tecniche e di opportunità economica, con obbligo di trasmissione degli atti alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. In tale caso, il contratto non può essere stipulato prima di trenta giorni dalla data di trasmissione degli atti ai competenti uffici della Corte dei conti.

3-*octies*. Nel caso di contratto stipulato dagli enti locali senza il ricorso alle procedure di cui al comma 3-*bis*, in mancanza di adeguata motivazione delle ragioni tecniche e di opportunità economica, ferma ogni eventuale ulteriore pretesa erariale, dell'eventuale maggiore corrispettivo pagato dall'amministrazione rispetto a quelli determinati ai sensi del comma 3-*ter* rispondono comunque, a titolo personale e solidale, il pubblico ufficiale che ha stipulato il contratto e i componenti degli organi deputati all'eventuale approvazione o degli organi di controllo competenti secondo l'ordinamento delle singole amministrazioni, che non hanno rilevato preventivamente il fatto.

3-*novies*. In caso di mancato ricorso alle procedure di cui al comma 3-*bis*, i trasferimenti ordinari a carico del bilancio dello Stato sono stabilmente ridotti di un importo pari al maggiore onere sostenuto dalle amministrazioni rispetto a quanto sarebbe derivato dall'affidamento alle centrali di committenza, tenuto conto dei corrispettivi determinati ai sensi del comma 3-*ter*.

3-*decies*. Le amministrazioni locali che, per la realizzazione di opere pubbliche, non si avvalgano delle procedure di cui al comma 3-*bis* non possono fare ricorso, per il relativo finanziamento, all'imposta di scopo di cui all'articolo 1, commi 145 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Gli stessi enti non possono procedere a variazioni in aumento di aliquote di tributi e di imposte propri o di compartecipazione a tributi statali o regionali per i successivi cinque esercizi, né possono prevedere, per lo stesso periodo, aumenti degli oneri concessori per la realizzazione di attività edilizie o di altre tariffe locali.

3-*undecies*. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica, al rispetto del patto di stabilità interno e alla realizzazione degli obblighi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, nonché al fine di realizzare le migliori condizioni per l'acquisizione di lavori, beni e servizi nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, le disposizioni del presente articolo costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica ».

1. 01. Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

ART. 2.

Al comma 2, sostituire le parole: può prevedere *con le seguenti:* prevede.

2. 1. Contento.

ART. 3.

Al comma 3, dopo le parole: testi unici *aggiungere le seguenti:* previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia e.

3. 1. Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

ART. 4.

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 14, lettera* h), *sopprimere il numero 2).*

Conseguentemente, al medesimo articolo 4:

al comma 1, lettera c), *capoverso comma 17, dopo la lettera* c), *aggiungere la seguente:*

c-bis) le disposizioni che costituiscono adempimenti imposti dalla normativa comunitaria e le leggi di autorizzazione a ratificare Trattati internazionali;

aggiungere, infine, il seguente comma:

2. All'allegato 1 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, in legge, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, sono soppresse le disposizioni di cui all'allegato 1 della presente legge, concernenti le leggi di ratifica di trattati internazionali relative al periodo 1861-1948.

Conseguentemente, aggiungere, infine, il seguente allegato n. 1:

8 -L 23/05/1861 0033 LEGGE 23 MAGGIO 1861, N. 33. – CHE APPROVA LA CONVENZIONE POSTALE COLLA FRANCIA

89- L 02/03/1862 0480 LEGGE 2 MARZO 1862, N. 480. – CHE AUTORIZZA IL R. GOVERNO A DAR ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE POSTALE COLLA GRECIA

98- L 30/03/1862 0533 LEGGE 30 MARZO 1862, N. 533. – CHE AUTORIZZA IL GOVERNO A DAR ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE POSTALE CONCHIUSA COLLA SVIZZERA

143 L 03/08/1862 0741 LEGGE 3 AGOSTO 1862, N. 741. – CON CUI È APPROVATA LA CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO POSTALE MARITTIMO TRA L'ITALIA E L'EGITTO

226 L 11/08/1863 1397 LEGGE 11 AGOSTO 1863, N. 1397. – D'APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE POSTALE CONCHIUSA FRA L'ITALIA ED IL BELGIO

304 L 11/12/1864 2033 LEGGE 11 DICEMBRE 1864, N. 2033. – CHE ORDINA L'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE CONCHIUSA TRA L'ITALIA E LA FRANCIA IN DATA DEL 15 SETTEMBRE 1864

413 L 13/01/1866 2778 LEGGE 13 GENNAIO 1866, N. 2778. – CHE AUTORIZZA LA PIENA ED INTIERA ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE POSTALE CONCHIUSA COLLA GRECIA

438 L 20/06/1866 3007 LEGGE 20 GIUGNO 1866, N. 3007. – PER LA ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE POSTALE TRA L'ITALIA E GLI STATI UNITI DI AMERICA, CONCHIUSA IN TORINO ADDÍ 8 LUGLIO 1863

450 L 21/07/1866 3087 LEGGE 21 LUGLIO 1866, N. 3087. – CHE AUTORIZZA LA PIENA ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE MONETARIA CONCHIUSA TRA L'ITALIA, IL BELGIO, LA FRANCIA E LA SVIZZERA

455 L 27/05/1867 3745 LEGGE 27 MAGGIO 1867, N. 3745. – PER L'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE CONCHIUSA FRA L'ITALIA E LA FRANCIA NEL RIPARTO DEL DEBITO PONTIFICIO

467 L 07/07/1867 3792 LEGGE 7 LUGLIO 1867, N. 3792. – PER L'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE POSTALE FRA L'ITALIA E LA SPAGNA

470 L 28/07/1867 3818 LEGGE 28 LUGLIO 1867, N. 3818. – PER L'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE POSTALE CONCHIUSA FRA L'ITALIA E L'AUSTRIA

528 L 21/06/1868 4447 LEGGE 21 GIUGNO 1868, N. 4447. – PER L'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA L'ITALIA E L'AUSTRIA, IL BELGIO, LA SPAGNA, GLI STATI UNITI D'AMERICA, LA FRANCIA, LA GRAN BRETAGNA, I PAESI BASSI, IL PORTOGALLO, LA SVEZIA E NORVEGIA ED IL MAROCCO, PER L'AMMINISTRA

529 L 21/06/1868 4449 LEGGE 21 GIUGNO 1868, N. 4449. – PER L'ESEGUIMENTO DELLA CONVENZIONE POSTALE TRA L'ITALIA ED I PAESI BASSI

563 L 30/08/1868 4556 LEGGE 30 AGOSTO 1868, N. 4556. – CHE AUTORIZZA IL GOVERNO A DARE ESECUZIONE AGLI ARTICOLI ADDIZIONALI ALLA CONVENZIONE POSTALE TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA

564 L 30/08/1868 4559 LEGGE 30 AGOSTO 1868, N. 4559. – CHE AUTORIZZA IL GOVERNO A DARE ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE SULL'IMPRESTITO DANUBIANO

592 L 01/04/1869 4985 LEGGE 1° APRILE 1869, N. 4985. – PER L'ESECUZIONE DELLE CONVENZIONE POSTALE FRA L'ITALIA, LA CONFEDERAZIONE DELLA GERMANIA DEL NORD, LA BAVIERA, IL WURTEMBERG ED IL BADEN

604 L 03/06/1869 5113 LEGGE 3 GIUGNO 1869, N. 5113. – PER L'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE POSTALE FRA L'ITALIA E LA FRANCIA

693 L 19/03/1871 0141 LEGGE 19 MARZO 1871, N. 141. – CHE APPROVA LA CONVENZIONE POSTALE ADDIZIONALE FRA L'ITALIA E LA GRAN BRETTAGNA

694 L 19/03/1871 0142 LEGGE 19 MARZO 1871, N. 142. – CHE APPROVA LA CONVENZIONE POSTALE E LA CONVENZIONE PER LO SCAMBIO DEI VAGLIA POSTALI TRA L'ITALIA ED IL BELGIO

695 L 23/03/1871 0137 LEGGE 23 MARZO 1871, N. 137. – CHE APPROVA DUE CONVENZIONI FINANZIARIE CONCLUSE COLLA MONARCHIA AUSTRO-UNGARICA

826 L 24/04/1873 1344 LEGGE 24 APRILE 1873, N. 1344. – CHE SANZIONA LA CONVENZIONE POSTALE CONCHIUSA FRA L'ITALIA E LA RUSSIA

867 L 11/07/1873 1503 LEGGE 11 LUGLIO 1873, N. 1503. – CHE AUTORIZZA LA PIENA ED INTIERA ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE POSTALE CONCHIUSA FRA L'ITALIA E L'IMPERO GERMANICO

939 L 30/08/1874 2063 LEGGE 30 AGOSTO 1874, N. 2063. – COLLA QUALE È DATA ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE POSTALE ADDIZIONALE FRA L'ITALIA E LA FRANCIA

940 L 30/08/1874 2064 LEGGE 30 AGOSTO 1874, N. 2064. – COLLA QUALE È DATA ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE POSTALE FRA L'ITALIA ED IL BRASILE

941 L 30/08/1874 2065 LEGGE 30 AGOSTO 1874, N. 2065. – COLLA QUALE È DATA ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE MONETARIA FRA L'ITALIA, IL BELGIO, LA FRANCIA E LA SVIZZERA

958 L 14/04/1875 2441 LEGGE 14 APRILE 1875, N. 2441. – COLLA QUALE VIEN DATA ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE ADDIZIONALE FRA L'ITALIA ED IL BELGIO, RELATIVO ALLO SCAMBIO DELLE CARTOLINE POSTALI

977 L 07/06/1875 2534 LEGGE 7 GIUGNO 1875, N. 2534. – COLLA QUALE È DATA ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE FRA L'ITALIA E LA FRANCIA, RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE DELLA FRONTIERA FRA I DUE STATI NELL'INTERNO DELLA GALLERIA DELLE ALPI AL CENISIO

1012 L 17/07/1875 2651 LEGGE 17 LUGLIO 1875, N. 2651. – CHE AUTORIZZA IL GOVERNO A DAR ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE MONETARIA FRA L'ITALIA, IL BELGIO, LA FRANCIA E LA SVIZZERA

1115 L 03/05/1877 3817 LEGGE 3 MAGGIO 1877, N. 3817. – COLLA QUALE È DATA FORZA LEGISLATIVA AL REGIO DECRETO CHE APPROVA LA CONVENZIONE FLORIO PER L'ESERCIZIO PROVVISORIO DELLA NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E COSTANTINOPOLI

1125 L 15/06/1877 3880 LEGGE 15 GIUGNO 1877, N. 3880. – CHE APPROVA LA CONVENZIONE PEI SERVIZI POSTALI E COMMERCIALI MARITTIMI

1129 L 20/06/1877 3907 LEGGE 20 GIUGNO 1877, N. 3907. – COLLA QUALE IL GOVERNO DEL RE È AUTORIZZATO AD ESEGUIRE LA CONVENZIONE POSTALE FRA L'ITALIA E LA REPUBBLICA DI S. MARINO

1214 L 31/01/1879 4701 LEGGE 31 GENNAIO 1879, N. 4701. – CHE APPROVA LA CONVENZIONE PROVVISORIA PER IL REGIME DAZIARIO FRA L'ITALIA E LA SVIZZERA

1219 L 19/02/1879 4729 LEGGE 19 FEBBRAIO 1879, N. 4729. – CHE DÀ ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE PROVVISORIA PER IL RECIPROCO TRATTAMENTO DAZIARIO CONCHIUSA FRA L'ITALIA E LA FRANCIA

1233 L 27/03/1879 4789 LEGGE 27 MARZO 1879, N. 4789. – CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE DELL'UNIONE POSTALE UNIVERSALE, CONCHIUSA A PARTI IL 1 GIUGNO 1878

1288 L 01/08/1879 5061 LEGGE 1º AGOSTO 1879, N. 5061. – COLLA QUALE È DATA PIENA ED INTERA ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE MONETARIA 5 NOVEMBRE 1878 COI RELATIVI ACCORDI E PROTOCOLLI DEL GIORNO STESSO, NON CHE ALL'ATTO ADDIZIONALE FIRMATO A PARIGI IL 20 GIUGNO 1879

1350 L 14/08/1880 5608 LEGGE 14 AGOSTO 1880, N. 5608. – CHE MANDA ESEGUIRE LA CONVENZIONE CONCHIUSA CON LA FRANCIA CONCERNENTE LE STAZIONI FERROVIARIE INTERNAZIONALI

1417 L 14/07/1881 0305 LEGGE 14 LUGLIO 1881, N. 305. – CHE MANDA ESEGUIRE LA CONVENZIONE CONCHIUSA A PARIGI PER IL TRASPORTO DEI PICCOLI PACCHI POSTALI SENZA DICHIARAZIONE DI VALORE

1589 L 30/06/1883 1429 LEGGE 30 GIUGNO 1883, N. 1429. – CHE PROROGA LA CONVENZIONE DI COMMERCIO CON LA SVIZZERA

1590 L 30/06/1883 1430 LEGGE 30 GIUGNO 1883, N. 1430. – CHE PROROGA LA CONVENZIONE DI NAVIGAZIONE CON LA FRANCIA

1662 L 30/06/1884 2450 LEGGE 30 GIUGNO 1884, N. 2450. – CHE PROROGA DI UN ANNO LE FACOLTÀ ACCORDATE AL GOVERNO COLLA PRECEDENTE LEGGE DEL 30 GIUGNO 1883, RELATIVA ALLA CONVENZIONE DI NAVIGAZIONE COLLA FRANCIA E AL TRATTAMENTO DI FAVORE DEI LEGNI POSTALI

1711 L 26/04/1885 3067 LEGGE 26 APRILE 1885, N. 3067. – CHE DÀ ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE DI AMICIZIA, DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA ED IL MADAGASCAR

1743 L 28/06/1885 3186 LEGGE 28 GIUGNO 1885, N. 3186. – CHE PROROGA AL 31 DICEMBRE 1885 LA CONVENZIONE DI NAVIGAZIONE TRA L'ITALIA E LA FRANCIA

1773 L 24/12/1885 3583 LEGGE 24 DICEMBRE 1885, N. 3583. – CHE PROROGA AL 30 APRILE 1886 LA CONVENZIONE DI NAVIGAZIONE DEL 13 GIUGNO 1862 TRA L'ITALIA E LA FRANCIA, NONCHÉ IL TRATTAMENTO DI FAVORE SINORA ACCORDATO, CON OBBLIGO DI RECIPROCITÀ AI PIROSCAFI POSTALI FRANCESI E DI AL

1774 L 30/12/1885 3590 LEGGE 30 DICEMBRE 1885, N. 3590. – CHE DÀ ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE MONETARIA STIPULATA A PARIGI, FRA L'ITALIA, LA FRANCIA, LA GRECIA, LA SVIZZERA ED IL BELGIO

1775 L 01/01/1886 3620 LEGGE 1 GENNAIO 1886, N. 3620. – CHE DÀ ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PROTEZIONE DEI CAVI TELEGRAFICI SOTTOMARINI, CONCHIUSA A PARIGI IL 14 MARZO 1884, E LE CUI RATIFICHE FURONO IVI SCAMBIATE IL 30 DICEMBRE 1885

1792 L 25/03/1886 3737 LEGGE 25 MARZO 1886, N. 3737. – CHE DÀ ESECUZIONE A QUATTRO ATTI INTERNAZIONALI RELATIVI AL SERVIZIO POSTALE, SOTTOSCRITTI A LISBONA IL 21 MARZO 1885 E LE CUI RATIFICHE FURONO IVI SCAMBIATE IL 22 MARZO 1886

1803 L 15/04/1886 3795 LEGGE 15 APRILE 1886, N. 3795. – CHE MODIFICA L'ARTICOLO 23 DELLA LEGGE 1 GENNAIO 1886, N. 3620

(SERIE 3), RELATIVA ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DEI CAVI TELEGRAFICI SOTTOMARI

1810 L 30/06/1886 3938 LEGGE 30 GIUGNO 1886, N. 3938. – CHE PROROGA SINO AL 15 LUGLIO 1886 LA CONVENZIONE DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E LA FRANCIA

1819 L 25/11/1886 4165 LEGGE 25 NOVEMBRE 1886, N. 4165. – CHE AUTORIZZA IL GOVERNO DEL RE A DARE ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA A LONDRA IL 18 MARZO 1885 TRA L'ITALIA ED ALTRI STATI CIRCA ALLA GARANZIA DI UN PRESTITO DA CONTRARSI DAL GOVERNO EGIZIANO

1844 L 13/02/1887 4319 LEGGE 13 FEBBRAIO 1887, N. 4319. – CHE APPROVA LA CONVENZIONE PER LA IMMERSIONE, LA MANUTENZIONE E L'ESERCIZIO DEI DUE CAVI SOTTOMARINI PER MASSAUA ED ASSAB

1978 L 22/12/1887 5117 LEGGE 22 DICEMBRE 1887, N. 5117. – CHE AUTORIZZA IL GOVERNO DEL RE AD APPLICARE SINO AL 1 LUGLIO 1888, SULLA BASE DELLA TARIFFA GENERALE DOGANALE, LE CONVENZIONI DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE CHE SI POTRANNO CONCLUDERE COI GOVERNI DI FRANCIA, SPAGNA E SVI

1981 L 25/12/1887 5119 LEGGE 25 DICEMBRE 1887, N. 5119. – CHE AUTORIZZA IL GOVERNO DEL RE A SCAMBIARE A SUO TEMPO LE RATIFICHE DEL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE E DELLA CONVENZIONE PER LA TUTELA CONTRO LE EPIZOOZIE FRA L'ITALIA E L'AUSTRIA-UNGHERIA

2060 L 30/06/1888 5487 LEGGE 30 GIUGNO 1888, N. 5487. – CHE APPROVA LA CONVENZIONE STIPULATA DALLO STATO COLLA SOCIETÀ INGLESE PENINSULARE ED ORIENTALE PER UN SERVIZIO MARITTIMO QUINDICINALE TRA VENEZIA E ALESSANDRIA D'EGITTO

2088 L 30/07/1888 5597 LEGGE 30 LUGLIO 1888, N. 5597. – CHE APPROVA LA CONVENZIONE STIPULATA DALLO STATO COLLA SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA PER UN SERVIZIO SETTIMANALE FRA SUEZ ED ADEN CON APPRODI AD ALTRI SCALI DEL MAR ROSSO

2119 L 11/04/1889 6009 LEGGE 11 APRILE 1889, N. 6009. – CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE AL TRATTAMENTO DI COMMERCIO FRA L'ITALIA E LA SVIZZERA

2186 L 14/07/1889 6276 LEGGE 14 LUGLIO 1889, N. 6276. – CHE AUTORIZZA IL GOVERNO DEL RE A RENDERE ESECUTIVA LA DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA ALLA CONVENZIONE ANTIFILLOSSERICA DI BERNA

2254 L 31/05/1890 6873 LEGGE 31 MAGGIO 1890, N. 6873. – CHE APPROVA LA CONVENZIONE CONCHIUSA COLLA

–EASTERN TELEGRAPH COMPANY LIMITED– PER LA PROROGA DELLE CONCESSIONI RIGUARDANTI IL MANTENIMENTO E L'ESERCIZIO DELLE LINEE TELEGRAFICHE SOTTOMARINE FRA L'ITALIA E LE ISOLE DI MALT

2282 L 16/07/1890 7016 LEGGE 16 LUGLIO 1890, N. 7016. – CHE APPROVA LA CONVENZIONE ITALO-ETIOPICA E QUELLA FRA IL GOVERNO E LA BANCA NAZIONALE PER LA GARANZIA DEL PRESTITO ETIOPICO

2287 L 17/07/1890 7020 LEGGE 17 LUGLIO 1890, N. 7020. – CHE APPROVA LA CONVENZIONE STIPULATA COLLA SOCIETÀ DELLA NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA PER UN SERVIZIO QUINDICINALE FRA ALESSANDRIA DI EGITTO E SUEZ

2377 L 02/07/1891 0375 LEGGE 2 LUGLIO 1891, N. 375. – CHE CONVERTE IN LEGGE IL REGIO DECRETO 29 MARZO 1891, N. 157, COL QUALE FU DATA ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI BRUXELLES DEL 5 LUGLIO 1890 PER LA TRADUZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE TARIFFE DOGANALI

2378 L 02/07/1891 0376 LEGGE 2 LUGLIO 1891, N. 376. – CHE DÀ ESECUZIONE ALLA DECISIONE ACCETTATA DALLA CONFERENZA GENERALE DI PESI E MISURE NELLA SEDUTA CHE EBBE LUOGO A BRETEUIL IN SEVRES IL 22 SETTEMBRE 1889 A MODIFICAZIONE DELLA CONVENZIONE DEL SISTEMA METRICO DEL 26 DICEMBR

2407 L 20/02/1892 0052 LEGGE 20 FEBBRAIO 1892, N. 52. – CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE CONCLUSA FRA L'ITALIA E LA GERMANIA PER LA RECIPROCA PROTEZIONE DEI BREVETTI D'INVENZIONE, DEI DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI E DEI MARCHI DI FABBRICA

2503 L 28/06/1892 0296 LEGGE 28 GIUGNO 1892, N. 296. – CHE AUTORIZZA IL GOVERNO DEL RE AD APPLICARE UNA CONVENZIONE PROVVISORIA DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE DA CONCLUDERSI CON LA SPAGNA

2504 L 28/06/1892 0297 LEGGE 28 GIUGNO 1892, N. 297. – CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE AGLI ATTI POSTALI INTERNAZIONALI DI VIENNA

2523 L 03/07/1892 0331 LEGGE 3 LUGLIO 1892, N. 331. – CHE CONVERTE IN LEGGE IL REGIO DECRETO 29 DICEMBRE 1891, N. 690, COL QUALE FU DATA ESECUZIONE ALL'ACCORDO COMMERCIALE PROVVISORIO CONCLUSO FRA L'ITALIA E LA BULGARIA

2526 L 17/10/1892 0651 LEGGE 17 OTTOBRE 1892, N. 651. – CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA FRA L'ITALIA E IL MESSICO PER DETERMINARE LA NAZIONALITÀ DEI FIGLI DEI RISPETTIVI SUDDITI

2527 L 15/12/1892 0710 LEGGE 15 DICEMBRE 1892, N. 710. – CHE DÀ ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI BERNA PEL TRASPORTO DELLE NAVI IN STRADE FERRATE

2544 L 29/12/1892 0757 LEGGE 29 DICEMBRE 1892, N. 757. – CHE AUTORIZZA IL GOVERNO DEL RE A STIPULARE UNA CONVENZIONE COMMERCIALE CON LA RUMANIA

2660 L 30/06/1893 0336 LEGGE 30 GIUGNO 1893, N. 336. – CHE PROROGA FINO AL 31 DICEMBRE 1893 GLI EFFETTI DELLA LEGGE 28 GIUGNO 1892, N. 296, RIGUARDANTE LA CONVENZIONE DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE CHE POTESSE ESSERE CONCLUSA CON LA SPAGNA

2697 L 29/03/1894 0114 LEGGE 29 MARZO 1894, N. 114. – CHE AUTORIZZA IL GOVERNO DEL RE A DARE PIENA ED INTERA ESECUZIONE ALL'ACCORDO MONETARIO SOTTOSCRITTO A PARIGI IL 15 NOVEMBRE 1893

2748 L 30/06/1894 0273 LEGGE 30 GIUGNO 1894, N. 273. – CHE PROROGA

AL 31 DICEMBRE 1894, GLI EFFETTI DELL'ALTRA LEGGE 28 GIUGNO 1892, N. 296, PER L'APPLICAZIONE DI UNA CONVENZIONE PROVVISORIA COMMERCIALE E DI NAVIGAZIONE CON LA SPAGNA

2871 L 15/12/1895 0719 LEGGE 15 DICEMBRE 1895, N. 719. – CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE ALLA DICHIARAZIONE ADDIZIONALE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI BERNA PEL TRASPORTO DELLE MERCI IN FERROVIA

2884 L 05/03/1896 0066 LEGGE 5 MARZO 1896, N. 66. – CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE COMMERCIALE CONCLUSA FRA L'ITALIA E L'ARGENTINA

2984 L 11/08/1896 0373 LEGGE 11 AGOSTO 1896, N. 373. – CHE APPROVA LA CONVENZIONE ITALO-ZANZIBARESE DEL 12 AGOSTO 1892, PER GLI SCALI DEL BENADIR

2986 L 03/10/1896 0463 LEGGE 3 OTTOBRE 1896, N. 463. – CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE POSTALE FRA L'ITALIA E LA REPUBBLICA DI S. MARINO

3012 L 21/01/1897 0035 LEGGE 21 GENNAIO 1897, N. 35. – CHE APPROVA LA CONVENZIONE FRA L'ITALIA E L'AUSTRIA-UNGHERIA PER LA RECIPROCA ASSISTENZA GRATUITA DEI MALATI POVERI

3013 L 28/01/1897 0045 LEGGE 28 GENNAIO 1897, N. 45. – CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E LA TUNISIA

3098 L 11/08/1897 0379 LEGGE 11 AGOSTO 1897, N. 379. – CHE DÀ ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE DI AMICIZIA E DI BUON RICEVUTO CON LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

3109 L 06/02/1898 0030 LEGGE 6 FEBBRAIO 1898, N. 30. – CHE CONVERTE IL REGIO DECRETO 1 APRILE 1897, N. 127, COL QUALE È DATA ESECUZIONE ALL'ACCORDO COMMERCIALE PROVVISORIO FRA L'ITALIA E LA BULGARIA

3203 L 08/01/1899 0003 LEGGE 8 GENNAIO 1899, N. 3. – CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE AL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALL'ACCORDO MONETARIO DI PARIGI

3283 L 24/12/1899 0466 LEGGE 24 DICEMBRE 1899, N. 466. – CHE APPROVA LA CONVENZIONE FRA IL REGIO GOVERNO E LA SOCIETÀ ANONIMA COMMERCIALE ITALIANA DEL BENADIR

3331 L 15/07/1900 0276 LEGGE 15 LUGLIO 1900, N. 276. – CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE FRA L'ITALIA E LA SVIZZERA PER LA CONGIUNZIONE DELLA RETE FERROVIARIA ITALIANA CON LA RETE SVIZZERA ATTRAVERSO IL SEMPIONE PER LA DESIGNAZIONE DELLA STAZIONE INTERNAZIONALE

3355 L 23/12/1900 0496 LEGGE 23 DICEMBRE 1900, N. 496. – CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE CONCLUSA FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI, STIPULATA A PARIGI IL 16 GIUGNO 1898, ADDIZIONALE A QUELLA DEL 14 OTTOBRE 1890 PEL TRASPORTO DELLE MERCI IN FERROVIA

3668 L 28/12/1902 0548 LEGGE 28 DICEMBRE 1902, N. 548. – CHE AUTORIZZA IL GOVERNO DEL RE A RATIFICARE LA CONVENZIONE MONETARIA ADDIZIONALE A QUELLA DEL 6 NOVEMBRE 1885, SOTTOSCRITTA A PARIGI IL 15 NOVEMBRE 1902, CHE ACCORDA ALLA CONFEDERAZIONE ELVETICA UNA CONIAZIONE SUPPLETIVA

3676 L 12/02/1903 0043 LEGGE 12 FEBBRAIO 1903, N. 43. – CHE APPROVA LA CONVENZIONE DI BRUXELLES 5 MARZO 1902, SUL REGIME FISCALE DEGLI ZUCCHERI

3701 L 16/04/1903 0137 LEGGE 16 APRILE 1903, N. 137. – CHE DÀ PIENA

ED INTERA ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE FRA L'ITALIA E LA GERMANIA PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

3776 L 21/01/1904 0015 LEGGE 21 GENNAIO 1904, N. 15. – CHE DÀ ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE ITALO-SVIZZERA DEL 16 MAGGIO 1903, RIGUARDANTE IL RISCATTO DELLA FERROVIA DEL SEMPIONE, DA PARTE DELLA CONFEDERAZIONE ELVETICA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 28 DEL 4 FEBBRAIO 19

9 L 26/05/1861 0034 LEGGE 26 MAGGIO 1861, N. 34. – CHE APPROVA LA CONVENZIONE ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE COLLE CITTÀ ANSEATICHE

238 L 24/01/1864 1649 LEGGE 24 GENNAIO 1864, N. 1649. – PER L'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI NAVIGAZIONE E DEL TRATTATO DI COMMERCIO CONCHIUSI TRA L'ITALIA E LA FRANCIA

273 L 26/05/1864 1786 LEGGE 26 MAGGIO 1864, N. 1786. – PER L'ESECUZIONE DEL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE TRA L'ITALIA ED IL BELGIO

274 L 26/05/1864 1787 LEGGE 26 MAGGIO 1864, N. 1787. – CHE AUTORIZZA L'ESECUZIONE DEL TRATTATO GENERALE PEL RISCATTO DEL PEDAGGIO SULLA SCHELDA

295 L 13/11/1864 2000 LEGGE 13 NOVEMBRE 1864, N. 2000. – CHE AUTORIZZA L'ESECUZIONE DEL TRATTATO DI NAVIGAZIONE E DI COMMERCIO TRA L'ITALIA ED I PAESI BASSI

301 L 27/11/1864 2021 LEGGE 27 NOVEMBRE 1864, N. 2021. – CHE AUTORIZZA L'ESECUZIONE DEL TRATTATO DI NAVIGAZIONE E DI COMMERCIO TRA L'ITALIA E LA DANIMARCA

350 L 18/03/1865 2204 LEGGE 18 MARZO 1865, N. 2204. – APPROVATIVA DEL TRATTATO DI AMICIZIA, DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE CONCHIUSO TRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA DI COSTA RICA

454 L 25/04/1867 3665 LEGGE 25 APRILE 1867, N. 3665. – PER L'ESECUZIONE DEL TRATTATO DI PACE TRA L'ITALIA E L'AUSTRIA

471 L 28/07/1867 3819 LEGGE 28 LUGLIO 1867, N. 3819. – PER L'ESECUZIONE DEL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE CONCHIUSO FRA L'ITALIA E L'AUSTRIA

494 L 03/11/1867 4034 LEGGE 3 NOVEMBRE 1867, N. 4034. – PER LA ESECUZIONE DEL TRATTATO DI AMICIZIA, DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE CONCHIUSO TRA IL REGNO D'ITALIA ED IL REGNO DELLE ISOLE AVAJANE

518 L 24/05/1868 4392 LEGGE 24 MAGGIO 1868, N. 4392. – PER L'ESECUZIONE DEL TRATTATO DI AMICIZIA, NAVIGAZIONE E COMMERCIO, CONCHIUSO TRA L'ITALIA E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY

519 L 24/05/1868 4395 LEGGE 24 MAGGIO 1868, N. 4395. – PER L'ESECUZIONE DEL TRATTATO DI AMICIZIA, NAVIGAZIONE E COMMERCIO, CONCHIUSO TRA L'ITALIA E L'IMPERO DEL GIAPPONE

520 L 24/05/1868 4406 LEGGE 24 MAGGIO 1868, N. 4406. – PER L'ESECUZIONE DEL TRATTATO DI AMICIZIA, NAVIGAZIONE E COMMERCIO, CONCHIUSO TRA L'ITALIA E L'IMPERO DELLA CHINA

579 L 30/12/1868 4768 LEGGE 30 DICEMBRE 1868, N. 4768. – PER L'ESECUZIONE DEL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE CONCHIUSO TRA L'ITALIA ED IL REGNO DI TUNISI

586 L 11/03/1869 4940 LEGGE 11 MARZO 1869, N. 4940. – CHE CONVALIDA IL REALE DECRETO 23 OTTOBRE 1868, COL QUALE FURONO AMMESSE DUE VARIANTI NEL TESTO ITALIANO

DEL TRATTATO DI COMMERCIO E NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E LA CINA

597 L 05/05/1869 5049 LEGGE 5 MAGGIO 1869, N. 5049. – PER L'ESECUZIONE DEL TRATTATO DI COMMERCIO TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA

678 L 15/09/1870 5868 LEGGE 15 SETTEMBRE 1870, N. 5868. – COLLA QUALE È DATA PIENA ESECUZIONE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E LA SPAGNA

740 L 22/10/1871 0553 LEGGE 22 OTTOBRE 1871, N. 553. – CHE AUTORIZZA IL GOVERNO A DARE ESECUZIONE AL TRATTATO DI AMICIZIA, COMMERCIO E NAVIGAZIONE COL REGNO DI SIAM

741 L 14/12/1871 0565 LEGGE 14 DICEMBRE 1871, N. 565. – CHE APPROVA IL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE CONCHIUSO COGLI STATI UNITI D'AMERICA

755 L 25/01/1872 0663 LEGGE 25 GENNAIO 1872, N. 663. – CHE APPROVA IL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E LA REPUBBLICA DI NICARAGUA

761 L 11/04/1872 0775 LEGGE 11 APRILE 1872, N. 775. – CHE APPROVA L'ESECUZIONE DEL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E LA REPUBBLICA DI GUATIMALA

830 L 22/05/1873 1375 LEGGE 22 MAGGIO 1873, N. 1375. – COLLA QUALE VIENE DATA ESECUZIONE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE CONCHIUSO FRA L'ITALIA ED IL PORTOGALLO

942 L 30/08/1874 2066 LEGGE 30 AGOSTO 1874, N. 2066. – COLLA QUALE È DATA ESECUZIONE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA ED IL MESSICO

962 L 25/05/1875 2501 LEGGE 25 MAGGIO 1875, N. 2501. – COLLA QUALE È DATA ESECUZIONE AL TRATTATO CHE STABILISCE UNA UNIONE POSTALE FRA L'ITALIA E VARII ALTRI STATI

1034 L 26/12/1875 2893 LEGGE 26 DICEMBRE 1875, N. 2893. – COLLA QUALE È DATA ESECUZIONE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E L'HONDURAS

1161 L 23/05/1878 4384 LEGGE 23 MAGGIO 1878, N. 4384. – CHE AUTORIZZA IL GOVERNO DEL RE A DARE ESECUZIONE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E LA GRECIA

1171 L 31/05/1878 4391 LEGGE 31 MAGGIO 1878, N. 4391. – CHE FISSA AL 1 LUGLIO 1878 L'ATTUAZIONE DELLA TARIFFA DOGANALE E PROROGA ALLA STESSA EPOCA IL TERMINE PER LO SCAMBIO DELLE RATIFICHE DEL TRATTATO DI COMMERCIO FRA L'ITALIA E LA FRANCIA

1210 L 29/12/1878 4673 LEGGE 29 DICEMBRE 1878, N. 4673. – CHE AUTORIZZA IL GOVERNO DEL RE A DARE PIENA ESECUZIONE AL TRATTATO DI AMICIZIA, COMMERCIO E NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA ED IL PERÙ

1213 L 31/01/1879 4699 LEGGE 31 GENNAIO 1879, N. 4699. – CHE DÀ ESECUZIONE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE DEL 27 DICEMBRE 1878 FRA L'ITALIA E L'AUSTRIA-UNGHERIA

1271 L 20/07/1879 5006 LEGGE 20 LUGLIO 1879, N. 5006. – COLLA QUALE SI AUTORIZZA A DARE ESECUZIONE AL TRATTATO CONCHIUSO FRA L'ITALIA, LA GERMANIA E LA SVIZZERA PER ASSICURARE LA COSTRUZIONE DELLA FERROVIA DEL S. GOTTARDO

1301 L 11/01/1880 5224 LEGGE 11 GENNAIO 1880, N. 5224. – COLLA QUALE VIENE DATA PIENA ESECUZIONE ALLA DICHIARAZIONE CHE REGOLA PROVVISORIAMENTE IL REGIME DOGANALE TRA L'ITALIA E LA SERBIA

1389 L 24/03/1881 0128 LEGGE 24 MARZO 1881, N. 128. – CHE MANDA ESEGUIRE IL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE CONCHIUSO FRA L'ITALIA E LA RUMANIA

1425 L 22/07/1881 0331 LEGGE 22 LUGLIO 1881, N. 331. – CHE AUTORIZZA IL GOVERNO A PROROGARE I TRATTATI DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE ESISTENTI COLLA FRANCIA, COL BELGIO, COLLA GRAN BRETAGNA, COLLA GERMANIA E COLLA SVIZZERA

1481 L 14/05/1882 0728 LEGGE 14 MAGGIO 1882, N. 728. – CHE MANDA ESEGUIRE IL TRATTATO DI COMMERCIO CONCLUSO FRA L'ITALIA E LA FRANCIA

1494 L 30/05/1882 0770 LEGGE 30 MAGGIO 1882, N. 770. – CHE PROROGA IL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE COL BELGIO, COLLA GRAN BRETAGNA, COLLA SPAGNA E COLLA GERMANIA, E LA CONVENZIONE DI COMMERCIO COLLA SVIZZERA

1568 L 30/12/1882 1148 LEGGE 30 DICEMBRE 1882, N. 1148. – CHE MANDA ESEGUIRE IL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE CONCHIUSO FRA L'ITALIA ED IL BELGIO

1588 L 30/06/1883 1428 LEGGE 30 GIUGNO 1883, N. 1428. – CHE DÀ ESECUZIONE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE COLLA GRAN BRETAGNA

1591 L 30/06/1883 1431 LEGGE 30 GIUGNO 1883, N. 1431. – CHE DÀ ESECUZIONE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE COLLA GERMANIA

1592 L 30/06/1883 1444 LEGGE 30 GIUGNO 1883, N. 1444. – CHE PROROGA IL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE CONCHIUSO COGLI STATI UNITI MESSICAN

1624 L 02/08/1883 1523 LEGGE 2 AGOSTO 1883, N. 1523. – CHE MANDA ESEGUIRE IL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE CONCHIUSO FRA L'ITALIA ED IL MONTENEGRO

1634 L 31/01/1884 1872 LEGGE 31 GENNAIO 1884, N. 1872. – CHE DÀ ESECUZIONE AL TRATTATO DI COMMERCIO FRA L'ITALIA E LA SVIZZERA

1692 L 04/01/1885 2896 LEGGE 4 GENNAIO 1885, N. 2896. – CHE DÀ ESECUZIONE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE CONCHIUSO TRA L'ITALIA E LA SPAGNA

1816 L 16/07/1886 3981 LEGGE 16 LUGLIO 1886, N. 3981. – CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALICA E LA REPUBBLICA DELL'URUGUAY, STIPULATO A MONTEVIDEO IL 19 SETTEMBRE 1885, LE CUI RATIFICHE VENNERO SCAMBIATE IN ROMA IL 16 LUGLIO 1

1818 L 10/08/1886 4018 LEGGE 10 AGOSTO 1886, N. 4018. – CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE AL TRATTATO DI AMICIZIA, COMMERCIO E NAVIGAZIONE CONCHIUSO A SEOUL (HANYANG) IL 26 GIUGNO 1884 FRA L'ITALIA E LA COREA, LE CUI RATIFICHE VENNERO IVI SCAMBIATE IL 24 LUGLIO 1886

1830 L 30/12/1886 4242 LEGGE 30 DICEMBRE 1886, N. 4242. – CON CUI È DATA ESECUZIONE AL TRATTATO DI COMMERCIO DEL 28 MAGGIO 1885 FRA L'ITALIA ED IL SULTANATO DI ZANZIBAR

1937 L 10/07/1887 4726 LEGGE 10 LUGLIO 1887, N. 4726. – CHE AUTORIZZA IL GOVERNO A RATIFICARE LA PROROGA FINO AL 30 DICEMBRE 1887, DEL TRATTATO DI COMMERCIO E NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E LA SPAGNA

1981 L 25/12/1887 5119 LEGGE 25 DICEMBRE 1887, N. 5119. – CHE AUTORIZZA IL GOVERNO DEL RE A SCAMBIARE A SUO TEMPO LE RATIFICHE DEL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE E DELLA CONVENZIONE

PER LA TUTELA CONTRO LE EPIZOOZIE FRA L'ITALIA E L'AUSTRIA-UNGHERIA

1987 L 10/02/1888 5190 LEGGE 10 FEBBRAIO 1888, N. 5190. – CON LA QUALE I REGI DECRETI DEL 30 DICEMBRE 1887, N. 5127, 5129 E 5130 (SERIE 3) RELATIVI ALLA PROROGA DEL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE CON LA SVIZZERA, FRANCIA E SPAGNA E AL MANTENIMENTO PROVVISORIO DEL TRATTA

1989 L 29/02/1888 5222 LEGGE 29 FEBBRAIO 1888, N. 5222. – CHE AUTORIZZA IL GOVERNO DEL RE DI PROROGARE DI ALTRI DUE MESI IL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E LA SPAGNA

2017 L 30/04/1888 5370 LEGGE 30 APRILE 1888, N. 5370. – CHE AUTORIZZA IL GOVERNO DEL RE AD APPLICARE DAL 1 MAGGIO 1888, IL TRATTATO DI COMMERCIO E NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E LA SPAGNA, CONCLUSO A ROMA ADDÌ 26 FEBBRAIO 1888

2091 L 29/09/1888 5710 LEGGE 29 SETTEMBRE 1888, N. 5710. – CHE AUTORIZZA IL GOVERNO DEL RE A DARE PIENA ED INTERA ESECUZIONE AL TRATTATO DI AMICIZIA E DI COMMERCIO FRA L'ITALIA E LA REPUBBLICA SUD-AFRICANA

2109 L 02/04/1889 5998 LEGGE 2 APRILE 1889, N. 5998. – CHE PROROGA PER SEI MESI IL TRATTATO DI COMMERCIO FRA L'ITALIA E IL NICARAGUA

2126 L 16/05/1889 6071 LEGGE 16 MAGGIO 1889, N. 6071. – CHE DA PIENA ED INTERA ESECUZIONE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E LA GRECIA

2183 L 11/07/1889 6234 LEGGE 11 LUGLIO 1889, N. 6234. – CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE NELL'ACCORDO PER PROROGARE FINO AL 22 MARZO 1890 IL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E IL NICARAGUA

2252 L 10/04/1890 6789 LEGGE 10 APRILE 1890, N. 6789. – CHE DÀ ESECUZIONE AL TRATTATO DI AMICIZIA E DI COMMERCIO FRA L'ITALIA ED IL SULTANO MOHAMED FIGLIO DI ANFARI, SULTANO DI AUSSA E CAPO DI TUTTI I DANAKIL

2292 L 10/08/1890 7030 LEGGE 10 AGOSTO 1890, N. 7030. – CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E LA REPUBBLICA DI SAN DOMINGO

2295 L 12/03/1891 0113 LEGGE 12 MARZO 1891, N. 113. – CHE AUTORIZZA IL GOVERNO DEL RE DI PROROGARE SINO AL 10 LUGLIO 1891 IL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE ITALO-RUMENO DEL 23 MARZO 1878

2318 L 26/04/1891 0207 LEGGE 26 APRILE 1891, N. 207. – CON LA QUALE È CONVERTITO IN LEGGE IL REGIO DECRETO 28 DICEMBRE 1890, N. 7336 (SERIE 3), RELATIVO ALLA PROROGA AL 31 DICEMBRE 1892, DEL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E L'AUSTRIA-UNGHERIA

2319 L 26/04/1891 0208 LEGGE 26 APRILE 1891, N. 208. – CHE APPROVA L'ADESIONE DELL'ITALIA AL TRATTATO DI COMMERCIO FRA LA GERMANIA E IL MAROCCO DAL 1 GIUGNO 1890

2328 L 11/06/1891 0281 LEGGE 11 GIUGNO 1891, N. 281. – CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE AL TRATTATO FRA L'ITALIA E LO STATO LIBERO D'ORANGE

2393 L 31/08/1891 0543 LEGGE 31 AGOSTO 1891, N. 543. – CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E IL MESSICO

2399 L 30/01/1892 0015 LEGGE 30 GENNAIO 1892, N. 15. – CHE DÀ ESECUZIONE AL TRATTATO DI COMMER-

CIO E NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA, L'AUSTRIA-UNGHERIA E LA GERMANIA

2400 L 31/01/1892 0016 LEGGE 31 GENNAIO 1892, N. 16. – CHE APPROVA LA CONVENZIONE FRA L'ITALIA E LA SPAGNA PER LA PROROGA DEL TRATTATO DI COMMERCIO DEL 26 FEBBRAIO 1888 A TUTTO IL 30 GIUGNO 1892

2500 L 18/06/1892 0269 LEGGE 18 GIUGNO 1892, N. 269. – CHE DÀ ESECUZIONE AL TRATTATO DI COMMERCIO FRA L'ITALIA E LA SVIZZERA

2787 L 26/08/1894 0402 LEGGE 26 AGOSTO 1894, N. 402. – CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE AL TRATTATO D'AMICIZIA, COMMERCIO E NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E LA COLOMBIA

2850 L 04/08/1895 0532 LEGGE 4 AGOSTO 1895, N. 532. – CHE APPROVA IL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA ED IL GIAPPONE

3187 L 03/08/1898 0357 LEGGE 3 AGOSTO 1898, N. 357. – CHE DÀ ESECUZIONE AL TRATTATO STIPULATO IN BERNA FRA L'ITALIA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UNA FERROVIA ATTRAVERSO AL SEMPIONE DA BRIGA A DOMODOSSOLA

3285 L 24/12/1899 0485 LEGGE 24 DICEMBRE 1899, N. 485. – PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO 21 MAGGIO 1899, N. 181, RELATIVO ALLA PROROGA DEL TRATTATO DI COMMERCIO FRA L'ITALIA E LA GRECIA DEL 1 APRILE 1889

3354 L 23/12/1900 0492 LEGGE 23 DICEMBRE 1900, N. 492. – CHE CONVERTE IN LEGGE IL REGIO DECRETO 10 GIUGNO 1900, N. 210, RIGUARDANTE LA PROROGA AL 1 GENNAIO 1901 DELLA SCADENZA DEL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA ED IL MONTENEGRO

3390 L 17/03/1901 0095 LEGGE 17 MARZO 1901, N. 95. – CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE AL TRATTATO DI AMICIZIA E DI ESTRADIZIONE FRA L'ITALIA E LA BOLIVIA

3860 L 26/06/1904 0327 LEGGE 26 GIUGNO 1904, N. 327. – CHE DÀ ESECUZIONE ALLA DICHIARAZIONE DEL 15 LUGLIO 1903 PEL RISTABILIMENTO DEL TRATTATO DI COMMERCIO E NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E LA REPUBBLICA DI SAN DOMINGO DEL 18 OTTOBRE 1886. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.163

3861 L 26/06/1904 0328 LEGGE 26 GIUGNO 1904, N. 328. – CHE CONVERTE IN LEGGE IL REGIO DECRETO 27 DICEMBRE 1903, N. 525, PER L'ESECUZIONE DELL'ACCORDO COMMERCIALE PROVVISORIO CONCHIUSO FRA L'ITALIA E IL MONTENEGRO. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.164 DEL 14 LUGLIO 1904)

3942 L 19/12/1904 0690 LEGGE 19 DICEMBRE 1904, N. 690. – CHE CONVERTE IN LEGGE IL REGIO DECRETO DEL 14 AGOSTO 1904, N. 459, PER LA PROROGA DEL TRATTATO DI COMMERCIO CON LA SVIZZERA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 6 DEL 9 GENNAIO 1905)

3954 L 29/12/1904 0679 LEGGE 29 DICEMBRE 1904, N. 679. – CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE AL TRATTATO DI COMMERCIO TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA DEL 13 LUGLIO 1904. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.305 DEL 31 DICEMBRE 1904)

3959 L 22/01/1905 0016 LEGGE 22 GENNAIO 1905, N. 16. – CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE AL TRATTATO DI AMICIZIA, COMMERCIO E NAVIGAZIONE TRA L'ITALIA E LA REPUBBLICA DI CUBA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 32 DEL 8 FEBBRAIO 1905)

3987 L 11/05/1905 0185 LEGGE 11 MAGGIO 1905, N. 185. – CHE DÀ ESE-

CUZIONE AL TRATTATO ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO, DI DOGANA E DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E LA GERMANIA DEL 6 DICEMBRE 1891. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.136 DEL 9 GIUGNO 1905)

4278 L 29/07/1906 0474 LEGGE 29 LUGLIO 1906, N. 474. – CHE CONVERTE IN LEGGE ALCUNI DECRETI CONCERNENTI L'ACCORDO COMMERCIALE PROVVISORIO ED IL TRATTATO DI COMMERCIO DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA ED IL MONTENEGRO. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.206 DEL 3 SETTEMBRE 1906)

4281 L 14/10/1906 0567 LEGGE 14 OTTOBRE 1906, N. 567. – CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE AL TRATTATO DI COMMERCIO, DI DOGANA E DI NAVIGAZIONE CONCLUSO DALL'ITALIA CON LA BULGARIA IL 13 GENNAIO 1906. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.266 DEL 15 NOVEMBRE 1906)

4282 L 21/10/1906 0568 LEGGE 21 OTTOBRE 1906, N. 568. – CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE AL TRATTATO DI AMICIZIA, COMMERCIO E NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E LA REPUBBLICA DI NICARAGUA, CONCLUSO A MANAGUA IL 25 GENNAIO 1906. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.267 DEL 16 NOVEMBR

4312 L 03/01/1907 0003 LEGGE 3 GENNAIO 1907, N. 3. – CHE APPROVA LA VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA AL COMUNE DI MILANO DELL'IMMOBILE DEMANIALE DENOMINATO –EX-FORTINO DI PORTA VITTORIA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 9 DEL 11 GENNAIO 1907)

4365 L 30/03/1907 0115 LEGGE 30 MARZO 1907, N. 115. – CHE DÀ ESECUZIONE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE CONCLUSO FRA L'ITALIA E LA SERBIA IL 14 GENNAIO 1907. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 76 DEL 30 MARZO 1907)

4366 L 04/04/1907 0134 LEGGE 4 APRILE 1907, N. 134. – CHE DÀ ESECUZIONE AL TRATTATO DI COMMERCIO, DOGANA E NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E LA RUMANIA ED ALL'ANNESSO PROTOCOLLO FINALE. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 85 DEL 10 APRILE 1907)

4369 L 04/04/1907 0188 LEGGE 4 APRILE 1907, N. 188. – CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI AMICIZIA FRA L'ITALIA E L'ETIOPIA FIRMATO A ADDIS ABEBA IL 21 LUGLIO 1906. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.101 DEL 29 APRILE 1907)

4584 L 22/12/1907 0798 LEGGE 22 DICEMBRE 1907, N. 798. – CHE DÀ ESECUZIONE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E LA RUSSIA ED AL PROTOCOLLO SOTTOSCRITTO A PIETROBURGO IL 15 E 28 GIUGNO 1907. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.307 DEL 30 DICEMBRE 1907)

5341 L 06/07/1911 0702 LEGGE 6 LUGLIO 1911, N. 702. – CHE DÀ ESECUZIONE AL TRATTATO DI COMMERCIO E NAVIGAZIONE CONCLUSO FRA L'ITALIA E IL CILE IL 12 LUGLIO 1898. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 167 DEL 18 LUGLIO 1911)

5617 L 16/12/1912 1312 LEGGE 16 DICEMBRE 1912, N. 1312. – CHE DÀ ESECUZIONE AL TRATTATO DI PACE FRA L'ITALIA E L'IMPERO OTTOMANO, E ADOTTA PROVVEDIMENTI PER LA LIBIA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 300 DEL 21 DICEMBRE 1912)

5753 L 19/06/1913 0639 LEGGE 19 GIUGNO 1913, N. 639. – CHE APPROVA IL TRATTATO DI COMMERCIO E NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA ED IL GIAPPONE FIRMATO IN ROMA ADDÌ 25 NOVEMBRE 1912. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 150 DEL 28 GIUGNO 1913)

5841 L 11/07/1913 0958 LEGGE 11 LUGLIO 1913, N. 958. – CHE DÀ ESECUZIONE AL TRATTATO TRA L'ITALIA E GLI STATI UNITI D'AMERICA DEL 25 FEBBRAIO 1913, IL QUALE MODIFICA IL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE CONCLUSO IL 25 FEBBRAIO 1871 FRA LE STESSE NAZIONI. (PUBBLICATA NELLA

6402 DLLT 03/08/1916 1040 DECRETO LEGGE LUOGOTENENZIALE 3 AGOSTO 1916, N. 1040. – CHE DÀ ESECUZIONE AL TRATTATO DI COMMERCIO E NAVIGAZIONE COL GUATEMALA. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 206 DEL 1 SETTEMBRE 1916)

3790 L 10/03/1904 0085 LEGGE 10 MARZO 1904, N. 85. – CHE APPROVA LA CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ DELLA NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA PER LA TRANSAZIONE AMICHEVOLE DI VARIE VERTENZE CONCERNENTI IL CESSATO ESERCIZIO DELLA FERROVIA TUNISI-GOLETTA, MEDIANTE LA CESSIONE ALLO STATO DI

3941 L 29/09/1904 0572 LEGGE 29 SETTEMBRE 1904, N. 572. – CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA FRA L'ITALIA E LA FRANCIA PER LA RECIPROCA CONCESSIONE DI GUARANTIGIE ED AGEVOLEZZE AI RISPETTIVI OPERAI. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 254 DEL 31 OTT

4277 L 29/07/1906 0446 LEGGE 29 LUGLIO 1906, N. 446. – CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE ADDIZIONALE DI AMICIZIA E DI BUON VICINATO DEL 16 FEBBRAIO 1906 FRA L'ITALIA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 194 DEL 20 AGOSTO 1906)

4279 L 16/08/1906 0475 LEGGE 16 AGOSTO 1906, N. 475. – CHE APPROVA LA CONVENZIONE PER LA CREAZIONE DI UN ISTITUTO INTERNAZIONALE DI AGRICOLTURA CONCLUSO FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI IL 7 GIUGNO 1905. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.207 DEL 4 SETTEMBRE 1906)

4398 L 30/05/1907 0272 LEGGE 30 MAGGIO 1907, N. 272. – CHE PROROGA LE CONVENZIONI VIGENTI PEI SERVIZI POSTALI E COMMERCIALI MARITTIMI. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.127 DEL 31 MAGGIO 1907)

4574 L 19/07/1907 0565 LEGGE 19 LUGLIO 1907, N. 565. – CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE ADDIZIONALE A QUELLA DI AMICIZIA E BUON VICINATO DEL 28 GIUGNO 1897, FRA L'ITALIA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.187 DEL 7 AGOSTO 190

4575 L 19/07/1907 0579 LEGGE 19 LUGLIO 1907, N. 579. – CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE ALLE CONVENZIONI ED ACCORDI INTERNAZIONALI POSTALI, FIRMATI IL 26 MAGGIO 1906 NEL VI CONGRESSO DELL'UNIONE POSTALE UNIVERSALE. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.201 DEL 24 AGOSTO 1907)

4579 L 19/09/1907 0686 LEGGE 19 SETTEMBRE 1907, N. 686. – CHE APPROVA LA CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLA MISSIONE DEI BASTIMENTI OSPITALIERI IN TEMPO DI GUERRA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.257 DEL 30 OTTOBRE 1907)

4686 L 30/06/1908 0350 LEGGE 30 GIUGNO 1908, N. 350. – CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE ALL'ATTO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUL REGIME DEGLI ZUCCHERI. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.159 DEL 9 LUGLIO 1908

4778 L 17/07/1908 0468 LEGGE 17 LUGLIO 1908, N. 468. – CHE APPROVA DIVERSE CONVENZIONI FRA L'ITALIA E L'ETIOPIA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.185 DEL 8 AGOSTO 1908)

4782 L 20/12/1908 0718 LEGGE 20 DICEMBRE 1908, N. 718. – CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE ALLE CONVENZIONE ADDIZIONALE DEL 19 SETTEMBRE 1906 PER I TRASPORTI INTERNAZIONALI DELLE MERCI PER FERROVIA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.304 DEL 30 DICEMBRE 1908)

4820 L 14/03/1909 0143 LEGGE 14 MARZO 1909, N. 143. – CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E L'EGITTO. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 90 DEL 16 APRILE 1909)

4840 L 10/06/1909 0358 LEGGE 10 GIUGNO 1909, N. 358. – CHE ALLA CONVENZIONE MONETARIA ADDIZIONALE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE A QUELLA DEL 6 NOVEMBRE 1885, SOTTOSCRITTA A PARIGI IL 4 NOVEMBRE 1908. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.148 DEL 25 GIUGNO 1909)

4880 L 01/07/1909 0420 LEGGE 1° LUGLIO 1909, N. 420. – CHE APPROVA LA CONVENZIONE PER L'AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE DELLA RETE TELEGRAFICA SOTTOMARINA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.160 DEL 10 LUGLIO 1909)

4932 L 29/07/1909 0583 LEGGE 29 LUGLIO 1909, N. 583. – CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER L'INTERDIZIONE DEL LAVORO NOTTURNO DELLE DONNE IMPIEGATE NELLE INDUSTRIE. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.200 DEL 26 AGOSTO 1909)

4961 L 17/03/1910 0098 LEGGE 17 MARZO 1910, N. 98. – CHE CONVALIDA I REGI DECRETI PER LA PROROGA E L'ESECUZIONE DEGLI ACCORDI PROVVISORI DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE E PER LA CONVENZIONE CON L'AUSTRIAUNGHERIA CIRCA L'ACQUISTO E IL POSSESSO DI BENI MOBILI ED IMMOBILI. (PUBBLIC

5003 L 13/06/1910 0306 LEGGE 13 GIUGNO 1910, N. 306. – CHE APPROVA LE CONVENZIONI PROVVISORIE E DEFINITIVE PEI SERVIZI POSTALI E COMMERCIALI MARITTIMI ED ALTRI PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE INDUSTRIE MARITTIME. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.140 DEL 15 GIUGNO 1910)

5026 L 23/06/1910 0366 LEGGE 23 GIUGNO 1910, N. 366. – CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI BERNA DEL 26 SETTEMBRE 1906 PER L'INTERDIZIONE DELL'IMPIEGO DEL FOSFORO BIANCO NELLA INDUSTRIA DEI FIAMMIFERI. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.156

5069 L 07/07/1910 0478 LEGGE 7 LUGLIO 1910, N. 478. – CHE APPROVA LA CONVENZIONE CON LA COMPAGNIA –EASTERN TELEGRAPH– PER LA PROROGA DELLA CONCESSIONE RIGUARDANTE L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEI CAVI TELEGRAFICI SOTTOMARINI SOCIALI FRA L'ITALIA E LE ISOLE DI MALTA, ZANTE E CO

5287 L 25/06/1911 0573 LEGGE 25 GIUGNO 1911, N. 573. – CHE, FINO AL 31 DICEMBRE 1911, AUTORIZZA IL GOVERNO DEL RE A DARE ESECUZIONE CON DECRETI REALI, AGLI ACCORDI COMMERCIALI CHE VENISSERO STIPULATI CON ALTRI STATI. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.149 DEL 26 GIUGNO 1911

5367 L 13/07/1911 0747 LEGGE 13 LUGLIO 1911, N. 747. – CHE AUTORIZZA IL GOVERNO DEL RE A STIPULARE UNA CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DI UNA LINEA DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E IL CILE. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.173 DEL 25 LUGLIO 1911)

5423 L 03/03/1912 0214 LEGGE 3 MARZO 1912, N. 214. – CHE DÀ ESECUZIONE ALL'ACCORDO ITALO-FRANCESE PER LA PROTEZIONE DEI GIOVANI OPERAI ITALIANI IN FRANCIA E

DEI GIOVANI OPERAI FRANCESI IN ITALIA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 82 DEL 5 APRILE 1912)

5551 L 27/06/1912 0708 LEGGE 27 GIUGNO 1912, N. 708. – CHE CONVERTE IN LEGGE IL R.D. 13 LUGLIO 1911, N. 709, COL QUALE VIENE DATA ESECUZIONE ALL'ACCORDO PROVVISORIO DI COMMERCIO, DOGANA E NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA ED IL GIAPPONE. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 61 DEL 9

5595 L 06/07/1912 0789 LEGGE 6 LUGLIO 1912, N. 789. – CHE CONVERTE IN LEGGE IL R.D. 1 AGOSTO 1910, N. 616, COL QUALE VIENE DATA ESECUZIONE ALL'ACCORDO COMMERCIALE PROVVISORIO DEL 6 GIUGNO 1910 CANADÀ. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.178 DEL 29 LUGLIO 1912)

5596 L 06/07/1912 0790 LEGGE 6 LUGLIO 1912, N. 790. – CHE CONVERTE IN LEGGE IL R.D. 26 GIUGNO 1911, N. 580, COL QUALE VIENE DATA ESECUZIONE ALL'ACCORDO COMMERCIALE PROVVISORIO DEL 9 MAGGIO 1911 COL PORTOGALLO. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.178 DEL 29 LUGLIO 1912)

5736 L 12/06/1913 0606 LEGGE 12 GIUGNO 1913, N. 606. – CHE APPROVA DUE CONVENZIONI ED UN PROTOCOLLO FINALE, FIRMATI A BRUXELLES IL 23 SETTEMBRE 1910, AVENTI PER OGGETTO L'UNIFICAZIONE DI ALCUNE REGOLE IN MATERIA DI URTO FRA NAVI, E DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO MARITTIMI. (PUBBLI

5900 L 21/06/1914 0567 LEGGE 21 GIUGNO 1914, N. 567. – CHE APPROVA LA CONVENZIONE ADDIZIONALE A QUELLA DI AMICIZIA E DI BUON VICINATO DEL 28 GIUGNO 1897 TRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA DI S. MARINO, FIRMATA IN ROMA IL 10 FEBBRAIO 1914. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE

5935 L 14/07/1914 0685 LEGGE 14 LUGLIO 1914, N. 685. – CHE APPROVA LA CONVENZIONE DI COMMERCIO E NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E LA SPAGNA FIRMATA A MADRID IL 30 MARZO 1914. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.172 DEL 21 LUGLIO 1914)

5963 L 04/10/1914 1114 LEGGE 4 OTTOBRE 1914, N. 1114. – CHE DÀ ESECUZIONE, CON DETERMINATE RISERVE, ALLA CONVENZIONE FIRMATA A BERLINO IL 13 NOVEMBRE 1908, FRA L'ITALIA E ALTRI STATI, PER LA PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ LETTERARIA E ARTISTICA (NOTA: LA CONVENZIONE AVRÀ APPLICAZIONE

6080 L 01/04/1915 0394 LEGGE 1 APRILE 1915, N. 394. – CHE APPROVA LA CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ TELEFONICA DI ZURIGO, LA DITTA F. MANCINI E C. E LA SOCIETÀ TELEFONICA DELLE PUGLIE PER IL RIORDINAMENTO DEL SERVIZIO TELEFONICO NELLE PUGLIE. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.

6199 DLLT 08/07/1915 1079 DECRETO LEGGE LUOGOTENENZIALE 8 LUGLIO 1915, N. 1079. – RECANTE LA PROROGA AL TERMINE PER L'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI BERNA CIRCA L'INTERDIZIONE DELL'IMPIEGO DEL FOSFORO BIANCO NELLA INDUSTRIA DEI FIAMMIFERI. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.1

6230 DLLT 12/09/1915 1638 DECRETO LEGGE LUOGOTENENZIALE 12 SETTEMBRE 1915, N. 1638. – COL QUALE IL GOVERNO DEL RE È AUTORIZZATO A PROVVEDERE ALL'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA IL 6 APRILE 1914 COL COLLEGIO ITALIANO IN ALESSANDRIA D'EGITTO. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICI

12417 RDL 03/01/1926 0084 REGIO DECRETO LEGGE 3 GENNAIO 1926, N. 84. – ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE ITALO-POLACCA DEL 22 LUGLIO

1925, RELATIVA AL REGOLAMENTO FINANZIARIO DELLE COMPAGNIE ITALIANE D'ASSICURAZIONE CHE ESERCITAVANO LA LORO ATTIVITÀ SUL TERRITORIO APPARTENENTE ATTUALME

12419 RDL 03/01/1926 0159 REGIO DECRETO LEGGE 3 GENNAIO 1926, N. 159. – ACCORDO FRA L'ITALIA E LA SVIZZERA PER ALCUNE DEROGHE ALLA CONVENZIONE DEL GOTTARDO. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.35 DEL 12 FEBBRAIO 1926)

12492 L 31/01/1926 0670 LEGGE 31 GENNAIO 1926, N. 670. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 17 DICEMBRE 1922, N. 1678, CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE ITALO-ALBANESE PER LO SCAMBIO DELLA CORRISPONDENZA E DEI PACCHI POSTALI. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UF

12493 L 31/01/1926 0684 LEGGE 31 GENNAIO 1926, N. 684. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1923, N. 2604, CHE DÀ ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE POSTALE FRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO, STIPULATA IN ROMA IL 5 MAGGIO 1923. (PUBBLICATA NELLA G

12494 L 31/01/1926 0685 LEGGE 31 GENNAIO 1926, N. 685. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 28 AGOSTO 1924, N. 1622, CHE DÀ ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE ITALO-CECOSLOVACCA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER REGOLARE ALTRE QUESTIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE, FIRMATA A R

12495 L 31/01/1926 0732 LEGGE 31 GENNAIO 1926, N. 732. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 7 GIUGNO 1920, N. 860, COL QUALE È DATA ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE MONETARIA ADDIZIONALE A QUELLA DEL 6 NOVEMBRE 1889, SOTTOSCRITTA DALL'ITALIA ED ALTRI STATI A PARIGI IL 25 MARZO

12496 L 31/01/1926 0938 LEGGE 31 GENNAIO 1926, N. 938. – CONVERSIONE IL LEGGE DEL R. DECRETO 10 APRILE 1924, N. 489, CHE HA DATO PIENA ED INTERA ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA A PARIGI IL 10 APRILE 1924 TRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA FRANCESE, PER LA PRODUZIONE ED

12498 L 31/01/1926 0961 LEGGE 31 GENNAIO 1926, N. 961. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 28 NOVEMBRE 1923, N. 2561, COL QUALE SI DÀ ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE DI COMMERCIO E NAVIGAZIONE ED ALL'ANNESSOVI PROTOCOLLO SPECIALE, FIRMATI A MADRID IL 15 NOVEMBRE 1923 FRA L'ITALIA

12499 L 31/01/1926 1119 LEGGE 31 GENNAIO 1926, N. 1119. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 14 MARZO 1924, N. 342, CHE DÀ ESECUZIONE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE E ALLA CONVENZIONE DOGANALE, STIPULATI IN ROMA IL 7 FEBBRAIO 1924 FRA L'ITALIA E L'UNIONE DELLE REP

12500 L 31/01/1926 1120 LEGGE 31 GENNAIO 1926, N. 1120. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1923, N. 2603, COL QUALE È STATA DATA ESECUZIONE ALL'ACCORDO ITALO-AUSTRIACO STIPULATO IN VIENNA IL 16 LUGLIO 1923, RIGUARDO AL TRASFERIMENTO DI SEDE DELLE SOCIETÀ. (PU

12501 L 31/01/1926 1140 LEGGE 31 GENNAIO 1926, N. 1140. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 1 FEBBRAIO 1922, N. 162, CHE DÀ ESECUZIONE ALL'ACCORDO CONCLUSO A PORTOROSE COI GOVERNI DELL'AUSTRIA, UNGHERIA, ROMANIA, DEL REGNO DEI SERBI-CROATI-SLOVENI E DELLA CECOSLOVACCHIA,

12502 L 31/01/1926 1151 LEGGE 31 GENNAIO 1926, N. 1151. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE IN DATA 15 MARZO 1924, N.

361, COL QUALE È APPROVATO L'ACCORDO STIPULATO IN ROMA IL 10 MARZO 1924 FRA IL REGNO D'ITALIA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POLACCA, RIGUARDO AL PREST

12503 L 31/01/1926 1152 LEGGE 31 GENNAIO 1926, N. 1152. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 30 DICEMBRE 1924, N. 2176, CHE DÀ ESECUZIONE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, FIRMATO A ROMA IL 22 OTTOBRE 1924. (PUBBLICATA

12549 RDL 07/02/1926 0210 REGIO DECRETO LEGGE 7 FEBBRAIO 1926, N. 210. – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE AGGIUNTIVA 8 GENNAIO 1926 CONCLUSA CON LA SOCIETÀ ANONIMA NAVIGAZIONE AEREA, PER IL TRANSITORIO ESERCIZIO DELLA LINEA AEREA COMMERCIALE ROMA-GENOVA-BARCELLONA SU DI UN DIVERSO I

12579 L 14/02/1926 0180 LEGGE 14 FEBBRAIO 1926, N. 180. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO A LONDRA IL 27 GENNAIO 1926, FRA L'ITALIA E LA GRAN BRETAGNA PER LA SISTEMAZIONE DEL DEBITO DELL'ITALIA VERSO LA GRAN BRETAGNA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.42 DEL 20 FEBBRAIO

12582 RDL 21/02/1926 0439 REGIO DECRETO LEGGE 21 FEBBRAIO 1926, N. 439. – ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA AL BILANCIO DELLA SOMALIA PER IL RISCATTO DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.66 DEL 20 MARZO 1926)

12583 L 21/02/1926 0683 LEGGE 21 FEBBRAIO 1926, N. 683. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 24 SETTEMBRE 1923, N. 2323, COL QUALE SI APPROVA UN EMENDAMENTO ALL'ART. 6 DEL PATTO DELLA SOCIETÀ DELLE NAZIONI. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.100 DEL 30 APRILE 1926)

12584 RDL 02/03/1926 0323 REGIO DECRETO LEGGE 2 MARZO 1926, N. 323. – APPROVAZIONE DEGLI ATTI INTERNAZIONALI CONCLUSI IL 16 OTTOBRE 1925 ALLA CONFERENZA DI LOCARNO FRA L'ITALIA, IL BELGIO, LA FRANCIA, LA GERMANIA E LA GRAN BRETAGNA. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.52 DEL 4

12585 RDL 03/03/1926 0332 REGIO DECRETO LEGGE 3 MARZO 1926, N. 332. – ISTITUZIONE PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI UNA CASSA DI AMMORTAMENTO AUTONOMA PEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ESTINZIONE DEI DEBITI DI GUERRA VERSO GLI STATI UNITI D'AMERICA DEL NORD E LA GRAN BRETAGNA. (PUB

12590 RDL 04/03/1926 0429 REGIO DECRETO LEGGE 4 MARZO 1926, N. 429. – CAMBIO IN CONSOLIDATO ITALIANO DEI TITOLI PREBELLICI UNGHERESI ASSEGNATI ALL'EX STATO FIUME. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.65 DEL 19 MARZO 1926)

12596 RDL 07/03/1926 0541 REGIO DECRETO LEGGE 7 MARZO 1926, N. 541. – AGGIUNTE ALLA TARIFFA SPECIALE DEI DAZI DOGANALI DA APPLICARE ALLE MERCI DI PROVENIENZA DALLE NOSTRE COLONIE. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.84 DEL 10 APRILE 1926)

12599 RDL 08/03/1926 0361REGIO DECRETO LEGGE 8 MARZO 1926, N. 361. – FACOLTÀ AL GOVERNO DEL RE DI AUMENTARE IL COEFFICIENTE DI MAGGIORAZIONE DEI DAZI SULLO ZUCCHERO DI PRIMA E SECONDA CLASSE. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.56 DEL 9 MARZO 1926)

12680 L 11/04/1926 1099 LEGGE 11 APRILE 1926, N. 1099. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 OTTOBRE 1925, N. 1855, COL QUALE È DATA ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE DI STABILIMENTO E A QUELLA

CONSOLARE, STIPULATE IN ROMA IL 29 FEBBRAIO 1924, TRA IL REGNO D'ITALIA E LO STATO

12681 L 11/04/1926 1138 LEGGE 11 APRILE 1926, N. 1138. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO 19 LUGLIO 1924, N. 1324, CHE DÀ ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE ADDIZIONALE A QUELLA DI BUON VICINATO ED AMICIZIA DEL 28 GIUGNO 1897, CONCLUSA IN ROMA FRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLIC

12682 L 11/04/1926 1250 LEGGE 11 APRILE 1926, N. 1250. – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE E DEL PROTOCOLLO STIPULATI IN ROMA IL 26 APRILE 1924, FRA IL REGNO D'ITALIA E IL REGNO DEI SERBI-CROATI-SLOVENI, PER LIQUIDARE LE IMPOSTE ED EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI, RELATIVAMENTE AL PE

12689 L 15/04/1926 1139 LEGGE 15 APRILE 1926, N. 1139. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO 15 OTTOBRE 1925, N. 1854, RELATIVO ALL'ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA DEGLI ABITANTI DEL DODECANNESO, IN BASE ALLE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO DI LOSANNA DEL 24 LUGLIO 1923. (PUBB

12690 L 15/04/1926 1141 LEGGE 15 APRILE 1926, N. 1141. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 15 OTTOBRE 1925, N. 1856, CHE DÀ ESECUZIONE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E L'ALBANIA E AL RELATIVO PROTOCOLLO FINALE, FIRMATI ENTRAMBI IN ROMA IL 20 GENNAIO 192

12691 L 15/04/1926 1142 LEGGE 15 APRILE 1926, N. 1142. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 NOVEMBRE 1925, N. 2004, CHE DÀ ESECUZIONE ALL'ACCORDO COMMERCIALE PROVVISORIO FRA IL REGNO D'ITALIA E LA BULGARIA STIPULATO IN SOFIA IL 27 OTTOBRE 1925. (PUBBLICATA NELLA GAZZET

12692 L 15/04/1926 1188 LEGGE 15 APRILE 1926, N. 1188. – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN ROMA IL 6 APRILE 1922 FRA L'ITALIA , L'AUSTRIA, LA POLONIA, IL REGNO SERBO-CROATO-SLOVENO, LA RUMENIA E L'UNGHERIA ALLO SCOPO DI EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE. (PUBBLICATA NELLA

12693 L 15/04/1926 1251 LEGGE 15 APRILE 1926, N. 1251. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R.DECRETO 7 OTTOBRE 1924, N.1620, CHE DA ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO E NAVIGAZIONE DEL 23 MARZO 1921 FRA L'ITALIA E LA CECOSLOVACCHIA, CONVENZIONE FIRMATA A ROM

12697 RDL 02/05/1926 0770 REGIO DECRETO LEGGE 2 MAGGIO 1926, N. 770. – ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA L'ITALIA E L'UNGHERIA, STIPULATO IN BUDAPEST IL 30 MARZO 1926, PER LA PROROGA DI ALCUNI TERMINI FISSATI DALLE CONVENZIONI ITALO-UNGHERESI DEL 27 MARZO 1924 SUI DEBITI E I CREDITI E S

12710 RDL 06/05/1926 1110 REGIO DECRETO LEGGE 6 MAGGIO 1926, N. 1110. – ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA L'ITALIA E L'AUSTRIA, FIRMATO A ROMA IL 23 FEBBRAIO 1925, PER REGOLARE AMICHEVOLMENTE LA SISTEMAZIONE DEGLI INTERESSI INERENTI AI TERRITORI DEL'EX CONTEA PRINCIPESCA DEL TIROLO. (PU

12746 RDL 20/05/1926 1111 REGIO DECRETO LEGGE 20 MAGGIO 1926, N. 1111. – ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, STIPULATO IN ROMA IL 24 GIUGNO 1925, PER REGOLARE AMICHEVOLMENTE LA SISTEMAZIONE DEGLI INTERESSI INERENTI AI TERRITORI DELL'EX DUCATO D

12747 RDL 20/05/1926 1112 REGIO DECRETO LEGGE 20 MAGGIO 1926, N. 1112. – ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUB-

BLICA D'AUSTRIA, STIPULATO IN ROMA IL 24 GIUGNO 1925, PER REGOLARE AMICHEVOLMENTE I DIRITTI DI CACCIA NELLE ZONE DELLA FRONTIERA DETERMINATA DAL TRATTAT

12969 RDL 07/10/1926 1717 REGIO DECRETO LEGGE 7 OTTOBRE 1926, N. 1717. – ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE ITALO-AUSTRIACO DEL 28 APRILE 1923, FIRMATO IN ROMA IL 22 MARZO 1926 E RELATIVO AL TRATTAMENTO DOGANALE DEL SOLFATO DI AMMONIO I

12873 L 15/07/1926 1586 LEGGE 15 LUGLIO 1926, N. 1586. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 NOVEMBRE 1925, N. 2003, CHE DÀ ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE PROVVISORIA DI COMMERCIO FRA L'ITALIA E L'UNGHERIA E AL RELATIVO PROTOCOLLO FINALE, FIRMATI ENTRAMBI IN ROMA IL 20 LUG

12874 L 15/07/1926 1587 LEGGE 15 LUGLIO 1926, N. 1587. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 AGOSTO 1924, N. 1547, CHE DÀ ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA FRA LA GRAN BRETAGNA E L'ITALIA PER LA CESSIONE DA PARTE DELLA PRIMA ALLA SECONDA DELL'OLTRE GIUBA, CONVENZION

12875 L 15/07/1926 1588 LEGGE 15 LUGLIO 1926, N. 1588. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 1924, N. 343, COL QUALE SONO APPROVATI ALCUNI ATTI INTERNAZIONALI FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI DA UNA PARTE E LA TURCHIA DALL'ALTRA, FIRMATI A LOSANNA IL 24 LUGLIO 1923,

12876 L 15/07/1926 1867 LEGGE 15 LUGLIO 1926, N. 1867. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 12 LUGLIO 1923, N. 1816, CHE DÀ ESECUZIONE A DUE ACCORDI CONCLUSI IN ROMA IL 29 MARZO 1923 FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI CIRCA LA RIORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA DELL'ANTIC

12880 L 23/07/1926 1362 LEGGE 23 LUGLIO 1926, N. 1362. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R.DECRETO 7 FEBBRAIO 1926, N.210, CHE APPROVA LA CONVENZIONE AGGIUNTA 8 GENNAIO 1926 PER IL TRANSITORIO ESERCIZIO DELLA LINEA AEREA COMMERCIALE ROMA-GENOVA-BARCELLONA, SU DIVERSO ITINERARIO (GENOVA

12929 RDL 20/08/1926 1548 REGIO DECRETO LEGGE 20 AGOSTO 1926, N. 1548. – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DI UNA LINEA AEREA COMMERCIALE TRA VENEZIA E VIENNA. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.215 DEL 15 SETTEMBRE 1926)

12945 RDL 03/09/1926 2307 REGIO DECRETO LEGGE 3 SETTEMBRE 1926, N. 2307. – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER REGOLARE ALTRE QUESTIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE, CONCLUSA A ROMA IL 25 NOVEMBRE 1925 TRA IL REGNO D'ITALIA ED IL REGNO D'UNGHERI

13007 RDL 09/11/1926 2332 REGIO DECRETO LEGGE 9 NOVEMBRE 1926, N. 2332. – APPROVAZIONE DEL TRATTATO DI AMICIZIA E DI RELAZIONI ECONOMICHE FRA L'ITALIA E LO YEMEN, FIRMATO A SANA IL 2 SETTEMBRE 1926. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.17 DEL 22 GENNAIO 1927)

13024 RDL 21/11/1926 2161 REGIO DECRETO LEGGE 21 NOVEMBRE 1926, N. 2161. – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE AGGIUNTIVA STIPULATA IL 12 OTTOBRE 1926 CON LA SOCIETÀ –TRANSADRIATICA– CIRCA ALCUNE CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLA LINEA AEREA COMMERCIALE VENEZIA-VIENNA. (PUBBLICATO NELLA GA

13110 RDL 12/12/1926 2440 REGIO DECRETO LEGGE 12 DICEMBRE 1926, N. 2440. – ESECUZIONE DALLA CONVENZIONE FIRMATA A ROMA L'11 FEBBRAIO 1926, FRA L'ITALIA E L'AU-

STRIA, PER DEFINIRE AMICHEVOLMENTE L'ASSETTO DELLA FONDAZIONE EVANGELICA DELLA CONTESSA ELVINE DE LA TOUR. (PUBBLICATO NELL

13130 RDL 19/12/1926 2303 REGIO DECRETO LEGGE 19 DICEMBRE 1926, N. 2303. – ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE COMMERCIALE FRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA DI LETTONIA E DEL RELATIVO PROTOCOLLO FINALE, FIRMATI ENTRAMBI IN ROMA IL 25 LUGLIO 1925. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE

13134 RDL 19/12/1926 2417REGIO DECRETO LEGGE 19 DICEMBRE 1926, N. 2417. – ESECUZIONE DELL'ACCORDO COMMERCIALE PROVVISORIO FRA L'ITALIA E LA GRECIA, CONCLUSO AD ATENE MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE ADDÌ 11 SETTEMBRE 1926. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.43 DEL 22 FEBBRAIO 1927)

13166 L 06/01/1927 1629 LEGGE 6 GENNAIO 1927, N. 1629. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 24 DICEMBRE 1925, N. 2276, CHE DÀ ESECUZIONE ALL'ACCORDO FRA L'ITALIA E L'AUSTRIA, FIRMATO IN ROMA IL 13 DICEMBRE 1924, PER LA REGOLAZIONE AMICHEVOLE DI RISARCIMENTI PENDENTI PRESS

13171 RDL 09/01/1927 0034 REGIO DECRETO LEGGE 9 GENNAIO 1927, N. 34. – ESECUZIONE DI ATTI INTERNAZIONALI RELATIVI AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE ITALO-GERMANICO CONCLUSO IN ROMA IL 31 OTTOBRE 1925. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.18 DEL 24 GENNAIO 1927)

13177 RDL 09/01/1927 0105 REGIO DECRETO LEGGE 9 GENNAIO 1927, N. 105. – ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE FIRMATA A PRAGA IL 4 MAGGIO 1926 TRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA CECOSLOVACCA RIGUARDO ALL'ADEMPIMENTO DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONI SULLA VITA E DI ASSICURAZIONI DI RENDITE

13227 RDL 06/02/1927 0442 REGIO DECRETO LEGGE 6 FEBBRAIO 1927, N. 442. – ESECUZIONE DELL'ACCORDO E RELATIVO PROTOCOLLO, CONCLUSI IN ROMA IL 14 DICEMBRE 1926 FRA L'ITALIA E L'AUSTRIA, PER LA DEFINIZIONE DI RESIDUE PENDENZE FRA GLI UFFICI DI VERIFICA E COMPENSAZIONE ITALIANO ED AUST

13263 RDL 13/02/1927 0281 REGIO DECRETO LEGGE 13 FEBBRAIO 1927, N. 281. – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE AGGIUNTIVA RIGUARDANTE IL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA AEREA VENEZIA-VIENNA SUL TRATTO VENEZIA-ROMA. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.60 DEL 14 MARZO 1927)

13308 RDL 09/03/1927 0279 REGIO DECRETO LEGGE 9 MARZO 1927, N. 279. – APPROVAZIONE DEL TRATTATO RELATIVO ALLA RIUNIONE DELLA BESSARABIA ALLA ROMANIA. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.59 DEL 12 MARZO 1927)

13309 RDL 10/03/1927 0291 REGIO DECRETO LEGGE 10 MARZO 1927, N. 291. – ESECUZIONE DEL TRATTATO DI AMICIZIA, DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE STIPULATO FRA IL REGNO D'ITALIA E QUELLO DEL SIAM. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.60 DEL 14 MARZO 1927)

13376 RDL 10/04/1927 0481 REGIO DECRETO LEGGE 10 APRILE 1927, N. 481. – ISTITUZIONE, PRESSO IL MINISTERO DELLE FINANZE, DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE CONCESSIONI GOVERNATIVE E DEI TRATTATI DI PACE. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.87 DEL 14 APRILE 1927)

13394 RDL 14/04/1927 0567 REGIO DECRETO LEGGE 14 APRILE 1927, N. 567. – PROVVEDIMENTI CIRCA LA TRASFORMAZIONE DELLE SOCIETÀ A GARANZIA LIMITATA IN ANONIME NEI TERRITORI RIUNITI ALL'ITALIA IN

VIRTÙ DEI TRATTATI DI PACE. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.98 DEL 28 APRILE 1927)

13415 L 14/04/1927 0784 LEGGE 14 APRILE 1927, N. 784. – ESECUZIONE DEI SEGUENTI ATTI INTERNAZIONALI STIPULATI A BERNA FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI, IL 23 OTTOBRE 1924: CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER IL TRASPORTO DEI VIAGGIATORI E DEI BAGAGLI PER FERROVIA; PROCESSI VERBALI ANNESSI

13436 RDL 28/04/1927 1192 REGIO DECRETO LEGGE 28 APRILE 1927, N. 1192. – ESECUZIONE DELL'ACCORDO ITALO-INGLESE PER L'UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE DEL FIUME GASH. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.173 DEL 28 LUGLIO 1927)

13437 RDL 28/04/1927 1379 REGIO DECRETO LEGGE 28 APRILE 1927, N. 1379. – ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE FIRMATA IN ROMA IL 26 MARZO 1926, FRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UNA FERROVIA ELETTRICA RIMINI-SAN MARINO E PER L'IMPIANTO

13447 RDL 08/05/1927 1282 REGIO DECRETO LEGGE 8 MAGGIO 1927, N. 1282. – ESECUZIONE DELL'ACCORDO PER IL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO POLACCO VERSO IL GOVERNO ITALIANO FIRMATO A VARSAVIA IL 18 DICEMBRE 1926, FRA L'ITALIA E LA POLONIA. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.180 DEL 5 AG

13449 RDL 08/05/1927 2849 REGIO DECRETO LEGGE 8 MAGGIO 1927, N. 2849. – ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SUL REGIME DOGANALE DELLE SETE E SETERIE, FIRMATA IN PARIGI IL 26 GENNAIO 1927, FRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA FRANCESE. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.101 DEL 30 AP

13649 RDL 16/06/1927 1475 REGIO DECRETO LEGGE 16 GIUGNO 1927, N. 1475. – ESECUZIONE DEL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE, FIRMATO IN GUATEMALA IL 15 SETTEMBRE 1926, FRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA DI GUATEMALA. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.195 DEL 24 AGOSTO 1

13719 RDL 07/07/1927 1250 REGIO DECRETO LEGGE 7 LUGLIO 1927, N. 1250. – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA CESSIONE AL GOVERNO ITALIANO DELLE QUOTE SOCIALI DELLA SOCIETÀ ADRIA AERO LLOYD DI TIRANA. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.171 DEL 26 LUGLIO 1927)

13741 L 14/07/1927 2709 LEGGE 14 LUGLIO 1927, N. 2709. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE DI ROMA DEL 6 APRILE 1922, CONCERNENTE LA LIQUIDAZIONE DELLA CASSA POSTALE DI RISPARMIO DI VIENNA, STIPULATO IN ROMA FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI IL 23 FEBBRAIO 1925, N

13742 L 14/07/1927 2853 LEGGE 14 LUGLIO 1927, N. 2853. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 20 MAGGIO 1926, N. 1112, CHE DÀ ESECUZIONE ALL'ACCORDO FRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, STIPULATO IN ROMA IL 24 GIUGNO 1925, PER REGOLARE AMICHEVOLMENTE I DIRITTI D

13801 RDL 04/09/1927 1829 REGIO DECRETO LEGGE 4 SETTEMBRE 1927, N. 1829. – ESECUZIONE DELL'ACCORDO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE ITALO-UNGHERESE STIPULATA IN BUDAPEST IL 27 MARZO 1924 PER IL CONSOLIDAMENTO DEI TAGLIANDI SCADUTI E DEI TITOLI SORTEGGIATI DEL DEBITO PUBBLICO UNGHERESE

13803 RDL 08/09/1927 2736 REGIO DECRETO LEGGE 8 SETTEMBRE 1927, N. 2736. – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA LINEA AEREA COMMERCIALE BRINDISI-ATENE-COSTANTINOPOLI. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.28 DEL 3 FEBBRAIO 1928)

13808 L 29/09/1927 2852 LEGGE 29 SETTEMBRE 1927, N. 2852. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 20 MAGGIO 1926, N. 1111, CHE DÀ ESECUZIONE ALL'ACCORDO FRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, STIPULATO IN ROMA IL 24 GIUGNO 1925, PER REGOLARE AMICHEVOLMENTE LA SISTE

13814 RDL 19/10/1927 1930 REGIO DECRETO LEGGE 19 OTTOBRE 1927, N. 1930. – ESECUZIONE DELL'ACCORDO RELATIVO A QUESTIONI ATTINENTI AGLI ARTICOLI 296 E 297 DEL TRATTATO DI VERSAGLIA, STIPULATO IN ROMA FRA L'ITALIA E LA GERMANIA IL 1 SETTEMBRE 1927. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIAL

13818 RDL 23/10/1927 1961 REGIO DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 1927, N. 1961. – ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO 24 SETTEMBRE 1927, CONCERNENTE ALCUNE QUESTIONI RELATIVE ALL'INTERPRETAZIONE ED ALL'APPLICAZIONE DEL TRATTATO DI COMMERCIO ITALO-SVIZZERO DEL 27 GENNAIO 1923. (PUBBLICATO NELLA GAZZ

13881 RDL 03/11/1927 2575 REGIO DECRETO LEGGE 3 NOVEMBRE 1927, N. 2575. – ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE COMMERCIALE E RELATIVO PROTOCOLLO FINALE, FIRMATI IN ROMA, FRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL 17 SETTEMBRE 1927. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.10 DEL

13882 RDL 03/11/1927 2703 REGIO DECRETO LEGGE 3 NOVEMBRE 1927, N. 2703. – ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE FRA IL REGNO D'ITALIA ED IL REICH GERMANICO PER LA NAVIGAZIONE AEREA E DEL RELATIVO PROTOCOLLO AGGIUNTO, FIRMATI ENTRAMBI IN BERLINO IL 20 MAGGIO 1927. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA

13883 RDL 03/11/1927 2735 REGIO DECRETO LEGGE 3 NOVEMBRE 1927, N. 2735. – ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI COMMERCIO, FRA L'ITALIA E LA REPUBBLICA DI HAITI, FIRMATA IN PORTO PRINCIPE IL 3 GENNAIO 1927. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.29 DEL 4 FEBBRAIO 1928)

13905 RDL 04/12/1927 2843 REGIO DECRETO LEGGE 4 DICEMBRE 1927, N. 2843. – APPROVAZIONE DI UNA NUOVA CONVENZIONE RELATIVA ALL'IMPIANTO ED ESERCIZIO DELLA LINEA AEREA COMMERCIALE ROMA-VENEZIA-VIENNA. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.63 DEL 15 MARZO 1928)

13970 L 18/12/1927 2633 LEGGE 18 DICEMBRE 1927, N. 2633. – APPROVAZIONE DEL TRATTATO DI ALLEANZA DIFENSIVA, STIPULATO IN TIRANA, FRA L'ITALIA E L'ALBANIA, IL 22 NOVEMBRE 1927, NONCHÉ DEL RELATIVO SCAMBIO DI NOTE. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.16 DEL 20 GENNAIO 1928)

13988 L 22/12/1927 2402 LEGGE 22 DICEMBRE 1927, N. 2402. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 10 APRILE 1927, N. 481, CONCERNENTE LA ISTITUZIONE, PRESSO IL MINISTERO DELLE FINANZE, DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE CONCESSIONI GOVERNATIVE E DEI TRATTATI DI PACE. (PUBBLICATA

13995 L 22/12/1927 2413 LEGGE 22 DICEMBRE 1927, N. 2413. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 7 OTTOBRE 1926, N. 1811, RELATIVO ALLA CONCESSIONE IN APPALTO QUINQUENNALE, A TRATTATIVA PRIVATA, DEGLI SPACCI ALL'INGROSSO DEI GENERI DI PRIVATIVA AI RISPETTIVI REGGENTI CIVILI

14020 L 22/12/1927 2596 LEGGE 22 DICEMBRE 1927, N. 2596. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 13 FEBBRAIO 1927, N. 281, CHE APPROVA LA CONVENZIONE AGGIUNTIVA RIGUARDANTE IL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA AEREA VENEZIA-

VIENNA SUL TRATTO VENEZIA-ROMA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICI

14098 L 05/01/1928 0004 LEGGE 5 GENNAIO 1928, N. 4. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 14 APRILE 1927, N. 567, RECANTE PROVVEDIMENTI CIRCA LA TRASFORMAZIONE DELLE SOCIETÀ A GARANZIA LIMITATA IN ANONIME, NEI TERRITORI RIUNITI ALL'ITALIA IN VIRTÙ DEI TRATTATI DI PACE. (PU

14103 L 05/01/1928 0024 LEGGE 5 GENNAIO 1928, N. 24. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 13 FEBBRAIO 1927, N. 203, RECANTE PROVVEDIMENTI PER ATTENUARE LE CONSEGUENZE DELLA PRIMA APPLICAZIONE DI LEGGI TRIBUTARIE NELLE PROVINCIE RIUNITE ALL'ITALIA IN VIRTÙ DEI TRATTATI DI

14113 RDL 05/01/1928 0988 REGIO DECRETO-LEGGE 5 GENNAIO 1928, N. 988. – ESECUZIONE DELLE CONVENZIONI PEL RIPARTO DEGLI ISTITUTI AUSTRIACI DI ASSICURAZIONI SOCIALI, STIPULATE A VIENNA FRA L'ITALIA E L'AUSTRIA IN DATE DIVERSE. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.147 DEL 25 GIUGNO

14114 L 05/01/1928 1322 LEGGE 5 GENNAIO 1928, N. 1322. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 6 MAGGIO 1926, N. 1110, CHE DÀ ESECUZIONE ALL'ACCORDO ITALO-AUSTRIACO DEL 23 FEBBRAIO 1925, PER REGOLARE AMICHEVOLMENTE LA SISTEMAZIONE DEGLI INTERESSI INERENTI AI TERRITORI DELL'E

14115 L 06/01/1928 1480 LEGGE 6 GENNAIO 1928, N. 1480. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 12 DICEMBRE 1926, N. 2440, CHE DÀ ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE ITALO-AUSTRIACA PER DEFINIRE AMICHEVOLMENTE L'ASSETTO DELLA FONDAZIONE ELVINE DE LA TOUR. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA U

14116 L 06/01/1928 1769 LEGGE 6 GENNAIO 1928, N. 1769. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 9 DICEMBRE 1926, N. 2063, CHE DÀ ESECUZIONE AL PATTO DI AMICIZIA E DI SICUREZZA STIPULATO IN TIRANA, IL 27 NOVEMBRE 1926, FRA L'ITALIA E L'ALBANIA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFIC

14117 L 06/01/1928 1770 LEGGE 6 GENNAIO 1928, N. 1770. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 9 MARZO 1927, N. 279, CON IL QUALE VIENE APPROVATO IL TRATTATO RELATIVO ALLA BESSARABIA, STIPULATO A PARIGI IL 28 OTTOBRE 1920 TRA L'ITALIA, L'IMPERO BRITANNICO, LA FRANCIA E IL GI

14118 L 06/01/1928 1771 LEGGE 6 GENNAIO 1928, N. 1771. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 2 LUGLIO 1926, N. 2245, CHE DÀ PIENA ED INTERA ESECUZIONE AGLI ATTI INTERNAZIONALI SEGUENTI, STIPULATI IN VIENNA IL 30 NOVEMBRE 1923: 1 CONVENZIONE CONCLUSA FRA L'ITALIA, L'AUSTRIA

14121 L 06/01/1928 1805 LEGGE 6 GENNAIO 1928, N. 1805. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 9 GENNAIO 1927, N. 105, CHE DÀ ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE ITALO-CECOSLOVACCA SULL'ADEMPIMENTO DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E DI ASSICURAZIONI DI RENDITE FIRMATA IN PR

14122 L 06/01/1928 1820 LEGGE 6 GENNAIO 1928, N. 1820. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 DICEMBRE 1926, N. 2303, CHE DÀ ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE COMMERCIALE ITALO-LETTONE DEL 25 LUGLIO 1925. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.190 DEL 16 AGOSTO 1928)

14123 L 06/01/1928 1822 LEGGE 6 GENNAIO 1928, N. 1822. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 SETTEMBRE 1926, N. 2307,

CHE DÀ ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER REGOLARE ALTRE QUESTIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE, CONCLUSA A ROMA IL 25

14124 L 06/01/1928 1824 LEGGE 6 GENNAIO 1928, N. 1824. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 DICEMBRE 1926, N. 2417, CHE DÀ ESECUZIONE ALL'ACCORDO COMMERCIALE PROVVISORIO FRA L'ITALIA E LA GRECIA CONCLUSO AD ATENE ADDÌ 11 SETTEMBRE 1926. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFIC

14125 L 06/01/1928 1830 LEGGE 6 GENNAIO 1928, N. 1830. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 9 GENNAIO 1927, N. 34, CHE DÀ ESECUZIONE AD ATTI INTERNAZIONALI RELATIVI AL TRATTATO DI COMMERCIO E NAVIGAZIONE ITALO-GERMANICO CONCLUSO IN ROMA IL 31 OTTOBRE 1925. (PUBBLICATA NEL

14126 L 06/01/1928 1832 LEGGE 6 GENNAIO 1928, N. 1832. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 6 FEBBRAIO 1927, N. 442, CHE DÀ ESECUZIONE ALL'ACCORDO E RELATIVO PROTOCOLLO, CONCLUSI IN ROMA IL 14 DICEMBRE 1926, FRA L'ITALIA E L'AUSTRIA, PER LA DEFINIZIONE DI RESIDUE PENDENZE

14127 L 06/01/1928 3425 LEGGE 6 GENNAIO 1928, N. 3425. – APPROVAZIONE DELLE SEGUENTI DUE CONVENZIONI FIRMATE A SAINTGERMAIN-EN-LAYE, IL 10 SETTEMBRE 1919, FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI; 1 CONVENZIONE PER LA REVISIONE DELL'ATTO GENERALE DI BERLINO DEL 26 FEBBRAIO 1885, E DELL'ATTO

14303 L 15/03/1928 1481 LEGGE 15 MARZO 1928, N. 1481. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 10 MARZO 1927, N. 291, CHE DÀ ESECUZIONE AL TRATTATO DI AMICIZIA, DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE, ED AL PROTOCOLLO CONCERNENTE LA GIURISDIZIONE DA APPLICARSI AI SUDDITI ITALIANI NEL

14305 L 15/03/1928 1806 LEGGE 15 MARZO 1928, N. 1806. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 28 APRILE 1927, N. 1192, CHE DÀ ESECUZIONE ALL'ACCORDO ITALO-INGLESE PER L'UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE DEL FIUME GASH. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.189 DEL 14 AGOSTO 1928)

14306 L 15/03/1928 1831 LEGGE 15 MARZO 1928, N. 1831. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 8 MAGGIO 1927, N. 772, CHE DÀ ESECUZIONE AGLI ACCORDI COMMERCIALI, FIRMATI A ROMA IL 24 NOVEMBRE 1926, FRA L'ITALIA E LA GRECIA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.193 DEL 20 AG

14307 L 15/03/1928 1963 LEGGE 15 MARZO 1928, N. 1963. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 8 MAGGIO 1927, N. 1282, CHE DÀ ESECUZIONE ALL'ACCORDO PER IL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO POLACCO VERSO IL GOVERNO ITALIANO, FIRMATO A VARSAVIA IL 18 DICEMBRE 1926, FRA L'ITALIA E LA P

14308 L 15/03/1928 1964 LEGGE 15 MARZO 1928, N. 1964. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 7 OTTOBRE 1926, N. 1717, CHE DÀ ESECUZIONE AL PROTOCOLLO RELATIVO AL TRATTAMENTO DOGANALE DEL SOLFATO DI AMMONIO IN ITALIA E DEI SUPERFOSFATI IN AUSTRIA, FIRMATO IN ROMA, FRA L'ITAL

14311 RDL 18/03/1928 0526 REGIO DECRETO LEGGE 18 MARZO 1928, N. 526. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO COMMERCIALE E DEL RELATIVO PROTOCOLLO DI FIRMA, STIPULATI IN PARIGI, FRA L'ITALIA E LA FRANCIA, IL 7 MARZO 1928. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.76 DEL 30 MARZO 1928)

14468 L 07/06/1928 1291 LEGGE 7 GIUGNO 1928, N. 1291. – APPROVAZIONE DEL TRATTATO DI CONCILIAZIONE E DI ARBITRATO FIRMATO IN

ROMA IL 29 DICEMBRE 1926, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.143 DEL 20 GIUGNO 1928)

14587 L 21/06/1928 1834 LEGGE 21 GIUGNO 1928, N. 1834. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 GIUGNO 1927, N. 1475, CHE DÀ ESECUZIONE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE DEL 15 SETTEMBRE 1926 FRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA DI GUATEMALA. (PUBBLICATA NELLA GAZ

14589 L 21/06/1928 1962 LEGGE 21 GIUGNO 1928, N. 1962. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 28 APRILE 1927, N. 1379, CHE DÀ ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE FIRMATA IN ROMA IL 26 MARZO 1927, TRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO, PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO

14590 L 21/06/1928 1965 LEGGE 21 GIUGNO 1928, N. 1965. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 1927, N. 1930, CHE DÀ ESECUZIONE ALL'ACCORDO ITALO-GERMANICO DEL 1 SETTEMBRE 1927 SU QUESTIONI ATTINENTI AGLI ARTICOLI 296 E 297 DEL TRATTATO DI VERSAGLIA. (PUBBLICATA N

14591 L 21/06/1928 1966 LEGGE 21 GIUGNO 1928, N. 1966. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1927, N. 1961, CHE DÀ ESECUZIONE AL PROTOCOLLO ITALO-SVIZZERO DEL 24 SETTEMBRE 1927, CONCERNENTE ALCUNE QUESTIONI RELATIVE ALL'INTERPRETAZIONE ED ALL'APPLICAZIONE DEL TR

14629 L 03/08/1928 2611 LEGGE 3 AGOSTO 1928, N. 2611. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 9 NOVEMBRE 1926, N. 2332, CHE DÀ ESECUZIONE AL TRATTATO DI AMICIZIA E DI RELAZIONI ECONOMICHE FRA L'ITALIA E LO YEMEN, STIPULATO A SANA IL 2 SETTEMBRE 1926. (PUBBLICATA NELLA GAZZET

14635 RDL 10/08/1928 2357 REGIO DECRETO LEGGE 10 AGOSTO 1928, N. 2357. – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALL'IMPIANTO ED ALL'ESERCIZIO DELLE LINEE AEREE COMMERCIALI ROMA-BARCELLONA E ROMATRIPOLI-BENGASI. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.259 DEL 7 NOVEMBRE 1928)

14642 RDL 25/08/1928 2028 REGIO DECRETO LEGGE 25 AGOSTO 1928, N. 2028. – ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO FINALE DELLA CONFERENZA DI PARIGI STIPULATO IL 25 LUGLIO 1928 FRA L'ITALIA, LA FRANCIA, LA GRAN BRETAGNA E LA SPAGNA, RELATIVO ALLO STATUTO DELLA ZONA DI TANGERI, ED ESECUZIONE DELLA

14643 RDL 31/08/1928 2173 REGIO DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 1928, N. 2173. – ESECUZIONE DEGLI ATTI DI BELGRADO FRA IL REGNO D'ITALIA ED IL REGNO DEI SERBI, CROATI E SLOVENI. (PUBBLICATO NEL SUPPLEMENTO ORDINARIO ALLA GAZZETTA UFFICIALE N.234 DEL 8 OTTOBRE 1928)

14644 RDL 31/08/1928 2175 REGIO DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 1928, N. 2175. – ESECUZIONE DEGLI ACCORDI E CONVENZIONI FRA IL REGNO D'ITALIA ED IL REGNO DEI SERBI, CROATI E SLOVENI, FIRMATI A NETTUNO IL 20 LUGLIO 1925. (PUBBLICATO NEL SUPPLEMENTO ORDINARIO ALLA GAZZETTA UFFICIALE N.234 D

14679 RDL 11/10/1928 2311 REGIO DECRETO LEGGE 11 OTTOBRE 1928, N. 2311. – RIORDINAMENTO DEI SERVIZI DELLE CONCESSIONI GOVERNATIVE, DEI TRATTATI DI PACE E DEL TESORO, NONCHÉ DI QUELLI DEL BOLLO, DEL REGISTRO E DEL DEMANIO. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.256 DEL 3 NOVEMBRE 1

14694 RDL 08/11/1928 2555 REGIO DECRETO LEGGE 8 NOVEMBRE 1928, N. 2555. – NUOVO ORDINAMENTO DEGLI UFFICI DI VERIFICA E COMPENSAZIONE ISTITUITI IN APPLICAZIONE DEI

TRATTATI DI PACE. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.275 DEL 26 NOVEMBRE 1928)

14722 RDL 15/11/1928 3442 REGIO DECRETO LEGGE 15 NOVEMBRE 1928, N. 3442. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO PROVVISORIO ITALO-PERSIANO CONCLUSO IN TEHERAN MEDIANTE SCAMBI DI NOTE DEL 25 GIUGNO 1928 E DELL'11-24 LUGLIO 1928 PER REGOLARE I RAPPORTI FRA I DUE PAESI FINO AL 10 MAGGIO 1929, C

14765 RDL 26/11/1928 3082 REGIO DECRETO LEGGE 26 NOVEMBRE 1928, N. 3082. – APPROVAZIONE ED ESECUTORIETÀ DELLA CONVENZIONE 23 NOVEMBRE 1928 PER LA CONCESSIONE DELLA COSTRUZIONE E DELL'ESERCIZIO DELLA FERROVIA RIMINI-SAN MARINO. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.20 DEL 24 GENNA

14804 L 02/12/1928 2679 LEGGE 2 DICEMBRE 1928, N. 2679. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 11 OTTOBRE 1928, N. 2311, CONCERNENTE IL RIORDINAMENTO DEI SERVIZI DELLE CONCESSIONI GOVERNATIVE, DEI TRATTATI DI PACE E DEL TESORO, NONCHÉ DI QUELLI DEL BOLLO, DEL REGISTRO E DEL

14823 L 02/12/1928 3039 LEGGE 2 DICEMBRE 1928, N. 3039. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 8 SETTEMBRE 1927, N. 2736, CHE APPROVA LA CONVENZIONE PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DI UNA LINEA AEREA COMMERCIALE FRA BRINDISI, ATENE E COSTANTINOPOLI. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICI

14824 L 02/12/1928 3115 LEGGE 2 DICEMBRE 1928, N. 3115. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 1927, N. 2395, CHE AUTORIZZA LA ISTITUZIONE DI ALCUNI PORTI FRANCHI. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.15 DEL 18 GENNAIO 1929

14846 RDL 06/12/1928 2864 REGIO DECRETO LEGGE 6 DICEMBRE 1928, N. 2864. – ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO ITALOCECOSLOVACCO DEL 19 NOVEMBRE 1928, ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE DEL 1 MARZO 1924, ALLA SUA VOLTA ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO E NAVIGAZIONE DEL 23 MARZO 1921. (PUBBLIC

14878 RDL 06/12/1928 3394 REGIO DECRETO LEGGE 6 DICEMBRE 1928, N. 3394. – ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE FIRMATA IN MADRID, FRA IL REGNO D'ITALIA E IL REGNO DI SPAGNA, IL 3 OTTOBRE 1928, RELATIVA ALLA LINEA AEREA REGOLARE TRA LE DUE NAZIONI. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.34

14879 RDL 06/12/1928 3395 REGIO DECRETO LEGGE 6 DICEMBRE 1928, N. 3395. – ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE GENERALE DI NAVIGAZIONE AEREA, FIRMATA IN SANTANDER, FRA IL REGNO D'ITALIA E IL REGNO DI SPAGNA, IL 15 AGOSTO 1927, PROTOCOLLO ADDIZIONALE FIRMATO IN MA

14893 RDL 09/12/1928 3302 REGIO DECRETO LEGGE 9 DICEMBRE 1928, N. 3302. – ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE FRA IL REGNO D'ITALIA E L'IMPERO ETIOPICO, FIRMATA IN ADDIS-ABEBA IL 2 AGOSTO 1928-VI, PER LA COSTRUZIONE DI UNA STRADA AUTOMOBILISTICA E PER LA CONCESSIONE DI UNA ZONA FRANCA AD

14894 RDL 09/12/1928 3303 REGIO DECRETO LEGGE 9 DICEMBRE 1928, N. 3303. – ESECUZIONE DEL TRATTATO DI AMICIZIA, CONCILIAZIONE ED ARBITRATO, FRA IL REGNO D'ITALIA E L'IMPERO ETIOPICO, FIRMATO IN ADDIS-ABEBA IL 2 AGOSTO 1928. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.23 DEL 28 GENNAIO 1

14897 L 09/12/1928 3453 LEGGE 9 DICEMBRE 1928, N. 3453. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 1927, N. 2673, CHE PROROGA IL TERMINE FISSATO

DALL'ART. 60 DELLA LEGGE 26 GIUGNO 1927, N. 1013, PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA TRIPOLITANIA E DELLA CIRENAICA. (PUBBLICATA

14955 L 20/12/1928 3206 LEGGE 20 DICEMBRE 1928, N. 3206. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 7 LUGLIO 1927, N. 1250, CHE APPROVA UNA CONVENZIONE RIGUARDANTE LA CESSIONE AL GOVERNO ITALIANO DELLE QUOTE SOCIALI DELLA SOCIETÀ ADRIA AERO LLOYD DI TIRANA. (PUBBLICATA NELLA GA

14994 L 24/12/1928 3344 LEGGE 24 DICEMBRE 1928, N. 3344. – ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE GENERALE PER LA NAVIGAZIONE AEREA, FIRMATA IN SANTANDER, FRA IL REGNO D'ITALIA ED IL REGNO DI SPAGNA, IL 15 AGOSTO 1927. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.30 DEL 5 FEBBRAIO 1929)

14995 L 24/12/1928 3436 LEGGE 24 DICEMBRE 1928, N. 3436. – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE ITALO-AUSTRIACA DELL'11 MAGGIO 1928 PER LA NAVIGAZIONE AEREA E DEL RELATIVO PROTOCOLLO AGGIUNTO. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.57 DEL 8 MARZO 1929)

14996 L 24/12/1928 3438 LEGGE 24 DICEMBRE 1928, N. 3438. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALO-AUSTRIACO DELL'11 MAGGIO 1928, PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DI LINEE AEREE REGOLARI. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.60 DEL 12 MARZO 1929)

14997 L 24/12/1928 3477 LEGGE 24 DICEMBRE 1928, N. 3477. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALO-GERMANICO DEL 23 MARZO 1928, PER RIMETTERE IN VIGORE, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, ALCUNE CONVENZIONI DELL'AJA IN MATERIA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFIC

14998 L 24/12/1928 3480 LEGGE 24 DICEMBRE 1928, N. 3480. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALO-DANESE DEL 26 OTTOBRE 1927, PER L'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI VIDIMAZIONE DEI CERTIFICATI DI ORIGINE E DELLE FATTURE COMMERCIALI. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.65 DEL 1

14999 L 24/12/1928 3481 LEGGE 24 DICEMBRE 1928, N. 3481. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 20 NOVEMBRE 1927, N. 2840, CHE DÀ ESECUZIONE AI SEGUENTI ATTI STIPULATI IN ROMA, FRA IL REGNO D'ITALIA ED IL REGNO D'UNGHERIA, IL 21 MAGGIO 1927: 1 CONVENZIONE CONCERNENTE IL REG

15000 L 24/12/1928 3488 LEGGE 24 DICEMBRE 1928, N. 3488. – APPROVAZIONE DELLO SCAMBIO DI NOTE EFFETTUATO IN ROMA IL 16 MAGGIO 1924 E IL 19 GIUGNO 1924, FRA IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI D'ITALIA E IL MINISTRO PLENIPOTENZIARIO DI SVIZZERA, PER L'ESTENSIONE AL PRINCIPATO DI LI

15001 L 24/12/1928 3489 LEGGE 24 DICEMBRE 1928, N. 3489. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 26 LUGLIO 1928, N. 1763, CHE APPROVA LA PROROGA AL 31 DICEMBRE 1928 DEL –MODUS VIVENDI– STIPULATO IN PARIGI, FRA L'ITALIA E LA FRANCIA, IL 3 DICEMBRE 1927. (PUBBLICATA NELLA GAZZ

15002 L 24/12/1928 3500 LEGGE 24 DICEMBRE 1928, N. 3500. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 18 MARZO 1928, N. 526, CHE DÀ ESECUZIONE ALL'ACCORDO COMMERCIALE ED AL RELATIVO PROTOCOLLO DI FIRMA, STIPULATI IN PARIGI, FRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA FRANCESE, IL 7 MAR

15003 L 24/12/1928 3501 LEGGE 24 DICEMBRE 1928, N. 3501. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 25 AGOSTO 1928, N. 2028, CHE

DÀ ESECUZIONE AL PROTOCOLLO FINALE DELLA CONFERENZA DI PARIGI, STIPULATO IL 25 LUGLIO 1928 FRA L'ITALIA, LA FRANCIA, LA GRAN BRETAGNA E LA SPAGNA, RE

15004 RDL 24/12/1928 3505 REGIO DECRETO LEGGE 24 DICEMBRE 1928, N. 3505. – APPROVAZIONE DEL TRATTATO D'AMICIZIA, DI CONCILIAZIONE E DI REGOLAMENTO GIUDIZIARIO, FIRMATO IN ROMA IL 23 SETTEMBRE 1928, FRA L'ITALIA E LA GRECIA. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.92 DEL 19 APRILE 1

15005 L 24/12/1928 3513 LEGGE 24 DICEMBRE 1928, N. 3513. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 1928, N. 2173, CHE DÀ ESECUZIONE AGLI ATTI DI BELGRADO DEL LUGLIO-AGOSTO 1924 FRA IL REGNO D'ITALIA ED IL REGNO DEI SERBI, CROATI E SLOVENI. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA

15006 L 24/12/1928 3514 LEGGE 24 DICEMBRE 1928, N. 3514. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 1928, N. 2175, CHE DÀ ESECUZIONE AGLI ATTI DI NETTUNO DEL LUGLIO 1925, FRA IL REGNO D'ITALIA ED IL REGNO DEI SERBI, CROATI E SLOVENI. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIA

15033 L 31/12/1928 3149 LEGGE 31 DICEMBRE 1928, N. 3149. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 8 NOVEMBRE 1928, N. 2555, CHE PROVVEDE PER UN NUOVO ORDINAMENTO DELL'UFFICIO DI VERIFICA E COMPENSAZIONE IN DIPENDENZA DEI TRATTATI DI PACE, CON SEDE IN ROMA, E DELLA RELATIVA SE

15039 L 31/12/1928 3345 LEGGE 31 DICEMBRE 1928, N. 3345. – ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO E NAVIGAZIONE ITALO-AUSTRIACO DEL 28 APRILE 1923 E DEL RELATIVO PROTOCOLLO FINALE; PROTOCOLLO ADDIZIONALE E PROTOCOLLO FINALE FIRMATI IN ROMA, FRA L'ITALIA E

15040 L 31/12/1928 3382 LEGGE 31 DICEMBRE 1928, N. 3382. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALO-SVEDESE DELL'8 E DEL 16 MARZO 1928, PER L'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI VIDIMAZIONE DEI CERTIFICATI D'ORIGINE E DELLE FATTURE COMMERCIALI. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.3

15041 L 31/12/1928 3422 LEGGE 31 DICEMBRE 1928, N. 3422. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALO-ESTONE DEL 1 LUGLIO 1928, PER REGOLARE IN MANIERA PROVVISORIA LE RELAZIONI ECONOMICHE FRA I DUE PAESI. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.41 DEL 18 FEBBRAIO 1929)

15042 L 31/12/1928 3426 LEGGE 31 DICEMBRE 1928, N. 3426. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 8 MAGGIO 1927,N. 2849, CHE DÀ ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE ITALO-FRANCESE DEL 26 GENNAIO 1927 SUL REGIME DOGANALE DELLE SETE E SETERIE. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.44

15043 RDL 31/12/1928 3427 REGIO DECRETO LEGGE 31 DICEMBRE 1928, N. 3427. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALOGERMANICO CONCLUSO IN ROMA IL 7 MAGGIO 1928, RELATIVO AL TRATTAMENTO DOGANALE ED AL REGIME DELLE TARE APPLICABILI ALLE SPECIALITÀ MEDICINALI, ALLA LORO IMPORTAZIONE DALL'UNO

15046 L 31/12/1928 3435 LEGGE 31 DICEMBRE 1928, N. 3435. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 NOVEMBRE 1927, N. 2735, CHE DÀ ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE COMMERCIALE FRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA DI HAITI, FIRMATA IN PORTO PRINCIPE IL 3 GENNAIO 1927. (PUBBLICATA

15047 L 31/12/1928 3437 LEGGE 31 DICEMBRE 1928, N. 3437. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 NOVEMBRE 1927, N. 2575, CHE DÀ ESECUZIONE ALLA CONVEN-

ZIONE COMMERCIALE E RELATIVO PROTOCOLLO FINALE, FIRMATI IN ROMA, FRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL 17 S

15048 L 31/12/1928 3482 LEGGE 31 DICEMBRE 1928, N. 3482. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALO-AUSTRIACO DEL 22 DICEMBRE 1927, RELATIVO ALL'ESECUZIONE DEGLI ARTICOLI 266 (ULTIMO CAPOVERSO) E 273 DEL TRATTATO DI SAN GERMANO. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.66 DEL 20 MARZO 1929

15049 L 31/12/1928 3490 LEGGE 31 DICEMBRE 1928, N. 3490. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 13 MARZO 1927, N. 1378, RELATIVO ALLE DICHIARAZIONI DI ELEGGERE LA CITTADINANZA ITALIANA, PRESENTATE IN BASE ALL'ART. 34 DEL TRATTATO DI PACE DI LOSANNA DAGLI ORIGINARI DELLE ISO

15050 L 31/12/1928 3495 LEGGE 31 DICEMBRE 1928, N. 3495. – APPROVAZIONE DEL TRATTATO DI NEUTRALITÀ, DI CONCILIAZIONE E DI REGOLAMENTO GIUDIZIARIO, FIRMATO IN ROMA, FRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA TURCA, IL 30 MAGGIO 1928, NONCHÉ DELL'ANNESSO PROTOCOLLO. (PUBBLICATA NELLA G

15051 L 31/12/1928 3502 LEGGE 31 DICEMBRE 1928, N. 3502. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 NOVEMBRE 1927, N. 2703, CHE DÀ ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE FRA IL REGNO D'ITALIA ED IL REICH GERMANICO PER LA NAVIGAZIONE AEREA ED AL RELATIVO PROTOCOLLO AGGIUNTO, FIRMATI ENTR

15052 L 31/12/1928 3503 LEGGE 31 DICEMBRE 1928, N. 3503. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 5 GENNAIO 1928, N. 988, CHE DÀ ESECUZIONE ALLE DIECI CONVENZIONI STIPULATE IN DATE DIVERSE FRA L'ITALIA E L'AUSTRIA, PER IL RIPARTO, A NORMA DELL'ART. 275 DEL TRATTATO DI PACE DI

15053 L 31/12/1928 3515 LEGGE 31 DICEMBRE 1928, N. 3515. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 4 SETTEMBRE 1927, N. 1829, CHE DÀ ESECUZIONE ALL'ACCORDO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE ITALO-UNGHERESE DEL 27 MARZO 1924 PER IL CONSOLIDAMENTO DEI TAGLIANDI SCADUTI E DEI TITOLI S

15087 L 06/01/1929 0466 LEGGE 6 GENNAIO 1929, N. 466. – APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE DI BERNA, RIVEDUTA A BERLINO IL 13 NOVEMBRE 1908, PER LA TUTELA DELLE OPERE LETTERARIE ED ARTISTICHE, FIRMATO A BERNA IL 20 MARZO 1914. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFF

15144 RDL 28/01/1929 0182 REGIO DECRETO LEGGE 28 GENNAIO 1929, N. 182. – REVISIONE DEGLI ACCERTAMENTI D'IMPOSTA IN DIPENDENZA DELLA ESECUZIONE DEGLI ACCORDI E CONVENZIONI FRA IL REGNO D'ITALIA E IL REGNO DEI SERBI, CROATI E SLOVENI. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.51 DEL 1

15147 RDL 31/01/1929 0154 REGIO DECRETO LEGGE 31 GENNAIO 1929, N. 154. – ESECUZIONE DEL TRATTATO FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI FIRMATO IN PARIGI IL 27 AGOSTO 1928. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.44 DEL 21 FEBBRAIO 1929)

15150 RDL 31/01/1929 0291 REGIO DECRETO LEGGE 31 GENNAIO 1929, N. 291. – APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E LA SPAGNA DEL 15 NOVEMBRE 1923, FIRMATO IN MADRID IL 30 DICEMBRE 1928. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIAL

15151 RDL 31/01/1929 0372 REGIO DECRETO LEGGE 31 GENNAIO 1929, N. 372. – APPROVAZIONE DELLA PROROGA AL 1 APRILE 1929 DEL –MODUS VIVENDI– DI STABILIMENTO PROVVISORIO , STIPULATO IN PARIGI, FRA

L'ITALIA E LA FRANCIA, IL 3 DICEMBRE 1927. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.77 DEL

15152 RDL 31/01/1929 0872 REGIO DECRETO LEGGE 31 GENNAIO 1929, N. 872. – APPROVAZIONE DEL TRATTATO PRELIMINARE DI AMICIZIA E DI COMMERCIO, STIPULATO IN NANCHINO, FRA L'ITALIA E LA CINA, IL 27 NOVEMBRE 1928. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.134 DEL 10 GIUGNO 1929)

15155 L 04/02/1929 0357 LEGGE 4 FEBBRAIO 1929, N. 357. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 20 NOVEMBRE 1927, N. 2841, CHE DÀ ESECUZIONE AI SEGUENTI ATTI STIPULATI IN ROMA, FRA IL REGNO D'ITALIA ED IL REGNO DI UNGHERIA, IL 25 LUGLIO 1927: 1 CONVENZIONE PER LO SVILUPPO DEL

15209 RDL 09/05/1929 0937 REGIO DECRETO LEGGE 9 MAGGIO 1929, N. 937. – APPROVAZIONE DELLA PROROGA AL 1 GIUGNO 1929 DEL –MODUS VIVENDI– DI STABILIMENTO PROVVISORIO, STIPULATO IN PARIGI, FRA L'ITALIA E LA FRANCIA, IL 3 DICEMBRE 1927. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.139 DEL 15

15225 RDL 12/06/1929 0935 REGIO DECRETO LEGGE 12 GIUGNO 1929, N. 935. – ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO ITALO-SVIZZERO DEL 27 GENNAIO 1923, PROTOCOLLO FIRMATO IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA SVIZZERA, IL 31 MAGGIO 1929. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIAL

15267 RDL 17/06/1929 1254 REGIO DECRETO LEGGE 17 GIUGNO 1929, N. 1254. – APPROVAZIONE DELLA PROROGA AL 1 DICEMBRE 1929 DEL –MODUS VIVENDI– DI STABILIMENTO PROVVISORIO ITALO-FRANCESE DEL 3 DICEMBRE 1927. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.173 DEL 26 LUGLIO 1929)

15291 L 24/06/1929 1154 LEGGE 24 GIUGNO 1929, N. 1154. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 1929, N. 154, CHE DÀ ESECUZIONE AL TRATTATO FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI, FIRMATO IN PARIGI IL 27 AGOSTO 1928. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.162 DEL 13 LUGLIO 19

15309 L 27/06/1929 1033 LEGGE 27 GIUGNO 1929, N. 1033. – APPROVAZIONE DEI SEGUENTI ATTI INTERNAZIONALI STIPULATI IN GINEVRA FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI: 1 CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER L'ABOLIZIONE DEI DIVIETI E DELLE RESTRIZIONI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE, PROTOCOLLO

15379 L 08/07/1929 1220 LEGGE 8 LUGLIO 1929, N. 1220. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 28 GENNAIO 1929, N. 182, CONCERNENTE LA REVISIONE DEGLI ACCERTAMENTI D'IMPOSTA, IN DIPENDENZA DELLA ESECUZIONE DEGLI ACCORDI E CONVENZIONI FRA IL REGNO D'ITALIA E IL REGNO DEI SERBI

15400 L 08/07/1929 1299 LEGGE 8 LUGLIO 1929, N. 1299. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 9 DICEMBRE 1928, N. 3302, CHE DÀ ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE FRA IL REGNO D'ITALIA E L'IMPERO ETIOPICO, FIRMATA IN ADDIS ABEBA IL 2 AGOSTO 1928, PER LA COSTRUZIONE DI UNA STRADA AUT

15401 L 08/07/1929 1300 LEGGE 8 LUGLIO 1929, N. 1300. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 9 DICEMBRE 1928, N. 3303, CHE DÀ ESECUZIONE AL TRATTATO DI AMICIZIA, CONCILIAZIONE ED ARBITRATO FRA IL REGNO D'ITALIA E L'IMPERO ETIOPICO, FIRMATO IN ADDIS ABEBA IL 2 AGOSTO 1928.

15413 L 08/07/1929 1418 LEGGE 8 LUGLIO 1929, N. 1418. – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE MODIFICATIVA DI QUELLE VIGENTI COL

–LLOYD TRIESTINO– PER L'ESERCIZIO DI LINEE DI NAVIGAZIONE PER L'EGITTO, IL MEDITERRANEO ORIENTALE, IL MAR NERO, L'INDIA E L'ESTREMO ORIENTE. (PUBBLICATA NELL

15420 L 08/07/1929 1465 LEGGE 8 LUGLIO 1929, N. 1465. – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA FRA L'ITALIA E L'ALBANIA, PER LO SCAMBIO DELLE CORRISPONDENZE E DEI PACCHI POSTALI, FIRMATA IN TIRANA IL 2 AGOSTO 1928. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.202 DEL 30 AGOSTO 1929)

15422 L 08/07/1929 1484 LEGGE 8 LUGLIO 1929, N. 1484. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 NOVEMBRE 1928, N. 3442, CHE DÀ ESECUZIONE ALL'ACCORDO PROVVISORIO FRA L'ITALIA E LA PERSIA, CONCLUSO IN TEHERAN MEDIANTE SCAMBI DI NOTE DEL 25 GIUGNO 1928 E DELL'11 E 24 LUGLIO

15429 L 11/07/1929 1481 LEGGE 11 LUGLIO 1929, N. 1481. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 1929, N. 372, CHE APPROVA LA PROROGA AL 1 APRILE 1929 DEL –MODUS VIVENDI– DI STABILIMENTO PROVVISORIO, STIPULATO IN PARIGI, FRA L'ITALIA E LA FRANCIA, IL 3 DICEMBRE 1927

15431 L 19/07/1929 1374 LEGGE 19 LUGLIO 1929, N. 1374. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 24 DICEMBRE 1928, N. 3505, CHE APPROVA IL TRATTATO DI AMICIZIA, DI CONCILIAZIONE E DI REGOLAMENTO GIUDIZIARIO, FIRMATO A ROMA, FRA L'ITALIA E LA GRECIA, IL 23 SETTEMBRE 1928. (PUBB

15436 L 19/07/1929 1480 LEGGE 19 LUGLIO 1929, N. 1480. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 1928, N. 2864, CHE DÀ ESECUZIONE AL PROTOCOLLO ITALO-CECOSLOVACCO DEL 19 NOVEMBRE 1928, ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE DEL 1 MARZO 1924, ALLA SUA VOLTA ADDIZIONALE AL TRAT

15437 L 19/07/1929 1482 LEGGE 19 LUGLIO 1929, N. 1482. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 1929, N. 291, CHE DÀ ESECUZIONE AL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E LA SPAGNA DEL 15 NOVEMBRE 1923, FIRMATO IN MADRID

15438 L 19/07/1929 1575 LEGGE 19 LUGLIO 1929, N. 1575. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 1929, N. 872, CHE APPROVA IL TRATTATO PRELIMINARE DI AMICIZIA E DI COMMERCIO, STIPULATO IN NANCHINO, FRA L'ITALIA E LA CINA, IL 27 NOVEMBRE 1928. (PUBBLICATA NELLA GAZZE

15439 L 19/07/1929 1617 LEGGE 19 LUGLIO 1929, N. 1617. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 1928, N. 3427, CHE DÀ ESECUZIONE ALL'ACCORDO ITALO-GERMANICO DEL 7 MAGGIO 1928, RELATIVO AL TRATTAMENTO DOGANALE ED AL REGIME DELLE TARE APPLICABILE ALLE SPECIALITÀ MED

15440 L 19/07/1929 1618 LEGGE 19 LUGLIO 1929, N. 1618. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 9 MAGGIO 1929, N. 937, CHE APPROVA LA PROROGA AL 1 GIUGNO 1929 DEL –MODUS VIVENDI– DI STABILIMENTO PROVVISORIO, STIPULATO IN PARIGI, FRA L'ITALIA E LA FRANCIA, IL 3 DICEMBRE 1927,

15441 RDL 19/07/1929 1634 REGIO DECRETO LEGGE 19 LUGLIO 1929, N. 1634. – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ VENEZIANA DI NAVIGAZIONE A VAPORE PER L'ESERCIZIO DELLA LINEA ITALIA-CALCUTTA. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.222 DEL 24 SETTEMBRE 1929)

15442 L 19/07/1929 1637 LEGGE 19 LUGLIO 1929, N. 1637. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 1928, N. 3394, CHE DÀ ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE FIRMATA IN MADRID, FRA IL REGNO D'ITALIA ED IL REGNO DI SPAGNA, IL 3 OTTOBRE 1928, RELATIVA ALLA LINEA AEREA REGOLARE F

15443 RDL 26/07/1929 1311 REGIO DECRETO LEGGE 26 LUGLIO 1929, N. 1311. – ESECUZIONE DEI SEGUENTI ACCORDI AERONAUTICI STIPULATI FRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA FRANCESE IN TORINO IL 10 MARZO 1929: 1 CONVENZIONE RELATIVA ALL'IMPIANTO DI LINEE DI NAVIGAZIONE AEREA; 2 PROTOCOLLO

15484 RDL 28/09/1929 1757 REGIO DECRETO LEGGE 28 SETTEMBRE 1929, N. 1757. – APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO E DICHIARAZIONI ANNESSE CONCERNENTI LA MESSA IN VIGORE DELL'ACCORDO INTERNAZIONALE DELL'11 LUGLIO 1928 SULL'ESPORTAZIONE DELLE OSSA, PROTOCOLLO E DICHIARAZIONE FIRMATI A GINEVRA

15509 RDL 10/10/1929 1982 REGIO DECRETO LEGGE 10 OTTOBRE 1929, N. 1982. – ESECUZIONE DEI SEGUENTI ATTI INTERNAZIONALI: 1 CONVENZIONE SANITARIA VETERINARIA ITALO-FRANCESE DEL 31 MAGGIO 1929; 2 PROTOCOLLO ITALOSVIZZERO DEL 7 AGOSTO 1929 PER GLI AUTOSERVIZI TURISTICI; 3 ACCORDO ITAL

15541 RDL 03/12/1929 2037 REGIO DECRETO LEGGE 3 DICEMBRE 1929, N. 2037. – MODIFICAZIONI AL TRATTAMENTO DOGANALE DI TALUNI PRODOTTI CONSIDERATI NELL'ACCORDO SERICO ITALO-FRANCESE. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.285 DEL 7 DICEMBRE 1929)

15544 RDL 13/12/1929 2409 REGIO DECRETO LEGGE 13 DICEMBRE 1929, N. 2409. – PROROGA AL 10 MAGGIO 1930 DELL'ACCORDO PROVVISORIO ITALO-PERSIANO DEL GIUGNO-LUGLIO 1928. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.54 DEL 6 MARZO 1930)

15602 RDL 13/01/1930 0091 REGIO DECRETO LEGGE 13 GENNAIO 1930, N. 91. – PROROGA AL 1 GIUGNO 1930 DEL –MODUS VIVENDI– DI STABILIMENTO PROVVISORIO ITALO-FRANCESE DEL 3 DICEMBRE 1927. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.54 DEL 6 MARZO 1930)

15603 RDL 13/01/1930 0126 REGIO DECRETO LEGGE 13 GENNAIO 1930, N. 126. – ESECUZIONE DELLO SCAMBIO DI NOTE ITALOFRANCESE DEL 3-4 OTTOBRE 1929 CIRCA I VISTI CONSOLARI DEI CERTIFICATI D'ORIGINE E DELLE FATTURE COMMERCIALI. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.62 DEL 15 MARZO 1930)

15608 L 16/01/1930 0156 LEGGE 16 GENNAIO 1930, N. 156. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 12 GIUGNO 1929, N. 935, CHE DÀ ESECUZIONE AL PROTOCOLLO ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO ITALO-SVIZZERO DEL 27 GENNAIO 1923, PROTOCOLLO FIRMATO IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA SVIZZ

15609 L 16/01/1930 0157 LEGGE 16 GENNAIO 1930, N. 157. – APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO ITALO-LETTONE, FIRMATO IN RIGA L'8 DICEMBRE 1928, CHE MODIFICA L'ALINEA 1 DELL'ART. 9 DELLA CONVENZIONE COMMERCIALE ITALOLETTONE DEL 25 LUGLIO 1925. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.70 DE

15613 L 20/01/1930 0214 LEGGE 20 GENNAIO 1930, N. 214. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 17 GIUGNO 1929, N. 1254, CHE APPROVA LA PROROGA AL 1 DICEMBRE DEL –MODUS VIVENDI– DI STABILIMENTO PROVVISORIO, STIPULATO IN PARIGI FRA L'ITALIA E LA FRANCIA, IL 3 DICEMBRE 1927, PR

15614 L 27/01/1930 0415 LEGGE 27 GENNAIO 1930, N. 415. – CESSIONE GRATUITA DI UN AEROPLANO –S-64–

ALLO STATO BRASILIANO E DI UNA NAVICELLA DEL DIRIGIBILE –NORGE– ALLA SOCIETÀ GEOGRAFICA ITALIANA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.99 DEL 28 APRILE 1930)

15678 L 20/03/1930 0521 LEGGE 20 MARZO 1930, N. 521. – ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI ESTRADIZIONE FRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA DI CUBA, FIRMATA IN AVANA IL 4 OTTOBRE 1928. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.113 DEL 14 MAGGIO 1930)

15761 L 26/04/1930 1076 LEGGE 26 APRILE 1930, N. 1076. – APPROVAZIONE DEI SEGUENTI ATTI INTERNAZIONALI FRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA TURCA: A) TRATTATO CONCERNENTE L'ESTRADIZIONE FIRMATO IN ROMA IL 19 GIUGNO 1926; B) CONVENZIONE CONCERNENTE LA PROTEZIONE GIUDIZIARIA E L'

15822 L 29/05/1930 0879 LEGGE 29 MAGGIO 1930, N. 879. – ESECUZIONE DEL TRATTATO DI ESTRADIZIONE E DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE FRA L'ITALIA E LA FINLANDIA FIRMATO A HELSINGFORS IL 10 LUGLIO 1929. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.160 DEL 10 LUGLIO 1930)

15823 L 29/05/1930 1180 LEGGE 29 MAGGIO 1930, N. 1180. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 13 DICEMBRE 1929, N. 2409, RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DELLA PROROGA AL 10 MAGGIO 1930 DELL'ACCORDO PROVVISORIO ITALO-PERSIANO DEL 25 GIUGNO, 11-24 LUGLIO 1928, PROROGA CONCLUSA MEDI

15855 L 09/06/1930 1006 LEGGE 9 GIUGNO 1930, N. 1006. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 28 SETTEMBRE 1929, N. 1757, CHE DA ESECUZIONE AL PROTOCOLLO E DICHIARAZIONI ANNESSE CONCERNENTI LA MESSA IN VIGORE DELL'ACCORDO INTERNAZIONALE DELL'11 LUGLIO 1928, RELATIVO ALL'ESPO

15857 L 09/06/1930 1134 LEGGE 9 GIUGNO 1930, N. 1134. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO LEGGE 13 GENNAIO 1930, N. 91, CHE HA DATO ESECUZIONE ALLA PROROGA AL 1 GIUGNO 1930 DEL – MODUS VIVENDI – ITALOFRANCESE DEL 3 DICEMBRE 1927, PROROGA CONCLUSA CON SCAMBIO DI NOTE INTERVENUTO

15858 L 09/06/1930 1135 LEGGE 9 GIUGNO 1930, N. 1135. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO LEGGE 13 GENNAIO 1930, N. 126, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO ITALO-FRANCESE DEL 3-4 OTTOBRE 1929 PER I VISTI CONSOLARI SUI CERTIFICATI D'ORIGINE E SULLE FATTURE COMMERCIALI. (PUBBLIC

15859 L 09/06/1930 1418 LEGGE 9 GIUGNO 1930, N. 1418. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 10 OTTOBRE 1929, N. 1982, CHE HA DATO ESECUZIONE NEL REGNO AI SEGUENTI ATTI INTERNAZIONALI: 1 CONVENZIONE SANITARIA VETERINARIA FRA L'ITALIA E LA FRANCIA, CON RELATIVO PROTOCOLLO DI

15870 L 12/06/1930 0832 LEGGE 12 GIUGNO 1930, N. 832. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 DICEMBRE 1929, N. 2037, RECANTE MODIFICAZIONI AL TRATTAMENTO DOGANALE DI TALUNI PRODOTTI CONSIDERATI NELL'ACCORDO SERICO ITALO-FRANCESE, E DEL R. DECRETO-LEGGE 3 DICEMBRE 1929, N.

15885 L 20/06/1930 1181 LEGGE 20 GIUGNO 1930, N. 1181. – ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO FIRMATO A PARIGI IL 15 GIUGNO 1929, CHE RECA ALCUNI EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE RELATIVA ALLA NAVIGAZIONE AEREA DEL 13 OTTOBRE 1919. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.212 DEL 10 SETTEMBRE 19

15890 RDL 23/06/1930 1425 REGIO DECRETO LEGGE 23 GIUGNO 1930, N. 1425. – APPROVAZIONE DELLA PROROGA AL 1 DICEMBRE 1930 DEL –MO-

DUS VIVENDI– PROVVISORIO ITALO-FRANCESE DEL 3 DICEMBRE 1927. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.268 DEL 18 NOVEMBRE 1930)

15891 L 24/06/1930 0823 LEGGE 24 GIUGNO 1930, N. 823. – APPROVAZIONE DEL TRATTATO DI AMICIZIA, DI CONCILIAZIONE E DI REGOLAMENTO GIUDIZIARIO ITALO-AUSTRIACO, FIRMATO A ROMA IL 6 FEBBRAIO 1930. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.148 DEL 26 GIUGNO 1930)

15956 L 18/07/1930 1244 LEGGE 18 LUGLIO 1930, N. 1244. – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALL'ESECUZIONE DELLE SENTENZE ARBITRALI STRANIERE, FIRMATA A GINEVRA TRA L'ITALIA ED ALTRI STATI IL 26 SETTEMBRE 1927. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.210 DEL 8 SETTEMBRE 1930

15965 RDL 28/07/1930 1091 REGIO DECRETO LEGGE 28 LUGLIO 1930, N. 1091. – APPROVAZIONE DEL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE ITALO-ROMENO DEL 25 FEBBRAIO 1930, NONCHÉ DEGLI ATTI AGGIUNTIVI STIPULATI ALLA STESSA DATA. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.191 DEL 16 AGOSTO 193

15973 L 08/08/1930 1419 LEGGE 8 AGOSTO 1930, N. 1419. – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CONSOLARE ITALO-TURCA FIRMATA A ROMA IL 9 SETTEMBRE 1929. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.265 DEL 14 NOVEMBRE 1930)

15976 RDL 15/08/1930 1331 REGIO DECRETO LEGGE 15 AGOSTO 1930, N. 1331. – ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO COMPLEMENTARE ALLA CONVENZIONE ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E LA CECOSLOVACCHIA FIRMATA A ROMA IL 1 MARZO 1924, PROTOCOLLO STIPULATO A ROMA, CON

15997 RDL 17/10/1930 1413 REGIO DECRETO LEGGE 17 OTTOBRE 1930, N. 1413. – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE COMMERCIALE CON ANNESSO PROTOCOLLO, FIRMATA A GINEVRA IL 24 MARZO 1930, FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.255 DEL 31 OTTOBRE 1930)

16006 RDL 23/10/1930 1572 REGIO DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 1930, N. 1572. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALO-SVIZZERO DEL 26 LUGLIO 1930, CHE PROROGA DI ALTRI CINQUE ANNI, A PARTIRE DAL 1 MAGGIO 1930, L'INTESA CHE SOSPENDE L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 10 DELLA CO

16007 RDL 23/10/1930 1573 REGIO DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 1930, N. 1573. – APPROVAZIONE DELLA PROROGA AL 10 NOVEMBRE 1930 DELL'ACCORDO PROVVISORIO ITALO-PERSIANO DEL 25 GIUGNO 11-24 LUGLIO 1928, CONCLUSA MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE CHE HA AVUTO LUOGO IN TEHERAN TRA IL REGIO INCARICATO

16010 RDL 23/10/1930 1656 REGIO DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 1930, N. 1656. – APPROVAZIONE DEI SEGUENTI ACCORDI STIPULATI IN ROMA TRA L'ITALIA E LA POLONIA IL 22 LUGLIO 1930: 1 ACCORDO IN MATERIA DI PROIBIZIONI E RESTRIZIONI ALL'IMPORTAZIONE; 2 CONVENZIONE SANITARIA VETERINARIA. (PUBB

16197 L 08/01/1931 0084 LEGGE 8 GENNAIO 1931, N. 84. – ADESIONE ALL' ACCORDO FIRMATO A VIENNA IL 30 NOVEMBRE 1923, TRA I GOVERNI D'AUSTRIA, DI POLONIA, DI ROMANIA, DI JUGOSLAVIA E DI CECOSLOVACCHIA CIRCA GLI ANTICIPI FATTI DALL'EX MONARCHIA AUSTRO-UNGARICA AGLI IMPIEGATI DI STAT

16200 L 08/01/1931 0140 LEGGE 8 GENNAIO 1931, N. 140. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALO-NORVEGESE CONCLUSO IN ROMA IL 31 LUGLIO 1930, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, TRA IL REGIO MINISTERO DE-

GLI AFFARI ESTERI E LA LEGAZIONE DI NORVEGIA, PER L'ABOLIZIONE DELLA FORMALITÀ DEL VISTO CONSO

16201 L 08/01/1931 0144 LEGGE 8 GENNAIO 1931, N. 144. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 15 AGOSTO 1930, N. 1331, CONCERNENTE L'ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO COMPLEMENTARE ALLA CONVENZIONE ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E LA CECOSLOVAC

16202 L 08/01/1931 0145 LEGGE 8 GENNAIO 1931, N. 145. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 23 GIUGNO 1930, N. 1425, CHE HA DATO ESECUZIONE ALLA PROROGA AL 1 DICEMBRE 1930 DEL –MODUS VIVENDI– ITALOFRANCESE DEL 3 DICEMBRE 1927, PROROGA CONCLUSA CON SCAMBIO DI NOTE INTERVEN

16203 L 08/01/1931 0153 LEGGE 8 GENNAIO 1931, N. 153. – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LE STATISTICHE ECONOMICHE, FIRMATA A GINEVRA IL 14 DICEMBRE 1928 FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.89 DEL 17 APRILE 1931)

16204 L 08/01/1931 0203 LEGGE 8 GENNAIO 1931, N. 203. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 17 OTTOBRE 1930 N. 1413, CHE A ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE COMMERCIALE, CON ANNESSO PROTOCOLLO, FIRMATA A GINEVRA IL 24 MARZO 1930 FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI. (PUBBLICATA NELLA GAZ

16205 RDL 08/01/1931 0221 REGIO DECRETO-LEGGE 8 GENNAIO 1931, N. 221. – PROROGA AL 1/A GIUGNO 1931 DEL –MODUS VIVENDI–DI STABILIMENTO PROVVISORIO ITALO-FRANCESE DEL 1927. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.65 DEL 20 MARZO 1931)

16206 L 08/01/1931 0330 LEGGE 8 GENNAIO 1931, N. 330. – ESECUZIONE DEL TRATTATO DI COMMERCIO E NAVIGAZIONE TRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA DI PANAMA E RELATIVO PROTOCOLLO, FIRMATI IN ROMA IL 16 OTTOBRE 1929. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.92 DEL 22 APRILE 1931)

16207 L 08/01/1931 0380 LEGGE 8 GENNAIO 1931, N. 380. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 28 LUGLIO 1930, N. 1091, RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DEL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE ITALO-ROMENO DEL 25 FEBBRAIO 1930, NONCHÉ DEGLI ATTI AGGIUNTIVI STIPULATI ALLA STESSA D

16209 RDL 13/01/1931 0024 REGIO DECRETO LEGGE 13 GENNAIO 1931, N. 24. – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE DI PARIGI SULLE ESPOSIZIONI INTERNAZIONALI. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.21 DEL 27 GENNAIO 1931)

16210 RDL 13/01/1931 0025 REGIO DECRETO LEGGE 13 GENNAIO 1931, N. 25. – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE MONETARIA STIPULATA IN ROMA FRA LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO ED IL REGNO D'ITALIA IL 2 AGOSTO 1930. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.20 DEL 26 GENNAIO 1931)

16248 RDL 26/02/1931 0443 REGIO DECRETO LEGGE 26 FEBBRAIO 1931, N. 443. – PROROGA FINO AL 10 MAGGIO 1931 DELL'ACCORDO PROVVISORIO ITALO – PERSIANO DEL 25 GIUGNO, 11-24 LUGLIO 1928. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.107 DEL 9 MAGGIO 1931

16256 L 05/03/1931 0451 LEGGE 5 MARZO 1931, N. 451. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALO – SOVIETICO RELATIVO AI CERTIFICATI DI ORIGINE, STIPULATO A MOSCA IL 21 MARZO 1930. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.105 DEL 7 MAGGIO 1931)

16316 L 09/04/1931 0351 LEGGE 9 APRILE 1931, N. 351. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO TRA IL REGNO D'ITALIA E IL REICH GERMANICO PER LA CREAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO DI BIOLOGIA MARINA IN ROVIGO, FIRMATO IN ROMA L'11 OTTOBRE 1930. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.9

16347 L 09/04/1931 0510 LEGGE 9 APRILE 1931, N. 510. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO – LEGGE 13 GENNAIO 1931, N. 25, CHE HA DATO ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE MONETARIA STIPULATA IN ROMA FRA LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO ED IL REGNO D'ITALIA IL 2 AGOSTO 1930. (PUBBLICATA

16359 L 17/04/1931 0517 LEGGE 17 APRILE 1931, N. 517. – APPROVAZIONE DEL TRATTATO ITALO-VENEZUELANO DI ESTRADIZIONE FIRMATO A CARACAS IL 13 AGOSTO 1930. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.119 DEL 25 MAGGIO 1931)

16389 L 04/05/1931 0655 LEGGE 4 MAGGIO 1931, N. 655. – APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO FIRMATO A PARIGI L'11 DICEMBRE 1929 FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI, RECANTI EMENDAMENTI AGLI ARTICOLI 34 E 40 DELLA CONVENZIONE AEREA DI PARIGI DEL 13 OTTOBRE 1919. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIA

16402 L 15/05/1931 0861 LEGGE 15 MAGGIO 1931, N. 861. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1930, N. 1573, CHE PROROGA AL 10 NOVEMBRE 1930, L'ACCORDO PROVVISORIO ITALO-PERSIANO 25 GIUGNO 11-24 LUGLIO 1928, CONCLUSA MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE IN TEHERAN, TRA IL REG

16436 L 01/06/1931 0928 LEGGE 1 GIUGNO 1931, N. 928. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 14 FEBBRAIO 1931, N.137, CHE APPROVA IL PROTOCOLLO FIRMATO A ROMA FRA L'ITALIA E LA FRANCIA IL 10 FEBBRAIO 1931 E INTESO A MODIFICARE ALCUNE VOCI DEI PRECEDENTI ACCORDI COMMERCIALI I

16437 L 01/06/1931 0989 LEGGE 1 GIUGNO 1931, N. 989. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1930, N. 1656, RELATIVO AGLI ACCORDI COMMERCIALI ITALO-POLACCHI STIPULATI IN ROMA IL 22 LUGLIO 1930. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.195 DEL 25 AGOSTO 1931)

16438 L 01/06/1931 0990 LEGGE 1 GIUGNO 1931, N. 990. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 8 GENNAIO 1931, N. 221, RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DELLA PROROGA AL 1 GIUGNO 1931 DEL –MODUS VIVENDI– DI STABILIMENTO PROVVISORIO, STIPULATO A PARIGI, TRA L'ITALIA E LA FRANCIA, IL 3

16456 L 12/06/1931 0774 LEGGE 12 GIUGNO 1931, N. 774. – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE, TRA L'ITALIA ED ALTRI STATI, PER LA PROTEZIONE DELLE OPERE LETTERARIE ED ARTISTICHE. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.147 DEL 27 GIUGNO 1931)

16460 L 12/06/1931 0824 LEGGE 12 GIUGNO 1931, N. 824. – AUTORIZZAZIONE AL GOVERNO DEL RE AD ADERIRE ALL'ATTO GENERALE PER IL REGOLAMENTO PACIFICO DELLE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.162 DEL 16 LUGLIO 1931)

16461 L 12/06/1931 0825 LEGGE 12 GIUGNO 1931, N. 825. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALO-SVIZZERO FIRMATO A ROMA IL 19 DICEMBRE 1930 CON PROTOCOLLO FINALE, CONCERNENTE LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE TRA I DUE PAESI E I SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO IN COMUNE DELLE PERSONE.

16469 L 12/06/1931 0988 LEGGE 12 GIUGNO 1931, N. 988. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 26

FEBBRAIO 1931, N. 443, RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DELLA PROROGA AL 10 MAGGIO 1931 DELL'ACCORDO PROVVISORIO ITALO-PERSIANO 25 GIUGNO 11-24 LUGLIO 1928. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA U

16512 L 18/06/1931 1032 LEGGE 18 GIUGNO 1931, N. 1032. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 2 MAGGIO 1931, N. 509, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI COMMERCIALI STIPULATI IN ROMA FRA L'ITALIA E LA FRANCIA, IN DATA 16 MARZO 1931. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.20

16525 RDL 25/06/1931 1014 REGIO DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 1931, N. 1014. – PROROGA AL 1 DICEMBRE 1931 DEL –MODUS VIVENDI– DI STABILIMENTO PROVVISORIO ITALO-FRANCESE. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.198 DEL 28 AGOSTO 1931)

16542 RDL 17/07/1931 1086 REGIO DECRETO LEGGE 17 LUGLIO 1931, N. 1086. – RUOLO UNIFICATO DELL'UFFICIO TRATTATI E DELLA POLITICA DOGANALE E COMMERCIALE CON L'ESTERO. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.207 DEL 8 SETTEMBRE 1931)

16548 RDL 24/07/1931 0974 REGIO DECRETO LEGGE 24 LUGLIO 1931, N. 974. – ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO ITALO-SVIZZERO DEL 27 GENNAIO 1923. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.188 DEL 17 AGOSTO 1931)

16549 RDL 24/07/1931 0975 REGIO DECRETO LEGGE 24 LUGLIO 1931, N. 975. – ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE AL RATTATO DI COMMERCIO ITALO-AUSTRIACO DEL 28 APRILE 1923. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.188 DEL 17 AGOSTO 1931)

16559 RDL 29/07/1931 1163 REGIO DECRETO LEGGE 29 LUGLIO 1931, N. 1163. – ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE ITALO-FRANCESE PER LA PRODUZIONE ED IL COMMERCIO DEL SEME BACHI, STIPULATA IN PARIGI IL 31 DICEMBRE 1930. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.219 DEL 22 SETTEMBRE 1931)

16560 RDL 29/07/1931 1193 REGIO DECRETO LEGGE 29 LUGLIO 1931, N. 1193. – APPROVAZIONE DELLA PROROGA DELL'ACCORDO PROVVISORIO ITALO-PERSIANO DEL 25 GIUGNO-11/24 LUGLIO 1928. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.226 DEL 30 SETTEMBRE 1931)

16561 L 29/07/1931 1208 LEGGE 29 LUGLIO 1931, N. 1208. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1930, N. 1572, RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALO-SVIZZERO DEL 26 LUGLIO 1930, CHE PROROGA DI ALTRI CINQUE ANNI, A PARTIRE DAL 1 MAGGIO 1930, L'INTESA CHE SOSP

16576 RDL 26/08/1931 1053 REGIO DECRETO LEGGE 26 AGOSTO 1931, N. 1053. – ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE ITALO-ROMENO DEL 25 FEBBRAIO 1930. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.201 DEL 1 SETTEMBRE 1931)

16654 RDL 30/11/1931 1612 REGIO DECRETO LEGGE 30 NOVEMBRE 1931, N. 1612. – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE MONETARIA FRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO, STIPULATA IN ROMA IL 23 OTTOBRE 1931. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.7 DEL 11 GENNAIO 1932)

16753 L 30/12/1931 1576 LEGGE 30 DICEMBRE 1931, N. 1576. – ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE ITALO-FRANCESE STIPULATA A ROMA IL 16 GIUGNO 1930 PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E REGOLARE ALTRE

QUESTIONI IN MATERIA FISCALE, NONCHÉ DEI DUE ATTI AGGIUNTIVI DEL 16 NOVEMBRE 1931. (PUBBLI

16769 RDL 02/01/1932 0001 REGIO DECRETO LEGGE 2 GENNAIO 1932, N. 1. – ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA L'ITALIA E L'AUSTRIA, STIPULATO A VIENNA IL 30 DICEMBRE 1931, PER REGOLARE I PAGAMENTI RELATIVI AGLI SCAMBI COMMERCIALI FRA I DUE PAESI. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.6 DEL 9

16779 L 07/01/1932 0045 LEGGE 7 GENNAIO 1932, N. 45. – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE SULL'ESECUZIONE DELLE SENTENZE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE CONCLUSA A ROMA FRA L'ITALIA E LA FRANCIA IL 3 GIUGNO 1930. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.38 DEL 16 FEBBRAIO 1932)

16780 L 07/01/1932 0066 LEGGE 7 GENNAIO 1932, N. 66. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 29 LUGLIO 1931, N.1163, CHE DA ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE ITALO-FRANCESE DEL 31 DICEMBRE 1930 PER IL COMMERCIO E LA PRODUZIONE DEL SEME BACHI. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N

16781 L 07/01/1932 0071 LEGGE 7 GENNAIO 1932, N. 71. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 1931, N.1014, RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DELLA PROROGA AL 1 DICEMBRE 1931 DEL –MODUS VIVENDI– DI STABILIMENTO PROVVISORIO ITALO-FRANCESE DEL 3 DICEMBRE 1927. (PUBBLICATA NEL

16782 L 07/01/1932 0072 LEGGE 7 GENNAIO 1932, N. 72. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 24 LUGLIO 1931, N.974, CHE HA DATO ESECUZIONE AL PROTOCOLLO ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO ITALOSVIZZERO DEL 27 GENNAIO 1923 E ALLA DICHIARAZIONE ANNESSA AL PROTOCOLLO STESSO,

16784 L 07/01/1932 0109 LEGGE 7 GENNAIO 1932, N. 109. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 24 LUGLIO 1931, N. 975, CHE DÀ ESECUZIONE AL PROTOCOLLO ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO ITALOAUSTRIACO DEL 28 APRILE 1923, PROTOCOLLO ADDIZIONALE SOTTOSCRITTO A ROMA, TRA L'IT

16785 L 07/01/1932 0117 LEGGE 7 GENNAIO 1932, N. 117. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALO-FRANCESE DEL 13 FEBBRAIO 1931 PER L'ESERCIZIO DEI TRONCHI FERROVIARI DAL CONFINE A MODANE E A VENTIMIGLIA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.55 DEL 7 MARZO 1932)

16786 L 07/01/1932 0136 LEGGE 7 GENNAIO 1932, N. 136. – APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI ITALO-BULGARI DEL 19-20 MAGGIO 1931. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.59 DEL 11 MARZO 1932)

16787 L 07/01/1932 0140 LEGGE 7 GENNAIO 1932, N. 140. – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER I FARI DEL MAR ROSSO, STIPULATA A LONDRA FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI IL 16 DICEMBRE 1930. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.60 DEL 12 MARZO 1932)

16788 L 07/01/1932 0146 LEGGE 7 GENNAIO 1932, N. 146. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 29 LUGLIO 1931, N.1193, CHE HA APPROVATO LA PROROGA AL 10 NOVEMBRE 1931 DELL'ACCORDO PROVVISORIO ITALOPERSIANO DEL 25 GIUGNO-11-24 LUGLIO 1928, PROROGA CONCLUSA MEDIANTE SCAMBIO DI

16831 RDL 25/01/1932 0199 REGIO DECRETO LEGGE 25 GENNAIO 1932, N. 199. – APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALL'ACCORDO COMMERCIALE ITALO – FRANCESE DEL 7 MARZO 1928, PER L'IMPORTAZIONE DEI VINI ITALIANI IN FRANCIA, PROTOCOLLO STIPULATO IN ROMA, TRA L'ITALIA E LA FRANCIA, IL

16832 RDL 25/01/1932 0266 REGIO DECRETO LEGGE 25 GENNAIO 1932, N. 266. – APPROVAZIONE DELLA PROROGA AL 1 GIUGNO 1932 DEL –MODUS VIVENDI– DI STABILIMENTO PROVVISORIO, STIPULATO A PARIGI, FRA L'ITALIA E LA FRANCIA, IL 3 DICEMBRE 1927

16833 RDL 25/01/1932 0267 REGIO DECRETO LEGGE 25 GENNAIO 1932, N. 267. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO COMMERCIALE ITALO=JUGOSLAVO CONCLUSO A BELGRADO IL 23 NOVEMBRE 1931

16847 RDL 18/02/1932 0193 REGIO DECRETO LEGGE 18 FEBBRAIO 1932, N. 193. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO COMMERCIALE PROVVISORIO ITALO-BRASILIANO DEL 28 NOVEMBRE 1931. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.70 DEL 25 MARZO 1932)

16855 RDL 25/02/1932 0970 REGIO DECRETO-LEGGE 25 FEBBRAIO 1932, N. 970. – ESECUZIONE DELL'ACCORDO ITALO=SVIZZERO 13 GENNAIO 1932 RELATIVO ALL'IMPORTAZIONE IN SVIZZERA DI FORMAGGI ITALIANI ED ALL'IMPORTAZIONE IN ITALIA DI BOVINI SVIZZERI. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 191

16877 RDL 19/03/1932 0197 REGIO DECRETO LEGGE 19 MARZO 1932, N. 197. – ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E LA SPAGNA. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.71 DEL 26 MARZO 1932)

16878 RDL 19/03/1932 0198 REGIO DECRETO LEGGE 19 MARZO 1932, N. 198. – ESECUZIONE DELL'ACCORDO ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE ITALO-GERMANICO DEL 31 OTTOBRE 1925. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.71 DEL 26 MARZO 1932)

16879 RDL 19/03/1932 0242 REGIO DECRETO LEGGE 19 MARZO 1932, N. 242. – APPROVAZIONE DEL –MODUS VIVENDI – COMMERCIALE STIPULATO IN ROMA FRA L'ITALIA E LA FRANCIA IL 4 MARZO 1932. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.77 DEL 2 APRILE 1932)

16880 RDL 19/03/1932 0369 REGIO DECRETO LEGGE 19 MARZO 1932, N. 369. – ESECUZIONE DEGLI ACCORDI ECONOMICI STIPULATI IN ROMA FRA L'ITALIA E L'AUSTRIA IL 18 FEBBRAIO 1932. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.97 DEL 27 APRILE 1932)

16881 RDL 19/03/1932 0816 REGIO DECRETO LEGGE 19 MARZO 1932, N. 816. – ESECUZIONE DELL'ACCORDO ITALO-UNGHERESE SULL'ESPORTAZIONE CON ANNESSO E RELATIVI PROTOCOLLI, FIRMATI A ROMA IL 23 FEBBRAIO 1932. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.165 DEL 19 LUGLIO 1932)

16923 RDL 31/03/1932 0295 REGIO DECRETO LEGGE 31 MARZO 1932, N. 295. – ESECUZIONE DEGLI ACCORDI STIPULATI IN GEDDA IL 10 FEBBRAIO 1932 TRA L'ITALIA ED IL REGNO DEL HIGIAZ E DEL NEGED E SUE DIPENDENZE. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.88 DEL 15 APRILE 1932)

16925 L 31/03/1932 0325 LEGGE 31 MARZO 1932, N. 325. – ESECUZIONE DEI SEGUENTI ATTI INTERNAZIONALI STIPULATI A VIENNA FRA L'ITALIA E L'AUSTRIA IL 24 NOVEMBRE 1930: 1 ACCORDO CONCERNENTE VARIE QUESTIONI FINANZIARIE; 2 ACORDO SUGLI UFFICI DI VERIFICA E COMPENSAZIONE E SUL TRIBUNAL

16937 L 31/03/1932 0474 LEGGE 31 MARZO 1932, N. 474. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALO=FRANCESE STIPULATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE IL 1 LUGLIO 1931 PER IL RICONOSCIMENTO RECIPROCO DEI CERTIFICATI DI ORIGINE E DI SANITÀ RILASCIATI DALLE AUTORITÀ COMPETENTI DEI DUE STATI, PER L'IM

16938 L 31/03/1932 0475 LEGGE 31 MARZO 1932, N. 475. – CONVERSIONE

IN LEGGE DEL R. DECRETO=LEGGE 30 NOVEMBRE 1931, N. 1612, RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE MONETARIA STIPULATA IN ROMA FRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO IL 23 OTTOBRE 1931. (PUBBLICATA

16939 L 31/03/1932 0509 LEGGE 31 MARZO 1932, N. 509. – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE ITALO-BRITANNICA PER L'ISTITUZIONE DI LINEE DI TRASPORTO AEREO, STIPULATA IN ROMA IL 16 MAGGIO 1931. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.119 DEL 24 MAGGIO 1932)

16940 L 31/03/1932 0552 LEGGE 31 MARZO 1932, N. 552. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 2 GENNAIO 1932, N.1, RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DELL'ACCORDO FRA L'ITALIA E L'AUSTRIA STIPULATO A VIENNA, SOTTO FORMA DI SCAMBIO DI NOTE, IL 30 DICEMBRE 1931, PER REGOLARE I PAGAMENTI

16941 L 31/03/1932 0718 LEGGE 31 MARZO 1932, N. 718. – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE DI LONDRA DEL 31 MAGGIO 1929 PER LA SICUREZZA DELLA VITA UMANA IN MARE. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 149 DEL 30 GIUGNO 1932)

16950 RDL 14/04/1932 0379 REGIO DECRETO LEGGE 14 APRILE 1932, N. 379. – ESECUZIONE DELL'ACCORDO ITALO=TURCO RELATIVO ALLA DELIMITAZIONE DELLE ACQUE TERRITORIALI TRA L'ISOLA DI CASTELROSSO E LE COSTE D'ANATOLIA, CONCLUSO AD ANKARA IL 4 GENNAIO 1932. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFIC

16965 RDL 19/05/1932 0523 REGIO DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 1932, N. 523. – ESECUZIONE DELL'ACCORDO ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE ITALO-SERBO, CROATO E SLOVENO DEL 14 LUGLIO 1924, E DEGLI ATTI ANNESSI ALL'ACCORDO MEDESIMO, ACCORDO E ATTI STIPULATI IL 25 APRILE

16980 L 20/05/1932 0899 LEGGE 20 MAGGIO 1932, N. 899. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 25 GENNAIO 1932, N. 199, CHE HA DATO APPROVAZIONE AL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALL'ACCORDO COMMERCIALE ITALOFRANCESE DEL 7 MARZO 1928 PER L'IMPORTAZIONE DEI VINI ITALIANI IN FRANCIA,

17014 RDL 26/05/1932 0782 REGIO DECRETO LEGGE 26 MAGGIO 1932, N. 782. – RATIFICA DELL'EMENDAMENTO ALL'ART. 393 DEL TRATTATO DI VERSAGLIA E AGLI ARTICOLI CORRISPONDENTI DEGLI ALTRI TRATTATI DI PACE, RISULTATO DALLA CONFERENZA INTERNAZIONALE DEL LAVORO DEL 1922. (PUBBLICATO NELLA GA

17016 L 26/05/1932 0850 LEGGE 26 MAGGIO 1932, N. 850. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 18 FEBBRAIO 1932, N.193, CHE HA DATO APPROVAZIONE ALL'ACCORDO COMMERCIALE PROVVISORIO ITALO-BRASILIANO DEL 28 NOVEMBRE 1931. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.172 DEL 27 LUGLIO

17027 L 03/06/1932 0682 LEGGE 3 GIUGNO 1932, N. 682. – APPROVAZIONE DEL TRATTATO DI ESTRADIZIONE FRA L'ITALIA ED IL BRASILE, FIRMATO A RIO DE JANEIRO IL 28 NOVEMBRE 1931. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.146 DEL 25 GIUGNO 1932)

17028 L 03/06/1932 0683 LEGGE 3 GIUGNO 1932, N. 683. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 14 APRILE 1932, N. 379, CHE HA DATO APPROVAZIONE ALL'ACCORDO ITALO-TURCO PER LA DELIMITAZIONE DELLE ACQUE TERRITORIALI FRA CASTELROSSO E LE COSTE DELL'ANATOLIA, FIRMATO AD ANKARA IL

17029 L 03/06/1932 0851 LEGGE 3 GIUGNO 1932, N. 851. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 25 GENNAIO 1932, N.266, CHE HA DATO APPROVAZIONE ALLA PROROGA AL 1

GIUGNO 1932 DEL –MODUS VIVENDI– DI STABILIMENTO PROVVISORIO, STIPULATO A PARIGI, FRA L'ITALIA E LA FRANCIA, IL 3 DI

17031 L 03/06/1932 0878 LEGGE 3 GIUGNO 1932, N. 878. – CONVERSIONE IN LEGGE DE R. DECRETO-LEGGE 19 MARZO 1932, N. 242, CHE HA DATO ESECUZIONE AL –MODUS VIVENDI– COMMERCIALE ITALO-FRANCESE ED AGLI ATTI ANNESSI, FIRMATI IN ROMA IL 4 MARZO 1932. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE

17032 L 03/06/1932 0879 LEGGE 3 GIUGNO 1932, N. 879. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 31 MARZO 1932, N. 295, CHE HA DATO ESECUZIONE AI SEGUENTI ACCORDI STIPULATI IN GEDDA IL 10 FEBBRAIO 1932 FRA IL REGNO D'ITALIA ED IL REGNO DEL HIGIAZ E DEL NEGED E SUE DIPENDENZE: 1

17033 L 03/06/1932 0890 LEGGE 3 GIUGNO 1932, N. 890. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 25 GENNAIO 1932, N. 267, CHE HA DATO APPROVAZIONE ALL'ACCORDO COMMERCIALE ITALO-JUGOSLAVO, CONCLUSO A BELGRADO IL 23 NOVEMBRE 1931. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.181 DEL 6 A

17034 L 03/06/1932 0967 LEGGE 3 GIUGNO 1932, N. 967. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 MARZO 1932, N. 197, CHE HA DATO ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E LA SPAGNA, STIPULATA IN ROMA IL 15 MARZO 1932. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA

17035 L 03/06/1932 0972 LEGGE 3 GIUGNO 1932, N. 972. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO=LEGGE 19 MARZO 1932, N. 198, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE ITALO=GERMANICO DEL 31 OTTOBRE 1925, NONCHÉ AL PROTOCOLLO E ALLA DICHI

17036 L 03/06/1932 0977 LEGGE 3 GIUGNO 1932, N. 977. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO=LEGGE 19 MARZO 1932, N. 369, CHE HA DATO ESECUZIONE AI SEGUENTI ACCORDI FRA L'ITALIA E L'AUSTRIA, STIPULATI IN ROMA IL 18 FEBBRAIO 1932: 1 ACCORDO SULLA ESPORTAZIONE CON ANNESSO E RELATIVI

17087 L 16/06/1932 0924 LEGGE 16 GIUGNO 1932, N. 924. – APPROVAZIONE DLLA CONVENZIONE FIRMATA A PARIGI L'8 LUGLIO 1930, FRA L'ITALIA E LA FRANCIA, RELATIVA ALLA RETTIFICA DI FRONTIERA SULLA LINEA FERROVIARIA CUNEO-VENTIMIGLIA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.185 DEL 11 AG

17091 L 16/06/1932 1178 LEGGE 16 GIUGNO 1932, N. 1178. – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER L'ASSISTENZA FINANZIARIA, STIPULATA IN GINEVRA IN DATA 2 OTTOBRE 1930. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.223 DEL 26 SETTEMBRE 1932)

17096 RDL 18/06/1932 0862 REGIO DECRETO LEGGE 18 GIUGNO 1932, N. 862. – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE –LLOYD TRIESTINO– (FLOTTE RIUNITE LLOYD TRIESTINO, MARITTIMA ITALIANA E SITMAR) PER L'ESERCIZIO DI LINEE DI NAVIGAZIONE PER L'EGITTO, IL MEDITERRANE

17097 RDL 23/06/1932 0817 REGIO DECRETO LEGGE 23 GIUGNO 1932, N. 817. – SECUZIONE DELL'ACCORDO ADDIZIONALE (AVENANT) AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE ITALO-UNGHERESE DEL 4 LUGLIO 1928, ACCORDO STIPULATO A ROMA TRA L'ITALIA E L'UNGHERIA IL 23 GIUGNO 1932. (PUBBLICATO NELLA

17100 RDL 23/06/1932 0948 REGIO DECRETO LEGGE 23 GIUGNO 1932, N. 948. – PROROGA AL 1 DICEMBRE 1932 DEL –MODUS VIVENDI– ITALO-FRAN-

CESE DEL 1927. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.188 DEL 16 AGOSTO 1932)

17101 L 23/06/1932 0964 LEGGE 23 GIUGNO 1932, N. 964. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO=LEGGE 25 FEBBRAIO 1932, N. 276, CONCERNENTE LA RENE ALLA CONVENZIONE DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA ITALIA E LA SPAGNA, STIPULATA IREA –TRANSADRIATICA– PER L'ESERCIZIO DELLE LINEE AERE

17107 RDL 14/07/1932 0818 REGIO DECRETO LEGGE 14 LUGLIO 1932, N. 818. – ESECUZIONE DELL'ACCORDO ITALO-UNGHERESE PER REGOLARE I PAGAMENTI RELATIVI AGLI SCAMBI COMMERCIALI FRA L'ITALIA E L'UNGHERIA, STIPULATO A ROMA L'11 LUGLIO 1932. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.165 DEL 19

17113 RDL 22/07/1932 0928 REGIO DECRETO LEGGE 22 LUGLIO 1932, N. 928. – ESECUZIONE DEI SEGUENTI ACCORDI ITALOAUSTRIACI: 1 ACCORDO FIRMATO A VIENNA MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, IL 23 MARZO 1932, AL FINE DI MODIFICARE L'ACCORDO DEL 30 DICEMBRE 1931 PER REGOLARE I PAGAMENTI RELATIVI AG

17115 RDL 22/07/1932 0971 REGIO DECRETO LEGGE 22 LUGLIO 1932, N. 971. – ESECUZIONE DEGLI ACCORDI CONCERNENTI IL BESTIAME BOVINO, STIPULATI A BERNA IL 22 GIUGNO 1932 TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.191 DEL 19 AGOSTO 1932)

17132 RDL 25/08/1932 1030 REGIO DECRETO LEGGE 25 AGOSTO 1932, N. 1030. – ESECUZIONE DELL'ACCORDO ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO DI NAVIGAZIONE ITALO=ROMENO DEL 25 FEBBRAIO 1930. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.201 DEL 31 AGOSTO 1932)

17133 RDL 25/08/1932 1130 REGIO DECRETO LEGGE 25 AGOSTO 1932, N. 1130. – ESECUZIONE DELLE CONVENZIONI STIPULATE A GINEVRA IL 7 GIUGNO 1930 FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI PER L'UNIFICAZIONE DEL DIRITTO CAMBIARIO. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.215 DEL 16 SETTEMBRE 1932)

17144 RDL 16/09/1932 1236 REGIO DECRETO LEGGE 16 SETTEMBRE 1932, N. 1236. – APPROVAZIONE DELL'ATTO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 23 OTTOBRE 1924 CONCERNENTE IL TRASPORTO DELLE MERCI PER FERROVIA (C.I.M.). (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.228 DEL 1 OTTOBRE 1

17178 RDL 27/10/1932 1470 REGIO DECRETO LEGGE 27 OTTOBRE 1932, N. 1470. – ESECUZIONE DELL'ACCORDO ITALO=BELGA CONCERNENTE I CERTIFICATI DI ORIGINE E LE FATTURE COMMERCIALI FRA I DUE PAESI. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.271 DEL 24 NOVEMBRE 1932)

17192 RDL 17/11/1932 1474 REGIO DECRETO LEGGE 17 NOVEMBRE 1932, N. 1474. – ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO FIRMATO A ROMA L'11 NOVEMBRE 1932 PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DEL 7 LUGLIO 1932 CONCERNENTE LA LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELLA STANZA DI COMPENSAZIONE ITALO=AUSTRIACA. (PUBBLICATO

17240 RDL 20/12/1932 1903 REGIO DECRETO LEGGE 20 DICEMBRE 1932, N. 1903. – APPROVAZIONE DELLA PROROGA AL 1 GIUGNO 1933, DEL –MODUS VIVENDI– DI STABILIMENTO PROVVISORIO, STIPULATO A PARIGI, FRA L'ITALIA E LA FRANCIA, IL 3 DICEMBRE 1927, PROROGA CONCLUSA CON SCAMBIO DI NOTE A PARIGI

17248 RDL 21/12/1932 1632 REGIO DECRETO LEGGE 21 DICEMBRE 1932, N. 1632. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO FRA L'ITALIA ED IL GIAPPONE A TOKIO, IL 1 DICEMBRE 1932, PER LA ESENZIONE A TITOLO DI

RECIPROCITÀ DALLE TASSE CONSOLARI SUI CERTIFICATI DI ORIGINE. (PUBBLICATO NELLA GAZZ

17317 L 22/12/1932 1938 LEGGE 22 DICEMBRE 1932, N. 1938. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 2 MAGGIO 1932, N. 1389, CHE HA DATO ESECUZIONE AL PROTOCOLLO ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO E NAVIGAZIONE ITALO-AUSTRIACO DEL 28 APRILE 1923, PROTOCOLLO STIPULATO IN ROMA F

17318 L 22/12/1932 1939 LEGGE 22 DICEMBRE 1932, N. 1939. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 26 AGOSTO 1931, N. 1053, CHE HA DATO ESECUZIONE AL PROTOCOLLO ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE ITALO-ROMENI DEL 25 FEBBRAIO 1930, PROTOCOLLO FIRMATO A ROMA F

17319 L 22/12/1932 1940 LEGGE 22 DICEMBRE 1932, N. 1940. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 22 LUGLIO 1932, N. 971, CHE HA DATO ESECUZIONE DAI SEGUENTI ACCORDI ECONOMICI STIPULATI A BERNA, IL 22 GIUGNO 1932 FRA L'ITALIA E LA SVIZZERA: A) SCAMBIO DI NOTE INTESO A MODIFIC

17320 L 22/12/1932 1941 LEGGE 22 DICEMBRE 1932, N. 1941. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 23 GIUGNO 1932, N. 948, CHE HA DATO APPROVAZIONE ALLA PROROGA AL 1 DICEMBRE 1932 DEL MODUS VIVENDI DI STABILIMENTO PROVVISORIO, STIPULATO A PARIGI, FRA L'ITALIA E LA FRANCIA, IL

17321 L 22/12/1932 1942 LEGGE 22 DICEMBRE 1932, N. 1942. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 14 LUGLIO 1932, N. 818, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO ITALO-UNGHERESE PER REGOLARE I PAGAMENTI RELATIVI AGLI SCAMBI COMMERCIALI FRA L'ITALIA E L'UNGHERIA, STIPULATO A ROMA L

17322 L 22/12/1932 1943 LEGGE 22 DICEMBRE 1932, N. 1943. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 25 FEBBRAIO 1932, N. 970, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO ITALO-SVIZZERO STIPULATO IN ROMA, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, IN DATA 13 GENNAIO 1932 PER REGOLARE L'IMPORTAZIONE IN SV

17323 L 22/12/1932 1944 LEGGE 22 DICEMBRE 1932, N. 1944. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 23 GIUGNO 1932, N. 817, CHE DÀ APPROVAZIONE ALL'ACCORDO ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO ITALOUNGHERESE DEL 4 LUGLIO 1928, ACCORDO STIPULATO A ROMA FRA L'ITALIA E L'UNGHERIA

17324 L 22/12/1932 1947 LEGGE 22 DICEMBRE 1932, N. 1947. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 25 AGOSTO 1932, N. 1030, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE ITALO-ROMENO DEL 25 FEBBRAIO 1930 ED ATTI ANNESSI, ACCORDO ED AT

17325 L 22/12/1932 1948 LEGGE 22 DICEMBRE 1932, N. 1948. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 SETTEMBRE 1932, N. 1236, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ATTO ADDIZIONALE E ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 23 OTTOBRE 1924, CONCERNENTE IL TRASPORTO DELLE MERCI PER FERROVIA (

17326 L 22/12/1932 1949 LEGGE 22 DICEMBRE 1932, N. 1949. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 MARZO 1932, N. 816, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO ITALO-UNGHERESE SULL'ESPORTAZIONE, CON ANNESSO E RELATIVI PROTOCOLLI, FIRMATI IN ROMA IL 23 FEBBRAIO 1932. (PUBBLICATA N

17327 L 22/12/1932 1950 LEGGE 22 DICEMBRE 1932, N. 1950. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-

LEGGE 22 LUGLIO 1932, N. 928, CHE HA DATO ESECUZIONE AI SEGUENTI ACCORDI ITALO-AUSTRIACI: A) ACCORDO FIRMATO A VIENNA, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, IL 23 MARZO 1932, AL FINE DI MODIFICARE

17328 L 22/12/1932 1951 LEGGE 22 DICEMBRE 1932, N. 1951. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 17 NOVEMBRE 1932, N. 1474, CHE HA DATO ESECUZIONE AL PROTOCOLLO FIRMATO A ROMA L'11 NOVEMBRE 1932, PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DEL 7 LUGLIO 1632, CONCERNENTE LA LIQUIDAZIONE

17329 L 22/12/1932 1952 LEGGE 22 DICEMBRE 1932, N. 1952. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 26 MAGGIO 1932, N. 782, CGE HA DATO APPROVAZIONE ALL'EMENDAMENTO ALL'ART. 393 DEL TRATTATO DI VERSAILLES ED AGLI ARTICOLI CORRISPONDENTI DEGLI ALTRI TRATTATI DI PACE, ADOTTATO DA

17374 L 09/01/1933 0019 LEGGE 9 GENNAIO 1933, N. 19. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 26 OTTOBRE 1932, N. 1380, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO TRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA PER REGOLARE I PAGAMENTI RELATIVI AGLI SCAMBI COMMERCIALI FRA I DUE PAESI, STIPULATO IN ROMA

17376 L 09/01/1933 0028 LEGGE 9 GENNAIO 1933, N. 28. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 1932, N. 523, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE ITALO-SERBO, CROATO E SLOVENO DEL 14 LUGLIO 1924, ED AGLI ATTI ANNESS

17377 L 09/01/1933 0041 LEGGE 9 GENNAIO 1933, N. 41. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 27 OTTOBRE 1932, N. 1470, CHE DÀ ESECUZIONE ALL'ACCORDO ITALO-BELGA STIPULATO, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE EFFETTUATO IN ROMA, IL 18 AGOSTO 1932, ALLO SCOPO DI REGOLARE IL REGIME DEI CE

17382 L 16/01/1933 0053 LEGGE 16 GENNAIO 1933, N. 53. – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE FRA L'ITALIA E L'UNGHERIA RELATIVA ALLA NAVIGAZIONE AEREA, FIRMATA A ROMA IL 5 LUGLIO 1932, E DEL PROTOCOLLO ANNESSO. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.43 DEL 21 FEBBRAIO 1933)

17383 L 16/01/1933 0097 LEGGE 16 GENNAIO 1933, N. 97. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO FRA L'ITALIA E LA GRAN BRETAGNA CIRCA I RECLAMI DEI SUDDITI COLONIALI E PROTETTI ITALIANI E BRITANNICI PER RAZZIE ED INCIDENTI SUL CONFINE ANGLO-ITALIANO IN SOMALIA, CON ANNESSA LISTA A DI RECLAMI

17398 RDL 26/01/1933 0064 REGIO DECRETO LEGGE 26 GENNAIO 1933, N. 64. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALOCOSTARICENSE DEL 21-23 DICEMBRE 1932, PER L'APPLICAZIONE TEMPORANEA DELLA CLAUSOLA DELLA NAZIONE PIÙ FAVORITA AI RAPPORTI COMMERCIALI DI NAVIGAZIONE E DI STABILIMENTO FRA I DUE

17405 L 06/02/1933 0125 LEGGE 6 FEBBRAIO 1933, N. 125. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 27 OTTOBRE 1932, N. 1382, CHE APPROVA UNA CONVENZIONE MODIFICATIVA DI QUELLA VIGENTE CON LA SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE –ITALIA– PER L'ESERCIZIO DELLE LINEE GENOVA-CENTRO AMERICA-SUD AM

17409 L 16/02/1933 0049 LEGGE 16 FEBBRAIO 1933, N. 49. – ESECUTORIETÀ DELL'ACCORDO ITALO-EGIZIANO DEL 6 DICEMBRE 1925 E DEGLI ATTI RELATIVI PER LA DELIMITAZIONE DEI CONFINI TRA LA CIRENAICA E L'EGITTO. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.41 DEL 18 FEBBRAIO 1933)

17501 L 10/04/1933 0398 LEGGE 10 APRILE 1933, N. 398. – APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO, CON DICHIARAZIONE ANNESSA, STIPULATO IN ROMA IL 22 NOVEMBRE 1932, FRA L'ITALIA E LA ROMANIA, PER L'APPLICAZIONE DELLA PROPOSTA DEL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA DEL 20 GIUGNO 1931. (PUB

17502 L 10/04/1933 0408 LEGGE 10 APRILE 1933, N. 408. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 21 DICEMBRE 1932, N.1619, CHE HA DATO APPROVAZIONE AL PROTOCOLLO, CON TRE ALLEGATI PER LA CONTINUAZIONE DELL'OPERA DI RESTAURAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DELL'AUSTRIA, FIRMATO A G

17503 L 10/04/1933 0413 LEGGE 10 APRILE 1933, N. 413. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 20 DICEMBRE 1932, N.1903, CHE HA DATO APPROVAZIONE ALLA PROROGA AL 1 GIUGNO 1933 DEL –MODUS VIVENDI– DI STABILIMENTO PROVVISORIO, STIPULATO IN PARIGI, FRA L'ITALIA E AL FRANCIA, IL

17504 L 10/04/1933 0414 LEGGE 10 APRILE 1933, N. 414. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 21 DICEMBRE 1932, N.1632, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO STIPULATO FRA L'ITALIA ED IL GIAPPONE A TOKIO IL 1 DICEMBRE 1932, PER LA ESENZIONE A TITOLO DI RECIPROCITÀ DAL PAGAMENTO

17516 L 13/04/1933 0485 LEGGE 13 APRILE 1933, N. 485. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 26 GENNAIO 1933, N.64, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO STIPULATO FRA L'ITALIA E IL COSTARICA, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE A SAN JOSÈ DI COSTARICA IL 21-23 DICEMBRE 1932, PER L'APPLI

17520 L 13/04/1933 0619 LEGGE 13 APRILE 1933, N. 619. – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CONSOLARE ITALO=LETTONE STIPULATA A ROMA L'11 MAGGIO 1932. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.142 DEL 20 GIUGNO 1933)

17563 RDL 30/05/1933 0598 REGIO DECRETO LEGGE 30 MAGGIO 1933, N. 598. – APPROVAZIONE DELLA PROROGA AL 1 DICEMBRE 1933 DEL –MODUS VIVENDI– DI STABILIMENTO PROVVISORIO, STIPULATO IN PARIGI, FRA L'ITALIA E LA FRANCIA, IL 3 DICEMBRE 1927. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.139 DEL

17565 RDL 01/06/1933 0563 REGIO DECRETO LEGGE 1 GIUGNO 1933, N. 563. – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE DOGANALE E DEL PROTOCOLLO FINALE ANNESSOVI STIPULATI IN ROMA IL 6 MAGGIO 1933 FRA L'ITALIA E L'U.R.S.S. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.136 DEL 12 GIUGNO 1933)

17569 RDL 01/06/1933 0620 REGIO DECRETO LEGGE 1 GIUGNO 1933, N. 620. – ESECUTORIETÀ DELLA CONVENZIONE ITALO=FRANCESE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSA DI SCAMBIO E DI IMPOSTA SULLA CIFRA DI AFFARI. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.142 DEL 20 GIUGNO 1933)

17626 L 15/06/1933 0743 LEGGE 15 GIUGNO 1933, N. 743. – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE ITALO=SVIZZERA, FIRMATA IN ROMA IL 3 GENNAIO 1933, RELATIVA AL RICONOSCIMENTO ED ALL'ESECUZIONE DELLE SENTENZE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.157 DEL 8

17633 L 15/06/1933 0789 LEGGE 15 GIUGNO 1933, N. 789. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO=LEGGE 9 MAGGIO 1933, N. 402 CHE HA DATO APPROVAZIONE ALL' –AVENANT– STIPULATO FRA L'ITALIA E LA FRANCIA A PARIGI L'8 MAGGIO 1933 PER REGOLARE LO SCAMBIO FRA I DUE PAESI DELLE BEVANDE ALCO

17634 L 15/06/1933 0790 LEGGE 15 GIUGNO 1933, N. 790. – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA MARCATURA DELLE UOVA NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE, FIRMATA A BRUXELLES FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI, L'11 DICEMBRE 1931. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.162 DEL 14 LUGLIO 1933)

17657 RDL 27/06/1933 0931 REGIO DECRETO LEGGE 27 GIUGNO 1933, N. 931. – APPROVAZIONE DELLO SCAMBIO DI NOTE EFFETTUATO A BUCAREST, FRA L'ITALIA E LA ROMANIA, PER LA PROROGA DEL TERMINE DI DENUNCIA DEL TRATTATO DI COMMERCIO ITALO – ROMENO DEL 25 FEBBRAIO 1930. (PUBBLICATO NELLA GAZZ

17664 RDL 29/06/1933 0890 REGIO DECRETO LEGGE 29 GIUGNO 1933, N. 890. – APPROVAZIONE DELLO SCAMBIO DI NOTE 12 MAGGIO=16 GIUGNO 1933 FRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA, COL QUALE VIENE PROROGATO IL TERMINE DI DENUNCIA DEL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE ITALO=JUGOSLAVO E DELL'ACCO

17670 RDL 29/06/1933 0953 REGIO DECRETO LEGGE 29 GIUGNO 1933, N. 953. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE ITALO – GERMANICO DEL 31 OTTOBRE 1925 FIRMATO A ROMA IL 9 GIUGNO 1933. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.182 DEL 7 AGOSTO 19

17706 RDL 29/07/1933 1051 REGIO DECRETO LEGGE 29 LUGLIO 1933, N. 1051. – APPROVAZIONE DEL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E LA REPUBBLICA DEL COSTARICA. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.197 DEL 25 AGOSTO 1933)

17723 RDL 24/08/1933 1122 REGIO DECRETO LEGGE 24 AGOSTO 1933, N. 1122. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALO-ALBANESE CONCERNENTE IL CONTRIBUTO FINANZIARIO DELL'ITALIA VERSO L'ALBANIA, STIPULATO A TIRANA IL 24 GIUGNO 1931. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.209 DEL 8 SETTEMBRE 193

17747 RDL 21/09/1933 1439 REGIO DECRETO LEGGE 21 SETTEMBRE 1933, N. 1439. – APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E LA ROMANIA DEL 25 FEBBRAIO 1930. PROTOCOLLO FIRMATO IN ROMA IL 26 AGOSTO 1933. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UF

17781 RDL 26/10/1933 1597 REGIO DECRETO-LEGGE 26 OTTOBRE 1933, N. 1597. – RATIFICA DELL'ACCORDO DI PARIGI DEL 29 NOVEMBRE 1924 PER LA ISTITUZIONE IN PARIGI DI UN UFFICIO INTERNAZIONALE DEL VINO. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.284 DEL 9 DICEMBRE 1933)

17820 RDL 30/11/1933 1771 REGIO DECRETO LEGGE 30 NOVEMBRE 1933, N. 1771. – APPROVAZIONE DELLA PROROGA AL 1 GIUGNO 1934 DEL –MODUS VIVENDI– DI STABILIMENTO PROVVISORIO, STIPULATO IN PARIGI FRA L'ITALIA E LA FRANCIA IL 3 DICEMBRE 1927. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.4 DEL 5

17823 RDL 04/12/1933 1772 REGIO DECRETO LEGGE 4 DICEMBRE 1933, N. 1772. – APPROVAZIONE DELL'–AVENANT– AL –MODUS VIVENDI– ITALO-FRANCESE DEL 4 MARZO 1932, STIPULATO FRA L'ITALIA E LA FRANCIA IN PARIGI IL 1 OTTOBRE 1933 PER REGOLARE LO SCAMBIO FRA I DUE PAESI DEI VINI E DELLE BEVAND

17828 RDL 04/12/1933 2417 REGIO DECRETO LEGGE 4 DICEMBRE 1933, N. 2417. – APPROVAZIONE DELLO SCAMBIO DI NOTE ITALOAUSTRIACO CONCERNENTE IL REGIME CONVENZIONALE DEI LEGNAMI, SCAMBIO EFFETTUATO IN ROMA IL 19 OTTOBRE 1933. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.94 DEL 23 APRILE 1934

17835 RDL 11/12/1933 1671 REGIO DECRETO LEGGE 11 DICEMBRE 1933, N. 1671. – APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO COMPLEMENTARE ALLA CONVENZIONE DEL 1 MARZO 1924 ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO ITALO-CECOSLOVACCO DEL 23 MARZO 1921, PROTOCOLLO FIRMATO A PRAGA IL 27 NOVEMBRE 1933. (PUBBLI

17849 L 14/12/1933 1738 LEGGE 14 DICEMBRE 1933, N. 1738. – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE DI STABILIMENTO E DEL RELATIVO PROTOCOLLO FIRMATI A ROMA FRA L'ITALIA E LA FRANCIA IL 3 GIUGNO 1930. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.301 DEL 30 DICEMBRE 1933)

17852 RDL 14/12/1933 1745 REGIO DECRETO LEGGE 14 DICEMBRE 1933, N. 1745. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALO-POLACCO DEL 30 OTTOBRE 1933, CONCERNENTE MISURE RELATIVE AL PRESTITO POLACCO DI CUI ALL'ACCORDO DI ROMA DEL 10 MARZO 1924. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.301 DEL 30 D

17936 L 04/01/1934 0073 LEGGE 4 GENNAIO 1934, N. 73. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO=LEGGE 29 GIUGNO 1933, N. 953, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE ITALO=GERMANICO DEL 31 OTTOBRE 1925, CON ANNESSI DUE SCAMBI DI NOTE E

17994 RDL 11/01/1934 0669 REGIO DECRETO LEGGE 11 GENNAIO 1934, N. 669. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO O ITALO=JUGOSLAVO (CON PROTOCOLLO FINALE E SCAMBIO DI NOTE) DEL 4 GENNAIO 1934, COMPLEMENTARE ALL'ACCORDO DEL 25 APRILE 1932 ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE, FR

18064 L 22/01/1934 0213 LEGGE 22 GENNAIO 1934, N. 213. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 26 OTTOBRE 1933, N.1597, CHE HA DATO APPROVAZIONE ALL'ACCORDO INTERNAZIONALE FIRMATO IN PARIGI IL 29 NOVEMBRE 1924 PER LA CREAZIONE IN QUELLA CAPITALE DI UN UFFICIO INTERNAZIONALE

18123 L 29/01/1934 0235 LEGGE 29 GENNAIO 1934, N. 235. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 14 DICEMBRE 1933, N.1745, CHE HA DATO APPROVAZIONE ALL'ACCORDO ITALO-POLACCO DEL 30 OTTOBRE 1933 CONCERNENTE MISURE RELATIVE AL PRESTITO POLACCO DI CUI ALL'ACCORDO DI ROMA DEL 10 M

18172 RDL 12/02/1934 0485 REGIO DECRETO LEGGE 12 FEBBRAIO 1934, N. 485. – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE FRA L'ITALIA E L'AUSTRIA STIPULATA IN ROMA L'11 DICEMBRE 1933, CONCERNENTE L'INTERPRETAZIONE DELL'ART. 25 DELL'ACCORDO DEL 29 MARZO 1923 PER LA RIORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

18198 RDL 05/03/1934 0374 REGIO DECRETO LEGGE 5 MARZO 1934, N. 374. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO COMMERCIALE ITALOOLANDESE DEL 1 MARZO 1934. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.65 DEL 17 MARZO 1934)

18202 RDL 05/03/1934 0728 REGIO DECRETO LEGGE 5 MARZO 1934, N. 728. – APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DEL 4 FEBBRAIO 1934 CHE MODIFICA I TERMINI DI DURATA E DI DENUNCIA DELL'ACCORDO ITALO-UNGHERESE DEL 23 FEBBRAIO 1932. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.110 DEL 9 MAGGIO 1934

18237 RDL 16/04/1934 0588 REGIO DECRETO LEGGE 16 APRILE 1934, N. 588. – APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI COMMERCIALI FRA L'ITALIA E LA TURCHIA, STIPULATI AD ANKARA IL 4 APRILE 1934. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.92 DEL 19 APRILE 1934

18240 RDL 16/04/1934 0670 REGIO DECRETO LEGGE 16 APRILE 1934, N. 670. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO

COMPLEMENTARE ITALO=UNGHERESE FIRMATO IN ROMA IL 9 APRILE 1934, CON RELATIVO PROTOCOLLO FINALE. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.103 DEL 1 MAGGIO 1934)

18246 RDL 16/04/1934 0784 REGIO DECRETO LEGGE 16 APRILE 1934, N. 784. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALO=BELGA STIPULATO IN ROMA IL 7 FEBBRAIO 1934 PER IL RIMPATRIO DEI MINORENNI SOTTRATTISI ALL'AUTORITÀ PATERNA O TUTELARE. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.122 DEL 24 MAGGIO 1

18285 L 28/05/1934 0889 LEGGE 28 MAGGIO 1934, N. 889. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 11 GENNAIO 1934, N. 114, COL QUALE VIENE ACCORDATO ALLA SOCIETÀ –LARIANA– DI NAVIGAZIONE SUL LAGO DI COMO UN SUSSIDIO STRAORDINARIO DI ESERCIZIO DI L. 600.000. (PUBBLICATA NELLA GAZ

18381 L 14/06/1934 1160 LEGGE 14 GIUGNO 1934, N. 1160. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 5 MARZO 1934, N.374, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO COMMERCIALE FRA L'ITALIA ED I PAESI BASSI, FIRMATO IN ROMA IL 1 MARZO 1934. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.174 DEL 2

18386 L 14/06/1934 1218 LEGGE 14 GIUGNO 1934, N. 1218. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 5 MARZO 1934, N. 728, CHE HA DATO APPROVAZIONE AL PROTOCOLLO DEL 4 FEBBRAIO 1934 CHE MODIFICA I TERMINI DI DURATA E DI DENUNCIA DELL'ACCORDO ITALO-UNGHERESE DEL 23 FEBBRAIO 1932. (

18390 L 14/06/1934 1248 LEGGE 14 GIUGNO 1934, N. 1248. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 11 GENNAIO 1934, N. 669, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO ITALO-JUGOSLAVO (CON PROTOCOLLO FINALE E SCAMBIO DI NOTE) DEL 4 GENNAIO 1934, COMPLEMENTARE ALL'ACCORDO DEL 25 APRILE 19

18392 L 14/06/1934 1250 LEGGE 14 GIUGNO 1934, N. 1250. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 APRILE 1934, N. 670, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO ITALO-UNGHERESE (CON PROTOCOLLO FINALE) DEL 9 APRILE 1934, COMPLEMENTARE ALL'–AVENANT– DEL 23 GIUGNO 1932 AL TRATTATO DI

18396 L 14/06/1934 1267 LEGGE 14 GIUGNO 1934, N. 1267. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 APRILE 1934, N. 588, CHE HA DATO APPROVAZIONE AGLI ACCORDI COMMERCIALI ITALO-TURCHI FIRMATI AD ANKARA IL 4 APRILE 1934. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.187 DEL 10 AGOSTO

18398 L 14/06/1934 1269 LEGGE 14 GIUGNO 1934, N. 1269. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 29 GENNAIO 1934, N. 229, CHE HA DATO ESECUZIONE AL PROTOCOLLO DEL 30 DICEMBRE 1933 CHE MODIFICA LA CLAUSOLA DI DENUNCIA DELL'ACCORDO ITALO-AUSTRIACO DEL 18 FEBBRAIO 1932. (PUBBLICA

18419 RDL 05/07/1934 1071 REGIO DECRETO LEGGE 5 LUGLIO 1934, N. 1071. – APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI ECONOMICI ITALO=AUSTRIACI STIPULATI IN ROMA IL 14 MAGGIO 1934. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.164 DEL 14 LUGLIO 1934)

18420 RDL 05/07/1934 1072 REGIO DECRETO LEGGE 5 LUGLIO 1934, N. 1072. – APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI ECONOMICI ITALO=UNGHERESI STIPULATI IN ROMA IL 14 MAGGIO 1934. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.164 DEL 14 LUGLIO 1934)

18449 RDL 05/07/1934 1234 REGIO DECRETO LEGGE 5 LUGLIO 1934, N. 1234. – ESECUZIONE DELL'ACCORDO ITALO-FRANCESE SULLE ASSICURAZIONI SOCIALI, FIRMATO IN ROMA IL 13 AGOSTO 1932-X. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.182 DEL 4 AGOSTO 1934)

18512 RDL 28/09/1934 1534 REGIO DECRETO LEGGE 28 SETTEMBRE 1934, N. 1534. – ESECUZIONE DELL'ACCORDO PER IL REGOLAMENTO DEI PAGAMENTI FRA L'ITALIA E LA GERMANIA (ACCORDO DI COMPENSAZIONE). (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.229 DEL 29 SETTEMBRE 1934)

18537 RDL 28/09/1934 1700 REGIO DECRETO LEGGE 28 SETTEMBRE 1934, N. 1700. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALOELLENICO, STIPULATO IN ATENE IL 2 AGOSTO 1934, PER L'IMPORTAZIONE DELL'UVA FRESCA ITALIANA IN GRECIA. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.254 DEL 29 OTTOBRE 1934)

18539 RDL 28/09/1934 1703 REGIO DECRETO LEGGE 28 SETTEMBRE 1934, N. 1703. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DEI PAGAMENTI FRA L'ITALIA E LA RUMENIA, DEL 27 AGOSTO 1934, CON PROTOCOLLO DI FIRMA. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.255 DEL 30 OTTOBRE 1934)

18592 RDL 19/10/1934 1818 REGIO DECRETO LEGGE 19 OTTOBRE 1934, N. 1818. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO FRA L'ITALIA E LA TURCHIA, STIPULATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE AD ANKARA IL 29 SETTEMBRE 1934, A MODIFICA DI VOCI COMPRESE NELLA LISTA 4 ANNESSA AGLI ACCORDI COMMERCIALI ITALO – TURC

18644 L 13/12/1934 2058 LEGGE 13 DICEMBRE 1934, N. 2058. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 APRILE 1934, N. 784, CHE HA DATO APPROVAZIONE ALL'ACCORDO FRA L'ITALIA ED IL BELGIO STIPULATO IN ROMA IL 7 FEBBRAIO 1934 PER IL RIMPATRIO DEI MINORENNI SOTTRATTISI ALL'AUTORIT

18723 RDL 17/01/1935 0009 REGIO DECRETO LEGGE 17 GENNAIO 1935, N. 9. – APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI ITALO-AUSTRIACI DI CARATTERE ECONOMICO-COMMERCIALE STIPULATI IN ROMA IL 4 GENNAIO 1935. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.22 DEL 26 GENNAIO 1935

18767 RDL 24/01/1935 0046 REGIO DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 1935, N. 46. – APPROVAZIONE ALL'ACCORDO (SCAMBIO NOTE) ITALO=TURCO DEL 19 GENNAIO 1935 CHE PROROGA DI NOVE MESI LA VALIDITÀ DEGLI ACCORDI COMMERCIALI ITALO=TURCHI DEL 4 APRILE 1934. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.37

18783 RDL 25/02/1935 0273 REGIO DECRETO LEGGE 25 FEBBRAIO 1935, N. 273. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALO-AUSTRIACO PER LO SVILUPPO DEI RAPPORTI CULTURALI FRA I DUE PAESI, FIRMATO IN ROMA IL 2 FEBBRAIO 1935. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.79 DEL 4 APRILE 1935

18865 RDL 01/04/1935 0407 REGIO DECRETO LEGGE 1 APRILE 1935, N. 407. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALO-FRANCESE DEL 24 MARZO 1935, CONCERNENTE L'ESCLUSIONE DI ALCUNI PRODOTTI DI SETA DAL REGIME CONVENZIONALE STABILITO DALLA CONVENZIONE PER LE SETE E SETERIE DEL 26 GENNAIO 1927. (P

18866 RDL 01/04/1935 0409 REGIO DECRETO LEGGE 1 APRILE 1935, N. 409. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALO-AUSTRIACO DEL 25 MARZO 1935, CONCERNENTE L'ESCLUSIONE DELL'OLIO DI SESAMO DAL REGIME CONVENZIONALE STABILITO DAL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE DEL 28 APRILE 1923. (PUBBL

18927 L 04/04/1935 0769 LEGGE 4 APRILE 1935, N. 769. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1934, N. 1234, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO ITALO-FRANCESE SULLE ASSICURAZIONI SOCIALI, FIRMATO IN ROMA IL 13 AGOSTO 1932. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.132 D

18945 L 04/04/1935 0883 LEGGE 4 APRILE 1935, N. 883. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1934, N. 1071, CHE HA DATO ESECUZIONE AI SEGUENTI PATTI DI CARATTERE ECONOMICO FRA L'ITALIA E L'AUSTRIA, STIPULATI IN ROMA IL 14 MAGGIO 1934: ACCORDO PER LO SVILUPPO DEI RAP

18951 L 04/04/1935 0913 LEGGE 4 APRILE 1935, N. 913. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 1934, N. 1818, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO FRA L'ITALIA E LA TURCHIA, STIPULATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE AD ANKARA IL 29 SETTEMBRE 1934, A MODIFICA DI VOCI COMPRESE

18958 L 04/04/1935 1107 LEGGE 4 APRILE 1935, N. 1107. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1934, N. 1072, CHE HA DATO ESECUZIONE AI SEGUENTI PATTI DI CARATTERE ECONOMICO FRA L'ITALIA E L'UNGHERIA, STIPULATI IN ROMA IL 14 MAGGIO 1934: ACCORDO PER LA VALORIZZAZIONE

18992 L 08/04/1935 0886 LEGGE 8 APRILE 1935, N. 886. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 1934, N. 1740, CHE ACCORDA LA FRANCHIGIA DOGANALE PER TALUNI PRODOTTI DESTINATI AD ESSERE IMPIEGATI NEL PROCESSO DI FLUTTUAZIONE DEI MINERALI DI PIOMBO E DI ZINCO. (PUBBL

18998 L 08/04/1935 0945 LEGGE 8 APRILE 1935, N. 945. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO=LEGGE 28 SETTEMBRE 1934, N. 1534, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO PER IL REGOLAMENTO DEI PAGAMENTI TRA L'ITALIA E LA GERMANIA (ACCORDO DI COMPENSAZIONE) STIPULATO IN BERLINO IL 26 SETTE

19001 L 08/04/1935 0993 LEGGE 8 APRILE 1935, N. 993. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO=LEGGE 17 GENNAIO 1935=XIII, N. 9, CHE HA DATO APPROVAZIONE AI SEGUENTI ACCORDI ITALO=AUSTRIACI DI CARATTERE ECONOMICO=COMMERCIALE, STIPULATI IN ROMA IL 4 GENNAIO 1935=XIII: –AVENANT– AL

19005 L 08/04/1935 1109 LEGGE 8 APRILE 1935, N. 1109. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 28 SETTEMBRE 1934, N. 1700, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO ITALO-ELLENICO REALIZZATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE TRA LA REGIA LEGAZIONE IN ATENE E IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTER

19041 L 11/04/1935 0946 LEGGE 11 APRILE 1935, N. 946. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO=LEGGE 28 SETTEMBRE 1934, N. 1703, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO DEI PAGAMENTI FRA L'ITALIA E LA ROMANIA DEL 27 AGOSTO 1934 E AL RELATIVO PROTOCOLLO DI FIRMA. (PUBBLICATA NELLA GAZZET

19043 L 11/04/1935 0997 LEGGE 11 APRILE 1935, N. 997. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO=LEGGE 24 GENNAIO 1935, N. 46, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO STIPULATO IN ANKARA, A MEZZO DI SCAMBIO DI NOTE, IL 19 GENNAIO 1935, ACCORDO COL QUALE VIENE, IN VIA PROVVISORIA, PROROGAT

19083 RDL 06/05/1935 0590 REGIO DECRETO LEGGE 6 MAGGIO 1935, N. 590. – APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE FRA L'ITALIA E LA GRAN BRETAGNA STIPULATI IN ROMA, MEDIANTE SCAMBI DI NOTE, IL 18 MARZO 1935 E IL 27 APRILE DELLO STESSO ANNO. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFI

19084 RDL 06/05/1935 0607 REGIO DECRETO LEGGE 6 MAGGIO 1935, N. 607. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO FRA L'ITALIA E LA SVIZZERA STIPULATO IN ROMA IL 9 APRILE 1935 RIGUARDANTE LA FERROVIA DEL GOT-

TARDO. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.116 DEL 17 MAGGIO 1935)

19085 RDL 06/05/1935 0608 REGIO DECRETO LEGGE 6 MAGGIO 1935, N. 608. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO (SCAMBIO DI NOTE) ITALO-SVIZZERO DELL'8 APRILE 1935, CONCERNENTE LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI AUTOMOBILI FRA I DUE PAESI. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.116 DEL 17 MAGGIO 1935)

19086 RDL 06/05/1935 0609 REGIO DECRETO LEGGE 6 MAGGIO 1935, N. 609. – APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO FRA L'ITALIA E L'UNGHERIA STIPULATO IN ROMA IL 20 APRILE 1935 PER LA ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DI UN UFFICIO DOGANALE UNGHERESE NEL PORTO DI FIUME. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UF

19175 L 03/06/1935 1209 LEGGE 3 GIUGNO 1935, N. 1209. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 1 APRILE 1935-XIII, N. 409, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA FRA L'ITALIA E L'AUSTRIA IL 25 MARZO 1935, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, COL QUALE L'OLIO DI SESAMO VIEN

19176 L 03/06/1935 1210 LEGGE 3 GIUGNO 1935, N. 1210. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 1 APRILE 1935-XIII, N. 407, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO STIPULATO FRA L'ITALIA E LA FRANCIA IL 24 MARZO 1935, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, COL QUALE ALCUNI PRODOTTI DI SETA VENG

19177 L 03/06/1935 1211 LEGGE 3 GIUGNO 1935, N. 1211. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 6 MAGGIO 1935-XIII, N. 590, CHE HA DATO APPROVAZIONE AGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE FRA L'ITALIA E LA GRAN BRETAGNA STIPULATI IN ROMA, MEDIANTE SCAMBI DI NOTE, IL 18 MARZO 19

19178 L 03/06/1935 1235 LEGGE 3 GIUGNO 1935, N. 1235. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO=LEGGE 6 MAGGIO 1935, N. 609, CHE HA DATO APPROVAZIONE AL PROTOCOLLO FRA L'ITALIA E L'UNGHERIA STIPULATO IN ROMA IL 20 APRILE 1935 PER LA ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DI UN UFFICIO DOGAN

19180 L 03/06/1935 1384 LEGGE 3 GIUGNO 1935, N. 1384. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 6 MAGGIO 1935-XIII, N. 608, CHE HA DATO APPROVAZIONE ALL'ACCORDO (SCAMBIO DI NOTE) ITALO-SVIZZERO DELL'8 APRILE 1935, CONCERNENTE LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI AUTOMOBILI FRA I DUE PA

19229 L 13/06/1935 1186 LEGGE 13 GIUGNO 1935, N. 1186. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALO-BRITANNICO-EGIZIANO PER LA DELIMITAZIONE DEL CONFINE FRA LA LIBIA ED IL SUDAN, ACCORDO STIPULATO IN ROMA MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE IL 20 LUGLIO 1934, CON EFFETTO DALLO STESSO GIORNO. (PUBBLIC

19273 L 13/06/1935 1396 LEGGE 13 GIUGNO 1935, N. 1396. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 6 MAGGIO 1935-XIII, N. 607, CHE HA DATO APPROVAZIONE CON EFFETTO DAL 1 MAGGIO 1935, ALL'ACCORDO FRA L'ITALIA E LA SVIZZERA, STIPULATO IN ROMA IL 9 APRILE 1935 E RIGUARDANTE LA FERR

19278 L 13/06/1935 1431 LEGGE 13 GIUGNO 1935, N. 1431. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALO-BRITANNICO PER LA DELIMITAZIONE DEL CONFINE FRA LA SOMALIA ITALIANA ED IL CHENIA, FIRMATO A FIRENZE IL 17 DICEMBRE 1927, DELL'ACCORDO RELATIVO STIPULATO IN LONDRA IL 22 NOVEMBRE 1933 MEDIANT

19306 RDL 20/06/1935 1432 REGIO DECRETO LEGGE 20 GIUGNO 1935, N. 1432. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO FRA L'ITALIA E LA TURCHIA

PER L'ESTENSIONE DELLE COMPENSAZIONI PRIVATE, STIPULATO IN ANKARA IL 30 APRILE 1935, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.183 DE

19335 RDL 27/06/1935 1445 REGIO DECRETO LEGGE 27 GIUGNO 1935, N. 1445. – APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI COMMERCIALI STIPULATI FRA L'ITALIA E L'UNGHERIA IL 18 GIUGNO 1935 IN ROMA. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.185 DEL 9 AGOSTO 1935)

19370 RDL 19/09/1935 1729 REGIO DECRETO LEGGE 19 SETTEMBRE 1935, N. 1729. – APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO FRA L'ITALIA E L'AUSTRIA CHE MODIFICA E COMPLETA L'ACCORDO DEL 14 MAGGIO 1934 NONCHÉ IL RELATIVO –AVENANT– DEL 4 GENNAIO 1935. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.232 DEL 4 O

19372 RDL 19/09/1935 1782 REGIO DECRETO-LEGGE 19 SETTEMBRE 1935, N. 1782. – ESECUTORIETÀ DELL'ACCORDO ITALO=SVIZZERO, STIPULATO IN ROMA IL 31 LUGLIO 1935, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, PER IL RECIPROCO ESONERO DALLE IMPOSTE DIRETTE (ESCLUSE QUELLE IMMOBILIARI) DELLA SCUOLE PRIMARIE E

19374 RDL 19/09/1935 1832 REGIO DECRETO LEGGE 19 SETTEMBRE 1935, N. 1832. – ACCORDO FRA L'ITALIA E L'U.R.S.S. PER LA GARANZIA SUI CREDITI PER AFFARI DI ESPORTAZIONE, FIRMATO IN ROMA IL 15 GIUGNO 1935. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.253 DEL 29 OTTOBRE 1935)

19416 RDL 04/10/1935 1817 REGIO DECRETO LEGGE 4 OTTOBRE 1935, N. 1817. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALO=AUSTRIACO STIPULATO, A MEZZO DI SCAMBIO DI NOTE IN ROMA IL 30 SETTEMBRE 1935, PER L'IMPORTAZIONE IN ITALIA DI GHISA E DI ACCIAIO IN ESENZIONE DA DAZIO DOGANALE. (PUBBLICATO NEL

19584 L 23/12/1935 2416 LEGGE 23 DICEMBRE 1935, N. 2416. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 20 GIUGNO 1935-XIII, N.1432, CHE HA DATO ESECUZIONE, CON EFFETTO DAL 1º MAGGIO 1935, ALL'ACCORDO FRA L'ITALIA E LA TURCHIA PER L'ESTENSIONE DELLE COMPENSAZIONI PRIVATE, STIPULATO

19585 L 23/12/1935 2434 LEGGE 23 DICEMBRE 1935, N. 2434. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 SETTEMBRE 1935-XIII, N. 1716, CHE HA DATO ESECUZIONE AL PROTOCOLLO FRA L'ITALIA E LA CECOSLOVACCHIA DEL 26 LUGLIO 1935, COMPLEMENTARE ALLA CONVENZIONE DEL 1 MARZO 1924, ADDIZI

19652 RDL 06/01/1936 0010 REGIO DECRETO LEGGE 6 GENNAIO 1936, N. 10. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALO-GERMANICO STIPULATO IN BERLINO IL 20 DICEMBRE 1935 MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE E CONCERNENTE IL REGOLAMENTO DEI PAGAMENTI. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.16 DEL 21 GENNAIO 1

19653 RDL 06/01/1936 0014 REGIO DECRETO LEGGE 6 GENNAIO 1936, N. 14. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALO-AUSTRIACO STIPULATO IN ROMA IL 17 DICEMBRE 1935 CONCERNENTE IL REGOLAMENTO DEI PAGAMENTI RECIPROCI. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.17 DEL 22 GENNAIO 1936)

19654 RDL 06/01/1936 0015 REGIO DECRETO-LEGGE 6 GENNAIO 1936, N. 15. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALO-AUSTRIACO STIPULATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE IL 17 DICEMBRE 1935, CONCERNENTE IL TRAFFICO DI CONFINE DEL PIOMBO METALLICO. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.17 DEL 22 GENNAI

19655 RDL 06/01/1936 0020 REGIO DECRETO LEGGE 6 GENNAIO 1936, N.

20. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO FRA L'ITALIA E LA SVIZZERA PER REGOLARE I PAGAMENTI RECIPROCI, STIPULATO IN ROMA IL 3 DICEMBRE 1935. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.18 DEL 23 GENNAIO 1936)

19666 L 06/01/1936 0100 LEGGE 6 GENNAIO 1936, N. 100. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALO-OLANDESE STIPULATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE IN ROMA IL 20 MAGGIO 1935, PER L'ESERCIZIO DI LINEE AEREE DEI DUE PAESI, CON FACOLTÀ DI SORVOLO E DI ATTERRAGGIO SUI RISPETTIVI TERRITORI. (PUBBLIC

19671 L 06/01/1936 0115 LEGGE 6 GENNAIO 1936, N. 115. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 4 OTTOBRE 1935-XIII, N. 1817, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA IL 30 SETTEMBRE 1935 FRA L'ITALIA E L'AUSTRIA MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE PER L'IMPORTAZIONE IN ITALI

19672 L 06/01/1936 0131 LEGGE 6 GENNAIO 1936, N. 131. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 SETTEMBRE 1935-XIII, N. 1847, CHE HA DATO ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE MONETARIA FRA IL REGNO D'ITALIA E LA SERENISSIMA REPUBBLICA DI SAN MARINO, STIPULATA IN ROMA IL 15 GIUGNO 19

19673 L 06/01/1936 0137 LEGGE 6 GENNAIO 1936, N. 137. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 27 GIUGNO 1935-XIII, N. 1445, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI COMMERCIALI STIPULATI FRA L'ITALIA E L'UNGHERIA IL 18 GIUGNO 1935 IN ROMA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.3

19674 L 06/01/1936 0138 LEGGE 6 GENNAIO 1936, N. 138. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 SETTEMBRE 1935-XIII, N. 1832, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO FRA L'ITALIA E L'UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOVIETICHE SOCIALISTE PER LA GARANZIA SUI CREDITI PER AFFARI DI ESPORTA

19675 L 06/01/1936 0139 LEGGE 6 GENNAIO 1936, N. 139. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 SETTEMBRE 1935-XIII, N. 1729, CHE HA DATO ESECUZIONE AL PROTOCOLLO FRA L'ITALIA E L'AUSTRIA DEL 1 LUGLIO 1935 CHE MODIFICA E COMPLETA L'ACCORDO FRA I DUE PAESI DEL 14 MAGGIO 1934

19677 L 06/01/1936 0146 LEGGE 6 GENNAIO 1936, N. 146. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 SETTEMBRE 1935-XIII, N. 1782, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO FRA L'ITALIA E LA SVIZZERA, STIPULATO IN ROMA MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE IL 31 LUGLIO 1935, ALLO SCOPO DI EVITARE

19904 L 19/03/1936 0515 LEGGE 19 MARZO 1936, N. 515. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 1935-XIII, N. 1579, CHE HA DATO ESECUZIONE NEL REGNO ALL'ACCORDO ITALO-ALBANESE DEL 24 GIUGNO 1931 RELATIVO AL CONTRIBUTO FINANZIARIO DELL'ITALIA VERSO L'ALBANIA. (PUBBLICA

19925 L 26/03/1936 0572 LEGGE 26 MARZO 1936, N. 572. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO FRA L'ITALIA E IL PERÙ, CONCERNENTE I CERTIFICATI DI ANALISI DEI VINI, ACCORDO STIPULATO IN LIMA, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, IN DATA 7-18 GIUGNO 1935. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.91 DEL 18

19947 L 30/03/1936 0582 LEGGE 30 MARZO 1936, N. 582. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO=LEGGE 6 GENNAIO 1936-XIV, N. 10, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO FRA L'ITALIA E LA GERMANIA PER REGOLARE I PAGAMENTI, REALIZZATO IN BERLINO, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, IL 20 DICEMBRE 193

19959 L 02/04/1936 0585 LEGGE 2 APRILE 1936, N. 585. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO=LEGGE 6 GENNAIO 1936-XIV, N. 15, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO STIPULATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE FRA L'ITALIA E L'AUSTRIA IL 17 DICEMBRE 1935-XIV, CONCERNENTE IL TRAFFICO DI CONFINE

19960 L 02/04/1936 0598 LEGGE 2 APRILE 1936, N. 598. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO=LEGGE 6 GENNAIO 1936-XIV, N. 20, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO FRA L'ITALIA E LA SVIZZERA PER REGOLARE I PAGAMENTI RECIPROCI, STIPULATO IN ROMA IL 3 DICEMBRE 1935-XIV,. (PUBBLICATA NE

19961 L 02/04/1936 0599 LEGGE 2 APRILE 1936, N. 599. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO=LEGGE 6 GENNAIO 1936-XIV, N. 14, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO FRA L'ITALIA E L'AUSTRIA PER REGOLARE I PAGAMENTI RECIPROCI, STIPULATO IN ROMA IL 17 DICEMBRE 1935-XIV. (PUBBLICATA NELL

20027 RDL 14/04/1936 0855 REGIO DECRETO LEGGE 14 APRILE 1936, N. 855. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO FRA L'ITALIA E L'AUSTRIA, STIPULATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE IL 5 MARZO 1936, E CHE MODIFICA L'ULTIMO ALINEA DELL'ACCORDO ITALO – AUSTRIACO DEL 17 DICEMBRE 1935. (PUBBLICATO NELLA GAZ

20072 RDL 23/04/1936 0860 REGIO DECRETO LEGGE 23 APRILE 1936, N. 860. – APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI ITALO – ALBANESI STIPULATI IN TIRANA IL 19 MARZO 1936-XIV. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.119 DEL 23 MAGGIO 1936)

20084 RDL 30/04/1936 0873 REGIO DECRETO LEGGE 30 APRILE 1936, N. 873. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALO – AUSTRIACO, STIPULATO IN ROMA MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE IL 1 APRILE 1936, PER L'IMPORTAZIONE NEL REGNO DI CENTOMILA QUINTALI DI ACCIAIO IN BLOOMS E BIDONI. (PUBBLICATO NELLA GAZ

20286 RDL 09/06/1936 1146 REGIO DECRETO LEGGE 9 GIUGNO 1936, N. 1146. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALO-ALBANESE, STIPULATO IN TIRANA IL 30 MAGGIO 1936-XIV. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.146 DEL 25 GIUGNO 1936

20315 RDL 02/07/1936 1460 REGIO DECRETO LEGGE 2 LUGLIO 1936, N. 1460. – APPROVAZIONE DELL'AVENANT FIRMATO IL 27 GIUGNO 1936-XIV, IN ROMA TRA L'ITALIA E L'AUSTRIA, AL PROTOCOLLO DEL 30 DICEMBRE 1933-XII, CHE MODIFICA LA DENUNCIA DELL'ACCORDO ITALO-AUSTRIACO SULL'ESPORTAZIONE, STIPU

20322 RDL 09/07/1936 1461 REGIO DECRETO LEGGE 9 LUGLIO 1936, N. 1461. – APPROVAZIONE DELL'AVENANT AL PROTOCOLLO DEL 4 FEBBRAIO 1934-XII, CHE MODIFICA LA DENUNCIA DELL'ACCORDO ITALO-UNGHERESE SULL'ESPORTAZIONE DEL 1932, STIPULATO IN ROMA FRA L'ITALIA E L'UNGHERIA IL 16 MAGGIO 1936-

20325 RDL 09/07/1936 1467 REGIO DECRETO LEGGE 9 LUGLIO 1936, N. 1467. – APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI STIPULATI IN ROMA FRA L'ITALIA E LA SVIZZERA IL 20 GIUGNO 1936-XIV: A) PROTOCOLLO ADDIZIONALE AL TRATTAMENTO DI COMMERCIO ITALO-SVIZZERO DEL 27 GENNAIO 1923-I; B) ACCORDO CHE REGOLA

20363 RDL 24/07/1936 1607 REGIO DECRETO LEGGE 24 LUGLIO 1936, N. 1607. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALO=AUSTRIACO STIPULATO IN ROMA MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE L'11 LUGLIO 1936, PER L'ESTENSIONE DELLA ESENZIONE DA DIRITTI DI DOGANA, DURANTE IL PERIODO 1 APRILE=30 SETTEMBRE 1936, AD

20377 RDL 07/08/1936 1694 REGIO DECRETO LEGGE 7 AGOSTO 1936, N. 1694. – APPROVAZIONE DELL'AC-

CORDO TRA L'ITALIA E IL GUATEMALA, STIPULATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE IN DATA 6 GIUGNO 1936=XIV, PER REGOLARE LE RELAZIONI DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA I DUE PAESI. (PUBBLICATO NELLA G

20405 RDL 17/09/1936 1830 REGIO DECRETO LEGGE 17 SETTEMBRE 1936, N. 1830. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO FRA L'ITALIA E L'UNGHERIA IN ROMA IL 4 LUGLIO 1936-XIV. PER L'ACQUISTO DEL GRANO UNGHERESE. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.245 DEL 21 OTTOBRE 1936)

20407 RDL 17/09/1936 1833 REGIO DECRETO LEGGE 17 SETTEMBRE 1936, N. 1833. – APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN ROMA L'11 AGOSTO 1936-XIV FRA L'ITALIA E LA FRANCIA. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.246 DEL 22 OTTOBRE 1936)

20447 RDL 15/10/1936 1947 REGIO DECRETO LEGGE 15 OTTOBRE 1936, N. 1947. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO FRA L'ITALIA E LA BULGARIA IL 30 SETTEMBRE 1936, PER REGOLARE GLI SCAMBI COMMERCIALI ED I RELATIVI PAGAMENTI. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.266 DEL 17 NOVEMBRE 19

20448 RDL 15/10/1936 1948 REGIO DECRETO LEGGE 15 OTTOBRE 1936, N. 1948. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO FRA L'ITALIA E LA LITUANIA, STIPULATO IN ROMA IL 22 SETTEMBRE 1936-XIV, INTESO A REGOLARE GLI SCAMBI COMMERCIALI ED I PAGAMENTI RELATIVI. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 266

20449 RDL 15/10/1936 1952 REGIO DECRETO LEGGE 15 OTTOBRE 1936, N. 1952. – APPROVAZIONE DEL –MODUS VIVENDI– DI CARATTERE COMMERCIALE, STIPULATO IN RIO DE JANEIRO FRA L'ITALIA ED IL BRASILE IL 14 AGOSTO 1936-XIV. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.267 DEL 18 NOVEMBRE 1936)

20450 RDL 15/10/1936 1954 REGIO DECRETO LEGGE 15 OTTOBRE 1936, N. 1954. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO FRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA PER REGOLARE GLI SCAMBI COMMERCIALI E I PAGAMENTI RELATIVI E DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO E NAVIGAZIONE DEL 14 LUGLIO 1924, ATTI

20468 RDL 29/10/1936 2096 REGIO DECRETO LEGGE 29 OTTOBRE 1936, N. 2096. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA IL 6 OTTOBRE 1936, FRA L'ITALIA E L'ESTONIA, PER REGOLARE GLI SCAMBI COMMERCIALI FRA I DUE PAESI E I PAGAMENTI RELATIVI. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.290

20483 RDL 15/11/1936 1953 REGIO DECRETO LEGGE 15 NOVEMBRE 1936, N. 1953. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO FRA L'ITALIA E FINLANDIA PER REGOLARE GLI SCAMBI COMMERCIALI ED I PAGAMENTI RELATIVI, STIPULATO IN ROMA IL 28 SETTEMBRE 1936-XIV. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.267 DEL 18

20505 RDL 15/12/1936 2218 REGIO DECRETO LEGGE 15 DICEMBRE 1936, N. 2218. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO FRA L'ITALIA E L'AUSTRIA, STIPULATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE IL 12 DICEMBRE 1936, PER L'IMPORTAZIONE NEL REGNO, DURANTE IL PERIODO DI SEI MESI ED IN ESENZIONE DAI DIRITTI DI DOGANA

20506 RDL 15/12/1936 2219 REGIO DECRETO LEGGE 15 DICEMBRE 1936, N. 2219. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALO=AUSTRIACO DEL 7 NOVEMBRE 1936, CONCERNENTE IL REGIME PREFERENZIALE A FAVORE DELL'IMPORTAZIONE AUSTRIACA IN ITALIA. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.8 DEL 12 GENNAIO 193

20509 RDL 15/12/1936 2275 REGIO DECRETO LEGGE 15 DICEMBRE 1936, N. 2275. – APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI COMMERCIALE E DI COMPENSAZIONE STIPULATI IL 6 NOVEMBRE 1936-XIV FRA L'ITALIA E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED IRLANDA DEL NORD. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.17 DEL 2

20510 RDL 15/12/1936 2285 REGIO DECRETO LEGGE 15 DICEMBRE 1936, N. 2285. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO IL 7 NOVEMBRE 1936-XV, FRA L'ITALIA E LA GRECIA, PER REGOLARE GLI SCAMBI COMMERCIALI ED I PAGAMENTI RECIPROCI, CON RELATIVO PROTOCOLLO DI FIRMA. (PUBBLICATO NELLA GAZZETT

20511 RDL 15/12/1936 2390 REGIO DECRETO LEGGE 15 DICEMBRE 1936, N. 2390. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALO – YEMENITA INTESO A PROROGARE AL NOVEMBRE 1937 IL TRATTATO DI AMICIZIA E DI RELAZIONI ECONOMICHE, CONCLUSO IN SANAA TRA L'ITALIA E LO YEMEN IL 2 SETTEMBRE 1926-IV. (PUBBLICAT

20543 L 26/12/1936 2354 LEGGE 26 DICEMBRE 1936, N. 2354. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 24 LUGLIO 1936-XIV, N. 1607, COL QUALE È DATA ESECUZIONE ALL'ACCORDO FRA L'ITALIA E L'AUSTRIA, STIPULATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE L'11 LUGLIO 1936, PER L'ESTENSIONE DELLA ESENZIO

20545 L 26/12/1936 2356 LEGGE 26 DICEMBRE 1936, N. 2356. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 9 GIUGNO 1936-XIV, N. 1146, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO FRA L'ITALIA E L'ALBANIA, STIPULATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE IN TIRANA IL 30 MAGGIO 1936-XIV, PER FISSARE LA DATA D

20548 L 26/12/1936 2376 LEGGE 26 DICEMBRE 1936, N. 2376. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO –LEGGE 9 LUGLIO 1936-XIV, N. 1460, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'AVENANT AL PROTOCOLLO DEL 30 DICEMBRE 1933, CHE MODIFICA LA DENUNCIA DELL'ACCORDO ITALO-AUSTRIACO SULL'ESPORTAZIONE DEL 19

20551 L 26/12/1936 2379 LEGGE 26 DICEMBRE 1936, N. 2379. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO – LEGGE 14 APRILE 1936-XIV, N. 855, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO FRA L'ITALIA E L'AUSTRIA, L'ULTIMO ALINEA ALL'ART. 6 DELL'ACCORDO ITALO – AUSTRIACO DEL 17 DICEMBRE 1935. (PUBBLI

20552 L 26/12/1936 2387 LEGGE 26 DICEMBRE 1936, N. 2387. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 9 LUGLIO 1936-XIV, N. 1461, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'AVENANT AL PROTOCOLLO DEL 4 FEBBRAIO 1934, CHE MODIFICA LA DENUNCIA DELL'ACCORDO ITALO – UNGHERESE SULL'ESPORTAZIONE DEL 19

17936 L 04/01/1934 0073 LEGGE 4 GENNAIO 1934, N. 73. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO=LEGGE 29 GIUGNO 1933, N. 953, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE ITALO=GERMANICO DEL 31 OTTOBRE 1925, CON ANNESSI DUE SCAMBI DI NOTE E

17938 L 04/01/1934 0078 LEGGE 4 GENNAIO 1934, N. 78. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO=LEGGE 29 LUGLIO 1933, N. 1051, CHE HA DATO ESECUZIONE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E IL COSTARICA, CON PROTOCOLLO FINALE ED UN ALLEGATO; ATTI STIPULATI IN SAN JOS

17939 L 04/01/1934 0079 LEGGE 4 GENNAIO 1934, N. 79. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO=LEGGE 29 GIUGNO 1933, N. 890, CHE HA DATO ESECUZIONE ALLO SCAMBIO DI NOTE 12 MAGGIO=16 GIUGNO 1933 FRA

L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA PER LA PROROGA DEL TERMINE DELLA DENUNCIA DEL TRATTATO DI C

17959 RDL 11/01/1934 0023 REGIO DECRETO LEGGE 11 GENNAIO 1934, N. 23. – ESECUTORIETÀ DEL PROTOCOLLO ITALO-SVIZZERO FIRMATO A BERNA IL 30 DICEMBRE 1933 ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO FRA L'ITALIA E LA SVIZZERA DEL 27 GENNAIO 1923. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.21 DEL

17960 RDL 11/01/1934 0024 REGIO DECRETO LEGGE 11 GENNAIO 1934, N. 24. – APPROVAZIONE DEL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E LA ROMANIA E ATTI CONNESSI, STIPULATI IN ROMA IL 5 GENNAIO 1934. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.21 DEL 26 GENNAIO 1934

18007 L 15/01/1934 0145 LEGGE 15 GENNAIO 1934, N. 145. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO=LEGGE 11 DICEMBRE 1933, N. 1671, CHE HA DATO APPROVAZIONE AL PROTOCOLLO COMPLEMENTARE ALLA CONVENZIONE DEL 1 MARZO 1924 ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO ITALO=CECOSLOVACCO DEL 23 MAR

18226 RDL 22/03/1934 0646 REGIO DECRETO LEGGE 22 MARZO 1934, N. 646. – APPROVAZIONE DEL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA DEL SALVADOR, FIRMATO A SAN SALVADOR IL 19 MARZO 1934. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.98 DEL 27 APRILE 1934)

18384 L 14/06/1934 1196 LEGGE 14 GIUGNO 1934, N. 1196. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 11 GENNAIO 1934, N.23, CHE HA DATO ESECUZIONE AL PROTOCOLLO ITALO-SVIZZERO FIRMATO A BERNA IL 30 DICEMBRE 1933 ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA DEL 2

18385 L 14/06/1934 1217 LEGGE 14 GIUGNO 1934, N. 1217. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 22 MARZO 1934, N. 646, CHE HA DATO ESECUZIONE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE TRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA DEL SALVADOR, FIRMATO A SAN SALVADOR IL 19 MARZO 1934,

18387 L 14/06/1934 1221 LEGGE 14 GIUGNO 1934, N. 1221. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 11 GENNAIO 1934, N. 24, CHE HA DATO ESECUZIONE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E LA ROMANIA E ATTI CONNESSI, STIPULATI IN ROMA IL 5 GENNAIO 1934. (PUBBLICATA

18494 RDL 17/08/1934 1505 REGIO DECRETO LEGGE 17 AGOSTO 1934, N. 1505. – APPROVAZIONE DEL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO, FIRMATO IN LISBONA IL 4 AGOSTO 1934. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.225 DEL 25 SETTEMBRE 1

18519 RDL 28/09/1934 1626 REGIO DECRETO LEGGE 28 SETTEMBRE 1934, N. 1626. – APPROVAZIONE DEL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E LA BULGARIA, CON PROTOCOLLO FINALE E PROTOCOLLO SPECIALE, E DELLA CONVENZIONE SANITARIA VETERINARIA ITALO-BULGARA, CON PROTOCOLLO FINA

18944 L 04/04/1935 0880 LEGGE 4 APRILE 1935, N. 880. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 28 SETTEMBRE 1934, N. 1626, CHE HA DATO APPROVAZIONE: 1 AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA L'ITALIA E LA BULGARIA CON PROTOCOLLO FINALE E PROTOCOLLO SPECIALE 2 ALLA CONVEN

18959 L 04/04/1935 1108 LEGGE 4 APRILE 1935, N. 1108. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 17 AGOSTO 1934, N. 1505, COL QUALE È

STATA DATA ESECUZIONE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE FRA IL REGNO D'ITALIA E LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO ED AI RELATIVI PROTOCOLLI,

19230 L 13/06/1935 1187 LEGGE 13 GIUGNO 1935, N. 1187. – APPROVAZIONE DEL TRATTATO FRA L'ITALIA E LA FRANCIA, RELATIVO AL REGOLAMENTO DEI LORO INTERESSI IN AFRICA, FIRMATO IN ROMA IL 7 GENNAIO 1935. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.160 DEL 11 LUGLIO 1935

19369 RDL 19/09/1935 1716 REGIO DECRETO-LEGGE 19 SETTEMBRE 1935, N. 1716. – APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO FRA L'ITALIA E LA CECOSLOVACCHIA DEL 26 LUGLIO 1935, COMPLEMENTARE ALLA CONVENZIONE DEL 1/A MARZO 1924 ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE ITALO-CECOSLOVACCO D

19932 L 26/03/1936 0604 LEGGE 26 MARZO 1936, N. 604. – APPROVAZIONE DEL TRATTATO DI ESTRADIZIONE E DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE STIPULATO FRA L'ITALIA E L'ESTONIA IN ROMA IL 10 AGOSTO 1935. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.95 DEL 24 APRILE 1936)

19933 L 26/03/1936 0605 LEGGE 26 MARZO 1936, N. 605. – APPROVAZIONE DEL TRATTATO DI ESTRADIZIONE E DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE, STIPULATO FRA L'ITALIA E LA LITUANIA IN KAUNAS IL 13 LUGLIO 1935. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.95 DEL 24 APRILE 1936)

20450 RDL 15/10/1936 1954 REGIO DECRETO LEGGE 15 OTTOBRE 1936, N. 1954. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO FRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA PER REGOLARE GLI SCAMBI COMMERCIALI E I PAGAMENTI RELATIVI E DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO E NAVIGAZIONE DEL 14 LUGLIO 1924, ATTI

18785 RDL 25/02/1935 0323 REGIO DECRETO LEGGE 25 FEBBRAIO 1935, N. 323. – ADESIONE DELLE COLONIE ITALIANE ALLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI DI BRUSSELLE DEL 23 SETTEMBRE 1910, CONCERNENTI L'URTO DI NAVI E L'ASSISTENZA E IL SALVATAGGIO MARITTIMI. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE

19136 L 23/05/1935 1111 LEGGE 23 MAGGIO 1935, N. 1111. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 25 FEBBRAIO 1935, N. 323, RELATIVO ALL'ADESIONE DELL'ITALIA PER TUTTE LE SUE COLONIE ALLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI DI BRUSSELLE DEL 23 SETTEMBRE 1910, CONCERNENTI L'URTO DI NAVI

17937 L 04/01/1934 0077 LEGGE 4 GENNAIO 1934, N. 77. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO=LEGGE 27 GIUGNO 1933, N. 931, CHE HA DATO ESECUZIONE ALLO SCAMBIO DI NOTE EFFETTUATO A BUCAREST, FRA L'ITALIA E LA ROMANIA, IL 25 FEBBRAIO 1933, COL QUALE VIENE PROROGATO AL 30 GIUGNO 193

17939 L 04/01/1934 0079 LEGGE 4 GENNAIO 1934, N. 79. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO=LEGGE 29 GIUGNO 1933, N. 890, CHE HA DATO ESECUZIONE ALLO SCAMBIO DI NOTE 12 MAGGIO=16 GIUGNO 1933 FRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA PER LA PROROGA DEL TERMINE DELLA DENUNCIA DEL TRATTATO DI CO

18193 L 01/03/1934 0639 LEGGE 1 MARZO 1934, N. 639. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 27 DICEMBRE 1933, N. 1746, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TASSA DI SCAMBIO. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.98 DEL 27 APRILE 1934

18389 L 14/06/1934 1247 LEGGE 14 GIUGNO 1934, N. 1247. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 4 DICEMBRE 1933, N. 2417, CHE HA DATO APPROVAZIONE ALLO SCAMBIO DI

NOTE ITALO-AUSTRIACO CONCERNENTE IL REGIME CONVENZIONALE DEI LEGNAMI; SCAMBIO EFFETTUATO IN ROMA IL 19 OTTOBRE 19

18610 RDL 03/12/1934 1946 REGIO DECRETO LEGGE 3 DICEMBRE 1934, N. 1946. – APPROVAZIONE DELLA PROROGA AL 1 GIUGNO 1935 DEL –MODUS VIVENDI– DI STABILIMENTO PROVVISORIO, STIPULATO IN PARIGI FRA L'ITALIA E LA FRANCIA IL 3 DICEMBRE 1927, PROROGA CONCLUSA CON SCAMBIO DI NOTE CHE HA AVUT

18611 RDL 03/12/1934 1947 REGIO DECRETO LEGGE 3 DICEMBRE 1934, N. 1947. – APPROVAZIONE DEL DUPLICE SCAMBIO DI NOTE EFFETTUATO A PARIGI IL 9 NOVEMBRE 1934, COL PRIMO DEI QUALI VIENE RINNOVATO PER UN ANNO L'–AVENANT– ITALO=FRANCESE DEL 1 OTTOBRE 1933 SUI VINI E SULLE BEVANDE ALCOOLI

18942 L 04/04/1935 0865 LEGGE 4 APRILE 1935, N. 865. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 23 AGOSTO 1934, N. 1428, CHE HA DATO ESECUZIONE AL –MODUS VIVENDI– FRA L'ITALIA E IL MESSICO STIPULATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE A MESSICO IL 31 LUGLIO 1934. (PUBBLICATA NELLA GAZZETT

19042 L 11/04/1935 0996 LEGGE 11 APRILE 1935, N. 996. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO=LEGGE 3 DICEMBRE 1934, N. 1947, CHE HA DATO ESECUZIONE AL DUPLICE SCAMBIO DI NOTE ITALO=FRANCESE, CHE HA AVUTO LUOGO IN PARIGI IL 9 NOVEMBRE 1934, COL PRIMO DEI QUALI VIENE RINNOVATO PER

19356 RDL 13/08/1935 1579 REGIO DECRETO LEGGE 13 AGOSTO 1935, N. 1579. – APPROVAZIONE DELLO SCAMBIO DI NOTE ITALOALBANESE RELATIVO AI PRESTITI DA CONCEDERSI DALL'ITALIA ALL'ALBANIA. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.209 DEL 7 SETTEMBRE 1935)

20398 RDL 17/09/1936 1812 REGIO DECRETO LEGGE 17 SETTEMBRE 1936, N. 1812. – APPROVAZIONE DEL –MODUS VIVENDI– STIPULATO IN ROMA IL 25 AGOSTO 1936-XIV. FRA L'ITALIA E LA NORVEGIA INTESO A REGOLARE GLI SCAMBI COMMERCIALI FRA I DUE PAESI ED I PAGAMENTI RELATIVI. (PUBBLICATO NELLA GAZZ

20399 RDL 17/09/1936 1814 REGIO DECRETO LEGGE 17 SETTEMBRE 1936, N. 1814. – APPROVAZIONE DEL –MODUS VIVENDI– STIPULATO IN ROMA IL 5 SETTEMBRE 1936-XIV, FRA L'ITALIA E LA SVEZIA, INTESO A REGOLARE GLI SCAMBI COMMERCIALI FRA I DUE PAESI, ED I PAGAMENTI RELATIVI. (PUBBLICATO NELLA GA

20401 RDL 17/09/1936 1821 REGIO DECRETO LEGGE 17 SETTEMBRE 1936, N. 1821. – APPROVAZIONE DEL –MODUS VIVENDI– STIPULATO IN ROMA FRA L'ITALIA E LA CECOSLOVACCHIA IL 31 AGOSTO 1936-XIV, INTESO A REGOLATE GLI SCAMBI COMMERCIALI FRA I DUE PAESI ED I PAGAMENTI RELATIVI. (PUBBLICATO NELL

20449 RDL 15/10/1936 1952 REGIO DECRETO LEGGE 15 OTTOBRE 1936, N. 1952. – APPROVAZIONE DEL –MODUS VIVENDI– DI CARATTERE COMMERCIALE, STIPULATO IN RIO DE JANEIRO FRA L'ITALIA ED IL BRASILE IL 14 AGOSTO 1936-XIV. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.267 DEL 18 NOVEMBRE 1936)

20485 RDL 19/11/1936 2153 REGIO DECRETO LEGGE 19 NOVEMBRE 1936, N. 2153. – APPROVAZIONE DEL –MODUS VIVENDI– STIPULATO IN ROMA IL 26 OTTOBRE 1936, FRA L'ITALIA E LA DANIMARCA, PER REGOLARE GLI SCAMBI COMMERCIALI FRA I DUE PAESI E I PAGAMENTI RELATIVI. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFF

18128 L 29/01/1934 0303 LEGGE 29 GENNAIO 1934, N. 303. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 4 DICEMBRE 1933, N. 1772, CHE

HA DATO APPROVAZIONE ALL'–AVENANT– AL –MODUS VIVENDI– ITALO-FRANCESE DEL 4 MARZO 1932 (CON PROTOCOLLO DI FIRMA) STIPULATO FRA L'ITALIA E LA FRANCIA IN

20613 L 04/01/1937 0034 LEGGE 4 GENNAIO 1937, N. 34. – APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO PER RICONOSCERE ALLA CORTE PERMANENTE DI GIUSTIZIA INTERNAZIONALE LA COMPETENZA DI INTERPRETARE LE CONVENZIONI DELL'AJA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO, FIRMATO ALL'AJA DALL'ITALIA E DA ALTRI ST

20621 L 04/01/1937 0049 LEGGE 4 GENNAIO 1937, N. 49. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 OTTOBRE 1936-XIV, N. 1947, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA IL 30 SETTEMBRE 1936 FRA L'ITALIA E LA BULGARIA, PER REGOLARE GLI SCAMBI COMMERCIALI ED I PAGAMENTI

20623 L 04/01/1937 0052 LEGGE 4 GENNAIO 1937, N. 52. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 17 SETTEMBRE 1936-XIV, N. 1820, CHE HA DATO ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA IN ATENE IL 30 GIUGNO 1936-XIV, TRA L'ITALIA E LA GRECIA, PER L'ISTITUZIONE DI LINEE AEREE. (PUBBLIC

20624 L 04/01/1937 0053 LEGGE 4 GENNAIO 1937, N. 53. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 17 SETTEMBRE 1936-XIV, N. 1821, CHE HA DATO ESECUZIONE AL –MODUS VIVENDI– STIPULATO IN ROMA FRA L'ITALIA E LA CECOSLOVACCHIA IL 31 AGOSTO 1936-XIV, INTESO A REGOLARE GLI SCAMBI CO

20629 L 04/01/1937 0098 LEGGE 4 GENNAIO 1937, N. 98. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 23 APRILE 1936-XIV, N. 860, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI ITALO-ALBANESI STIPULATI IN TIRANA IL 19 MARZO 1936. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.43 DEL 20 FEBBRAIO 1937)

20630 L 04/01/1937 0103 LEGGE 4 GENNAIO 1937, N. 103. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 OTTOBRE 1936-XIV, N. 1952, COL QUALE È DATA ESECUZIONE AL –MODUS VIVENDI– DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATO IN RIO DE JANEIRO FRA L'ITALIA E IL BRASILE IL 14 AGOSTO 1936. (PUBBL

20631 L 04/01/1937 0104 LEGGE 4 GENNAIO 1937, N. 104. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 17 SETTEMBRE 1936-XIV, N. 1830, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO STIPULATO FRA L'ITALIA E L'UNGHERIA IN ROMA IL 4 LUGLIO 1936-XIV, PER L'ACQUISTO DEL GRANO UNGHERESE. (PUBBLICATA

20632 L 04/01/1937 0105 LEGGE 4 GENNAIO 1937, N. 105. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 17 SETTEMBRE 1936-XIV, N. 1812, CHE HA DATO ESECUZIONE AL –MODUS VIVENDI– STIPULATO IN ROMA IL 25 AGOSTO 1936-XIV, FRA L'ITALIA E LA NORVEGIA, INTESO A REGOLARE GLI SCAMBI COMMERCIALI

20634 L 04/01/1937 0110 LEGGE 4 GENNAIO 1937, N. 110. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 17 SETTEMBRE 1936-XIV, N. 1833, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN ROMA L'11 AGOSTO 1936-XIV, FRA L'ITALIA E LA FRANCIA. (PUBBLICATA NELLA GAZ

20635 L 04/01/1937 0111 LEGGE 4 GENNAIO 1937, N. 111. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 OTTOBRE 1936-XIV, N. 1954, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO STIPULATO TRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA PER REGOLARE GLI SCAMBI COMMERCIALI E I PAGAMENTI RELATIVI ED AL PROTOCOLLO A

20637 L 04/01/1937 0113 LEGGE 4 GENNAIO 1937, N. 113. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 17 SETTEMBRE 1936-XIV, N.

1814, CHE HA DATO ESECUZIONE AL –MODUS VIVENDI– STIPULATO IN ROMA IL 5 SETTEMBRE 1936-XIV, FRA L'ITALIA E LA SVEZIA, INTESO A REGOLARE GLI SCAMBI COMMERCIA

20641 L 04/01/1937 0123 LEGGE 4 GENNAIO 1937, N. 123. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 OTTOBRE 1936-XIV, N. 1948, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO ITALO-LITUANO STIPULATO IN ROMA IL 22 SETTEMBRE 1936-XIV, PER REGOLARE GLI SCAMBI COMMERCIALI TRA I DUE PAESI E I PA

20642 L 04/01/1937 0132 LEGGE 4 GENNAIO 1937, N. 132. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 7 AGOSTO 1936-XIV, N. 1694, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO FRA L'ITALIA E IL GUATEMALA, STIPULATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE IN DATA 6 GIUGNO 1936-XIV, PER REGOLARE LE RELAZIONI D

20709 RDL 14/01/1937 0196 REGIO DECRETO LEGGE 14 GENNAIO 1937, N. 196. – APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN ROMA FRA L'ITALIA ED IL PORTOGALLO, IL 21 DICEMBRE 1936-XV.(PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.57 DEL 9 MARZO 1937)

20713 RDL 14/01/1937 0271 REGIO DECRETO LEGGE 14 GENNAIO 1937, N. 271. – APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN ROMA FRA L'ITALIA E LA GERMANIA IL 10 DICEMBRE 1936-XV. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.68 DEL 23 MARZO 1937)

20714 RDL 14/01/1937 0287 REGIO DECRETO LEGGE 14 GENNAIO 1937, N. 287. – APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN ROMA FRA L'ITALIA E LA TURCHIA IL 29 DICEMBRE 1936-XV. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.69 DEL 24 MARZO 1937)

20715 RDL 14/01/1937 0288 REGIO DECRETO LEGGE 14 GENNAIO 1937, N. 288. – APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN ROMA FRA L'ITALIA E LA SVEZIA IL 1 DICEMBRE 1936-XV. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.69 DEL 24 MARZO 1937

20726 RDL 18/01/1937 0041 REGIO DECRETO LEGGE 18 GENNAIO 1937, N. 41. – NORME PER LA DEFINIZIONE DELLE QUESTIONI FINANZIARIE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEI TRATTATI DI PACE E DALLA LIQUIDAZIONE DEI DANNI DI GUERRA. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.28 DEL 4 FEBBRAIO 1937)

20842 RDL 18/02/1937 0291 REGIO DECRETO LEGGE 18 FEBBRAIO 1937, N. 291. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, FRA L'ITALIA E LA FRANCIA IL 31 DICEMBRE 1936, PER LA PROROGA DEL –MODUS VIVENDI– E DEGLI ALTRI ACCORDI COMMERCIALI ITALO FRANCESE DELL'

20844 RDL 18/02/1937 0338 REGIO DECRETO LEGGE 18 FEBBRAIO 1937, N. 338. – APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE, STIPULATI IN ROMA FRA L'ITALIA E I PAESI BASSI IL 1 GENNAIO 1937 – XV. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.77 DEL 2 APRILE 1937)

20867 L 23/03/1937 0608 LEGGE 23 MARZO 1937, N. 608. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 29 OTTOBRE 1936-XV, N. 2096, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA IL 6 OTTOBRE 1936, FRA L'ITALIA E L'ESTONIA, PER REGOLARE GLI SCAMBI COMMERCIALI FRA I DUE PAESI E I

20868 L 23/03/1937 0609 LEGGE 23 MARZO 1937, N. 609. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 15 DICEMBRE 1936-XV, N. 2219, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO CONCERNENTE IL REGIME PREFERENZIALE A FAVORE DELL'IM-

PORTAZIONE AUSTRIACA IN ITALIA, STIPULATO IN ROMA IL 7 NOVEMBR

20869 L 23/03/1937 0610 LEGGE 23 MARZO 1937, N. 610. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 15 DICEMBRE 1936-XV, N. 2218, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO FRA L'ITALIA E L'AUSTRIA, STIPULATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE IL 12 DICEMBRE 1936, PER L'IMPORTAZIONE NEL REGNO DUR

20870 L 23/03/1937 0617 LEGGE 23 MARZO 1937, N. 617. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R.DECRETO-LEGGE 15 DICEMBRE 1936-XV, N. 2285, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO, PER REGOLARE GLI SCAMBI COMMERCIALI E I PAGAMENTI RECIPROCI FRA L'ITALIA E LA GRECIA CON RELATIVO PROTOCOLLO DI FIRMA

20871 L 23/03/1937 0618 LEGGE 23 MARZO 1937, N. 618. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R.DECRETO-LEGGE 19 NOVEMBRE 1936-XV, N.2153, CHE HA DATO ESECUZIONE AL –MODUS VIVENDI– STIPULATO IN ROMA IL 26 OTTOBRE 1936 FRA L'ITALIA E LA DANIMARCA PER REGOLARE GLI SCAMBI COMMERCIALI FRA I DUE P

20973 RDL 19/04/1937 0720 REGIO DECRETO LEGGE 19 APRILE 1937, N. 720. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA IL 30 MARZO 1937-XV FRA L'ITALIA E LA DANIMARCA, INTESO A PROROGARE AL 30 GIUGNO 1937-XV LA VALIDITÀ DEL –MODUS VIVENDI– ITALO-DANESE DEL 26 OTTOBRE 1936-XIV PER REG

20974 RDL 19/04/1937 0721 REGIO DECRETO LEGGE 19 APRILE 1937, N. 721. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO IN BELGRADO IL 25 MARZO 1937-XV, SUPPLEMENTARE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE ITALO-JUGOSLAVO. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.121 DEL 26 MAGGIO 1937)

20875 L 23/03/1937 0638 LEGGE 23 MARZO 1937, N. 638. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R.DECRETO-LEGGE 14 GENNAIO 1937-XV, N.196, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN ROMA IL 21 DICEMBRE 1936-XV FRA L'ITALIA E IL PORTOGALLO. (PUBBLICATA NELLA GAZZET

20876 L 23/03/1937 0766 LEGGE 23 MARZO 1937, N. 766. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 DICEMBRE 1936-XV, N. 2390, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO ITALO-YEMENITA, CONCLUSO CON SCAMBIO DI NOTE IN DATA 21 APRILE, 19 GIUGNO, 17 AGOSTO 1936, COL QUALE VIENE PROROGATO

20969 RDL 19/04/1937 0562 REGIO DECRETO LEGGE 19 APRILE 1937, N. 562. – APPLICAZIONE ALLE NAVI MERCANTILI DEGLI ACCORDI DI NON INTERVENTO NEL CONFLITTO SPAGNUOLO. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.108 DEL 11 MAGGIO 1937)

20976 RDL 19/04/1937 0726 REGIO DECRETO LEGGE 19 APRILE 1937, N. 726. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA IL 31 MARZO 1937-XV FRA L'ITALIA E LA CECOSLOVACCHIA, PER REGOLARE GLI SCAMBI COMMERCIALI FRA I DUE PAESI. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.122 DEL 28 MAGGIO 1

20978 RDL 19/04/1937 0729 REGIO DECRETO LEGGE 19 APRILE 1937, N. 729. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA FRA L'ITALIA E LA SVIZZERA IL 30 GENNAIO 1937, CONCERNENTE LE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DEL 3 DICEMBRE 1935 AI PAGAMENTI RELATIVI ALLE ASSICURAZIONI ED A

20979 RDL 19/04/1937 0737 REGIO DECRETO LEGGE 19 APRILE 1937, N. 737. – APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI STIPULATI IN ROMA

TRA L'ITALIA E LA FRANCIA IL 29 GENNAIO 1937-XV, CONCERNENTI IL REGIME DEGLI SCAMBI DELLE PELLI-

COLE CINEMATOGRAFICHE ED I PAGAMENTI RELATIVI. (PUBBLICATO NELLA GAZZ

20980 RDL 19/04/1937 0755 REGIO DECRETO LEGGE 19 APRILE 1937, N. 755. – APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN ROMA FRA L'ITALIA E LA LETTONIA IL 5 FEBBRAIO 1937-XV. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.126 DEL 2 GIUGNO 1937)

20981 RDL 19/04/1937 0769 REGIO DECRETO LEGGE 19 APRILE 1937, N. 769. – APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN ROMA IL 13 FEBBRAIO 1937-XV, FRA L'ITALIA E LA ROMANIA. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.128 DEL 4 GIUGNO 1937)

20982 RDL 19/04/1937 0784 REGIO DECRETO LEGGE 19 APRILE 1937, N. 784. – APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN BUENOS AIRES FRA L'ITALIA E LA REPUBBLICA ARGENTINA IL 4 MARZO 1937

- 36 20983 RDL 19/04/1937 0819 REGIO DECRETO LEGGE 19 APRILE 1937, N. 819. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA IN DATA 13 MAGGIO-2 GIUGNO 1936-XIV FRA L'ITALIA E LA GERMANIA PER LA SISTEMAZIONE DEI CIMITERI DEI CADUTI ITALIANI IN GERMANIA E DEI CADUTI GERMANICI IN ITALIA DURA

20984 RDL 19/04/1937 0828 REGIO DECRETO LEGGE 19 APRILE 1937, N. 828. – APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI STIPULATI IN ROMA FRA L'ITALIA E LA GRAN BRETAGNA IL 27 GENNAIO 1937-XV RELATIVI AI DIRITTI DI PASCOLO DELLE TRIBÙ SOMALE E AL TRAFFICO DI TRANSITO ATTRAVERSO I PORTI DI ZEILA E DI B

20985 RDL 19/04/1937 0831 REGIO DECRETO LEGGE 19 APRILE 1937, N. 831. – APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI STIPULATI IN ROMA IL 31 MARZO 1937-XV FRA L'ITALIA E LA NORVEGIA, PER REGOLARE GLI SCAMBI COMMERCIALI EDI PAGAMENTI RELATIVI. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.138 DEL 16 GIUGNO

20986 RDL 19/04/1937 0840 REGIO DECRETO LEGGE 19 APRILE 1937, N. 840. – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN PARIGI IL 24 DICEMBRE 1936-XV FRA L'ITALIA E LA FRANCIA PER I PALAZZI FARNESE E DOUDEAUVILLE. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.140 DEL 18 GIUGNO 1937)

20988 RDL 19/04/1937 1077 REGIO DECRETO LEGGE 19 APRILE 1937, N. 1077. – APPROVAZIONE DEL TRATTATO STIPULATO IN ROMA IL 9 MARZO 1937-XV FRA L'ITALIA E L'UNGHERIA, RELATIVO ALL'ESTENSIONE AI POSSEDIMENTI E ALLE COLONIE ITALIANE DEL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE ITALO-UNGHE

21082 L 03/06/1937 0972 LEGGE 3 GIUGNO 1937, N. 972. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 APRILE 1937-XV, N.562, RELATIVO ALL'APPLICAZIONE ALLE NAVI MERCANTILI DEGLI ACCORDI DI NON INTERVENTO NEL CONFLITTO SPAGNOLO. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.153 DEL 5 LUGL

21153 L 10/06/1937 1028 LEGGE 10 GIUGNO 1937, N. 1028. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 18 FEBBRAIO 1937- XV, N.338, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE, STIPULATI IN ROMA, FRA L'ITALIA ED I PAESI BASSI, IL 1 GENNAIO 1937. (PUBBLICATA NELLA GAZ

21155 L 10/06/1937 1042 LEGGE 10 GIUGNO 1937, N. 1042. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 18 FEBBRAIO 1937- XV, N.291, CHE HA

DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, FRA L'ITALIA E LA FRANCIA, IL 31 DICEMBRE 1936, PER LA PROROGA DEL –MODU

21158 L 10/06/1937 1055 LEGGE 10 GIUGNO 1937, N. 1055. – APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO STIPULATO IN RIO DE JANEIRO IL 5 NOVEMBRE 1936 FRA L'ITALIA E IL BRASILE, ADDIZIONALE AL TRATTATO DI ESTRADIZIONE DEL 28 NOVEMBRE 1931. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.161 DEL 14 LUGLIO 1

21170 L 10/06/1937 1218 LEGGE 10 GIUGNO 1937, N. 1218. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 14 GENNAIO 1937- XV, N. 271, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN ROMA FRA L'ITALIA E LA GERMANIA IL 10 DICEMBRE 1936-XV. (PUBBLICATA NELLA GAZZ

21171 L 10/06/1937 1219 LEGGE 10 GIUGNO 1937, N. 1219. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 14 GENNAIO 1937- XV, N. 287, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN ROMA FRA L'ITALIA E LA TURCHIA IL 29 DICEMBRE 1936-XV. (PUBBLICATA NELLA GAZZE

21203 RDL 16/06/1937 1167 REGIO DECRETO LEGGE 16 GIUGNO 1937, N. 1167. – APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO STIPULATO IN ROMA FRA L'ITALIA E LA ROMANIA IL 30 APRILE 1938, INTESO A PROROGARE FINO AL 31 MAGGIO 1938 LA DATA DI DENUNCIA EVENTUALE PREVISTA DALL'ART. 7 DELL'ACCORDO COMMERCIALE

21249 RDL 01/07/1937 1275 REGIO DECRETO LEGGE 1 LUGLIO 1937, N. 1275. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO CHE PROROGA AL 30 GIUGNO 1938-XVI LA VALIDITÀ DELL'ACCORDO ITALO-AUSTRIACO DEL 7 NOVEMBRE 1936-XV, CONCERNENTE IL REGIME PREFERENZIALE IN FAVORE DELL'IMPORTAZIONE AUSTRIACA IN ITALIA.

21250 RDL 01/07/1937 1276 REGIO DECRETO LEGGE 1 LUGLIO 1937, N. 1276. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO IN ROMAIL 1° GIUGNO 1937, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, FRA L'ITALIA E L'AUSTRIA, PER AMMETTERE ALL'IMPORTAZIONE NEL REGNO, A TITOLO DI TRATTAMENTO PREFERENZIALE TEMPORANEO, IN

21251 RDL 01/07/1937 1289 REGIO DECRETO LEGGE 1 LUGLIO 1937, N. 1289. – APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO STIPULATI IN ROMA IL 26 APRILE 1937 FRA L'ITALIA E LA ROMANIA, PER PROROGARE LA DATA DI DENUNZIA EVENTUALE PREVISTA DALL'ART. 7 DELL'ACCORDO COMMERCIALE E DALL'ART. 12 DELL'ACCORDO

21262 RDL 08/07/1937 1310 REGIO DECRETO LEGGE 8 LUGLIO 1937, N. 1310. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA IL 10 MAGGIO 1937-XV FRA L'ITALIA E LA CECOSLOVACCHIA PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DI LINEE AEREE REGOLARI ATTRAVERSANTI IL TERRITORIO DEI DUE STATI. (PUBBLICATO NEL

21405 RDL 27/10/1937 2005 REGIO DECRETO LEGGE 27 OTTOBRE 1937, N. 2005. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, FRA L'ITALIA E LA FRANCIA, IL 19 GIUGNO 1937, PER PROROGARE IL – MODUS VIVENDI – E GLI ALTRI ACCORDI STIPULATI FRA I DUE PAESI L'11 AGOSTO

21406 RDL 27/10/1937 2006 REGIO DECRETO LEGGE 27 OTTOBRE 1937, N. 2006. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA FRA L'ITALIA E LA SVEZIA, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, IL 9 GIUGNO 1937-XV, CHE DEROGA ALLE DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO COMMERCIALE ITALO-SVEDESE DEL 1 DICEMBRE 1936-XV

21407 RDL 27/10/1937 2007 REGIO DECRETO LEGGE 27 OTTOBRE 1937, N.

2007. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, IL 26 AGOSTO 1937-XV, FRA L'ITALIA E L'ESTONIA, PER MODIFICARE L'ACCORDO DEL 6 OTTOBRE 1936-XIV PEL REGOLAMENTO DEGLI SCAMBI COMMERCIALI

21421 RDL 27/10/1937 2190 REGIO DECRETO LEGGE 27 OTTOBRE 1937, N. 2190. – APPROVAZIONE DEL TRATTATO DI AMICIZIA E DI RELAZIONI ECONOMICHE STIPULATO IN SANAA TRA L'ITALIA E LO YEMEN IL 4 SETTEMBRE 1937-XV. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.5 DEL 8 GENNAIO 1938)

21559 L 23/12/1937 2526 LEGGE 23 DICEMBRE 1937, N. 2526. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 APRILE 1937- XV, N. 737, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI STIPULATI IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA FRANCIA, IL 29 GENNAIO 1937, CONCERNENTI IL REGIME DEGLI SCAMBI DELLE PELLICOL

21561 L 23/12/1937 2528 LEGGE 23 DICEMBRE 1937, N. 2528. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 APRILE 1937- XV, N. 840, CHE HA DATO ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA IN PARIGI IL 24 DICEMBRE 1936- XV, FRA L'ITALIA E LA FRANCIA, PER I PALAZZI FARNESE E DOUDEAUVILLE. (P

21585 L 23/12/1937 2648 LEGGE 23 DICEMBRE 1937, N. 2648. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 APRILE 1937- XV, N. 1077, CHE HA DATO ESECUZIONE AL TRATTATO STIPULATO IN ROMA IL 9 MARZO 1937 FRA L'ITALIA E L'UNGHERIA, RELATIVO ALL'ESTENSIONE AI POSSEDIMENTI E ALLE COLONIE

21710 L 17/01/1938 0099 LEGGE 17 GENNAIO 1938, N. 99. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 APRILE 1937-XV, N. 721, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO STIPULATO IN BELGRADO IL 25 MARZO 1937-XV, SUPPLEMENTARE AL TRATTATO DI COMMERCIO E NAVIGAZIONE ITALO-JUGOSLAVO DEL 14

21777 RDL 24/02/1938 0232 REGIO DECRETO LEGGE 24 FEBBRAIO 1938, N. 232. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ADDIZIONALE STIPULATO FRA L'ITALIA E IL GIAPPONE IL 30 DICEMBRE 1937, CHE ESTENDE CON ALCUNE MODIFICHE ALLE COLONIE ED AI POSSEDIMENTI ITALIANI IL TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZ

21846 RDL 15/03/1938 0520 REGIO DECRETO LEGGE 15 MARZO 1938, N. 520. – APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO STIPULATO IN ROMA FRA L'ITALIA E LA ROMANIA, IL 30 OTTOBRE 1937, INTESO A PROROGARE LA DATA DI DENUNCIA EVENTUALE PREVISTA DALL'ART. 7 DELL'ACCORDO COMMERCIALE E DALL'ART. 12 DELL'AC

21847 RDL 15/03/1938 0529 REGIO DECRETO LEGGE 15 MARZO 1938, N. 529. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA IL 18 DICEMBRE 1937-XVI FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, RECANTE MODIFICHE ALL'ART. 6 DELL'ACCORDO 14 MAGGIO 1937-XV PEL REGOLAMENTO DEI PAGAMENTI IN MATERIA DI CINEMATOGR

21848 RDL 15/03/1938 0530 REGIO DECRETO LEGGE 15 MARZO 1938, N. 530. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO COMMERCIALE STIPULATO IN ROMA IL 17 DICEMBRE 1937, FRA L'ITALIA E LA DANIMARCA. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.114 DEL 20 MAGGIO 1938)

21849 RDL 15/03/1938 0536 REGIO DECRETO LEGGE 15 MARZO 1938, N. 536. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA, IL 7 GENNAIO 1938-XVI, INTESO A REGOLARE GLI SCAMBI COMMERCIALI ED I PAGAMENTI RELATIVI FRA I DUE PAESI. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFF

21850 RDL 15/03/1938 0566 REGIO DECRETO LEGGE 15 MARZO 1938, N. 566. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA GRECIA, IL 6 DICEMBRE 1937-XVI, CONCERNENTE EXTRA-CONTINGENTI ELLENICI DA IMPORTARE IN ITALIA. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.118 DEL 25 MA

21851 RDL 15/03/1938 0567 REGIO DECRETO LEGGE 15 MARZO 1938, N. 567. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO FIRMATO IN ROMA IL 19 NOVEMBRE 1937-XVI TRA L'ITALIA E L'UNGHERIA PER REGOLARE I PAGAMENTI RELATIVI AGLI SCAMBI COMMERCIALI FRA I DUE PAESI. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.118

21852 RDL 15/03/1938 0572 REGIO DECRETO LEGGE 15 MARZO 1938, N. 572. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO CONCLUSO IN ROMA,MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, FRA L'ITALIA E LA SVIZZERA, IL 27 DICEMBRE 1937-XVI, DIRETTO AFACILITARE I TRASFERIMENTI DEI PAGAMENTI FRA I DUE STATI REGOLATI COL PRECEDE

21853 RDL 15/03/1938 0573 REGIO DECRETO LEGGE 15 MARZO 1938, N. 573. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, FRA L'ITALIA E L'UNIONE BELGO-LUSSEMBURGHESE, IL 9 OTTOBRE 1937, INTESO A COMPLETARE L'ART. 6 DELLA CONVENZIONE DEI PAGAMENTI DEL 30 GIUGNO

21854 RDL 15/03/1938 0587 REGIO DECRETO LEGGE 15 MARZO 1938, N. 587. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, FRA L'ITALIA E LA SVIZZERA, IL 22 OTTOBRE 1937-XV, CONCERNENTE LA PRIORITÀ DI ALCUNI PAGAMENTI FRA I DUE PAESI. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA

21855 RDL 15/03/1938 0588 REGIO DECRETO LEGGE 15 MARZO 1938, N. 588. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO INANKARA, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, FRA L'ITALIA E LA TURCHIA, IL 20 SETTEMBRE, 12 E 13 NOVEMBRE 1937, PER L'ABOLIZIONE DELLE RIPARTIZIONI DEI CONTINGENTI PREVISTI ALLA LIST

21856 RDL 15/03/1938 0589 REGIO DECRETO LEGGE 15 MARZO 1938, N. 589. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO CONCLUSO IN ROMA,MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, IL 24 DICEMBRE 1937, FRA L'ITALIA E LA GRAN BRETAGNA, CONCERNENTETRASFERIMENTO DI CONTI. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.121 DEL 30

21857 RDL 15/03/1938 0604 REGIO DECRETO LEGGE 15 MARZO 1938, N. 604. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA,MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, FRA L'ITALIA E L'ARGENTINA, IL 24 DICEMBRE 1937-XVI PER FISSARE ICONTINGENTI DI IMPORTAZIONE PER L'ANNO 1938, IN CONFORMITÀ DELL'ACCORDO D

21858 RDL 15/03/1938 0615 REGIO DECRETO LEGGE 15 MARZO 1938, N. 615. – APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI COMMERCIALISTIPULATI IN ROMA TRA L'ITALIA E LA FINLANDIA IL 23 NOVEMBRE 1937-XVI. (PUBBLICATO NELLAGAZZETTA UFFICIALE N.123 DEL 1 GIUGNO 1938)

21859 RDL 15/03/1938 0663 REGIO DECRETO LEGGE 15 MARZO 1938, N. 663. – APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERECOMMERCIALE STIPULATI IN ROMA IL 15 GENNAIO 1938-XVI TRA L'ITALIA E LA GRECIA. (PUBBLICATONELLA GAZZETTA UFFICIALE N.127 DEL 6 GIUGNO 1938)

21860 RDL 15/03/1938 0760 REGIO DECRETO LEGGE 15 MARZO 1938, N. 760. – APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI COMMERCIALISTIPULATI IN ROMA IL 31 DICEMBRE 1937-XVI, FRA L'ITALIA ED I PAESI BASSI. (PUBBLICATO NELLAGAZZETTA UFFICIALE N.138 DEL 20 GIUGNO 1938)

21781 RDL 24/02/1938 0257 REGIO DECRETO LEGGE 24 FEBBRAIO 1938, N. 257. – APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO STIPULATO INROMA FRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA IL 15 OTTOBRE 1937, ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO EDI NAVIGAZIONE FIRMATO FRA L'ITALIA ED IL REGNO SERBO-CROATO-SLOVENO IL 1

21786 RDL 24/02/1938 0459 REGIO DECRETO LEGGE 24 FEBBRAIO 1938, N. 459. – APPROVAZIONE DEL TRATTATO DI AMICIZIA,COMMERCIO E NAVIGAZIONE, STIPULATO IN BANGKOK, FRA L'ITALIA ED IL SIAM, IL 3 DICEMBRE 1937 CONPROTOCOLLO FINALE. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.107 DEL 12 MAGG

21924 L 11/04/1938 0421 LEGGE 11 APRILE 1938, N. 421. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 27 OTTOBRE 1937-XV, N. 2005, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE,FRA L'ITALIA E LA FRANCIA, IL 19 GIUGNO 1937, PER PROROGARE IL –MODUS VI

21925 L 11/04/1938 0422 LEGGE 11 APRILE 1938, N. 422. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 27 OTTOBRE 1937-XV, N. 2006, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE,FRA L'ITALIA E LA SVEZIA, IL 9 GIUGNO 1937-XV, CHE DEROGA ALLE DISPOSIZI

21926 L 11/04/1938 0436 LEGGE 11 APRILE 1938, N. 436. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 27 OTTOBRE 1937-XV, N. 2060, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI COMMERCIALI STIPULATI IN ROMA IL 30 GIUGNO 1937-XV, FRA L'ITALIA E L'UNIONE BELGO-LUSSEMBURGHESE. (PUBBLICATA NELLA

21927 L 11/04/1938 0437 LEGGE 11 APRILE 1938, N. 437. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 27 OTTOBRE 1937-XV, N. 2008, CHE HA DATO ESECUZIONE AL PROTOCOLLO STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA ED I PAESIBASSI, IL 5 OTTOBRE 1937, PER PROROGARE, CON ALCUNE MODIFICAZIONI, GLI A

21928 L 11/04/1938 0438 LEGGE 11 APRILE 1938, N. 438. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 27 OTTOBRE 1937-XV, N. 2007, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO STIPULATO IN- ROMA, FRA L'ITALIA E L'ESTONIA,MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, IL 26 AGOSTO 1937 PER MODIFICARE L'ART. 15 DEL

22182 L 16/06/1938 1059 LEGGE 16 GIUGNO 1938, N. 1059. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 24 FEBBRAIO 1938-XVI, N. 257, CHE HA DATO ESECUZIONE AL PROTOCOLLO STIPULATO IN ROMA FRA L'ITALIA E LAJUGOSLAVIA IL 15 OTTOBRE 1937, ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DI N

22226 L 16/06/1938 1241 LEGGE 16 GIUGNO 1938, N. 1241. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 24 FEBBRAIO 1838-XVI, N. 459, CHE HA DATO ESECUZIONE AL TRATTATO DI AMICIZIA, COMMERCIO E NAVIGAZIONE, CONPROTOCOLLO FINALE E SCAMBIO DI NOTE; ATTI STIPULATI IN BANGKOK, TRA L'ITA

22388 RDL 09/09/1938 1629 REGIO DECRETO LEGGE 9 SETTEMBRE 1938, N. 1629. – APPROVAZIONE DEL TRATTATO DI AMICIZIA, DICOMMERCIO E DI NAVIGAZIONE, STIPULATO IN TOKIO, FRA L'ITALIA ED IL MANCIUKUÒ, IL 5 LUGLIO 1938.(PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.245 DEL 25 OTTOBRE 1938)

22409 RDL 23/09/1938 2051 REGIO DECRETO LEGGE 23 SETTEMBRE 1938, N. 2051. – ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALTRATTATO DI AMICIZIA, COMMERCIO E NAVIGAZIONE ITALO-CUBANO DEL 29 DICEM-

BRE 1903, STIPULATOIN AVANA, FRA L'ITALIA E CUBA, IL 29 AGOSTO 1938. (PUBBLICATO NELLA GAZZE

22418 RDL 14/10/1938 1821 REGIO DECRETO LEGGE 14 OTTOBRE 1938, N. 1821. – ESECUZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERECOMMERCIALE STIPULATI RISPETTIVAMENTE IN PARIGI E IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA FRANCIA, IL 26 LUGLIO E IL 20 AGOSTO 1938. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.280 DEL 9ù

22707 L 05/01/1939 0228 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 228. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 MARZO 1938-XVI,N. 589, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO CONCLUSO IN ROMA IL 24 DICEMBRE 1937, MEDIANTESCAMBIO DI NOTE, FRA L'ITALIA E LA GRAN BRETAGNA, CONCERNENTE TRASFERIME

22708 L 05/01/1939 0229 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 229. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 9 SETTEMBRE 1938-XVI, N. 1597, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI INBOGOTÀ, FRA L'ITALIA E LA COLOMBIA, IL 28 APRILE –8 LUGLIO 1938. (PUBBLICATA

22709 L 05/01/1939 0230 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 230. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 MARZO 1938-XVI,N. 566, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE,FRA L'ITALIA E LA GRECIA, IL 6 DICEMBRE 1937, CONCERNENTE EXTRA-CONTINGENT

22710 L 05/01/1939 0231 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 231. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 14 OTTOBRE 1938-XVI, N. 1821, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATIRISPETTIVAMENTE IN PARIGI ED IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA FRANCIA, IL 26 LUGLIO ED

22711 L 05/01/1939 0232 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 232. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 MARZO 1938-XVI, N. 536, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA, IL7 GENNAIO 1938, PER REGOLARE GLI SCAMBI COMMERCIALI ED I PAGAMENTI

22712 L 05/01/1939 0233 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 233. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 MARZO 1938-XVI,N. 604, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE,FRA L'ITALIA E L'ARGENTINA, IL 24 DICEMBRE 1937, PER FISSARE I CONTINGENTI

22713 L 05/01/1939 0234 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 234. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 MARZO 1938-XVI, N. 573, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE,FRA L'ITALIA E L'UNIONE BELGO-LUSSEMBURGHESE, IL 9 OTTOBRE 1937, INTESO A

22714 L 05/01/1939 0235 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 235. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 MARZO 1938-XVI, N. 520, CHE HA DATO ESECUZIONE AL PROTOCOLLO STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA ROMANIA, IL30 OTTOBRE 1937 INTESO A PROROGARE FINO AL 15 DICEMBRE 1937 LA DATA– 800 –

22715 L 05/01/1939 0236 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 236. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 MARZO 1938-XVI,N. 588, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO STIPULATO IN ANKARA, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE,FRA L'ITALIA E LA TURCHIA, IL 20 SETTEMBRE, 12 E 13 NOVEMBRE 1937, PER L

22716 L 05/01/1939 0237 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 237. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 MARZO 1938-XVI,N. 530, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATO IN ROMA, IL17 DICEMBRE 1937, FRA L'ITALIA E LA DANIMARCA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETT

22717 L 05/01/1939 0238 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 238. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 MARZO 1938-XVI, N. 663, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN ROMA,FRA L'ITALIA E LA GRECIA, IL 15 GENNAIO 1938-XVI. (PUBBLICATA NELLA GAZZET

22719 L 05/01/1939 0240 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 240. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 MARZO 1938-XVI,N. 760, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN ROMA,FRA L'ITALIA ED I PAESI BASSI, IL 31 DICEMBRE 1937-XVI. (PUBBLICATA NELLA

22720 L 05/01/1939 0241 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 241. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 1938-XVI,N. 1208, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN LONDRA,FRA L'ITALIA E LA GRAN BRETAGNA, IL 18 MARZO 1938. (PUBBLICATA NELLA G

22721 L 05/01/1939 0242 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 242. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 GIUGNO 1938-XVI, N. 1167, CHE HA DATO ESECUZIONE AL PROTOCOLLO STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA ROMANIA,IL 30 APRILE 1938, INTESO A PROROGARE FINO AL 31 MAGGIO 1938 LA DATA

22722 L 05/01/1939 0243 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 243. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 MARZO 1938-XVI,N. 615, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN ROMA,FRA L'ITALIA E LA FINLANDIA, IL 23 NOVEMBRE 1937. (PUBBLICATA NELLA GAZZET

22725 L 05/01/1939 0246 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 246. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 9 SETTEMBRE 1938-XVI, N. 1629, CHE HA DATO ESECUZIONE AL TRATTATO DI AMICIZIA, DI COMMERCIO E DINAVIGAZIONE STIPULATO IN TOKIO, FRA L'ITALIA E IL MANCIUKUÒ, IL 5 LUGLIO 1938. (P

22726 L 05/01/1939 0247 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 247. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 1938-XVI,N. 983, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE E FINANZIARIOSTIPULATI IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA FRANCIA, IL 14 APRILE 1938. (PUBBLICATA N

23026 L 15/05/1939 0984 LEGGE 15 MAGGIO 1939, N. 984. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO EFFETTUATO IN ROMA, MEDIANTECAMBIO DI NOTE, IL 7 FEBBRAIO 1939 FRA L'ITALIA E L'U.R.S.S. INTESO A MODIFICARE L'ARTICOLO 3 DELTRATTATO DI COMMERCIO E NAVIGAZIONE ITALO-SOVIETICO DEL 7 FEBBRAIO 192

21402 RDL 27/10/1937 1988 REGIO DECRETO LEGGE 27 OTTOBRE 1937, N. 1988. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO INROMA FRA L'ITALIA E LA POLONIA, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, IL 7 GIUGNO 1937, PER REGOLAREL'ATTIVITÀ DELLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE ITALIANE CHE ESPLICANO LA LORO AZIO

21924 L 11/04/1938 0421 LEGGE 11 APRILE 1938, N. 421. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 27 OTTOBRE 1937-XV,N. 2005, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE,FRA L'ITALIA E LA FRANCIA, IL 19 GIUGNO 1937, PER PROROGARE IL –MODUS VI

21925 L 11/04/1938 0422 LEGGE 11 APRILE 1938, N. 422. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 27 OTTOBRE 1937-XV, N. 2006, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE,FRA L'ITALIA E LA SVEZIA, IL 9 GIUGNO 1937-XV, CHE DEROGA ALLE DISPOSIZI

21926 L 11/04/1938 0436 LEGGE 11 APRILE 1938, N. 436. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 27 OTTOBRE 1937-XV,N. 2060, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI COMMERCIALI STIPULATI IN ROMA IL 30 GIUGNO 1937-XV, FRA L'ITALIA E L'UNIONE BELGO-LUSSEMBURGHESE. (PUBBLICATA NELLA

21927 L 11/04/1938 0437 LEGGE 11 APRILE 1938, N. 437. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 27 OTTOBRE 1937-XV, N. 2008, CHE HA DATO ESECUZIONE AL PROTOCOLLO STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA ED I PAESIBASSI, IL 5 OTTOBRE 1937, PER PROROGARE, CON ALCUNE MODIFICAZIONI, GLI A

21928 L 11/04/1938 0438 LEGGE 11 APRILE 1938, N. 438. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 27 OTTOBRE 1937-XV,N. 2007, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA E L'ESTONIA,MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, IL 26 AGOSTO 1937 PER MODIFICARE L'ART. 15 DEL

21929 L 11/04/1938 0439 LEGGE 11 APRILE 1938, N. 439. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 27 OTTOBRE 1937-XV,N. 1988, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA POLONIA,MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, IN DATA 7 GIUGNO 1937, PER REGOLARE L'ATTIVIT

21930 L 11/04/1938 0448 LEGGE 11 APRILE 1938, N. 448. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 27 OTTOBRE 1937-XV,N. 2067, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI COMMERCIALI STIPULATI IN ROMA, IL 9 LUGLIO 1937-XV, FRA L'ITALIA E LA DANIMARCA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIAL

22082 RDL 19/05/1938 0953 REGIO DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 1938, N. 953. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO CONCLUSO IN ROMA,MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, IL 18 FEBBRAIO 1938, FRA L'ITALIA E L'UNIONE BELGO-LUSSEMBURGHESE,CONCERNENTE TRASFERIMENTI DI INTERESSI DI MORA RELATIVI AL REGOLAMENTO D

22083 RDL 19/05/1938 0983 REGIO DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 1938, N. 983. – APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERECOMMERCIALE E FINANZIARIO, STIPULATI IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA FRANCIA, IL 14 APRILE 1938-XVI.(PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.162 DEL 19 LUGLIO 1938)

22177 L 16/06/1938 1050 LEGGE 16 GIUGNO 1938, N. 1050. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 24 FEBBRAIO 1938-XVI, N. 232, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO ADDIZIONALE STIPULATO IN ROMA, FRAL'ITALIA E IL GIAPPONE, IL 30 DICEMBRE 1937, CHE ESTENDE, CON ALCUNE MODIFICH

22204 L 16/06/1938 1145 LEGGE 16 GIUGNO 1938, N. 1145. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 24 FEBBRAIO 1938-XVI, N. 340, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA, MEDIANTE SCAMBIO DINOTE, IL 21 DICEMBRE 1937, FRA L'ITALIA E LA SVEZIA, PER LA COSTRUZIONE I

22211 RDL 16/06/1938 1167 REGIO DECRETO LEGGE 16 GIUGNO 1938, N. 1167. – APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO STIPULATO INROMA FRA L'ITALIA E LA ROMANIA IL 30 APRILE 1938,

INTESO A PROROGARE FINO AL 31 MAGGIO 1938 LADATA DI DENUNCIA EVENTUALE PREVISTA DALL'ART. 7 DELL'ACCORDO COMMERCIALE

22381 RDL 09/09/1938 1576 REGIO DECRETO LEGGE 9 SETTEMBRE 1938, N. 1576. – ESECUZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO INANKARA, FRA L'ITALIA E LA TURCHIA, IL 17 MAGGIO 12 GIUGNO 1938, PER L'IMPORTAZIONE INFRANCHIGIA DI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE, ECC. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N

22382 RDL 09/09/1938 1578 REGIO DECRETO LEGGE 9 SETTEMBRE 1938, N. 1578. – APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO STIPULATO INROMA, FRA L'ITALIA E LA ROMANIA IL 28 MAGGIO 1938 PER LA PROROGA AL 24 GIUGNO 1938 DELLA DARADI DENUNCIA PREVISTA DAGLI ACCORDI ITALO-ROMENI DEL 13 FEBBRAIO 1937. (

22383 RDL 09/09/1938 1581 REGIO DECRETO LEGGE 9 SETTEMBRE 1938, N. 1581. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO INROMA, FRA L'ITALIA E LA ROMANIA, IL 23 GIUGNO 1938, INTESO A PROROGARE AL 31 LUGLIO 1938L'ACCORDO COMMERCIALE E L'ACCORDO PER REGOLARE I PAGAMENTI, CONCLUSI IN ROMA F

22384 RDL 09/09/1938 1582 REGIO DECRETO LEGGE 9 SETTEMBRE 1938, N. 1582. – ESECUZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERECOMMERCIALE, STIPULATI IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA ROMANIA, IL 14 LUGLIO 1938. (PUBBLICATO NELLAGAZZETTA UFFICIALE N.237 DEL 15 OTTOBRE 1938)

22385 RDL 09/09/1938 1597 REGIO DECRETO LEGGE 9 SETTEMBRE 1938, N. 1597. – APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERECOMMERCIALE STIPULATI IN BOGOTÀ, FRA L'ITALIA E LA COLOMBIA, IL 28 APRILE-8 LUGLIO 1938.(PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.239 DEL 18 OTTOBRE 1938)

22433 RDL 11/11/1938 1876 REGIO DECRETO LEGGE 11 NOVEMBRE 1938, N. 1876. – ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA L'ITALIA E LALITUANIA, EFFETTUATO IN ROMA IL 20 AGOSTO 1938, INTESO A MODIFICARE LE DISPOSIZIONIDELL'ARTICOLO 11 DELL'ACCORDO DEL 23 SETTEMBRE 1936 PER REGOLARE GLI SCAMBI COMM

22437 RDL 11/11/1938 1944 REGIO DECRETO LEGGE 11 NOVEMBRE 1938, N. 1944. – ESECUZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO NELLACITTÀ DEL VATICANO, FRA LA SANTA SEDE E IL GOVERNO ITALIANO, IL 6 AGOSTO 1938, INTESO APROROGARE IL TERMINE STABILITO DALL' ART. 29 LETTERA F) DEL CONCORDATO DELL'11

22440 RDL 11/11/1938 2160 REGIO DECRETO LEGGE 11 NOVEMBRE 1938, N. 2160. – ESECUZIONE AL TRATTATO DI STABILIMENTO E DILAVORO, CON PROTOCOLLO ED ALL'ACCORDO RELATIVO AI COMMERCIANTI AMBULANTI; ATTI STIPULATIIN BRUSSELLE, FRA L'ITALIA ED IL BELGIO, IL 29 SETTEMBRE 1938. (PUBBLICAT

22694 L 05/01/1939 0180 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 180. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 MARZO 1938-XVI,N. 572, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA IL 27 DICEMBRE 1937, MEDIANTESCAMBIO DI NOTE, TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA INTESO A FACILITARE TRASFER

22696 L 05/01/1939 0182 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 182. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 MARZO 1938-XVI,N. 529, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, IL18 DICEMBRE 1937, CONCERNENTE LA MODIFICAZIONE DELL'ART. 6 DELL'ACCOR

22698 L 05/01/1939 0184 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 184. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 MARZO 1938-XVI,N.587, CHE

HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE,FRA L'ITALIA E LA SVIZZERA, IL 22 OTTOBRE 1937, CONCERNENTE LA PRIORITÀ DI

22700 L 05/01/1939 0186 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 186. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 9 SETTEMBRE1938-XVI, N. 1576, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO CONCLUSO IN ANKARA, MEDIANTE SCAMBIODI NOTE, FRA L'ITALIA E LA TURCHIA, IL 17 MAGGIO-12 GIUGNO 1938, PER L'IMPO

22701 L 05/01/1939 0187 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 187. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 MARZO 1938-XVI,N. 567, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA E L'UNGHERIA, IL 19NOVEMBRE 1937, PER REGOLARE I PAGAMENTI RELATIVI AGLI SCAMBI COMMER

22704 L 05/01/1939 0193 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 193. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 1938-XVI,N. 953, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO CONCLUSO IN ROMA, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, IL18 FEBBRAIO 1938, FRA L'ITALIA E L'UNIONE BELGO-LUSSEMBURGHESE, CONCERN

22705 L 05/01/1939 0196 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 196. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 9 SETTEMBRE1938-XVI, N. 1581, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA E LAROMANIA, IL 23 GIUGNO 1938, INTESO A PROROGARE AL 31 LUGLIO 1938 L'ACCORDO

22707 L 05/01/1939 0228 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 228. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 MARZO 1938-XVI,N. 589, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO CONCLUSO IN ROMA IL 24 DICEMBRE 1937, MEDIANTESCAMBIO DI NOTE, FRA L'ITALIA E LA GRAN BRETAGNA, CONCERNENTE TRASFERIME

23014 L 15/05/1939 0821 LEGGE 15 MAGGIO 1939, N. 821. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO IN BERLINO, FRA L'ITALIA ELA GERMANIA IL 12 NOVEMBRE 1938-XVII, PER REGOLARE I PAGAMENTI FRA L'ITALIA E I TERRITORI DEISUDETI. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.143 DEL 20 GIUGNO 1

23018 L 15/05/1939 0833 LEGGE 15 MAGGIO 1939, N. 833. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI CARATTERE COMMERCIALESTIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA DANIMARCA, IL 31 DICEMBRE 1938-XVII. (PUBBLICATA NELLAGAZZETTA UFFICIALE N.144 DEL 21 GIUGNO 1939

23021 L 15/05/1939 0853 LEGGE 15 MAGGIO 1939, N. 853. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALO-FRANCESE PER PROROGARE AL30 GIUGNO 1939 IL PROTOCOLLO ADDIZIONALE DEL 14 APRILE 1938 E L'ACCORDO DEL 26 LUGLIO 1938.(PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.148 DEL 26 GIUGNO 1939)

23022 L 15/05/1939 0854 LEGGE 15 MAGGIO 1939, N. 854. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI CARATTERE COMMERCIALE,EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE IN QUITO, FRA L'ITALIA E L'EQUATORE, IL 23 SETTEMBRE 1938. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.148 DEL 26 GIUGNO 1939)

23109 L 06/06/1939 1047 LEGGE 6 GIUGNO 1939, N. 1047. – APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALL'ACCORDO ITALOUNGHERESEDEL 19 NOVEMBRE 1937 CHE REGOLA I PAGAMENTI RELATIVI AGLI SCAMBI COMMERCIALI:PROTOCOLLO STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA E L'UNGHERIA, IL 16 FEBBRAIO 1939.

23113 L 06/06/1939 1137 LEGGE 6 GIUGNO 1939, N. 1137. – ESECUZIONE DELL'ACCORDO INTERNAZIONALE STIPULATO INBUCAREST IL 1 MARZO 1939, RELATIVO ALL'ENTRATA DELLA

GERMANIA NELLA COMMISSIONE EUROPEADEL DANUBIO E L'ADESIONE DELL'ITALIA E DELLA GERMANIA ALL'ACCORDO FIRMATO IN SINAIA

23114 L 06/06/1939 1143 LEGGE 6 GIUGNO 1939, N. 1143. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO EFFETTUATO IN ROMA, IL 14 MARZO1939-XVII, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, FRA L'ITALIA E LA GRAN BRETAGNA, INTESO A MODIFICAREL'ACCORDO COMMERCIALE ITALO-BRITANNICO DEL 18 MARZO 1938. (PUBBLICATA NELLA

23180 L 06/07/1939 1066 LEGGE 6 LUGLIO 1939, N. 1066. – ESECUZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO IN TIRANA, FRA L'ITALIA EL'ALBANIA, IL 20 APRILE 1939-XVII, RELATIVO AI DIRITTI DEI RISPETTIVI CITTADINI. (PUBBLICATA NELLAGAZZETTA UFFICIALE N.180 DEL 3 AGOSTO 1939)

23223 L 13/07/1939 1335 LEGGE 13 LUGLIO 1939, N. 1335. – ESECUTORIETÀ DELL'ACCORDO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELLARIFORMA AGRARIA AI SUDDITI ITALIANI NELL'ANTICA PROVINCIA DI DALMAZIA, CON PROTOCOLLOFINALE, STIPULATO IN BELGRADO FRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA IL 19 MAGGIO 1939.

23381 L 30/11/1939 2113 LEGGE 30 NOVEMBRE 1939, N. 2113. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO COMMERCIALE ITALO-ELLENICODEL 14 GIUGNO 1939 INTESO A MODIFICARE L'ACCORDO DEL 15 GENNAIO 1938. (PUBBLICATA NELLAGAZZETTA UFFICIALE N.28 DEL 3 FEBBRAIO 1940)

23386 L 30/11/1939 2178 LEGGE 30 NOVEMBRE 1939, N. 2178. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO IN BELGRADO, FRAL'ITALIA E LA JUGOSLAVIA, IL 1 MARZO 1939, RELATIVO ALLA CITTADINANZA DEGLI ABITANTI DI ORIGINEITALIANA DEL VILLAGGIO DI MAHOVLJANI. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICI

20629 L 04/01/1937 0098 LEGGE 4 GENNAIO 1937, N. 98. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 23 APRILE 1936-XIV, N.860, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI ITALO-ALBANESI STIPULATI IN TIRANA IL 19 MARZO 1936.(PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.43 DEL 20 FEBBRAIO 1937)

20634 L 04/01/1937 0110 LEGGE 4 GENNAIO 1937, N. 110. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 17 SETTEMBRE 1936-XIV, N. 1833, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI INROMA L'11 AGOSTO 1936-XIV, FRA L'ITALIA E LA FRANCIA. (PUBBLICATA NELLA GAZ

20979 RDL 19/04/1937 0737 REGIO DECRETO LEGGE 19 APRILE 1937, N. 737. – APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI STIPULATI IN ROMATRA L'ITALIA E LA FRANCIA IL 29 GENNAIO 1937-XV, CONCERNENTI IL REGIME DEGLI SCAMBI DELLEPELLICOLE CINEMATOGRAFICHE ED I PAGAMENTI RELATIVI. (PUBBLICATO NELLA GAZZ

20980 RDL 19/04/1937 0755 REGIO DECRETO LEGGE 19 APRILE 1937, N. 755. – APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERECOMMERCIALE STIPULATI IN ROMA FRA L'ITALIA E LA LETTONIA IL 5 FEBBRAIO 1937-XV. (PUBBLICATONELLA GAZZETTA UFFICIALE N.126 DEL 2 GIUGNO 1937)

20981 RDL 19/04/1937 0769 REGIO DECRETO LEGGE 19 APRILE 1937, N. 769. – APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERECOMMERCIALE STIPULATI IN ROMA IL 13 FEBBRAIO 1937-XV, FRA L'ITALIA E LA ROMANIA. (PUBBLICATONELLA GAZZETTA UFFICIALE N.128 DEL 4 GIUGNO 1937)

C 20982 RDL 19/04/1937 0784 REGIO DECRETO LEGGE 19 APRILE 1937, N. 784. – APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN BUENOS AIRES FRA L'ITALIA E LA REPUBBLICA ARGENTINA IL 4 MARZO 1937

20984 RDL 19/04/1937 0828 REGIO DECRETO LEGGE 19 APRILE 1937, N. 828. – APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI STIPULATI IN ROMAFRA L'ITALIA E LA GRAN BRETAGNA IL 27 GENNAIO 1937-XV RELATIVI AI DIRITTI DI PASCOLO DELLE TRIBÙ SOMALE E AL TRAFFICO DI TRANSITO ATTRAVERSO I PORTI DI ZEILA E DI B

20985 RDL 19/04/1937 0831 REGIO DECRETO LEGGE 19 APRILE 1937, N. 831. – APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI STIPULATI IN ROMA IL 31 MARZO 1937-XV FRA L'ITALIA E LA NORVEGIA, PER REGOLARE GLI SCAMBI COMMERCIALI EDIPAGAMENTI RELATIVI. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.138 DEL 16 GIUGNO

21082 L 03/06/1937 0972 LEGGE 3 GIUGNO 1937, N. 972. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 APRILE 1937-XV,N.562, RELATIVO ALL'APPLICAZIONE ALLE NAVI MERCANTILI DEGLI ACCORDI DI NON INTERVENTO NELCONFLITTO SPAGNOLO. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.153 DEL 5 LUGL

21254 RDL 01/07/1937 1333 REGIO DECRETO LEGGE 1 LUGLIO 1937, N. 1333. – APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE ECONOMICO STIPULATI FRA L'ITALIA E LA GERMANIA IL 14 MAGGIO 1937-XV, IN MONACO DI BAVIERA.(PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.185 DEL 11 AGOSTO 1937)

21408 RDL 27/10/1937 2008 REGIO DECRETO LEGGE 27 OTTOBRE 1937, N. 2008. – APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO STIPULATO INROMA FRA L'ITALIA ED I PAESI BASSI IL 5 OTTOBRE 1937, PER PROROGARE, CON ALCUNE MODIFICHE,GLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE ITALO-OLANDESI DEL 1 GENNAIO E DEL 4 F

21529 L 23/12/1937 2386 LEGGE 23 DICEMBRE 1937, N. 2386. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 APRILE 1937-XV, N. 755, CHE HA DATO ESECUZIONE AI SEGUENTI ACCORDI ITALO-LETTONI STIPULATI IN ROMA IL 5FEBBRAIO 1937: 1) ACCORDO COMMERCIALE, 2) ACCORDO PER REGOLARE I PAGAME

21542 L 23/12/1937 2424 LEGGE 23 DICEMBRE 1937, N. 2424. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 8 LUGLIO 1937-XV, N. 1310, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA IL 10 MAGGIO 1937 FRAL'ITALIA E LA CECOSLOVACCHIA, PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DI LINEE AEREE RE

21545 L 23/12/1937 2462 LEGGE 23 DICEMBRE 1937, N. 2462. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 1937-XV, N. 1275, INTESO A PROROGARE AL 30 GIUGNO 1938-XVI, LA VALIDITÀ DELL'ACCORDO STIPULATO INROMA IL 7 NOVEMBRE 1936-XV, CONCERNENTE IL REGIME PREFERENZIALE A FAVOR

21549 L 23/12/1937 2493 LEGGE 23 DICEMBRE 1937, N. 2493. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 APRILE 1937-XV, N. 726, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO PER REGOLARE GLI SCAMBI COMMERCIALISTIPULATO, IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA CECOSLOVACCHIA, IL 31 MARZO 1937. (PUBBLIC

21552 L 23/12/1937 2503 LEGGE 23 DICEMBRE 1937, N. 2503. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 1937-XV, N. 1276, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA IL 1 GIUGNO 1937 MEDIANTESCAMBIO DI NOTE FRA L'ITALIA E L'AUSTRIA, PER AMMETTERE NEL REGNO, A TIT

21553 L 23/12/1937 2511 LEGGE 23 DICEMBRE 1937, N. 2511. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 APRILE 1937-XV, N. 784, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI INBUENOS AIRES, FRA L'ITALIA E L'ARGENTINA, IL 4 MARZO 1937-XV. (PUBBLICATA NEL

21554 L 23/12/1937 2512 LEGGE 23 DICEMBRE 1937, N. 2512. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 APRILE 1937-XV, N. 720, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATO INROMA, FRA L'ITALIA E LA DANIMARCA, IL 30 MARZO 1937-XV. (PUBBLICATA NELLA GAZZ

21557 L 23/12/1937 2522 LEGGE 23 DICEMBRE 1937, N. 2522. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 APRILE 1937-XV, N. 828, CHE HA DATO ESECUZIONE AI SEGUENTI ACCORDI STIPULATI IN ROMA, FRA L'ITALIA E LAGRAN BRETAGNA, IL 27 GENNAIO 1937: A) ACCORDO CIRCA I DIRITTI DI PASCOL

21560 L 23/12/1937 2527 LEGGE 23 DICEMBRE 1937, N. 2527. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 29 MARZO 1937-XV, N. 729, CHE DÀ ESECUZIONE ALL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA SVIZZERA, IL 30GENNAIO 1937, CONCERNENTE LE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DE

21576 L 23/12/1937 2595 LEGGE 23 DICEMBRE 1937, N. 2595. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 APRILE 1937-XV, N. 819, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE,FRA L'ITALIA E LA GERMANIA IL 13 MAGGIO – 2 GIUGNO 1936 PER LA SISTEMAZ

21577 L 23/12/1937 2606 LEGGE 23 DICEMBRE 1937, N. 2606. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 APRILE 1937-XV, N. 769, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI STIPULATI IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA ROMANIA, IL13 FEBBRAIO 1937 PER RIPRENDERE GLI SCAMBI COMMERCIALI FRA I DUE P

21706 L 17/01/1938 0087 LEGGE 17 GENNAIO 1938, N. 87. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 APRILE 1937-XV,N. 725, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA IL 31 MARZO 1937, MEDIANTESCAMBIO DI NOTE, FRA L'ITALIA E L'AUSTRIA, PER PROROGARE AL 30 GIUGNO 1937

21707 L 17/01/1938 0094 LEGGE 17 GENNAIO 1938, N. 94. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 9 SETTEMBRE 1937-XV, N. 1715, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ATTI INTERNAZIONALI FIRMATI IN MONTREUX L'8 MAGGIO1937-XV PER L'ABOLIZIONE DELLE CAPITOLAZIONI IN EGITTO. (PUBBLICATA NELL

21710 L 17/01/1938 0099 LEGGE 17 GENNAIO 1938, N. 99. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 APRILE 1937-XV,N. 721, CHE HA DATO ESECUZIONE ALL'ACCORDO STIPULATO IN BELGRADO IL 25 MARZO 1937-XV,SUPPLEMENTARE AL TRATTATO DI COMMERCIO E NAVIGAZIONE ITALO-JUGOSLAVO DEL 14

21416 RDL 27/10/1937 2060 REGIO DECRETO LEGGE 27 OTTOBRE 1937, N. 2060. – APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI COMMERCIALISTIPULATI IN ROMA IL 30 GIUGNO 1937-XV FRA L'ITALIA E L'UNIONE BELGO-LUSSEMBURGHESE.(PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.293 DEL 20 DICEMBRE 1937)

21417 RDL 27/10/1937 2067 REGIO DECRETO LEGGE 27 OTTOBRE 1937, N. 2067. – APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI COMMERCIALISTIPULATI IN ROMA IL 9 LUGLIO 1937-XV, FRA L'ITALIA E AL DANIMARCA. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTAUFFICIALE N.295 DEL 22 DICEMBRE 1937)

21433 RDL 05/11/1937 2043 REGIO DECRETO LEGGE 5 NOVEMBRE 1937, N. 2043. – MODIFICAZIONE DELL'ART. 2 DEL R. DECRETOLEGGE9 APRILE 1937-XV, N. 562, SULL'APPLICAZIONE ALLE NAVI MERCANTILI DEGLI ACCORDI DI NONINTERVENTO NEL CONFLITTO SPAGNOLO. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.

21529 L 23/12/1937 2386 LEGGE 23 DICEMBRE 1937, N. 2386. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 APRILE 1937-XV, N. 755, CHE HA DATO ESECUZIONE AI SEGUENTI ACCORDI ITALO-LETTONI STIPULATI IN ROMA IL 5FEBBRAIO 1937: 1) ACCORDO COMMERCIALE, 2) ACCORDO PER REGOLARE I PAGAME

21551 L 23/12/1937 2502 LEGGE 23 DICEMBRE 1937, N. 2502. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 1937-XV, N. 1333, CHE DÀ ESECUZIONE AGLI ACCORDI DI CARATTERE ECONOMICO, STIPULATI FRA L'ITALIA ELA GERMANIA IL 14 MAGGIO 1937-XV, IN MONACO DI BAVIERA. (PUBBLICATA NEL

21553 L 23/12/1937 2511 LEGGE 23 DICEMBRE 1937, N. 2511. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 APRILE 1937-XV, N. 784, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI INBUENOS AIRES, FRA L'ITALIA E L'ARGENTINA, IL 4 MARZO 1937-XV. (PUBBLICATA NEL

21556 L 23/12/1937 2521 LEGGE 23 DICEMBRE 1937, N. 2521. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 APRILE 1937-XV, N. 831, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI STIPULATI IN ROMA IL 31 MARZO 1937-XV TRAL'ITALIA E LA NORVEGIA, PER REGOLARE GLI SCAMBI COMMERCIALI ED I PAGAMENT

21557 L 23/12/1937 2522 LEGGE 23 DICEMBRE 1937, N. 2522. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 APRILE 1937-XV, N. 828, CHE HA DATO ESECUZIONE AI SEGUENTI ACCORDI STIPULATI IN ROMA, FRA L'ITALIA E LAGRAN BRETAGNA, IL 27 GENNAIO 1937: A) ACCORDO CIRCA I DIRITTI DI PASCOL

21559 L 23/12/1937 2526 LEGGE 23 DICEMBRE 1937, N. 2526. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 APRILE 1937-XV, N. 737, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI STIPULATI IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA FRANCIA, IL29 GENNAIO 1937, CONCERNENTI IL REGIME DEGLI SCAMBI DELLE PELLICOL

21577 L 23/12/1937 2606 LEGGE 23 DICEMBRE 1937, N. 2606. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 APRILE 1937-XV, N. 769, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI STIPULATI IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA ROMANIA, IL13 FEBBRAIO 1937 PER RIPRENDERE GLI SCAMBI COMMERCIALI FRA I DUE P

21779 RDL 24/02/1938 0241 REGIO DECRETO LEGGE 24 FEBBRAIO 1938, N. 241. – APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERECOMMERCIALE STIPULATI IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA BULGARIA, IL 3 DICEMBRE 1937-XVI. (PUBBLICATONELLA GAZZETTA UFFICIALE N.77 DEL 4 APRILE 1938

21858 RDL 15/03/1938 0615 REGIO DECRETO LEGGE 15 MARZO 1938, N. 615. – APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI COMMERCIALISTIPULATI IN ROMA TRA L'ITALIA E LA FINLANDIA IL 23 NOVEMBRE 1937-XVI. (PUBBLICATO NELLAGAZZETTA UFFICIALE N.123 DEL 1 GIUGNO 1938)

21859 RDL 15/03/1938 0663 REGIO DECRETO LEGGE 15 MARZO 1938, N. 663. – APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERECOMMERCIALE STIPULATI IN ROMA IL 15 GENNAIO 1938-XVI TRA L'ITALIA E LA GRECIA. (PUBBLICATONELLA GAZZETTA UFFICIALE N.127 DEL 6 GIUGNO 1938)

21860 RDL 15/03/1938 0760 REGIO DECRETO LEGGE 15 MARZO 1938, N. 760. – APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI COMMERCIALISTIPULATI IN ROMA IL 31 DICEMBRE 1937-XVI, FRA L'ITALIA ED I PAESI BASSI. (PUBBLICATO NELLAGAZZETTA UFFICIALE N.138 DEL 20 GIUGNO 1938)

21894 L 07/04/1938 0411 LEGGE 7 APRILE 1938, N. 411. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-

LEGGE 5 NOVEMBRE 1937-XVI, N. 2043, CHE MODIFICA L'ART. 2 DEL R. DECRETO-LEGGE 19 APRILE 1937-XV, N. 562,SULL'APPLICAZIONE ALLE NAVI MERCANTILI DEGLI ACCORDI DI NON INTERVENTO NEL CONF

21926 L 11/04/1938 0436 LEGGE 11 APRILE 1938, N. 436. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 27 OTTOBRE 1937-XV,N. 2060, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI COMMERCIALI STIPULATI IN ROMA IL 30 GIUGNO 1937-XV, FRA L'ITALIA E L'UNIONE BELGO-LUSSEMBURGHESE. (PUBBLICATA NELLA

21927 L 11/04/1938 0437 LEGGE 11 APRILE 1938, N. 437. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 27 OTTOBRE 1937-XV,N. 2008, CHE HA DATO ESECUZIONE AL PROTOCOLLO STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA ED I PAESIBASSI, IL 5 OTTOBRE 1937, PER PROROGARE, CON ALCUNE MODIFICAZIONI, GLI A

21930 L 11/04/1938 0448 LEGGE 11 APRILE 1938, N. 448. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 27 OTTOBRE 1937-XV,N. 2067, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI COMMERCIALI STIPULATI IN ROMA, IL 9 LUGLIO 1937-XV, FRA L'ITALIA E LA DANIMARCA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIAL

22083 RDL 19/05/1938 0983 REGIO DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 1938, N. 983. – APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERECOMMERCIALE E FINANZIARIO, STIPULATI IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA FRANCIA, IL 14 APRILE 1938-XVI.(PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.162 DEL 19 LUGLIO 1938)

22087 RDL 19/05/1938 1208 REGIO DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 1938, N. 1208. – APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERECOMMERCIALE STIPULATI IN LONDRA, FRA L'ITALIA E LA GRAN BRETAGNA, IL 18 MARZO 1938.(PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.183 DEL 12 AGOSTO 1938)

22178 L 16/06/1938 1051 LEGGE 16 GIUGNO 1938, N. 1051. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 24 FEBBRAIO 1938-XVI, N. 241, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI INROMA, FRA L'ITALIA E LA BULGARIA, IL 3 DICEMBRE 1937-XVI. (PUBBLICATA NELLA

22271 RDL 15/07/1938 1304 REGIO DECRETO LEGGE 15 LUGLIO 1938, N. 1304. – APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTEREECONOMICO STIPULATI IN BERLINO, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, IL 28 MAGGIO 1938. (PUBBLICATONELLA GAZZETTA UFFICIALE N.199 DEL 1 SETTEMBRE 1938)

22311 RDL 05/09/1938 1469 REGIO DECRETO LEGGE 5 SETTEMBRE 1938, N. 1469. – AUTORIZZAZIONE ALLA TRADUZIONE IN ATTOFORMALE DEGLI ACCORDI CONCERNENTI LA PERMUTA DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA COSTRUITO INMILANO DA QUEL COMUNE CON ALTRI BENI. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.220 DEL

22380 RDL 09/09/1938 1571 REGIO DECRETO LEGGE 9 SETTEMBRE 1938, N. 1571. – ESECUZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERECOMMERCIALE STIPULATI IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA NORVEGIA, IL 21 GIUGNO 1938. (PUBBLICATONELLA GAZZETTA UFFICIALE N.235 DEL 13 OTTOBRE 1938)

22382 RDL 09/09/1938 1578 REGIO DECRETO LEGGE 9 SETTEMBRE 1938, N. 1578. – APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO STIPULATO INROMA, FRA L'ITALIA E LA ROMANIA IL 28 MAGGIO 1938 PER LA PROROGA AL 24 GIUGNO 1938 DELLA DARADI DENUNCIA PREVISTA DAGLI ACCORDI ITALO-ROMENI DEL 13 FEBBRAIO 1937. (

22384 RDL 09/09/1938 1582 REGIO DECRETO LEGGE 9 SETTEMBRE 1938, N. 1582. – ESECUZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERECOMMERCIALE,

STIPULATI IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA ROMANIA, IL 14 LUGLIO 1938. (PUBBLICATO NELLAGAZZETTA UFFICIALE N.237 DEL 15 OTTOBRE 1938)

22385 RDL 09/09/1938 1597 REGIO DECRETO LEGGE 9 SETTEMBRE 1938, N. 1597. – APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERECOMMERCIALE STIPULATI IN BOGOTÀ, FRA L'ITALIA E LA COLOMBIA, IL 28 APRILE-8 LUGLIO 1938.(PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.239 DEL 18 OTTOBRE 1938)

22418 RDL 14/10/1938 1821 REGIO DECRETO LEGGE 14 OTTOBRE 1938, N. 1821. – ESECUZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERECOMMERCIALE STIPULATI RISPETTIVAMENTE IN PARIGI E IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA FRANCIA, IL 26LUGLIO E IL 20 AGOSTO 1938. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.280 DEL 9

22438 RDL 11/11/1938 1989 REGIO DECRETO LEGGE 11 NOVEMBRE 1938, N. 1989. – ESECUZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERECOMMERCIALE STIPULATI IN ANKARA, FRA L'ITALIA E LA TURCHIA, IL 15 OTTOBRE 1938-XVI. (PUBBLICATONELLA GAZZETTA UFFICIALE N.8 DEL 11 GENNAIO 1939)

22690 L 05/01/1939 0176 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 176. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 LUGLIO 1938-XVI,N. 1304, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI DI CARATTERE ECONOMICO STIPULATI IN BERLINO,FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, IL 28 MAGGIO 1938. (PUBBLICATA NELLA GAZZET

22697 L 05/01/1939 0183 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 183. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 9 SETTEMBRE1938-XVI, N. 1571, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI INROMA FRA L'ITALIA E LA NORVEGIA IL 21 GIUGNO 1938-XVI. (PUBBLICATA NELLA

22703 L 05/01/1939 0192 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 192. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 9 SETTEMBRE1938-XVI, N. 1582, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI INROMA, FRA L'ITALIA E LA ROMANIA, IL 14 LUGLIO 1938. (PUBBLICATA NELLA GAZ

22708 L 05/01/1939 0229 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 229. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 9 SETTEMBRE 1938-XVI, N. 1597, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI INBOGOTÀ, FRA L'ITALIA E LA COLOMBIA, IL 28 APRILE –8 LUGLIO 1938. (PUBBLICATA

22710 L 05/01/1939 0231 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 231. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 14 OTTOBRE 1938-XVI, N. 1821, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATIRISPETTIVAMENTE IN PARIGI ED IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA FRANCIA, IL 26 LUGLIO ED

22717 L 05/01/1939 0238 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 238. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 MARZO 1938-XVI,N. 663, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN ROMA,FRA L'ITALIA E LA GRECIA, IL 15 GENNAIO 1938-XVI. (PUBBLICATA NELLA GAZZET

22719 L 05/01/1939 0240 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 240. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 MARZO 1938-XVI,N. 760, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN ROMA,FRA L'ITALIA ED I PAESI BASSI, IL 31 DICEMBRE 1937-XVI. (PUBBLICATA NELLA

22720 L 05/01/1939 0241 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 241. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 1938-XVI,N. 1208,

CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN LONDRA,FRA L'ITALIA E LA GRAN BRETAGNA, IL 18 MARZO 1938. (PUBBLICATA NELLA G

22722 L 05/01/1939 0243 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 243. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 MARZO 1938-XVI,N. 615, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN ROMA,FRA L'ITALIA E LA FINLANDIA, IL 23 NOVEMBRE 1937. (PUBBLICATA NELLA GAZZET

22726 L 05/01/1939 0247 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 247. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 1938-XVI,N. 983, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE E FINANZIARIOSTIPULATI IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA FRANCIA, IL 14 APRILE 1938. (PUBBLICATA N

22734 RDL 05/01/1939 0304 REGIO DECRETO LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 304. – ESECUZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERECOMMERCIALE STIPULATI IN BUCAREST, FRA L'ITALIA E LA ROMANIA, IL 3 DICEMBRE 1938. (PUBBLICATO NEL SUPPLEMENTO ORDINARIO ALLA GAZZETTA UFFICIALE N.49 DEL 28 FEBBRAIO 1939)

23376 L 30/11/1939 2036 LEGGE 30 NOVEMBRE 1939, N. 2036. – APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI STIPULATI IN BERLINO, FRAL'ITALIA E LA GERMANIA, IL 20 GIUGNO 1939, IN MATERIA DI ASSICURAZIONI SOCIALI. (PUBBLICATA NELLAGAZZETTA UFFICIALE N.17 DEL 22 GENNAIO 1940)

23377 L 30/11/1939 2037 LEGGE 30 NOVEMBRE 1939, N. 2037. – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALESTIPULATA A LONDRA IL 1 MARZO 1939 CONCERNENTE L'ESENZIONE DAI DIRITTI DI DOGANA DEGLI OLIMINERALI IMPIEGATI NEL TRAFFICO AEREO. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.17

23382 L 30/11/1939 2122 LEGGE 30 NOVEMBRE 1939, N. 2122. – APPROVAZIONE DI TRE ACCORDI INTERNAZIONALI DI DIRITTOPRIVATO AERONAUTICO STIPULATI, IL PRIMO IN ROMA IL 29 MAGGIO 1933, GLI ALTRI DUE IN BRUXELLESIL 29 SETTEMBRE 1938. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.30 DEL 6 FE

23383 L 30/11/1939 2124 LEGGE 30 NOVEMBRE 1939, N. 2124. – APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALESTIPULATI IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA BULGARIA IL 29 GIUGNO 1939. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTAUFFICIALE N.31 DEL 7 FEBBRAIO 1940)

23385 L 30/11/1939 2137 LEGGE 30 NOVEMBRE 1939, N. 2137. – APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI EFFETTUATI IN ROMA, MEDIANTESCAMBIO DI NOTE, FRA L'ITALIA ED LA VENEZUELA, IL 29 GIUGNO 1939, IN MATERIA COMMERCIALE.(PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.33 DEL 9 FEBBRAIO 1940)

22210 RDL 16/06/1938 1160 REGIO DECRETO LEGGE 16 GIUGNO 1938, N. 1160. – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONEINTERNAZIONALE STIPULATA IN MONTREUX IL 20 LUGLIO 1936, CONCERNENTE IL REGIME DEGLISTRETTI. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.177 DEL 5 AGOSTO 1938)

22389 RDL 09/09/1938 1676 REGIO DECRETO LEGGE 9 SETTEMBRE 1938, N. 1676. – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONESULL'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA IN MATERIA TRIBUTARIA, STIPULATA IN ROMA, FRAL'ITALIA E LA GERMANIA IL 9 GIUGNO 1938. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.254

22439 RDL 11/11/1938 1995 REGIO DECRETO LEGGE 11 NOVEMBRE 1938, N. 1995. – ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA INBRUSSELLE, FRA L'ITALIA ED IL BELGIO, IL 29 SETTEMBRE 1938 SULLE ASSICURAZIONI SO-

CIALI.(PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.9 DEL 12 GENNAIO 1939)

22678 L 05/01/1939 0139 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 139. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 GIUGNO 1938-XVI,N. 1160, CHE APPROVA LA CONVENZIONE INTERNAZIONALE STIPULATA A MONTREUX IL 20 LUGLIO 1936,CONCERNENTE IL REGIME DEGLI STRETTI. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICI

22739 L 05/01/1939 0359 LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 359. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 9 SETTEMBRE1938-XVI, N. 1676, CHE HA DATO ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE SULL'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA EGIUDIZIARIA IN MATERIA TRIBUTARIA, STIPULATA IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA GE

23015 L 15/05/1939 0822 LEGGE 15 MAGGIO 1939, N. 822. – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN ROMA FRA L'ITALIAE LA POLONIA, IL 19 GENNAIO 1939-XVII, PER L'IMPIANTO DI LINEE AEREE REGOLARI FRA I DUE PAESI.(PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.143 DEL 20 GIUGNO 1939)

23023 L 15/05/1939 0932 LEGGE 15 MAGGIO 1939, N. 932. – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALL'ASSISTENZAAMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA IN MATERIA TRIBUTARIA, CON PROTOCOLLO FINALE E SCAMBIO DINOTE; ATTI STIPULATI IN BUCAREST FRA L'ITALIA E LA ROMANIA, IL 3 DICEMBRE 1938. (

23024 L 15/05/1939 0953 LEGGE 15 MAGGIO 1939, N. 953. – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE INTESA AD EVITARE LE DOPPIEIMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE, CON PROTOCOLLO FINALE E DICHIARAZIONE; ATTISTIPULATI IN BUCAREST, FRA L'ITALIA E LA ROMANIA, IL 3 DICEMBRE 1938. (PUBBLI

23108 L 06/06/1939 1046 LEGGE 6 GIUGNO 1939, N. 1046. – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE ECONOMICA-DOGANALEVALUTARIASTIPULATA IN TIRANA, FRA L'ITALIA E L'ALBANIA, IL 20 APRILE 1939-XVII. (PUBBLICATA NELLAGAZZETTA UFFICIALE N.178 DEL 1 AGOSTO 1939)

23183 L 06/07/1939 1214 LEGGE 6 LUGLIO 1939, N. 1214. – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TECNICO-DOGANALE STIPULATAIN TIRANA IL 28 MAGGIO 1939 FRA L'ITALIA E L'ALBANIA CON SCAMBI DI NOTE. (PUBBLICATA NELLAGAZZETTA UFFICIALE N.201 DEL 29 AGOSTO 1939)

23222 L 13/07/1939 1330 LEGGE 13 LUGLIO 1939, N. 1330. – ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONEITALO-ARGENTINA FIRMATA A BUENOS AIRES IL 4 MARZO 1937 PER REGOLARE L'INTERCAMBIOCOMMERCIALE ED I RELATIVI PAGAMENTI; PROTOCOLLO STIPULATO IN ROMA FRA L'ITALIA E L'AR

23362 L 30/11/1939 1887 LEGGE 30 NOVEMBRE 1939, N. 1887. – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE FRA LA SANTA SEDE E ILGOVERNO ITALIANO STIPULATA IL 13 GIUGNO 1939 PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 29, LETTERA G), DELCONCORDATO DELL'11 FEBBRAIO 1929. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N

23377 L 30/11/1939 2037 LEGGE 30 NOVEMBRE 1939, N. 2037. – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALESTIPULATA A LONDRA IL 1 MARZO 1939 CONCERNENTE L'ESENZIONE DAI DIRITTI DI DOGANA DEGLI OLIMINERALI IMPIEGATI NEL TRAFFICO AEREO. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.17 DE

23487 L 20/03/1940 0447 LEGGE 20 MARZO 1940, N. 447. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO E DEL PROTOCOLLO STIPULATO INROMA TRA L'ITALIA E LA GRAN BRETAGNA IL 27 OTTOBRE 1939-XVII PER L'ISTITUZIONE DI UNA

COMMISSIONE MISTA PERMANENTE. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.123 DEL 28 MA

23517 L 29/03/1940 0322 LEGGE 29 MARZO 1940, N. 322. – CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO=LEGGE 12 OTTOBRE1939=XVII, N. 1656, CHE ACCORDA LA FRANCHIGIA DOGANALE A QUINTALI 40.000 DI MELASSO DI CANNAPER USO ZOOTECNICO. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.107 DEL 7 MAGGIO 19

23627 RDL 16/05/1940 0417 REGIO DECRETO LEGGE 16 MAGGIO 1940, N. 417. – FACOLTÀ ACCORDATA AL MINISTRO PERL'EDUCAZIONE NAZIONALE DI STABILIRE, CON SUA ORDINANZA E IN DEROGA ALLE VIGENTIDISPOSIZIONI, LE MODALITÀ PER GLI SCRUTINI E PER GLI ESAMI NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO.

23632 L 16/05/1940 0636 LEGGE 16 MAGGIO 1940, N. 636. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO FRA L'ITALIA E L'ALBANIA IL3 GIUGNO 1939, CONCERNENTE LA GESTIONE DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI DEI DUE STATI.(PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.150 DEL 27 GIUGNO 1940)

23670 L 23/05/1940 0755 LEGGE 23 MAGGIO 1940, N. 755. – PROTOCOLLO STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA DANIMARCA, IL 31DICEMBRE 1939-XVIII, INTESO A PROROGARE L'ACCORDO COMMERCIALE DEL 31 DICEMBRE 1938 E GLIATTI ANNESSI. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.159 DEL 9 LUGLI

23671 L 23/05/1940 0786 LEGGE 23 MAGGIO 1940, N. 786. – ACCORDI STIPULATI IN ROMA, FRA L'ITALIA E L'ALBANIA, IL 12 FEBBRAIO1940=XVIII. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.163 DEL 13 LUGLIO 1940)

23673 L 23/05/1940 0861 LEGGE 23 MAGGIO 1940, N. 861. – ESECUZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO IN KAUNAS FRA L'ITALIA E LALITUANIA IL 23 DICEMBRE 1939 PER IL REGOLAMENTO DEI PAGAMENTI RELATIVI AGLI SCAMBICOMMERCIALI FRA I DUE PAESI. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.169 DEL 20

23785 L 21/06/1940 1052 LEGGE 21 GIUGNO 1940, N. 1052. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO, FRA L'UNIONE DOGANALEITALO-ALBANESE E LA ROMANIA, IL 20 MARZO 1940, PER REGOLARE I PAGAMENTI FRA I RISPETTIVIPAESI. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.186 DEL 9 AGOSTO 1940)

23858 L 06/07/1940 1168 LEGGE 6 LUGLIO 1940, N. 1168. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA E LASVIZZERA, IL 30 APRILE 1940, RIGUARDANTE LA PROROGA DELLE TARIFFE PER IL TRASPORTO DEIVIAGGIATORI E DEI BAGAGLI SULLA FERROVIA DEL GOTTARDO. (PUBBLICATA NELLA

23907 L 13/08/1940 1348 LEGGE 13 AGOSTO 1940, N. 1348. – APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALESTIPULATI IN MADRID, FRA L'ITALIA E LA SPAGNA, L'8 MAGGIO 1940. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.231 DEL 2 OTTOBRE 1940)

24013 L 21/10/1940 1520 LEGGE 21 OTTOBRE 1940, N. 1520. – APPLICAZIONE ALLE MERCI ORIGINARIE E PROVENIENTI DAI PAESIAMMESSI AL TRATTAMENTO DELLA NAZIONE PIÙ FAVORITA, DEL TRATTAMENTO DOGANALE PREVISTODAI DECADUTI ACCORDI COMMERCIALI CON LA FRANCIA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA U

24066 L 25/11/1940 2007 LEGGE 25 NOVEMBRE 1940, N. 2007. – APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI STIPULATI IN ROMA, TRA L'ITALIAE LA SVIZZERA, IL 22 GIUGNO 1940. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.52 DEL 1 MARZO 1941)

24111 L 13/01/1941 0019 LEGGE 13 GENNAIO 1941, N. 19. – APPROVA-

ZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE,STIPULATI IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA FINLANDIA L'8 OTTOBRE 1940. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTAUFFICIALE N.32 DEL 6 FEBBRAIO 1941)

24199 L 24/02/1941 0189 LEGGE 24 FEBBRAIO 1941, N. 189 –XIX. – ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN ROMA IL 30NOVEMBRE 1940-XIX FRA L'ITALIA E LA DANIMARCA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.85 DEL9 APRILE 1941)

24333 L 27/06/1941 0915 LEGGE 27 GIUGNO 1941, N. 915. – APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI STIPULATI IN ROMA TRA L'ITALIA E LABULGARIA IL 31 DICEMBRE 1940. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.215 DEL 11 SETTEMBRE1941)

24334 L 27/06/1941 0916 LEGGE 27 GIUGNO 1941, N. 916. – APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALESTIPULATI IN ROMA FRA L'ITALIA E LA SVEZIA IL 23 DICEMBRE 1940=XIX. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTAUFFICIALE N.215 DEL 11 SETTEMBRE 1941

24384 L 11/07/1941 0928 LEGGE 11 LUGLIO 1941, N. 928. – APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALESTIPULATI IN ROMA, TRA L'ITALIA E LA SLOVACCHIA IL 21 DICEMBRE 1940. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTAUFFICIALE N.216 DEL 12 SETTEMBRE 1941)

24427 L 25/07/1941 0938 LEGGE 25 LUGLIO 1941, N. 938. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO A BUDAPEST TRA L'ITALIA EL'UNGHERIA PER L'ESERCIZIO DI LINEE AEREE REGOLARI. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALEN.217 DEL 13 SETTEMBRE 1941)

24544 L 20/11/1941 1433 LEGGE 20 NOVEMBRE 1941, N. 1433. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO IN BERLINO FRAL'ITALIA E LA GERMANIA IL 17 AGOSTO 1940, PER REGOLARE I PAGAMENTI FRA L'UNIONE DOGANALEITALO-ALBANESE E IL PROTETTORATO DI BOEMIA E MORAVIA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA

24545 L 20/11/1941 1485 LEGGE 20 NOVEMBRE 1941, N. 1485. – APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI STIPULATI IN BERLINO FRAL'ITALIA E LA GERMANIA, IL 31 MARZO 1941 IN MATERIA DI ASSICURAZIONI SOCIALI. (PUBBLICATA NELLAGAZZETTA UFFICIALE N.11 DEL 15 GENNAIO 1942)

24693 L 26/01/1942 0057 LEGGE 26 GENNAIO 1942, N. 57. – NOMINA DI UN ALTO COMMISSARIO PER LA ESECUZIONE DEGLIACCORDI ITALO-TEDESCHI PER L'ALTO ADIGE. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.44 DEL 23FEBBRAIO 1942)

24811 L 30/03/1942 0438 LEGGE 30 MARZO 1942, N. 438. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DINOTE IN ROMA FRA L'ITALIA E LA TURCHIA IL 26 DICEMBRE 1941, INTESO A PROROGARE IL TRATTATO DICOMMERCIO E DI NAVIGAZIONE DEL 29 DICEMBRE 1936. (PUBBLICATA NELLA GAZZE

24949 L 21/06/1942 0892 LEGGE 21 GIUGNO 1942, N. 892. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO NELLA CITTÀ DELVATICANO FRA LA SANTA SEDE E IL GOVERNO ITALIANO IL 14 MARZO 1942-XX INTESO A PROROGARE ILTERMINE STABILITO DALL'ART. 29, LETTERA F), DEL CONCORDATO DELL'11 FEBBRAIO 1929

24954 L 21/06/1942 1064 LEGGE 21 GIUGNO 1942, N. 1064. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE DIAMICIZIA E DI BUON VICINATO STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO, IL 2APRILE 1942. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.225 DEL 24 SETTEM

25023 L 24/07/1942 1116 LEGGE 24 LUGLIO 1942, N. 1116. – APPROVA-

ZIONE DELL'ACCORDO EFFETTUATO IN ROMA, MEDIANTESCAMBIO DI NOTE FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, IL 26 FEBBRAIO 1941, CONCERNENTE IL TRATTAMENTODOGANALE DEI TUBETTI E SPOLE. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.237 DE

25024 L 24/07/1942 1117 LEGGE 24 LUGLIO 1942, N. 1117. – APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALESTIPULATI IN ROMA FRA L'ITALIA E LA DANIMARCA IL 18 APRILE 1942. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTAUFFICIALE N.237 DEL 8 OTTOBRE 1942)

25133 L 24/10/1942 1448 LEGGE 24 OTTOBRE 1942, N. 1448. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONEITALO-SAMMARINESE DEL 26 MARZO 1927 PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DELLA FERROVIA ELETTRICASAN MARINO-RIMINI, ACCORDO STIPULATO IN ROMA FRA L'ITALIA E LA REPUBBLICA D

25197 L 07/12/1942 1855 LEGGE 7 DICEMBRE 1942, N. 1855. – ACCORDO, CON PROTOCOLLO FINALE, SUL RISARCIMENTO DEIDANNI DI GUERRA, STIPULATO IN ROMA FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, IL 26 OTTOBRE 1942-XX.(PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.73 DEL 30 MARZO 1943)

25235 L 24/12/1942 1818 LEGGE 24 DICEMBRE 1942, N. 1818. – APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI FRA L'ITALIA, LA CROAZIA, LAGERMANIA E L'UNGHERIA, RIGUARDANTI LA SISTEMAZIONE DELLA COMPAGNIA DELLE FERROVIEDANUBIO-SAVA-ADRIATICO STIPULATI IN BRIONI IL 10 AGOSTO 1942. (PUBBLICATA NELLA GA

23520 L 29/03/1940 0446 LEGGE 29 MARZO 1940, N. 446. – APPROVAZIONE DEL TERZO PROTOCOLLO ADDIZIONALE AL TRATTATODI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE DEL 5 GENNAIO 1934: PROTOCOLLO STIPULATO IN ROMA, TRA L'ITALIAE LA ROMANIA, IL 19 DICEMBRE 1939-XVIII. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFIC

23523 L 29/03/1940 0466 LEGGE 29 MARZO 1940, N. 466. – PROTOCOLLO ADDIZIONALE AL TRATTATO DI COMMERCIO E DINAVIGAZIONE STIPULATO IN BELGRADO, FRA L'ITALIA E IL REGNO DEI SERBI-CROATI-SLOVENI, IL 14LUGLIO 1924: PROTOCOLLO FIRMATO A ROMA IL 3 AGOSTO 1939-XVII FRA L'ITALIA E LA J

24810 L 30/03/1942 0437 LEGGE 30 MARZO 1942, N. 437. – APPROVAZIONE DEL SECONDO PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALTRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE ITALO-BULGARO DEL 30 LUGLIO 1934: PROTOCOLLOSTIPULATO IN SOFIA FRA L'ITALIA E LA BULGARIA L'11 OTTOBRE 1941. (PUBBLICATA NELLA GAZZET

25113 L 18/10/1942 1344 LEGGE 18 OTTOBRE 1942, N. 1344. – APPROVAZIONE DEL TRATTATO DI ESTRADIZIONE, DI ASSISTENZAGIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE CON PROTOCOLLO FINALE, STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA E LAGERMANIA, IL 12 GIUGNO 1942. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.281 DE

25393 L 19/04/1943 0487 LEGGE 19 APRILE 1943, N. 487. – APPROVAZIONE DEL TERZO PROTOCOLLO ADDIZIONALE AL TRATTATODI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE ITALO-BULGARO ITALO-BULGARO DEL 30 LUGLIO 1934, PROTOCOLLOSTIPULATO IN SOFIA, FRA L'ITALIA E LA BULGARIA, IL 30 DICEMBRE 1942. (PUBBLI

23526 L 29/03/1940 1104 LEGGE 29 MARZO 1940, N. 1104. – APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI DI SPALATO DEL 1926 STIPULATEFRA L'ITALIA ED IL REGNO SERBO-CROATO-SLOVENO. (PUBBLICATA NEL SUPPLEMENTO ORDINARIOALLA GAZZETTA UFFICIALE N.190 DEL 14 AGOSTO 1940)

23578 L 18/04/1940 0358 LEGGE 18 APRILE 1940, N. 358. – APPROVAZIONE DELL'ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE DICONCESSIONE DELLE FUNIVIE PER IL TRASPORTO DI CARBONE

DAL PORTO DI SAVONA A SAN GIUSEPPEDI CAIRO. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.112 DEL 14 MAGGIO 1940)

23703 L 30/05/1940 0835 LEGGE 30 MAGGIO 1940, N. 835. – APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI STIPULATE IN ROMA, FRA L'ITALIAE LA GERMANIA, IL 24 FEBBRAIO 1940, RELATIVE AL TRAFFICO DI FRONTIERA ED ALLA REPRESSIONE DELCONTRABBANDO. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.167 DEL 18 LU

23757 L 14/06/1940 1024 LEGGE 14 GIUGNO 1940, N. 1024. – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN ROMA, FRAL'ITALIA E LA GERMANIA, IL 22 DICEMBRE 1939 CONCERNENTE LA RIPARTIZIONE DELL'ONERE DIQUIESCENZA A FAVORE DEGLI ALLOGENI E DEI CITTADINI GERMANICI CHE EMIGRANO IN GERMA

23788 L 21/06/1940 1147 LEGGE 21 GIUGNO 1940, N. 1147. – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN MADRID, FRAL'ITALIA E LA SPAGNA, IL 12 APRILE 1940,PER L'ESERCIZIO DELLE LINEE DI NAVIGAZIONE AEREA.(PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.195 DEL 21 AGOSTO 1940)

24546 L 20/11/1941 1489 LEGGE 20 NOVEMBRE 1941, N. 1489. – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN ROMA, FRAL'ITALIA E L'ALBANIA IL 6 SETTEMBRE 1941-XIX RIGUARDANTE IL PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI PERDANNI DI GUERRA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.12 DEL 16 GENNAIO 1

24853 L 07/05/1942 0853 LEGGE 7 MAGGIO 1942, N. 853. – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN ZAGABRIA IL 27OTTOBRE 1941 FRA IL REGNO D'ITALIA E LO STATO INDIPENDENTE DI CROAZIA DIRETTA AD EVITARE LEDOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE. (PUBBLICATA NELLA GAZZE

24948 L 21/06/1942 0891 LEGGE 21 GIUGNO 1942, N. 891. – APPROVAZIONE DELLO SCAMBIO DI NOTE EFFETTUATO IN ROMA E INTIRANA IL 27 NOVEMBRE 1941-XX E 5 GENNAIO 1942-XX COL QUALE SI MODIFICANO GLI ARTICOLI 17 E 18DELLA CONVENZIONE TECNICO-DOGANALE ITALO-ALBANESE DEL 28 MAGGIO 1939-

24951 L 21/06/1942 0900 LEGGE 21 GIUGNO 1942, N. 900. – APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI STIPULATE IN BERNA, TRAL'ITALIA E LA SVIZZERA, IL 24 LUGLIO 1941, PER LA DETERMINAZIONE DEL CONFINE ITALO-SVIZZERO NELTRATTO COMPRESO TRA CIMA GARIBALDI O RUN DO E IL MONTE DOLENT E PER LA M

24953 L 21/06/1942 0955 LEGGE 21 GIUGNO 1942, N. 955. – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN ROMA FRA L'ITALIAE LA GERMANIA IL 17 APRILE 1942 PER LA COLLABORAZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIAPENALE NEL CASO D'IMPIEGO DI FORZE ARMATE DI UNO DEI DUE STATI CONTRAE

25107 L 18/10/1942 1329 LEGGE 18 OTTOBRE 1942, N. 1329. – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE MONETARIA STIPULATA INROMA FRA LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO E IL REGNO D'ITALIA IL 20 GIUGNO 1942-XX.(PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.279 DEL 25 NOVEMBRE 1942)

25133 L 24/10/1942 1448 LEGGE 24 OTTOBRE 1942, N. 1448. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONEITALO-SAMMARINESE DEL 26 MARZO 1927 PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DELLA FERROVIA ELETTRICASAN MARINO-RIMINI, ACCORDO STIPULATO IN ROMA FRA L'ITALIA E LA REPUBBLICA DI

25947 DLGLT 19/03/1945 0079DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENEN-

ZIALE 19 MARZO 1945, N. 79. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDOSTIPULATO IN ROMA L'8 MARZO 1945 TRA IL GOVERNO ITALIANO E L'UNITED NATIONS RELIEF AND REHABILITATION ADMINISTRATION –U.N.R.R.A.– (AMMINISTRAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PE

26335 DLGLT 04/01/1946 0005DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 GENNAIO 1946, N. 5. – NORME DI ATTUAZIONEDELL'ACCORDO STIPULATO L'8 MARZO 1945 TRA IL GOVERNO ITALIANO E L'U.N.R.R.A. ED APPROVATOCON IL DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 MARZO 1945, N. 79. (PUBBLICATO NELLA GA

26361 DLGLT 01/02/1946 0021DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1 FEBBRAIO 1946, N. 21. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDOSUPPLEMENTARE STIPULATO IN ROMA IL 19 GENNAIO 1946 TRA IL GOVERNO ITALIANO E L'U.N.R.R.A.(PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.40 DEL 16 FEBBRAIO 1946)

26434 DLGLT 06/03/1946 0296DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 MARZO 1946, N. 296. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDOAGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE ITALO-SAMMARINESE DEL 31 MARZO 1939, STIPULATA IN ROMA IL 16LUGLIO 1945. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.114 DEL 17 MAGGIO 1946)

27456 DLCPS 14/02/1947 0304DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 FEBBRAIO 1947, N. 304. – ACCORDOPROVVISORIO STIPULATO IN ROMA IL 24-26 LUGLIO 1946 TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA, RELATIVO ALTRATTAMENTO DOGANALE DEI CARBURANTI E LUBRIFICANTI UTILIZZATI DAGLI APPAREC

27765 DLCPS 06/05/1947 0663DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 MAGGIO 1947, N. 663. – APPROVAZIONEDEGLI ACCORDI IN MATERIA COMMERCIALE E DI PAGAMENTO STIPULATI IN ROMA IL 10 OTTOBRE 1946,FRA L'ITALIA E LA POLONIA. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.168 DEL

27807 L 16/05/1947 0546 LEGGE 16 MAGGIO 1947, N. 546. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO INTERNAZIONALE PER LACOSTITUZIONE DELLA ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA,CONCLUSO A QUEBEC IL 16 OTTOBRE 1945. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.147 DEL

28413 L 29/09/1947 1655 LEGGE 29 SETTEMBRE 1947, N. 1655. – APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI COMMERCIALI E DI PAGAMENTOSTIPULATI IN ROMA, TRA L'ITALIA E LA SVEZIA, IL 24 NOVEMBRE 1945. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTAUFFICIALE N.40 DEL 17 FEBBRAIO 1948)

28600 DLCPS 30/10/1947 1455DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 OTTOBRE 1947, N. 1455. –APPROVAZIONE DELL'ACCORDO BONNER-CORBINO DEL 9 SETTEMBRE 1946, RELATIVO ALL'ACQUISTODA PARTE DEL GOVERNO ITALIANO DEI MATERIALI RESIDUATI DI GUERRA AMERICANI. (PUBBLICATO NE

28654 L 13/11/1947 1452 LEGGE 13 NOVEMBRE 1947, N. 1452. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO FRA L'ITALIA E L'ARGENTINA INMATERIA DI EMIGRAZIONE, CONCLUSO A ROMA IL 21 FEBBRAIO 1947. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTAUFFICIALE N.301 DEL 31 DICEMBRE 1947)

28764 DLCPS 13/12/1947 1769DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 DICEMBRE 1947, N. 1769. –APPROVAZIONE DELLO SCAMBIO DI NOTE COMPLEMENTARI AGLI ACCORDI DEL 10 OTTOBRE 1946EFFETTUATO FRA L'ITALIA E LA POLONIA IL 7 MARZO 1947. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE

28775 DLCPS 15/12/1947 1609DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 DICEMBRE 1947, N. 1609. –APPROVAZIONE DELL'ACCORDO IN DATA 21 LUGLIO 1947 FRA IL RAPPRESENTANTE DEGLI STATI UNITID'AMERICA E IL GOVERNO ITALIANO RELATIVO ALL'ACQUISTO DI MATERIALI RESIDUATI DI GUER

28780 L 16/12/1947 1621 LEGGE 16 DICEMBRE 1947, N. 1621. – APPROVAZIONE DELL'ACCORDO CONCLUSO A ROMA TRA L'ITALIA ELA SVEZIA IL 19 APRILE 1947, RELATIVO ALL'EMIGRAZIONE DI OPERAI ITALIANI IN SVEZIA. (PUBBLICATANELLA GAZZETTA UFFICIALE N.27 DEL 3 FEBBRAIO 1948)

28785 L 16/12/1947 1657 LEGGE 16 DICEMBRE 1947, N. 1657. – APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE ECONOMICOCONCLUSI AD ANKARA, TRA L'ITALIA E LA TURCHIA, IL 12 APRILE 1947. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTAUFFICIALE N.41 DEL 18 FEBBRAIO 1948)

28786 L 16/12/1947 1663 LEGGE 16 DICEMBRE 1947, N. 1663. – APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI E SCAMBIO DI NOTE FRA L'ITALIA EIL BELGIO EFFETTUATE A ROMA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.42 DEL 19 FEBBRAIO 1948)

28787 L 16/12/1947 1672 LEGGE 16 DICEMBRE 1947, N. 1672. – APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE ECONOMICO,CONCLUSI IN ROMA, TRA L'ITALIA ED I PAESI BASSI, IL 30 AGOSTO 1946. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTAUFFICIALE N.44 DEL 21 FEBBRAIO 1948)

28788 L 16/12/1947 1682 LEGGE 16 DICEMBRE 1947, N. 1682. – APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE ECONOMICO,CONCLUSI IN ROMA, TRA L'ITALIA E L'UNGHERIA, IL 9 NOVEMBRE 1946. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTAUFFICIALE N.46 DEL 24 FEBBRAIO 1948)

28789 L 16/12/1947 1728 LEGGE 16 DICEMBRE 1947, N. 1728. – APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE ECONOMICO,CONCLUSI IN ROMA, TRA L'ITALIA E LA DANIMARCA, IL 2 MARZO 1946. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTAUFFICIALE N.54 DEL 4 MARZO 1948)

28790 L 16/12/1947 1757 LEGGE 16 DICEMBRE 1947, N. 1757. – APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE ECONOMICOCONCLUSI IN ROMA, TRA L'ITALIA E LA FRANCIA, IL 22 DICEMBRE 1946. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTAUFFICIALE N.66 DEL 18 MARZO 1948)

28791 L 16/12/1947 1763 LEGGE 16 DICEMBRE 1947, N. 1763. – APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI COMMERCIALI E DI PAGAMENTOCONCLUSI IN ROMA, TRA L'ITALIA ED IL BELGIO, IL 18 APRILE 1946. (PUBBLICATA NEL SUPPLEMENTOORDINARIO ALLA GAZZETTA UFFICIALE N.74 DEL 29 MARZO 1948)

28847 DLCPS 29/12/1947 1752 DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 DICEMBRE 1947, N. 1752. –APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE ECONOMICO CONCLUSI A BERNA TRA L'ITALIA E LASVIZZERA IL 15 OTTOBRE 1947. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.61 DEL 12 MARZO 1948

28867 DLCPS 31/12/1947 1646 DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 DICEMBRE 1947, N. 1646. – ESECUZIONEDELL'ACCORDO RELATIVO ALLE MODALITÀ D'APPLICAZIONE DELL'ART. 79 DEL TRATTATO DI PACE,CONCLUSO A PARIGI FRA L'ITALIA E LA FRANCIA IL 29 NOVEMBRE 1947. (PUBBLICATO NELLA GAZZE

28121 L 02/08/1947 0811 LEGGE 2 AGOSTO 1947, N. 811. – AUTORIZZAZIONE AL GOVERNO DELLA REPUBBLICA A RATIFICARE ILTRATTATO DI PACE FRA LE POTENZE ALLEATE E

ASSOCIATE E L'ITALIA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTAUFFICIALE N.200 DEL 2 SETTEMBRE 1947)

28278 DLCPS 11/09/1947 1253 DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 SETTEMBRE 1947, N. 1253. –COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER L'APPLICAZIONE DELLE CLAUSOLE ECONOMICHEDEL TRATTATO DI PACE. (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.270 DEL 24 NOVEMBRE 1947

28695 L 27/11/1947 1442 LEGGE 27 NOVEMBRE 1947, N. 1442. – APPROVAZIONE DEL TRATTATO DI PACE E RELATIVO SCAMBIO DINOTE FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI CUBA, FIRMATO ALL'AVANA IL 30 GIUGNO 1947.(PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.300 DEL 30 DICEMBRE 1947)

28696 L 27/11/1947 1491 LEGGE 27 NOVEMBRE 1947, N. 1491. – APPROVAZIONE DEL TRATTATO DI AMICIZIA E RELAZIONI GENERALIFRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE, FIRMATO A ROMA IL 9 LUGLIO 1947.(PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.6 DEL 9 GENNAIO 1948)

28776 L 16/12/1947 1443 LEGGE 16 DICEMBRE 1947, N. 1443. – APPROVAZIONE DELLO SCAMBIO DI NOTE RELATIVO AI DANNI DIGUERRA ED ALL'ART.79 DEL TRATTATO DI PACE, EFFETTUATO IN ROMA IL 30 LUGLIO 1947 FRA L'ITALIA ELA CINA. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.300 DEL 30 DICEMBRE 1

28599 DLCPS 29/10/1947 1558 DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 OTTOBRE 1947, N. 1558. – ADESIONEDELL'ITALIA ALLA CONVENZIONE DI LONDRA DEL 16 NOVEMBRE 1945, CHE HA ISTITUITOL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'EDUCAZIONE, LA SCIENZA E LA CULTURA. (PUBBLI

28409 DLCPS 29/09/1947 1327 DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 SETTEMBRE 1947, N. 1327. –APPROVAZIONE DELLO SCAMBIO DI LETTERE E RELATIVO ANNESSO FRA IL MINISTRO PER GLI AFFARIESTERI D'ITALIA E L'AMBASCIATORE DI SUA MAESTÀ BRITANNICA SULLO –STATUS– DELLE FORZE

28470 DLCPS 09/10/1947 1320 DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 OTTOBRE 1947, N. 1320. –APPROVAZIONE DELLO SCAMBIO DI LETTERE E RELATIVO ANNESSO TRA IL MINISTRO PER GLI AFFARIESTERI D'ITALIA E L'AMBASCIATORE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA SULLO – STATUS – DELLE FORZE

28653 L 13/11/1947 1422 LEGGE 13 NOVEMBRE 1947, N. 1422. – APPROVAZIONE DELLO SCAMBIO DI NOTE EFFETTUATO IN ROMAFRA L'ITALIA E LA FRANCIA, CIRCA IL RECUPERO DI NAVI MERCANTILI FRANCESI AFFONDATE NELLEACQUE TERRITORIALI ITALIANE. (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.294 DEL 2.

4. 17. I Relatori.

Al comma 1, lettera a)*, capoverso 14, lettera h)*, n. 2)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le disposizioni occorrenti per la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali sono escluse dall'applicazione del comma 14-*ter* e restano comunque in vigore ai sensi del comma 17, lettera *d-bis)*.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. All'Allegato 1 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, sono soppresse le voci relative alle leggi di ratifica di trattati internazionali di cui al periodo 1861-1948.

4. 5. Zaccaria.

Al comma 1, lettera a), *sostituire il capoverso 14*-ter, *con il seguente:* « 14-*ter* Fatto salvo quanto stabilito dal comma 17, decorso il termine per l'adozione dei decreti di cui al comma 18, tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui ai commi 14 e 18, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate ».

4. 2. Della Vedova.

Al comma 1, lettera a), *capoverso 14*-ter, *sostituire le parole:* decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 14 ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo del comma 22 *con le seguenti:* decorso il termine di cui al comma 18.

4. 6. Zaccaria.

Al comma 1, lettera a), *capoverso comma 14*-ter *aggiungere, in fine, le parole:* previo parere del Consiglio di Stato, delle Commissioni parlamentari competenti per materia e della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui al comma 19 del presente articolo.

4. 14. Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

Al comma 1, lettera a) *capoverso 14*-quater, *sostituire le parole:* successivamente al 1° gennaio 1970 *con le seguenti:* tra il 1° gennaio 1970 e il 31 dicembre 1990.

4. 12. Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

Al comma 1, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 15, dopo le parole: « di cui al comma 14 » sono inserite le seguenti: « ovvero quelli di cui al comma 18 ».

4. 7. Zaccaria.

Al comma 1, dopo la lettera a) *aggiungere la seguente:*

a-bis) al comma 15, dopo le parole: « di cui al comma 14 » sono inserite le seguenti: « ovvero quelli di cui al comma 18 ».

4. 3. Della Vedova.

Al comma 1, lettera c), *capoverso 17, aggiungere in fine le seguenti lettere:*

d-bis) le disposizioni di autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dei trattati internazionali;

d-ter) le norme di attuazione degli Statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'Allegato 1 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, sono soppresse le voci relative alle leggi di ratifica di trattati internazionali di cui al periodo 1861-1948.

4. 1. Della Vedova.

Al comma 1, lettera c), *capoverso 17, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:*

d-bis) le disposizioni occorrenti per la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali;

d-ter) le disposizioni di attuazione degli Statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

4. 8. Zaccaria.

Al comma 1, dopo la lettera c) *aggiungere la seguente:*

c-bis) al comma 18, le parole: « Di cui al comma 15 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 14 e 15 ».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera d)*, sostituire il capoverso 18*-bis *con il seguente:*

18-*bis*. Alla correzione ed integrazione dei decreti legislativi di cui al comma 18 esclusivamente finalizzati al riassetto della materia che ne è oggetto si può provvedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e delle medesime procedure.

*** 4. 9.** Zaccaria.

Al comma 1, dopo la lettera c)*, aggiungere la seguente:*

c-bis) al comma 18, le parole: « di cui al comma 15 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 14 e 15 ».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera d)*, sostituire il capoverso 18*-bis *con il seguente:*

18-*bis*. Alla correzione ed integrazione dei decreti legislativi di cui al comma 18 esclusivamente finalizzati al riassetto della materia che ne è oggetto si può provvedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e delle medesime procedure.

*** 4. 4.** Della Vedova.

Al comma 1, lettera f)*, capoverso 21, sostituire le parole:* ai commi 14, 14-*quater*, 15, 18 e 18-*bis con le seguenti:* ai commi 14 e 15, 14-*quater*, 18 e 18-*bis*.

4. 10. Zaccaria.

Al comma 1, lettera g)*, capoverso 22, primo periodo, sostituire le parole:* ai commi 14, 14-*quater*, 15, 18 e 18-*bis con le seguenti:* ai commi 14 e 15, 14-*quater*, 18 e 18-*bis*.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: ai commi 14, 14-*quater*, 15, 18 e 18-*bis con le seguenti:* dai commi 14, 14-*quater* e 18-*bis*.

4. 11. Zaccaria.

Al comma 1, lettera g)*, capoverso comma 22 primo periodo, dopo le parole:* sono trasmessi *aggiungere le seguenti:* , oltre che alle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia,.

4. 13. Favia, Pisicchio, Borghesi, Cambursano.

Al comma 1 lettera g) *capoverso comma 22, primo periodo sostituire le parole:* trenta giorni *con le seguenti:* quarantacinque giorni.

4. 15. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'allegato 1 di cui al comma 1 articolo 2 della legge 18 febbraio 2009 n. 9, sono soppresse le disposizioni normative recanti la costituzione o la ricostituzione di comuni che riprendono efficacia.

4. 16. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

ART. 5.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 2 con il seguente: « Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio

di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti predisponendo un elenco delle norme da abrogare, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. ».

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete, predisponendo un elenco di tali disposizioni suddiviso per le suddette tipologie ».

5. 5. Amici.

Al comma 1 sostituire la lettera a) *con la seguente: « a)* sostituire il comma 2 con il seguente: « Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti predisponendo un elenco delle norme da abrogare, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari ».

5. 4. Amici.

Al comma 1, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente: « b-bis)* al comma 2 dopo le parole « dispongono l'abrogazione delle norme vigenti » sono inserite le seguenti: « predisponendo un elenco delle norme da abrogare ».

5. 3. Amici.

Al comma 2, capoverso « ART. 17-bis *comma 1 », lettera* b)*, dopo la parola:* ricognizione *aggiungere le seguenti:* ed elencazione.

5. 6. Amici.

Al comma 2, capoverso ART. 17-bis*, comma 2, secondo periodo, dopo le parole:* testo unico *inserire le seguenti:* previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia e della Commissione per la semplificazione, di cui alla legge 28 novembre 2005, n. 246.

5. 2. Favia, Pisicchio, Borghesi, Cambursano.

Al comma 2, capoverso « ART. 17-bis *», comma 3, sostituire le parole:* in numero non superiore a cinque, *con le seguenti:* individuati tra il personale in servizio presso la Pubblica Amministrazione.

5. 1. Contento.

ART. 9.

Al comma 2, sopprimere il capoverso 2-bis.

9. 2. Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

Al comma 2, capoverso 2-ter*, sopprimere le parole:* i concessionari e.

9. 3. Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

ART. 11.

Al comma 1 dopo la parola: competenze *aggiungere le seguenti:* e prerogative.

11. 1. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

ART. 12.

Sopprimerlo.

*** 12. 4.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Sopprimerlo.

*** 12. 3.** Piffari, Scilipoti, Favia, Pisicchio, Borghesi, Cambursano.

Sopprimerlo.

*** 12. 1.** Mariani, Beretta, Amici.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: e secondo la procedura di cui al comma 5 del medesimo articolo 1.

Conseguentemente sopprimere il comma 3.

12. 8. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. I decreti di cui al comma 1 sono finalizzati esclusivamente all'adeguamento al quadro normativo comunitario del testo unico ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

12. 5. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 2 sostituire le parole: acquisito il parere della *con le seguenti:* d'intesa con la.

12. 9. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge. Al fine della verifica dell'attuazione del principio di cui al comma 8, lettera *c),* i predetti schemi devono altresì essere corredati di relazione tecnica. Il Governo, tenuto conto dei pareri di cui al comma 2 ed al presente comma, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3-*bis*. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1, il Governo può emanare, ai sensi dei commi 2 e 3, disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare, che individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto.

12. 10. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge. I predetti schemi devono altresì essere corredati di relazione tecnica. Il Governo, tenuto conto dei pareri di cui al presente articolo, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Il mancato rispetto, da parte del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della delega legislativa.

12. 6. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni *con le seguenti:* quarantacinque giorni.

12. 13. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo.

12. 11. Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti:

Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei suddetti decreti, indicando specificatamente le eventuali osservazioni. Il Governo, tenuto conto dei pareri di cui al presente comma, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Il mancato rispetto, da parte del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della delega legislativa.

12. 2. Borghesi, Favia, Cambursano, Pisicchio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*bis*. I decreti di cui al comma 1 devono altresì meglio precisare quali devono essere intese le caratteristiche ambientali ai fini dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo per interventi di miglioramento ambientale anche di siti non degradati, nel senso di prevedere l'accertamento delle caratteristiche qualitative chimico-fisiche e geotecniche che devono essere compatibili con il sito di destinazione.

12. 7. Mariani, Tortoli, Bratti, Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*bis*. I decreti di cui al comma 1 devono inoltre disciplinare i limiti delle emissioni prodotte dall'attività geotermoelettrica, allo scopo di poter regolamentare le emissioni delle sostanze inquinanti come flussi di massa totali per ogni singolo campo geotermico e le rispettive concentrazioni, anche attraverso l'eventuale indeterminazione di valori di emissione ed immissione tali da garantire la tutela ambientale delle aree interessate e le normali condizioni di vita della popolazione.

12. 12. Tortoli, Alessandri, Guido Dussin, Lanzarin, Togni.

ART. 13.

Al comma 4, ultimo periodo, sopprimere le parole: a causa della crisi economica.

13. 1. Contento.

ART. 17.

Al comma 1, sostituire le parole: secondo periodo *con le seguenti:* terzo periodo.

17. 2. Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri.

ART. 18.

Sopprimerlo.

18. 1. Marchioni.

Al comma 1, capoverso comma 1228, sostituire le parole da: onde consentire *fino a* piano internazionale *con le seguenti:* anche in relazione all'esigenza di incentivare l'adeguamento dell'offerta delle imprese turistico-ricettive la cui rilevanza economica nazionale necessita di nuovi livelli di servizi definiti in base a parametri unitari ed omogenei, nonché al fine di favorire l'unicità della titolarità tra la proprietà dei beni ad uso turistico-ricettivo e la relativa attività di gestione, ivi inclusi i processi di crescita dimensionale nel rispetto del patrimonio paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al fine di promuovere forme di turismo ecocompatibile.

18. 4. Lulli, Testa.

Al comma 1, capoverso comma 1228 dopo le parole: « sul piano internazionale » *aggiungere le seguenti:* , favorendo l'adeguamento delle imprese turistico-ricettive la cui rilevanza economica nazionale necessita di nuovi livelli di servizi definiti in base a parametri unitari ed omogenei, la crescita dimensionale e l'acquisto degli immobili alberghieri da parte dei gestori in regime di locazione immobiliare o di affitto d'azienda da almeno cinque anni, nel rispetto del patrimonio paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al fine di promuovere forme di turismo ecocompatibile.

18. 3. Marchioni.

Al comma 1, capoverso comma 1228 dopo le parole: sul piano internazionale *aggiungere le seguenti:* nel rispetto del patrimonio paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

18. 2. Borghesi, Favia, Cambursano, Pisicchio.

Al comma 1, capoverso comma 1228 dopo le parole: per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale *aggiungere le seguenti:* , con particolare riferimento alle regioni del Mezzogiorno.

18. 5. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, per il settore turistico-alberghiero, la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, in legge 28 novembre 1996, n. 608, può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro.

18. 6. Bitonci, Fugatti, Simonetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 1, comma 1180, capoverso 2 della 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « per rapporti di lavoro di carattere stagionale la comunicazione di cui al primo periodo può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione dei relativi rapporti ».

18. 7. Fugatti, Bitonci, Simonetti, Comaroli, Bragantini, D'Amico.

Inammissibile.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. Gli imprenditori individuali e le società che gestiscono immobili alberghieri da almeno cinque anni in locazione immobiliare o in affitto da azienda possono beneficiare di mutui agevolati di durata fino a venticinque anni, con abbattimento del tasso di interesse di almeno 1,5 punti percentuali. Il contributo è concesso in forma attualizzata e le attività relative alla vendita e all'acquisto di detti immobili sono defiscalizzate.

3. Il beneficio è subordinato alla condizione del mantenimento del vincolo alberghiero e del divieto di vendita dell'immobile per un periodo di almeno quindici anni, fatta eccezione per il trasferimento della proprietà dell'immobile ai familiari coadiutori o ai soci dell'acquirente.

4. La cessione a titolo oneroso dell'immobile alberghiero non configura una plusvalenza realizzata ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera *b)* del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Qualora la vendita non sia effettuata, da parte del venditore, nell'esercizio di arti o professioni o di impresa commerciale, il compratore è tenuto al pagamento dell'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sul registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

6. Le agevolazioni sono concesse dalle regioni, che provvedono alla gestione dei fondi ad esse destinati avvalendosi dei soggetti di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, o attraverso la costituzione di appositi fondi di investimento destinati alla riqualificazione degli immobili alberghieri.

7. Spetta alle regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottare, con propri regolamenti, le norme relative alle modalità per la gestione dei fondi e per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, alla determinazione dei requisiti, ai criteri per l'individuazione delle priorità e per la conseguente predisposizione delle graduatorie, alle modalità di accertamento del possesso e del mantenimento dei requisiti, alle procedure per la revoca delle agevolazioni.

8. Le agevolazioni sono concesse alle imprese in conformità alla normativa comunitaria relativa all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea, in materia di aiuti di Stato e, in particolare, alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni.

9. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono posti a carico del fondo previsto all'articolo 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

18. 8. Bitonci, Pini.

Inammissibile.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente.

ART. 18-*bis*.

(Incentivi per favorire l'acquisto di immobili alberghieri).

1. Con riferimento all'articolo 1, comma 1228 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo allo scopo di favorire l'acquisto degli immobili alberghieri da parte dei soggetti gestori da almeno cinque anni e in regime di locazione immobiliare o di affitto d'azienda, sia in forma di impresa individuale o di società, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) le plusvalenze generate dalla cessione dei predetti immobili o dalla cessione di aziende comprendenti i predetti immobili, possono essere assoggettate ad imposta sostitutiva pari al 10 per cento delle imposte dirette e dell'IRAP, se do-

vuta, e sono assoggettate a tassazione in misura fissa ai fini dell'imposta di registro, dell'imposta ipotecaria e catastale;

b) in corrispondenza alle operazioni di cui alla lettera *a)*, i dividendi distribuiti ai soci da parte della società cedente gli immobili o le aziende, concorrono alla formazione del reddito complessivo dei percipienti nella misura del 5 per cento, in deroga a quanto previsto dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Per quanto non previsto espressamente dal presente articolo, si applicano gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358 in quanto compatibili.

18. 03. Marchioni.

Inammissibile.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-*bis*.

(Incentivi all'organizzazione di pacchetti turistici concorrenziali o scontati).

1. Al fine di limitare i danni prodotti dalla crisi all'industria del turismo, sostenerne lo sviluppo e l'occupazione, è istituita, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della legge 29 marzo 2001, n. 135 e successive modificazioni, una carta nazionale di servizi finalizzati al prestito e al risparmio turistico e alla promozione unitaria dell'immagine turistica dell'Italia all'estero denominata « Carta Italia », di seguito definita Carta.

2. Le modalità di gestione della Carta e di collegamento con il sistema dei « buoni vacanza » di cui al decreto 21 ottobre 2008, sono stabilite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega al turismo d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le competenti commissioni parlamentari che esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data di ricezione dello schema di decreto.

3. La Carta è distribuita:

a) sul territorio nazionale dalle regioni, dagli enti locali, dagli enti pubblici turistici, dalle agenzie di viaggio e turismo e dai soggetti di cui al comma 4;

b) all'estero dall'ENIT, dalle ambasciate, dai consolati, dagli sportelli ICE e dagli istituti di cultura italiana all'estero, dalle agenzie di viaggi e turismo e dai soggetti di cui al comma 4.

4. La Carta è utilizzata da consorzi, reti e filiere di imprese turistiche per promuovere pacchetti integrati di servizi turistici e culturali, servizi di trasporto e servizi assimilati, che prevedano anche la vendita via Internet, caratterizzati da prezzi concorrenziali nell'alta e media stagione e da sconti nella bassa stagione.

5. Ai consorzi, reti e filiere di imprese turistiche che promuovono i pacchetti di cui al comma 4 non si applica la riserva di legge sulla vendita di pacchetti turistici a favore delle agenzie dl viaggi e turismo e delle associazioni senza scopo di lucro prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111.

6. Le imprese facenti parte dei consorzi, delle reti e delle filiere di cui al comma 4 usufruiscono delle seguenti agevolazioni:

a) riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA sulla vendita dei pacchetti turistici organizzati ai sensi del comma 4;

b) estensione del regime agevolato per le nuove attività produttive, alle piccole e medie imprese turistiche e assimilate che partecipano con prezzi concorrenziali o scontati ai pacchetti turistici di cui al comma 4.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 50 milioni per l'anno 2009, 100 milioni per l'anno 2010 e 100 milioni per l'anno 2011 si provvede mediante riduzione, in misura

lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla Legge n. 203 del 22 dicembre 2008.

18. 04. Marchioni.

Inammissibile.

ART. 19.

Sopprimerlo.

*** 19. 1.** Lulli, Testa.

Sopprimerlo.

*** 19. 2.** Marchioni.

Sopprimerlo.

*** 19. 3.** Borghesi, Favia, Cambursano, Pisicchio.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 19.

(Modifiche alla disciplina della composizione del Consiglio di Amministrazione dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo).

1. L'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. *(Il consiglio di amministrazione). – 1.* Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed è composto, oltre al Presidente, da cinque membri, di cui quattro in rappresentanza delle regioni, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno designato unitariamente dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative. In caso di parità di voti, quello del presidente vale doppio.

2. Alle riunioni del consiglio di amministrazione interviene, senza diritto di voto, il capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri inerenti al perseguimento delle finalità dell'Agenzia, in particolare i compiti di programmazione, organizzazione, indirizzo, nonché istituzione del relativo controllo strategico ».

2. Fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione le funzioni dell'organo collegiale di amministrazione dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo sono svolte dall'attuale consiglio di amministrazione.

19. 4. Marchioni.

ART. 20.

Sopprimerlo.

20. 1. Contento.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Al fine di rafforzare la tutela e la sicurezza del settore agroalimentare, nonché potenziare l'attività operativa territoriale del Corpo Forestale dello Stato volta al contrasto alla contraffazione, alla sicurezza e all'ordine pubblico in generale, e ravvisata la impellente necessità di sopperire all'organico del ruolo direttivo del Corpo Forestale dello Stato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 e dalle norme in materia di pubblici concorsi, il Corpo Forestale dello Stato è autorizzato, dopo il 1° luglio 2009, con procedura d'urgenza e previa accertata idoneità psico-fisica, ad avviare al corso di formazione iniziale biennale riservato al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo

Forestale dello Stato, tutti i 240 idonei alle prove pre-selettive del concorso per n. 119 commissari forestali del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, indetto con decreto del Capo del C.F.S. 5 luglio 2004, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – IV serie speciale – « Concorsi ed esami » n. 54 del 9 luglio 2004, il cui elenco è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana – 4ª serie speciale « Concorsi ed esami » n. 55 del 21 luglio 2006.

4-*ter*. L'onere complessivo, comprensivo di oneri previdenziali ed Irap, è pari ad euro 5.789.389,2 per l'anno 2009, euro 11.578.776,0 per l'anno 2010 ed euro 11.758.232,4 a regime a decorrere dall'anno 2011.

4-*quater*. All'onere di cui al precedente comma 2, per la parte eccedente i 119 posti già autorizzati con legge 27 marzo 2004, n. 77, articolo 1, comma 2, si provvede per euro 2.918.817,0 per l'anno 2009 ed euro 11.578.776,0 per l'anno 2010 con le risorse di cui alla legge 24 dicembre 2007 n. 244, ed in particolare l'articolo 1, comma 346, per l'anno 2011 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009 e 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

20. 4. De Angelis.

Inammissibile.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

20. 2. Lanzillotta.

Sopprimere il comma 4.

20. 3. Baretta.

ART. 22.

Aggiungere in fine il seguente comma:

2-*bis*. All'articolo 481 del c.p.c., *dopo il primo comma, è inserito il seguente:*

1-*bis*. In caso di invio della comunicazione di cui al quinto comma dell'articolo 479 c.p.c., il termine è prorogato di trenta giorni.

22. 3. Lussana, Luciano Dussin.

Inammissibile.

ART. 24.

Al comma 1, dopo le parole: « alla trasformazione, fusione o soppressione » *aggiungere le seguenti:* « , sulla base di un confronto con le Regioni e gli Enti Locali interessati dl salvaguardare, ove possibile, la permanenza di quelle sedi già presenti sul territorio al fine di garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali ».

24. 5. Antonino Foti.

Al comma 1 dopo la parola: « (CNIPA) » inserire le seguenti parole: « e le altre società dello Stato operanti nel settore informatico (Sogei, Consip, Poligrafico dello Stato) ».

24. 1. Lanzillotta.

Al comma 1 dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

« *a-bis)* unificare in capo ad un unico organismo la competenza in materia di supporto alle pubbliche amministrazioni centrali per la progettazione e/o gestione di processi e servizi informatici e digitali procedendo, di conseguenza, alla dismissione e/o liquidazione dei restanti organismi e società che attualmente svolgono le medesime funzioni.

24. 2. Lanzillotta.

ART. 25.

Sopprimerlo.

25. 1. De Biasi, Ghizzoni.

ART. 27.

Sopprimerlo.

27. 1. Fioroni, Ghizzoni, Tocci.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

27. 2. Fioroni, Ghizzoni, Tocci.

Al comma 1, lettera b) *dopo le parole:* il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca esercita il controllo *aggiungere le seguenti:* , esclusivamente di legittimità,.

27. 5. Fioroni, Ghizzoni, Tocci.

Al comma 1, lettera b) *ultimo periodo dopo le parole:* pubblica amministrazione e l'innovazione *aggiungere le seguenti:* . Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca esercita il controllo di cui alla presente lettera sentite le Commissioni parlamentari competenti, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data della richiesta del relativo parere.

27. 4. Ghizzoni, Fioroni, Bachelet.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

27. 3. Fioroni, Ghizzoni, Tocci.

Al comma 1, lettera c) *capoverso* c) *sostituire le parole:* consigli di amministrazione *con le seguenti:* consigli scientifici *e all'ultimo periodo sostituire le parole:* consigli scientifici *con le seguenti:* consigli di amministrazione.

27. 6. Fioroni, Ghizzoni, Tocci.

Al comma 1, lettera c), *capoverso* c), *dopo le parole:* dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca *aggiungere le* seguenti: e da cinque eletti dai ricercatori e tecnologi di ciascun ente.

27. 8. Tocci.

Al comma 1, lettera c), *all'ultimo periodo dopo le parole:* i predetti statuti sono deliberati previo parere *aggiungere la seguente:* vincolante.

27. 7. Fioroni, Ghizzoni, Tocci.

Sopprimere il comma 2.

27. 10. Fioroni, Ghizzoni.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: di cui alla legge 27 settembre 2007, n. 165, qualora entro il 31 dicembre 2009 siano adottati decreti legislativi attuativi della delega prevista dalla stessa legge n. 165 del 2007.

27. 9. Tocci, Ghizzoni.

Inammissibile.

ART. 28.

Al comma 1, sostituire le parole: può prorogare *con la seguente:* proroga.

28. 1. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Inammissibile.

ART. 30.

Al comma 2, sopprimere le parole: esclusi i servizi pubblici locali.

30. 1. Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

ART. 32.

Al comma 2, sostituire le parole: oltre all'adempimento, *con le seguenti:* in luogo dell'adempimento *e sopprimere la parola:* altresì.

32. 1. Contento.

All'articolo 32 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2, dopo le parole: e l'innovazione *sono aggiunte le seguenti:* di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza;

dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

6-*bis*. È fatta salva la pubblicità sulla *Gazzetta Ufficiale* della Unione Europea, sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e i relativi effetti giuridici, nonché sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

32. 3. Governo.

ART. 33.

Al comma 1, lettera p), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , consolidando inoltre i procedimenti informatici già implementati, anche in collaborazione con soggetti privati.

33. 1. I Relatori.

ART. 34.

Dopo il comma 3, aggiungere, il seguente: 3-*bis*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti, anche informatici, già disciplinati da norme speciali.

34. 1. I Relatori.

ART. 38.

Al comma 1, capoverso «ART. 9», comma 1, dopo le parole: è destinata annualmente una quota, *aggiungere le seguenti:* non inferiore al 50 per cento delle risorse di tale Fondo.

38. 1. Paladini, Mura, Favia, Pisicchio, Borghesi, Cambursano.

Al comma 1, capoverso ART. 9, comma 1, sostituire le parole: o del Ministro delegato alle politiche per la famiglia *con le seguenti:* o del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per le pari opportunità e dello sviluppo economico,.

38. 3. Bertolini.

Al comma 1, capoverso ART. 9, comma 1, alle parole: accordi contrattuali *premettere le seguenti:* iniziative poste in essere dal datore di lavoro.

38. 7. Ravetto.

Al comma 1, capoverso ART. 9, comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente lettera:*

c-bis) progetti che consentano la collaborazione la sostituzione o del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, compreso l'agente di commercio e il mediatore di affari, che benefici del periodo di astensione per maternità o dei congedi parentali, con altro soggetto in possesso dei vari requisiti professionali.

38. 5. Bertolini.

Al comma 1, capoverso ART. 9, sostituire il comma 2, con il seguente: Con decreto del Ministro del lavoro, della salute, delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità ed il Ministero dello sviluppo economico, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

38. 4. Bertolini.

Al comma 1, capoverso ART. *9, sopprimere il comma 3.*

38. 6. Bertolini.

Al comma 1, capoverso ART. *9, comma 3, dopo le parole:* figli minori *aggiungere le seguenti:* fino a dodici anni di età o fino a quindici in caso di affidamento o di adozione *e sostituire le parole:* ovvero disabili *con le seguenti:* , ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.

38. 8. Tassone, Galletti, Ciccanti, Capitanio Santolini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Dopo l'articolo 32, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è aggiunto il seguente:

32-*bis*. – *(Congedi parentali per particolari situazioni di disagio familiare)*. – 1. Il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto, nelle misure e nelle modalità di cui all'articolo 32, a congedi parentali in caso di convivenza con familiare con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o in stato di coma vegetativo, con figli nati gravemente immaturi e sottopeso, o adolescenti portatori di specifiche patologie psicofisiche momentaneamente invalidanti accertate.

38. 2. Binetti.

Inammissibile.

ART. 40.

Al comma 1, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente lettera:*

b-bis) al comma 3, lettera *b)*, dopo la parola: « servizi », sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , con esclusione delle attività già disciplinate da legge speciale che ne individua anche l'autorità amministrativa competente.

40. 4. I Relatori.

ART. 41.

Sopprimerlo.

41. 1. Amici.

ART. 42.

All'articolo premettere la seguente rubrica: Capo IV – Giustizia.

Conseguentemente, prima dell'articolo 46, sopprimere la rubrica: Capo IV – Giustizia.

42. 1. Zaccaria.

Sopprimerlo.

*** 42. 3.** Governo.

Sopprimerlo.

*** 42 .2.** Palomba, Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

ART. 43.

Sopprimerlo.

43. 1. Palomba, Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

Sopprimere il comma l.

43. 2. Palomba, Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. L'articolo 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205, è sostituito dal seguente:

« ART. 5.

(Contenzioso pensionistico).

1. Al comma 1 dell'articolo 13 del Testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti, di

cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, le parole « giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri enti designati dalla legge e sulle istanze tendenti a conseguire la sentenza che tiene luogo del decreto di collocamento a riposo, ai termini dell'articolo 174 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70 » sono soppresse.

2. Le controversie sui ricorsi in materia di pensione precedentemente assegnati alla Corte dei Conti secondo quanto disposto dall'articolo 13 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, sono di competenza del Tribunale in funzione di giudice del lavoro e si applicano pertanto le norme di cui al Titolo IV del Libro II del Codice di procedura civile. »

43. 3. Palomba, Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

« 2. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo di responsabilità per danno erariale ai fini di adeguare le norme vigenti ai principi di certezza della giurisdizione e del giusto processo.

2-*bis*. I decreti legislativi di cui al comma 1 si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) la giurisdizione della Corte dei Conti sia circoscritta alle azioni risarcitorie per danni causati da violazione di obblighi di servizio sanciti da norme di diritto pubblico e configuranti l'esercizio di poteri pubblici;

b) l'azione di responsabilità sia ridisciplinata sia davanti alla Corte dei Conti che davanti al Giudice Civile introducendo l'intervento surrogatorio del Procuratore Regionale e dell'ente danneggiato nonché la possibilità, per entrambi, di intervento ordinario nei giudizi intrapresi dall'altra parte;

c) sia definita la nozione di colpa grave anche indirettamente esemplificando in modo ampio le ipotesi di esenzione da colpa grave e disponendo l'ammissibilità dell'interpretazione estensiva o analogica;

d) siano definite le nozioni di fatto dannoso e di danno risarcibile all'ente pubblico escludendo ogni forma di danno non patrimoniale;

e) siano precisate le modalità per la quantificazione del risarcimento del danno in conformità agli articoli 1223, 1225, 1226 e 1227 del codice civile ed ai principi della cosiddetta responsabilità di risultato;

f) siano ridisciplinati gli istituti processuali e preprocessuali del giudizio di responsabilità dinnanzi alla Corte dei Conti per adeguarli ai principi del giusto processo e coordinarli con le norme processuali civilistiche in quanto espressione di principi generali in materia di risarcimento del danno;

g) sia integrata la disciplina delle spese di giustizia previste dal testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 coordinandola con le modiche degli istituti processuali di cui alle lettere precedenti;

h) sia disciplinato organicamente l'istituto della condanna alle spese del giudizio e del rimborso delle spese processuali in caso di reiezione dell'azione di risarcimento del danno tenuto conto delle peculiarità del relativo giudizio;

i) sia introdotta l'archiviazione del giudizio a cura del Procuratore Regionale in caso di mancato esercizio dell'azione entro i termini stabiliti;

l) sia ridisciplinato in modo organico l'istituto della determinazione del risarcimento in misura concordata fra Procuratore Regionale e presunto responsabile del danno.

43. 4. Nannicini.

Inammissibile.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente comma:

« 10-*bis*. L'esercizio dell'azione disciplinare da parte del procuratore generale presso la Corte dei conti è obbligatorio qualora atti, fatti o comportamenti a carico di uno o più magistrati della Corte dei conti vengano segnalati allo stesso procuratore generale, configurandoli come possibili illeciti disciplinari, dal Presidente del Senato della Repubblica, dai Presidente della Camera dei deputati, dal Presidente dei Consiglio dei Ministri o dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per le Magistrature speciali, dal Presidente della Corte dei conti, o dall'autorità giudiziaria ordinaria. ».

43. 5. Gioacchino Alfano.

Inammissibile.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la lettera *f)*, sono inserite le seguenti:

« *f-bis)* atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; »

43. 6. Gioacchino Alfano.

Inammissibile.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: « In ogni caso è esclusa 1a gravità della colpa quanto il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto sottoposto a controllo preventivo, anche di ragioneria. Per danno erariale si intende l'effettivo depauperamento finanziario o patrimoniale di un organismo di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 2043 del Codice civile. »;

b) al comma 1-*bis*, dopo le parole: « dall'amministrazione », sono inserite le seguenti: « , o da altra amministrazione »;

c) al comma 1-*quinquies*, dopo le parole: « con dolo », sono inserite la seguente: « intenzionale ».

43. 7. Gioacchino Alfano.

Inammissibile.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 5 del decreto legge 15 novembre 1993 n. 453, convertito con modificazioni dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, dopo il comma 6, è inserto il seguente:

« 6-*bis*. Il procuratore regionale può esercitare i propri poteri istruttori solo in presenza di specifica e precisa notizia di danno; il procuratore regionale può notificare l'invito a dedurre di cui al comma 1 ed esercitare l'azione di responsabilità solo in presenza di specifica e precisa notizia di danno cagionato con dolo o colpa grave. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in esserne in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, oltre a costituire illecito disciplinare, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti ».

43. 8. Gioacchino Alfano.

Inammissibile.

ART. 44.

Sopprimerlo.

*** 44. 1.** Tassone.

Sopprimerlo.

*** 44. 2.** Amici.

Sopprimerlo.

*** 44. 3.** Palomba, Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

Sopprimere il comma 1.

44. 4. Palomba, Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

Sopprimere il comma 2.

44. 5. Palomba, Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

Sopprimere il comma 3.

44. 6. Palomba, Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

« 3. Il cinquanta per cento dei proventi derivanti dall'esito positivo di cause dell'amministrazione pubblica è devoluto al Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

44. 8. Palomba, Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

« 3. Il quaranta per cento dei proventi derivanti dall'esito positivo di cause dell'amministrazione pubblica è devoluto al Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

44. 9. Palomba, Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

« 3. Il trenta per cento dei proventi derivanti dall'esito positivo di cause dell'amministrazione pubblica è devoluto al Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

44. 10. Palomba, Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

« 3. Il venti per cento dei proventi derivanti dall'esito positivo di cause dell'amministrazione pubblica è devoluto al Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

44. 11. Palomba, Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

Sopprimere il comma 4.

44. 7. Palomba, Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

ART. 45.

Sopprimerlo.

45. 1. Palomba, Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

Al comma 1, dopo le parole: giurisdizioni superiori *aggiungere le seguenti:* nonché alla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee.

45. 2. Ferranti, Amici, Zaccaria.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e la piena applicazione del principio del contraddittorio e della parità delle parti nel giudizio.

45. 3. Ferranti, Amici, Zaccaria.

Al comma 2, lettera a) *apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo le parole « della tutela », aggiungere la parola « anche;

b) dopo la parola « informatiche » aggiungere le seguenti: « e telematiche ».

45. 7. Ferranti, Amici, Zaccaria.

Al comma 2, lettera b), *sopprimere il numero 1).*

45. 4. Zaccaria, Ferranti, Amici.

Al comma 2, lettera b), *sostituire il numero 1), con i seguenti:*

1) provvedendo a razionalizzare la giurisdizione del giudice amministrativo rispetto alle altre giurisdizioni sulla base del criterio di alternatività fra azione di annullamento e azione di solo risarcimento del danno;

1-*bis)* introducendo, nel caso di azione di solo risarcimento proposta in materia appartenente alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il potere del giudice di disapplicare l'atto lesivo ai soli fini del risarcimento del danno;

1-*ter)* stabilendo che, fuori dalle materie di giurisdizione esclusiva, la tutela del diritto soggettivo compresso dall'atto amministrativo appartenga al giudice ordinario che può provvedere anche all'annullamento dell'atto lesivo;

1-*quater)* assicurando l'effettività della tutela sulle questioni attinenti alla giurisdizione escludendo ogni preclusione derivante da pronunce implicite;

1-*quinquies)* ricomprendere fra le questioni attinenti alla giurisdizione la violazione dei principi del giusto processo.

45. 18. Nannicini.

Al comma 2, lettera b), *numero 1, aggiungere in fine, le seguenti parole:* assicurando il principio della concentrazione delle tutele in conformità ai principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale del 28 aprile 2004 n. 204.

45. 5. Ferranti, Samperi.

Al comma 2, lettera b), *numero 2, aggiungere in fine, le seguenti parole:* assicurando adeguati strumenti di esecuzione delle decisioni e delle misure adottate.

45. 8. Ferranti, Zaccaria, Amici.

Al comma 2, lettera b), *sopprimere il numero 3).*

45. 6. Zaccaria, Ferranti, Amici.

Al comma 2, lettera c) *sopprimere le parole:* revisione e.

45. 9. Ferranti, Zaccaria, Amici.

Al comma 2, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

d) razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il deposito preventivo del ricorso e la successiva notificazione in entrambi i gradi ed introducendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, mediante la previsione di un rito abbreviato in camera di consiglio che consenta la risoluzione del con-

tenzioso in tempi compatibili con gli adempimenti organizzativi del procedimento elettorale e con la data di svolgimento delle elezioni.

45. 11. Amici.

Al comma 2, lettera d), *aggiungere, in fine le seguenti parole:* disciplinando e concentrando nella giurisdizione del giudice amministrativo il contenzioso concernente la fase preliminare di tutti i procedimenti elettorali, in modo che lo stesso possa esaurirsi prima dell'avvio dei comizi elettorali.

45. 10. Zaccaria, Amici.

Al comma 2, lettera e), *dopo le parole:* e dei relativi termini *aggiungere le seguenti:* determinandone gli effetti, alla luce dei principi dell'unità della giurisdizione e dell'effettività della tutela.

45. 12. Ferranti, Amici, Zaccaria.

Al comma 2, lettera f), *sostituire i numeri 2) e 3) con i seguenti:*

2) nel caso di accoglimento della domanda cautelare, l'istanza di fissazione di udienza non può essere revocata e l'udienza di merito è celebrata entro il termine di un anno; nello stesso termine decadono gli effetti della misura cautelare concessa, salvo il rinnovo della stessa;

3) in caso di presentazione di istanza cautelare *ante causam*, non sia rimesso alla disponibilità dalla parte ricorrente che ha presentato l'istanza, il termine di efficacia della misura cautelare concessa, che comunque non può essere superiore a quindici giorni;.

45. 13. Zaccaria, Amici.

Sopprimere il comma 4.

45. 19. Nannicini.

Al comma 4, sopprimere il quarto il quinto e il sesto periodo.

45. 15. Palomba, Borghesi, Cambursano, Favia, Pisicchio.

Al comma 4, sopprimere dal quinto periodo fino alla fine del comma.

45. 17. Zaccaria, Ferranti, Amici.

Al comma 4, sostituire il quinto, sesto e settimo periodo con i seguenti: Ove il Governo, nell'attuazione della delega di cui al presente articolo, intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo 14, numero 2°, del testo unico sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto del 26 giugno 1924, n. 1054, il Consiglio di Stato può utilizzare, al fine della stesura dell'articolato normativo, magistrati di tribunale amministrativo regionale, esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso spese.

45. 14. Amici, Zaccaria, Ferranti.

Al comma 4, dopo il sesto periodo aggiungere il seguente: sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso.

45. 16. Contento.

ART. 46.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

*** 46. 2.** Contento.

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

*** 46. 3.** Ferranti, Samperi.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

46. 1. Vietti, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti, Rao.

Al comma 10, lettera c), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Tale norma si applica anche per la procura separata.

46. 5. Favia, Pisicchio, Palomba, Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-*bis*. Dopo il terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile, aggiungere il seguente:

« La procura separata generale o speciale può essere apposta anche su un documento informatico sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia ».

46. 4. Favia, Pisicchio, Palomba, Borghesi, Cambursano.

Al comma 15, capoverso ART. 115, sopprimere la parola: costituita.

46. 7. Vietti, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti, Rao.

ART. 47.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al sesto comma, alinea, dell'articolo 183 del codice di procedura civile le parole: « il giudice concede » sono sostituite dalle seguenti: « il giudice, ove sussistano giusti motivi, può concedere ».

47. 1. Favia, Pisicchio, Palomba, Borghesi, Cambursano.

Al comma 5, dopo le parole: le osservazioni *aggiungere le seguenti:* ed eventualmente le perizie.

47. 2. Favia, Palomba, Pisicchio, Borghesi, Cambursano.

Al comma 8, capoverso ART. 257-bis, *sopprimere il settimo comma.*

47. 3. Palomba, Favia, Pisicchio, Borghesi, Cambursano.

Al comma 8, capoverso ART. 257-bis, *sostituire il settimo comma con il seguente:*

« Quando la testimonianza ha ad oggetto documenti di spesa già depositati dalle parti, essa può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte nel cui interesse la prova è stata ammessa, senza il ricorso al modello di cui al secondo comma ».

47. 10. I Relatori.

Al comma 13, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o di qualsiasi altro provvedimento.

47. 4. Favia, Palomba, Pisicchio, Borghesi, Cambursano.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-*bis*. All'articolo 321 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Prima della decisione il giudice di pace pronuncia il provvedimento di riunione delle controversie connesse anche

soltanto per identità di questioni che a quella data risultino pendenti davanti allo stesso ufficio giudiziario ».

47. 6. Lussana, Luciano Dussin.

Inammissibile.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-*bis*. All'articolo 350 del codice di procedura civile terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Provvede, altresì, sulle eventuali istanze istruttorie, comprese quelle relative alla rinnovazione od integrazione della consulenza tecnica espletata in primo grado ».

47. 5. Lussana, Luciano Dussin.

Inammissibile.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-*bis*. All'articolo 356 del codice di procedura civile, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

« Il Collegio può delegare uno dei componenti per l'assunzione delle prove ».

47. 7. Lussana, Luciano Dussin.

Inammissibile.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-*bis*. All'articolo 479 del codice di procedura civile, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Se la parte comunica, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la volontà di adempiere le obbligazioni contenute nel titolo esecutivo entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data di invio della raccomandata, durante lo stesso termine non può essere notificato l'atto di precetto e, ove già notificato, il termine previsto dall'articolo 482 del codice di procedura civile è prorogato per eguale periodo. In caso di mancato adempimento entro il termine, i diritti spettanti per l'atto di precetto sono triplicati nel loro ammontare ».

47. 8. Lussana, Luciano Dussin.

Inammissibile.

Sopprimere il comma 23.

47. 9. Vietti, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti, Rao.

ART. 48.

Sopprimerlo.

48. 1. Vietti, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti, Rao.

Inammissibile.

Sopprimerlo.

*** 48. 2.** Ferranti, Samperi.

Inammissibile.

Sopprimerlo.

*** 48. 3.** Contento.

Inammissibile.

Al comma 1, capoverso ART. *360*-bis, *dopo il primo comma, aggiungere il seguente:*

Non è dichiarato ammissibile il ricorso fino a quando la parte ricorrente non ha dimostrato di aver eseguito la sentenza impugnata o il ricorso presentato ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 5, avverso la sentenza di appello che ha confermato quella di primo grado, salvo che non ricorrano le circostanze di cui al numero 2 del presente comma.

48. 4. Palomba, Favia, Pisicchio, Borghesi, Cambursano.

*Al comma 1, capoverso 360-*bis, *dopo il numero 4) aggiungere il seguente:*

5) Non è dichiarato ammissibile il ricorso presentato ai sensi dell'articolo 360, primo comma, numero 5), avverso la sentenza di appello che ha confermato quella di primo grado.

48. 5. Vietti, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti, Rao.

ART. 49.

Al comma 1, sostituire il capoverso ART. *540-*bis *con il seguente:*

ART. 540-*bis*. – *(Integrazione del pignoramento)*. – Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento il giudice dichiara l'estinzione del procedimento.

49. 1. Ferranti, Cavallaro.

ART. 50.

Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 409 *inserire le seguenti:* mentre si applicano anche agli obblighi di fare fungibili difficilmente attuabili; in tal caso il giudice definisce le modalità di attuazione, eventualmente determinando anche il soggetto dovrà attuarli in sostituzione ed a spese dell'obbligato.

50. 1. Palomba, Favia, Pisicchio, Borghesi, Cambursano.

ART. 53.

Al comma 2, sostituire le parole da: il giudice *fino a:* del processo *con le seguenti:* il giudice, richiesta la collaborazione dei difensori delle parti costituite, determina fin dalla prima udienza, il calendario del processo, sia per ciò che attiene le allegazioni sia le deduzioni istruttorie, tenuto conto della complessità della causa e dell'urgenza della trattazione.

53. 2. Palomba, Favia, Pisicchio, Borghesi, Cambursano.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: quando provvede sulle richieste istruttorie.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: degli incombenti *con le seguenti:* ed eventualmente degli incombenti.

53. 1. Palomba, Favia, Pisicchio, Borghesi, Cambursano.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il primo comma dell'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4 del codice, consiste nella concisa esposizione delle ragioni di fatto e delle norme o dei motivi di diritto rilevanti ai fini della decisione. La sentenza può essere motivata anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa ed il semplice riferimento a precedenti conformi dell'ufficio, purché passati in giudicato.

53. 3. Vietti, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti, Rao.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. All'articolo 151 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

2-*bis*. Il coordinatore dell'ufficio del giudice di pace verifica l'applicazione di quanto disposto nei precedenti commi e trasmette una relazione semestrale al Presidente del Tribunale, assicurandone la diffusione anche a mezzo internet.

53. 4. Lussana, Luciano Dussin.

Inammissibile.

ART. 55.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: che sono resi *fino alla fine del comma, con le seguenti:* Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei suddetti decreti, indicando specificatamente le eventuali osservazioni. Il Governo, tenuto conto dei pareri di cui al presente comma, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi per il parere definito delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Il mancato rispetto, da parte del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della delega legislativa.

55. 1. Favia, Palomba, Pisicchio, Borghesi, Cambursano.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: trenta *con la seguente:* sessanta.

Conseguentemente al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: trenta *con la seguente:* sessanta.

55. 3. Ferranti, Capano, Tenaglia.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate, ritrasmette al Parlamento i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che devono essere espressi entro venti giorni.

55. 4. Ferranti, Capano, Tenaglia.

Al comma 4, lettera b), *numero 2, sopprimere le parole:* restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario.

55. 5. Capano, Ferranti.

Al comma 4, lettera b), *numero 3), sopprimere le seguenti parole:* ovvero titolo II del codice di procedura civile.

55. 6. Capano, Ferranti.

Al comma 4, sostituire la lettera c), *con la seguente:*

c) nella riconduzione ad uno dei riti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera *b)* il legislatore delegato deve comunque far salve le disposizioni della legislazione speciale che disciplinano attività processuali delle parti o del giudice finalizzate a produrre effetti non conseguibili con le norme del rito a cui il procedimento della legislazione speciale viene ricondotto.

55. 7. Capano, Ferranti.

Al comma 4, lettera d), *sopprimere le parole:* di procedure concorsuali.

Conseguentemente, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

d-bis) l'unificazione di tutti i modelli processuali in materia di procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare come riformulata dal decreto legislativo 5/2006.

55. 2. Palomba, Favia, Pisicchio, Borghesi, Cambursano.

Al comma 4, lettera d), *sostituire le parole:* di famiglia e minori *con le seguenti:* di famiglia, riconducendo il rito per il divorzio a quello di separazione, e minori.

55. 8. Capano, Ferranti.

Al comma 4, lettera d), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* la riconduzione ad uno dei riti di cui ai numeri 1), 2), e 3) della lettera *b)* è applicabile anche alle cause già pendenti alla data di entrata in vigore del o dei decreti legislativi, previa pronuncia, anche fuori udienza, di ordinanza di mutamento del rito nel rispetto del contraddittorio fra le parti.

55. 9. Capano, Ferranti.

Al comma 5, sostituire la parola: 33 *con la seguente:* 24.

55. 14. Vietti, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti, Rao.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il tribunale, se competente, dispone con ordinanza il mutamento del rito, designa il giudice istruttore e fissa l'udienza di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile; altrimenti, con ordinanza rimette la causa davanti al giudice competente fissando un termine perentorio non superiore a 30 giorni per la riassunzione *da aggiungere inoltre:* È altresì abrogato l'articolo 70-*ter* disp. att. del codice di procedura civile.

55. 10. Capano, Ferranti.

Sopprimere il comma 6.

55. 11. Capano, Ferranti.

Al comma 6, sostituire la parola: 33 *con la seguente:* 24.

55. 15. Vietti, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti, Rao.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I rinvii alle norme abrogate del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, contenuti nelle disposizioni del medesimo decreto rimaste in vigore, si intendono riferiti ai corrispondenti istituti del codice di procedura civile.

55. 16. Vietti, Tassone, Mannino, Galletti, Ciccanti, Rao.

ART. 59.

Sopprimere il comma 5.

59. 1. Capano, Ferranti.

ART. 62.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 62.

(Disposizioni in materia di concordato).

1. All'articolo 125, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

« In caso di presentazione di più proposte o se comunque ne sopraggiunge una nuova, prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre all'approvazione dei creditori; su richiesta del curatore, il giudice delegato può ordinare la comunicazione ai creditori di una o altre proposte, tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti. Si applica l'articolo 41, quarto comma ».

2. All'articolo 128 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente comma:

« Quando il giudice delegato dispone il voto su più proposte di concordato ai sensi dell'articolo 125, secondo comma, ultima parte, si considera approvata quella tra esse che ha conseguito il maggior nu-

mero di consensi a norma dei commi precedenti e, in caso di parità, la proposta presentata per prima ».

62. 1. Ferranti, Cavallaro.

ART. 67.

Sostituire il comma 2, con i seguenti:

2. La lettera *b)*, del terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926 n. 1365, è sostituita dalla seguente:

b) non avere compiuto gli anni quarantacinque alla data del bando di concorso.

3. Dopo la lettera *b)* del terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926 n. 1365, sono inserite le seguenti:

b-bis) non essere stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi; l'espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi equivale a dichiarazione di inidoneità;

b-ter) non avere partecipato ad almeno nove concorsi; si ha partecipazione quando il candidato assiste alla dettatura del primo tema.

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

Per tali concorsi, inoltre, per partecipazione si intende aver consegnato gli elaborati di tutte e tre le prove scritte. Il limite di età di quarantacinque anni è elevato a quarantotto anni, a quarantasette anni ed a quarantasei anni rispettivamente per il primo, per il secondo e per il terzo concorso banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

e dopo il comma 5, aggiungere i seguenti nuovi commi:

5-*bis*. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge hanno partecipato nel significato di cui sopra agli ultimi nove concorsi consecutivamente e non hanno ancora compiuto il cinquantesimo anno di età se negli ultimi quindici anni continuativamente, hanno svolto la propria attività lavorativa o professionale prevalente, in qualsiasi forma e modalità, alle dipendenze di uno o più notai o in diretta collaborazione o diretto collegamento con notai, sono ammessi direttamente ad espletare il tirocinio obbligatorio di cui all'articolo 5, primo comma, n. 6-*bis* della legge 16 febbraio 1913, n. 89, all'esito positivo del quale sono nominati notai, coloro che hanno già partecipato ad almeno nove concorsi ma non consecutivamente, per avere eguale titolo di ammissione, devono aver svolto analoga attività, oltre che negli ultimi quindici anni, per un ulteriore precedente periodo pari a tre anni per ogni concorso cui non hanno preso parte.

5-*ter*. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già partecipato, nel significato di cui sopra, ad almeno sette concorsi, anche se non consecutivamente, e non hanno ancora compiuto il cinquantesimo anno di età, sono ammessi a sostenere direttamente le prove orali nel primo concorso che sarà bandito dopo l'entrata in vigore della presente legge ed agli stessi saranno riservati almeno un terzo dei posti messi a concorso ed in ogni caso non meno di cento, è fatta tuttavia salva la facoltà di rinunziare a tale procedura semplificata e di avvalersi delle procedure ordinarie.

67. 1. Gioacchino Alfano.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Dopo la lettera *b)* del terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, sono inserite le seguenti:

b-bis). non essere stati dichiarati non idonei in tre precedenti concorsi e non avere partecipato ad almeno nove concorsi l'espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi equivale a dichiarazione di inidoneità e si ha partecipazione quando il candidato assiste alla dettatura del primo tema.

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere il seguente periodo: Per tali concorsi, inoltre, per partecipazione si intende aver consegnato gli elaborati di tutte e tre le prove scritte, e dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis) Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno partecipato, nel significato di cui sopra, agli ultimi nove concorsi consecutivamente e non hanno ancora compiuto il cinquantesimo anni di età, se negli ultimi quindici anni, continuativamente, hanno svolto la propria attività lavorativa o professionale prevalente, in qualsiasi forma e modalità, alle dipendenze di uno o più notai o in diretta collaborazione o diretto collegamento con notai, sono ammessi direttamente ad espletare il tirocinio obbligatorio di cui all'articolo 5, primo comma, n. 6-*bis* della legge 16 febbraio 1913, n. 89, all'esito positivo del quale sono nominati notai. Coloro che hanno già partecipato ad almeno nove concorsi ma non consecutivamente per avere eguale titolo di ammissione, devono aver svolto analoga attività oltre che negli ultimi quindici anni per un ulteriore precedente periodo pari a tre anni per ogni concorso cui non hanno preso parte, coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già partecipato, nel significato di cui sopra, a sette o a otto concorsi, anche se non consecutivamente, fermo il limite del cinquantesimo anno di età, possono partecipare ad almeno altri tre concorsi.

67. 2. Gioacchino Alfano.

Sopprimere i commi 4 e 5.

*** 67. 3.** Palomba, Favia, Pisicchio, Borghesi, Cambursano.

Sopprimere i commi 4 e 5.

*** 67. 4.** Picierno.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. La disciplina prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, si applica anche ai candidati che hanno partecipato al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale degli affari civili e libere professioni 11 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* 4 serie speciale, n. 38 del 19 maggio 1998, al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale degli affari civili e libere professioni 10 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* 4 serie speciale, n. 101 del 21 dicembre 1999, al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale degli affari civili e libere professioni 29 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* 4 serie speciale, n. 3 del 9 gennaio 2001, al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale della giustizia civile 20 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* 4 serie speciale, n. 103 del 31 dicembre 2002, al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale della giustizia civile 1° settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* 4 serie speciale, n. 71 del 7 settembre 2004.

4-*bis*. Pertanto sono ammessi a sostenere le prove orali coloro che hanno conseguito in ciascuna delle tre prove scritte un punteggio minimo di trenta ed un punteggio complessivo pari o superiore a novanta e inferiore a centocinque.

67. 6. Mazzocchi.

Al comma 4, sostituire le parole: al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale della giustizia civile 1° settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* 4 serie speciale, n. 71 del 7 settembre 2004 *con le seguenti:* ai concorsi notarili indetti con decreti del direttore generale della giustizia civile del 1° settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* 4 serie speciale, n. 71 del 7 settembre 2004; del 20 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* 4 serie speciale, n. 103 del 31 dicembre 2002; del 29 dicembre 2000, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale n. 3 del 9 gennaio 2001; del 10 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* 4 serie speciale n. 101 del 21 dicembre 1999; dell'11 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* 4 serie speciale n. 38 del 19 maggio 1998.

67. 5. Di Caterina.

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

9-*bis*. Al fine di garantire la copertura delle sedi notarili vacanti, in via transitoria per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, il numero dei posti di notaio da mettere a concorso ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926 n. 1365 è stabilito in 600. 9-*ter* All'onere derivante dal comma 9-*bis* valutato in 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni.

9-*quater*. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 9-*bis* anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter,* comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

67. 7. Vannucci, Capodicasa.

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

9-*bis*. In via transitoria, a decorrere dall'anno 2010 e fino a quando non sia garantita la copertura del 95 per cento delle sedi notarili, il numero dei posti di notaio da mettere a concorso ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926 n. 1365 è stabilito in 600.

9-*ter*. All'onere derivante dal comma 9-*bis*. valutato in 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni.

9-*quater*. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 9-*bis.*, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter,* comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

67. 8. Vannucci, Capodicasa.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-*bis*. Al fine di garantire la copertura delle sedi notarili vacanti, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, il numero dei posti di notaio da mettere a concorso ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926 n. 1365 è stabilito in 600.

9-*ter*. Per gli anni 2010, 2011 e 2012, in deroga all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166, la commissione esaminatrice del concorso per notaio è così composta:

a) un magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, con funzioni di legittimità, che la presiede;

b) un magistrato di qualifica non inferiore a quella di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzione di vice presidente;

c) dieci magistrati con qualifica di magistrato di appello;

d) sei professori universitari, ordinari o associati, che insegnino materie giuridiche;

e) dodici notai, anche se cessati dall'esercizio, che abbiano almeno dieci anni di anzianità nella professione.

9-*quater*. Per gli anni 2010, 2011 e 2012, in deroga all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166, come sostituito dal comma 6 del

presente articolo, la commissione esaminatrice opera con sei sottocommissioni composte di cinque membri ciascuna delle quali presieduta dal presidente, dal vicepresidente e da uno dei magistrati di cui alla lettera *c)* del comma 9-*ter*. All'onere derivante dal comma 9-*bis* valutato in 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni.

9-*sexies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 9-*bis* anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter,* comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

67. 9. Vannucci, Capodicasa.

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

9-*bis*. In via transitoria, a decorrere dall'anno 2010 e fino a quando non sia garantita la copertura del 95 per cento delle sedi notarili, il numero dei posti di notaio da mettere a concorso ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926 n. 1365 è stabilito in 600.

9-*ter*. Per il periodo di cui al comma 9-*bis,* in deroga all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166, la commissione esaminatrice del concorso per notaio è così composta:

a) un magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, con funzioni di legittimità, che la presiede;

b) un magistrato di qualifica non inferiore a quella di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzione di vice presidente;

c) dieci magistrati con qualifica di magistrato di appello;

d) sei professori universitari, ordinari o associati, che insegnino materie giuridiche;

e) dodici notai, anche se cessati dall'esercizio, che abbiano almeno dieci anni di anzianità nella professione.

9-*quater*. Per il periodo di cui al comma 9-*bis,* in deroga all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166, come sostituito dal comma 6 del presente articolo, la commissione esaminatrice opera con sei sottocommissioni composte di cinque membri ciascuna delle quali presieduta dal presidente, dal vicepresidente e da uno dei magistrati di cui alla lettera *c)* del comma 9-*ter*.

9-*quinquies*. All'onere derivante dal comma 9-*bis* valutato in 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni.

9-*sexies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 9-*bis,* anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter,* comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

67. 10. Vannucci, Capodicasa.

ART. 68.

Al comma 1, sostituire la parola: e *con la seguente:* o.

68. 1. Contento.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 124

Variazione nella composizione della Commissione 124

SEDE REFERENTE:

Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 2262 Governo, approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato *(Esame e rinvio)* 125

Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 2321 Governo, approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato *(Esame e rinvio)* 127

Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna. Testo base C. 63 Pizzolante e C. 177 Pini *(Seguito dell'esame e rinvio)* 128

Aggregazione di comuni alla provincia di Monza e della Brianza. Testo base C. 2258, approvata dal Senato e C. 1511 Grimoldi *(Seguito dell'esame e rinvio)* 128

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. Emendamenti C. 2232-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere)* 129

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Lunedì 6 aprile 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.10 alle 12.25.

Variazione nella composizione della Commissione

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che per il gruppo Unione di Centro, è entrato a far parte della I Commissione, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del Regolamento, il deputato Pierluigi Mantini e che contemporaneamente ha cessato di farne parte il deputato Luca Volontè. Avverte inoltre che il gruppo parlamentare Unione di Centro ha comunicato con lettera in data 1° aprile 2009, che il deputato Mario Tassone ricoprirà l'incarico di capogruppo nella I Commissione in sostituzione del deputato Luca Volontè.

SEDE REFERENTE

Lunedì 6 aprile 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 12.25.

Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 2262 Governo, approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto ZACCARIA (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in esame. Al riguardo osserva preliminarmente che la libertà religiosa è una delle libertà alle quali la Costituzione dedica maggiore attenzione, principalmente con gli articoli 2, 3, 7, 8, 19 e 20, ma anche con numerosi altri articoli che se ne occupano indirettamente. Rileva in via generale, infatti, che già i cardini dell'ordinamento costituzionale, vale a dire gli articoli 2 e 3, da una parte riconoscono i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, « sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità » e, dall'altra stabiliscono il principio di eguaglianza che pone il divieto assoluto di discriminazione in base a ragioni legate al sesso alla razza, alla lingua, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e, appunto, alla religione. In particolare i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose non cattoliche sono regolati dall'articolo 8 della Costituzione, che sancisce il principio di eguale libertà di tutte le confessioni religiose, sebbene questo debba intendersi come fonte di « uguaglianza nella libertà » e non come uguaglianza nel trattamento giuridico, che nell'applicazione legislativa è stato modulato, ragionevolmente, anche alla luce del numero degli aderenti, delle radici sociali e delle tradizioni storiche di ciascun culto. Viene riconosciuta alle confessioni non cattoliche l'autonomia organizzativa sulla base di propri statuti, a condizione che questi non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano ed è posto il principio secondo il quale i rapporti delle confessioni con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

A partire dal 1984, lo Stato italiano, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, ha proceduto a stipulare intese con alcune confessioni religiose. In particolare l'intesa con la Tavola valdese è stata approvata con la legge n. 449 del 1984, integrata con la legge n. 409 del 1993, mentre l'intesa con l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno è stata approvata con la legge n. 516 del 1988, modificata dalla legge n. 637 del 1996. Sono state approvate con legge anche le intese con le Assemblee di Dio in Italia, l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia e la Chiesa evangelica luterana in Italia. Ricorda inoltre che esiste una serie di intese con confessioni religiose concluse e non ancora ratificate dal Parlamento. Si tratta delle due modifiche alle intese con la Tavola valdese e con l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, firmate il 4 aprile 2007, all'esame della Commissione e delle intese con la Chiesa apostolica in Italia, con la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni (Mormoni), con la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova, con la Sacra Arcidiocesi d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale, con l'Unione buddista italiana (UBI) e con l'Unione induista italiana.

Fa presente che nella XV legislatura il Governo non ha presentato alle Camere i disegni di legge di approvazione delle intese sopra citate.

Nella legislatura in corso sono stati assegnati alla Commissione Affari costituzionali della Camera i due disegni di legge di iniziativa governativa oggi in esame, già approvati dalla 1a Commissione affari costituzionali del Senato in sede deliberante. Osserva che il dibattito al Senato si è svolto in un clima di collaborazione e che entrambi i provvedimenti sono stati approvati in sede deliberante all'unanimità e in tempi brevi. Nel caso di quella sui Valdesi è stato anche accolto un emendamento del relatore, relativo al periodo d'imposta di riferimento.

Si sofferma sulle confessioni religiose con le quali sono in corso trattative per la stipulazione dell'intesa, riferendosi in particolare all'Istituto buddista italiano Soka Gaai. Dal punto di vista tecnico-giuridico, non sono state avviate, fino ad oggi trattative per la conclusione di intese, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, con associazioni islamiche.

Fa inoltre presente che la procedura per la stipulazione delle intese non è disciplinata in via legislativa. Si è formata peraltro, a partire dal 1984, data della prima attuazione del dettato costituzionale in tale materia, una prassi consolidata. Le trattative vengono avviate soltanto con le confessioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica nel nostro Paese ai sensi della legge n. 1159 del 1929. Tale riconoscimento presuppone che sia stata già effettuata una verifica della compatibilità dello statuto dell'ente rappresentativo della confessione con l'ordinamento giuridico italiano, così come richiesto dallo stesso articolo 8, comma 2, della Costituzione.

L'esame di compatibilità viene condotto sia dal Ministero dell'interno, competente per l'istruttoria volta al riconoscimento, sia dal Consiglio di Stato, il quale è chiamato ad esprimere il proprio parere in merito. Come in precedenza ricordato, il parere del Consiglio di Stato in materia non è obbligatorio, pur essendo sempre riservata all'Amministrazione la facoltà di richiederlo. concernente anche il carattere confessionale dell'organizzazione richiedente.

La competenza ad avviare le trattative, in vista della stipulazione di tali intese, spetta al Governo: a tal fine, le confessioni interessate che hanno conseguito il riconoscimento della personalità giuridica si devono rivolgere, tramite istanza, al Presidente del Consiglio.

L'incarico di condurre le trattative con le rappresentanze delle confessioni religiose è affidato dal Presidente del Consiglio al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri, il quale si avvale di una apposita Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri presso la stessa Presidenza.

La Commissione, su indicazione del Sottosegretario, predispone le bozze di intesa unitamente alle delegazioni delle confessioni religiose che ne hanno fatto richiesta, sulle quali esprime il proprio preliminare parere la Commissione consultiva per la libertà religiosa, istituita con decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri e operante presso la Presidenza del Consiglio.

La Commissione consultiva per la libertà religiosa ha funzioni di studio, informazione e proposta per tutte le questioni attinenti all'attuazione dei principi della Costituzione e delle leggi in materia di libertà di coscienza, di religione o credenza e procede alla ricognizione e all'esame dei problemi relativi alla preparazione di intese con le Confessioni religiose, elaborando orientamenti di massima in vista della loro stipulazione. Essa si esprime, altresì, su questioni attinenti alle relazioni tra Stato e confessioni religiose in Italia e nell'Unione europea che le vengono sottoposte dal Presidente del Consiglio dei ministri e segnala, a sua volta, problemi che emergono in sede di applicazione della normativa vigente in materia, anche di derivazione internazionale.

Dopo la conclusione delle trattative, le intese sono sottoposte all'esame del Consiglio dei ministri ai fini dell'autorizzazione alla firma da parte del Presidente del Consiglio.

Una volta che siano state firmate dal Presidente del Consiglio e dal Presidente della confessione religiosa, le intese sono trasmesse al Parlamento per l'approvazione con legge.

Rileva, infatti, che l'articolo 8 della Costituzione stabilisce che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica sono regolati per legge, sulla base di intese con le relative rappresentanze: si tratta quindi di una riserva di legge rinforzata, essendo caratterizzata da aggravamenti procedurali, che non con-

sente la modifica, abrogazione o deroga di tali leggi se non mediante leggi ordinarie che abbiano seguito la stessa procedura bilaterale di formazione.

Si sofferma quindi, in generale, sui contenuti essenziali delle intese approvate. Al riguardo osserva che le intese finora intervenute danno atto della autonomia e della indipendenza degli ordinamenti religiosi diversi da quello cattolico. Ciascuna intesa contiene disposizioni dirette a disciplinare i rapporti tra lo Stato e quella confessione religiosa che ha stipulato l'intesa. Si tratta, pertanto, di norme specifiche, spesso finalizzate a tutelare aspetti particolari, peculiari della confessione interessata. Si possono tuttavia individuare alcuni elementi ricorrenti: quasi tutte le intese recano disposizioni per l'assistenza individuale nelle caserme, negli ospedali, nelle case di cura e di riposo e nei penitenziari, per l'insegnamento della religione nelle scuole, per il matrimonio, per il riconoscimento di enti con fini di culto, istruzione e beneficenza, per il regime degli edifici di culto e per i rapporti finanziari con lo Stato nella ripartizione dell'8 per mille del gettito IRPEF e, infine, per le festività.

In generale, tali disposizioni concorrono a definire un regime più indipendente rispetto a quello valido per le confessioni prive di intesa.

In questo senso particolarmente significative sono le disposizioni relative ai ministri del culto: per le confessioni che hanno stipulato le intese cessano di avere efficacia le norme sui « culti ammessi », che prevedono l'approvazione governativa delle nomine dei ministri, le confessioni nominano pertanto i propri ministri senza condizioni, salvo l'obbligo di registrazione in appositi elenchi.

Inoltre, diversa è la procedura relativa al riconoscimento della personalità giuridica degli istituti di culto: per quelli afferenti alle confessioni religiose che per prime hanno stipulato l'intesa, il procedimento ricalca quella per i « culti ammessi », mentre per gli istituti di culto delle Chiese battista e luterana è prevista una procedura semplificata di emanazione con decreto ministeriale e non con decreto del Presidente della Repubblica.

Passa ad esaminare il provvedimento in esame. In proposito rileva che l'intesa firmata il 4 aprile 2007, che il Parlamento è chiamato ad approvare con il disegno di legge in esame, modifica l'intesa stipulata il 29 dicembre 1986 con l'Unione italiana delle Chiese avventiste del 7° giorno, approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516. Tale intesa ha come obiettivo la modifica dell'articolo 14, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 516 (« Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiane delle Chiese avventiste del 7° giorno »).

L'attuale articolo 14, comma 1, consente il riconoscimento dei « diplomi di teologia e di cultura biblica rilasciati, secondo il vigente regolamento, al termine di corsi triennali, a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore, dall'Istituto avventista di cultura biblica ». La modifica che l'intesa firmata il 7 aprile 2007 intende introdurre è quella di consentire il riconoscimento anche delle lauree in teologia conferite dall'Istituto avventista di cultura biblica (« sono riconosciuti, ai sensi della normativa vigente, le lauree in teologia ed i diplomi in teologia e in cultura biblica rilasciati dall'Istituto avventista di cultura biblica a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore »).

Donato BRUNO, *presidente,* nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 2321 Governo, approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto ZACCARIA (PD), *relatore*, dopo essersi richiamato alle considerazioni generali svolte con riferimento all'A.C. 2262, illustra i contenuti del provvedimento in esame. In proposito osserva che l'intesa firmata con la Tavola valdese ha come obiettivo la modifica dell'articolo 4, comma 3, della legge 5 ottobre 1993, n. 409 (« Integrazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione »).

L'articolo 4, comma 1, dispone la concorrenza della Tavola valdese (insieme ai soggetti stipulanti analoghi accordi) alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle espresse dichiarazioni annuali dei contribuenti. Si tratta di un meccanismo di ripartizione oggi previsto con riferimento alla Chiesa cattolica, l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste, le Assemblee di Dio in Italia, la Chiesa evangelica luterana in Italia e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane (non è invece previsto nell'intesa sottoscritta dall'Unione cristiana evangelica battista d'Italia). Lo stesso comma precisa che « la Tavola valdese utilizzerà le somme devolute a tale titolo dai contribuenti esclusivamente per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero sia direttamente, attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale e internazionale. »

L'attuale articolo 4, comma 3, dispone invece la non partecipazione della Tavola valdese alla quota « relativa ai contribuenti che non si sono espressi in merito ». Analoga rinuncia espressa alla partecipazione a tale quota è prevista con riferimento alle Assemblee di Dio in Italia. La partecipazione alla ripartizione di tale ulteriore quota (non prevista con riferimento alla sola Unione cristiana evangelica battista d'Italia), è invece prevista con riferimento alla Chiesa cattolica, l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste, la Chiesa evangelica luterana in Italia e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane.

La modifica che l'intesa firmata il 7 aprile 2007 intende introdurre è quella di consentire l'attribuzione alla Tavola valdese anche delle somme relative ai contribuenti che non abbiano espresso alcuna preferenza. Tale attribuzione verrà effettuata in proporzione alle scelte espresse.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna.
Testo base C. 63 Pizzolante e C. 177 Pini.

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 1° aprile 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che non è ancora pervenuto il prescritto parere della V Commissione. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Aggregazione di comuni alla provincia di Monza e della Brianza.
Testo base C. 2258, approvata dal Senato e C. 1511 Grimoldi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta dell'1 aprile 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso il prescritto parere sul provvedimento in esame, mentre non è ancora pervenuto il parere della V Commissione. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Lunedì 6 aprile 2009. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 13.15.

DL 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.
Emendamenti C. 2232-A Governo.
(Parere all'Assemblea)

(Esame e conclusione – Parere).

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.30.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Decreto-legge 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. C. 2232/A Governo 130

SEDE CONSULTIVA:

Legge Comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) *(Esame congiunto e rinvio)* 130

COMITATO DEI NOVE

Lunedì 6 aprile 2009.

Decreto-legge 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.
C. 2232/A Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 12.10 alle 12.30

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 6 aprile 2009. — Presidenza del vicepresidente Carolina LUSSANA. – Interviene il Sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 12.30.

Legge Comunitaria 2008.
C. 2320 Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007.
Doc. LXXXVII, n. 1.
(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto.

Carolina LUSSANA, *presidente*, avverte che, secondo quanto previsto dall'articolo 126-*ter* del regolamento, nella seduta odierna la Commissione avvierà l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge comunitaria 2008 e della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa al 2007, per le parti di competenza.

La Commissione dovrà trasmettere alla XIV Commissione la relazione sul disegno di legge comunitaria 2008, con gli eventuali emendamenti approvati, ed il parere sulla relazione annuale entro l'8 aprile 2009. Ricorda che, a tal fine, il termine per la presentazione di emendamenti è stato fissato alle ore 10 di domani, 7 aprile 2009.

Ricorda altresì che il regolamento della Camera prevede che le Commissioni di settore possano esaminare ed eventualmente approvare emendamenti; gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono quindi esaminati dalla XIV Commissione, che può respingerli per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale. La facoltà delle Commissioni di settore di esaminare e votare emendamenti è peraltro sottoposta a regole rigorose. In primo luogo, possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui si intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente. In secondo luogo, per quanto riguarda l'ammissibilità, ricordo che l'articolo 126-ter, comma 4, del regolamento, stabilisce che, fermi i criteri generali di ammissibilità previsti dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legislazione vigente, ed in particolare dall'articolo 9 della legge n. 11 del 2005. Saranno pertanto considerati ammissibili gli emendamenti che riguardino materie già ricomprese nel testo del disegno di legge, compreso l'inserimento di nuove direttive da attuare, nonché quelli diretti a modificare o abrogare la normativa vigente attuativa di direttive comunitarie, solo qualora siano riferiti a norme che siano oggetto di procedure di infrazione nei confronti dell'Italia.

Ricorda inoltre che gli emendamenti approvati dalle singole Commissioni non saranno inclusi automaticamente nel testo da licenziare per l'Assemblea; sarà invece necessaria la loro approvazione da parte della XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale, secondo quanto prescrive l'articolo 126-*ter*, comma 5, del regolamento. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore, invece, non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.

Mariarosaria ROSSI (PdL), *relatore*, rileva che il disegno di legge comunitaria 2008, come modificato nel corso dell'esame al Senato, consta di 46 articoli, suddivisi in quattro Capi, nonché di due allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi (rispettivamente, 8 e 42 direttive). Ricorda che il provvedimento, che è esaminato congiuntamente alla Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2007, interviene in diversi settori, ora delegando il Governo all'adeguamento dell'ordinamento nazionale mediante l'adozione di decreti legislativi, ora modificando direttamente la legislazione vigente per assicurarne la conformità all'ordinamento comunitario.

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia segnala, in primo luogo, gli articoli 2, 3, 43, 44, 45 e 46.

L'articolo 2, modificato nel corso dell'esame al Senato, detta i princìpi ed i criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio delle deleghe ai fini dell'attuazione delle direttive comunitarie. Di particolare rilevanza per questa Commissione sono i principi di cui al comma 1, lettera *c)*. Tale disposizione, analogamente a quanto previsto nelle precedenti leggi comunitarie, reca norme specifiche per l'introduzione, nei decreti legislativi di recepimento delle direttive comunitarie, di sanzioni penali e amministrative, per il caso di violazioni delle disposizioni contenute nei decreti legislativi stessi.

In sede di attuazione della delega, il Governo è autorizzato ad operare la scelta della configurazione delle violazioni, come reati o come illeciti amministrativi, in base

ai seguenti princìpi e criteri direttivi: introduzione di nuove fattispecie al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti; introduzione di nuove fattispecie di reati contravvenzionali, sanzionate (in via alternativa o congiunta) con la pena pecuniaria dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto sino a 3 anni, nei casi in cui siano lesi o esposti a pericolo « interessi costituzionalmente protetti »; in particolare, le pene citate dovranno essere previste come alternative per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; viceversa, si applicherà la pena congiunta dell'ammenda e dell'arresto per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità; irrogabilità, nelle predette ipotesi, delle sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo n. 274 del 2000, applicandosi la relativa competenza del giudice di pace: tali sanzioni sono quelle consistenti nell'obbligo di permanenza domiciliare (il sabato e la domenica), nel divieto di accesso a determinati luoghi e nello svolgimento di lavori di pubblica utilità (solo su richiesta del contravventore); introduzione di nuove fattispecie di illeciti amministrativi, puniti con la sanzione pecuniaria di importo non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro, per le violazioni che ledano o espongano a pericolo beni giuridici diversi da quelli sopra indicati; nell'ambito del minimo e del massimo previsti, determinazione della pena edittale in ragione delle diverse potenzialità lesive dell'interesse protetto che le infrazioni presentano in astratto, delle specifiche qualità personali del colpevole (con particolare riferimento a quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza) e del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole (o all'ente o alla persona nel cui interesse agisce); entro i limiti di pena sopra indicati, previsione di sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate da leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività (la previsione dei limiti rende pertanto astrattamente possibile la differenziazione punitiva fra fattispecie omogenee e di pari offensività); riserva di determinazione regionale delle sanzioni amministrative, nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, ossia nelle materie rimesse alla potestà legislativa « residuale » delle regioni (si tratta di un principio innovativo rispetto a quanto previsto dalla legge comunitaria 2007); riassegnazione delle somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione alle amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse (entro i limiti previsti dalla legislazione vigente, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato e tramite decreti del Ministro dell'economia e delle finanze).

L'articolo 3, modificato nel corso dell'esame al Senato, contiene una delega al Governo per l'adozione, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge e fatte salve le norme penali vigenti, di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per la violazione di obblighi contenuti in provvedimenti attuativi di direttive comunitarie, di natura regolamentare o amministrativa, emanati ai sensi delle leggi comunitarie vigenti (non solo, pertanto, ai sensi della legge comunitaria in commento) nonché di regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della legge comunitaria e per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative. La necessità della disposizione risiede nel fatto che, nelle predette ipotesi, è necessaria una fonte normativa di rango primario atta ad introdurre norme sanzionatorie di natura penale nell'ordinamento nazionale. La tipologia e la scelta delle sanzioni deve essere effettuata secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*.

L'articolo 43, composto da sette commi, apre il Capo IV del provvedimento, recante disposizioni per dare attuazione a decisioni quadro adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (Titolo VI del Trattato sull'Unione europea).

La disposizione reca la delega al Governo per l'attuazione di tre decisioni quadro e disciplina il procedimento per l'adozione dei relativi decreti legislativi. I

principi ed i criteri direttivi che il Governo dovrà rispettare nell'attuare le decisioni quadro sono contenuti nei seguenti articoli 44, 45 e 46. Il termine per l'esercizio della delega è di dodici mesi dall'entrata in vigore del provvedimento. I restanti commi disciplinano il procedimento di adozione dei decreti legislativi di attuazione delle decisioni quadro e per l'adozione di disposizioni correttive ed integrative della normativa delegata di attuazione.

L'articolo 44 reca i principi ed i criteri direttivi cui il Governo si dovrà attenere nel dare attuazione alla decisione quadro 2006/783/GAI, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca.

La collaborazione internazionale nel settore della confisca di beni è attualmente disciplinata da alcune convenzioni internazionali. Si tratta, però, di accordi settoriali, che si limitano ad applicare il classico schema della rogatoria internazionale. La decisione quadro della quale la legge comunitaria prevede l'attuazione ha, invece, una portata generale, interessando la confisca di tutti i beni provento di reati, e applica a questo settore della cooperazione giudiziaria il principio del mutuo riconoscimento. Con questo strumento la cooperazione viene concepita in termini di rapporti non tra Stati sovrani (lo Stato richiedente e lo Stato richiesto), ma tra autorità giudiziarie (di emissione e di esecuzione), e dunque le relazioni intergovernative (estradizione e rogatorie) sono sostituite dalla cooperazione giudiziaria diretta, basata sulla cosiddetta « eurordinanza », emessa dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro e trasmessa direttamente all'organo competente di un altro Stato membro, per l'esecuzione.

Il comma 1 dell'articolo esame stabilisce i principi e i criteri direttivi specifici (oltre a quelli previsti dall'articolo 2 e alle disposizioni previste dalla stessa decisione quadro, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano) ai quali il Governo dovrà attenersi nel dare attuazione a quanto disposto dalla decisione quadro 2006/783/GAI.

Evidenzia quindi i principi e criteri direttivi che appaiono più qualificanti: l'autorità centrale, cui fanno riferimento le disposizioni della decisione quadro dovrà essere individuata nel Ministero della giustizia; la richiesta di riconoscimento del provvedimento di confisca potrà essere avanzata dall'autorità giudiziaria italiana anche per le ipotesi di « confisca di valori ingiustificati » di cui al cosiddetto decreto Scotti-Martelli (decreto-legge 306/1992); l'autorità competente a chiedere il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti di confisca sarà l'autorità giudiziaria italiana procedente; la trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento della confisca di beni emessi dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dovrà avvenire nelle forme della cooperazione giudiziaria diretta, avvalendosi, se del caso, dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorità competente; nei procedimenti di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca, l'autorità giudiziaria italiana non procederà alla verifica della doppia incriminabilità nei casi e per i reati previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro (si tratta dei reati di particolare gravità per i quali si può procedere a consegna in base al mandato d'arresto europeo, indipendentemente dalla doppia incriminazione; ad esempio: la partecipazione a un'organizzazione criminale, terrorismo, tratta di esseri umani, sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile, traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi); avverso il riconoscimento e l'esecuzione di provvedimenti di blocco e di sequestro potranno essere esperiti i mezzi di impugnazione ordinari previsti dal codice di procedura penale, anche a tutela dei terzi di buona fede, ma l'impugnazione non potrà mai concernere il merito della decisione giudiziaria adottata dallo Stato estero; il Governo dovrà prevedere che l'autorità giudiziaria italiana possa rifiutare l'esecuzione di una decisione di confisca in determinate ipotesi (fra le quali, il contrasto con il principio del ne bis in idem)

ovvero rinviare l'esecuzione di una decisione di confisca in particolari ipotesi (ad esempio, quando il bene è già oggetto di un procedimento di confisca nazionale, anche nell'ambito di un procedimento di prevenzione, o qualora l'esecuzione della decisione di confisca possa pregiudicare un'indagine penale o procedimenti penali in corso.

L'articolo 45 reca i princìpi ed i criteri direttivi cui il Governo si dovrà attenere nel dare attuazione alla decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge.

Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, della decisione quadro, gli Stati membri sono tenuti ad adottare le necessarie misure attuative entro il 19 dicembre 2008.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo in esame, nel dare attuazione a quanto disposto dalla decisione quadro 2006/960/GAI, il Governo dovrà attenersi, oltre che a taluni dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, anche a quelli specificamente indicati nelle lettere da *a)* ad *i)* del comma in esame.

In particolare, la lettera *a)* precisa i concetti di autorità competente incaricata dell'applicazione della legge, indagine penale, operazione di intelligence criminale, informazione e/o intelligence, ai quali il Governo dovrà conformarsi, nonché i reati in relazione ai quali potranno applicarsi le più snelle procedure di scambio di informazioni. La lettera *b)* stabilisce che si debbano prevedere modalità procedurali affinché le informazioni possano essere comunicate alle autorità competenti di altri Stati membri ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di intelligence criminale, specificando i termini delle comunicazioni medesime. In base alla lettera *c)* si dovrà prevedere che le informazioni possano essere richieste ai fini dell'individuazione, della prevenzione o dell'indagine su un reato quando vi sia motivo di fatto di ritenere che le informazioni e l'intelligence pertinenti siano disponibili in un altro Stato membro; che la richiesta debba precisare i motivi di fatto nonché le finalità cui sono destinate l'informazione e l'intelligence nonché il nesso tra le finalità e la persona oggetto delle informazioni e dell'intelligence. Segnala, inoltre, la lettera g), relativa ai casi in cui un'autorità competente possa rifiutarsi di fornire le informazioni e l'intelligence; e la lettera h), in base alla quale, quando le informazioni o l'intelligence richieste da altro Stato membro siano correlate a un procedimento penale, la trasmissione delle stesse da parte dell'autorità nazionale richiesta debba essere subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente.

L'articolo 46, inserito durante l'esame al Senato, fornisce i principi e criteri direttivi della delega per il recepimento della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea. Il termine per l'esercizio della delega è di 12 mesi dall'entrata in vigore della legge comunitaria.

Il comma 1 della disposizione in esame individua i principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della decisione quadro.

Con la lettera *a)* si prevede l'introduzione di norme che consentano al giudice italiano che ha pronunciato sentenza penale di condanna irrevocabile di trasmetterla (con un certificato conforme al modello allegato alla decisione quadro) all'autorità competente di altro Stato dell'Unione europea ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione in quello Stato. Ciò in presenza, tuttavia, delle specifiche condizioni indicate dalla decisione quadro, ovvero: che la persona condannata presti il suo consenso (ove necessario) e si trovi sul territorio italiano o su quello dello Stato di esecuzione; che la condanna sia stata emessa per un reato punibile in Italia con reclusione di durata massima di almeno 3 anni o con misura di sicurezza

di pari durata; che lo Stato di esecuzione sia tra quelli per cui la decisione quadro consente il trasferimento. La richiesta di trasferimento può essere avanzata anche dal condannato e dall'autorità dello Stato di esecuzione.

La lettera b) provvede a dettare i principi e criteri direttivi di delega con riferimento alla fattispecie inversa ovvero la condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea che può essere trasmessa, unitamente al certificato conforme al modello allegato alla decisione quadro, all'autorità giudiziaria italiana al fine del riconoscimento e dell'esecuzione. Oltre alle condizioni sopraindicate di cui alla lettera a) per il trasferimento in Italia del condannato sono state inserite altre specifiche condizioni riprese dalle previsioni della decisione quadro.

La lettera c) riguarda l'individuazione da parte del legislatore delegato dei motivi del rifiuto di riconoscimento o di esecuzione della sentenza di condanna trasmessa da un altro Stato membro.

Con la lettera d) si prevede che nell'esercizio della delega relativa al procedimento di riconoscimento ed esecuzione in Italia delle sentenze emesse da autorità giudiziarie siano individuati l'autorità giudiziaria competente nonché i termini e le forme da osservare, nel rispetto dei principi del giusto processo.

La lettera e), riprendendo in maniera pressoché testuale il testo dell'articolo 12, par. 2, della decisione quadro, fissa il termine di 90 giorni, decorrenti dal ricevimento della sentenza e del certificato, per la decisione definitiva sul riconoscimento e l'esecuzione della pena in Italia.

Con le lettere da f) a i), si forniscono i principi e i criteri direttivi di esercizio della delega in riferimento all'adozione di misure cautelari provvisorie e all'effettuazione dell'arresto della persona condannata di cui si chiede in Italia il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza di condanna.

Segnala, inoltre, la lettera *n)*, che prevede che siano introdotte una o più disposizioni relative alle condizioni e ai presupposti per la concessione della liberazione anticipata o condizionale, dell'amnistia, della grazia o della revisione della sentenza, ai sensi degli articoli 17 e 19 della decisione quadro.

Sottolinea quindi come nel disegno di legge in esame vi siano ulteriori disposizioni che, introducendo sanzioni o modificando la disciplina di sanzioni esistenti, rientrano negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia. Segnalano, in particolare, l'articolo 7, comma 2, lettera d), nell'ambito della delega al Governo ai fini del riordino della normativa in materia di igiene degli alimenti e dei mangimi; gli articoli 13 e 14, che prevedono sanzioni amministrative in caso di violazione di norme che disciplinano, rispettivamente, il mercato vitivinicolo e delle carni bovine; l'articolo 15, che estende la disciplina sanzionatoria per l'indebito conseguimento dei contributi o delle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia; l'articolo 22, commi da 23 a 27, che indicano le sanzioni penali e amministrative da applicare in caso di violazione della normativa sui giochi a distanza (*on line*).

Per quanto concerne, infine, la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, fa presente che quella oggi sottoposta all'esame del Parlamento si riferisce all'anno 2007. Pertanto essa risulta per molti aspetti superata dai successivi sviluppi della politica comunitaria, e ciò anche con riferimento ai settori di interesse della II Commissione. Ritiene pertanto opportuno non soffermarsi sull'illustrazione di tale documento, in attesa di poter esaminare, appena verrà trasmessa, la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2008.

Carolina LUSSANA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna. Testo base C. 63 e C. 177 (Parere alla I Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* ... 136

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare. Testo base C. 907 e C. 1643 (Parere alla I Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 137

Istituzione del premio annuale « Arca dell'arte − Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte ». Nuovo testo C. 867 (Parere alla VII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione − Parere favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione)* 138

Aggregazione di comuni alla provincia di Monza e della Brianza. Testo base C. 2258 (Parere alla I Commissione) *(Esame e rinvio)* 139

DL 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. C. 2232-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione − Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e osservazione − Parere su emendamenti)* 140

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 6 aprile 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 19.35.

Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna.
Testo base C. 63 e C. 177.
(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 marzo 2009.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, ricorda che nella seduta del 26 febbraio 2009, la Commissione bilancio aveva deliberato di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-*ter*, comma 3, della legge n. 468 del 1978 sulla proposta in esame.

Nella successiva seduta del 25 marzo, la Commissione, ricordando che l'avvio della discussione del provvedimento in Assemblea era previsto per il 30 marzo, aveva deliberato, in analogia a quanto previsto dall'articolo 79, comma 6, del Regolamento per le Commissioni permanenti competenti in sede referente, di richiedere la predisposizione della relazione tecnica entro il termine del 30 marzo.

In proposito, ricorda che, al fine di perfezionare il procedimento, la relazione tecnica predisposta dalle amministrazioni

competenti deve essere positivamente verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il sottosegretario Luigi CASERO chiede un rinvio dell'esame al fine di consentire ulteriori approfondimenti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare.
Testo base C. 907 e C. 1643.
(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 marzo 2009.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente,* ricorda che nella seduta del 18 marzo 2009, la Commissione bilancio aveva deliberato di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-*ter*, comma 3, della legge n. 468 del 1978 sulla proposta in esame e che nella successiva seduta del 25 marzo, il rappresentante del Governo, nel segnalare che la relazione tecnica non era stata predisposta, ha rilevato l'opportunità di definire meglio le fattispecie di soggetti beneficiari del provvedimento, al fine di agevolare la redazione della medesima relazione ed in particolare le operazioni di quantificazione dei relativi oneri finanziari. A seguito di questa ultima seduta, su mandato della Commissione, ha provveduto a segnalare le questioni emerse al Presidente della Commissione affari costituzionali, in modo da consentire alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di apportare al testo le modifiche necessarie al fine di superare le difficoltà evidenziate. In data 2 aprile 2009, il presidente della Commissione affari costituzionali ha segnalato che nella seduta svoltasi il 1° aprile presso la Commissione da lui presieduta, il Sottosegretario per l'interno Davico aveva fatto presente che il Ministro dell'interno ha inviato già da tempo la relazione sul provvedimento, rinnovando la richiesta che la Commissione bilancio esprima con sollecitudine il parere sul testo trasmesso. Segnala, tuttavia, che, al fine di perfezionare il procedimento, la relazione tecnica predisposta dalle amministrazioni competenti deve essere positivamente verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Tale verifica non è allo stato intervenuta, né ci sono elementi nuovi rispetto a quelli già evidenziati nella seduta dello scorso 25 marzo. Propone, quindi, di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Il sottosegretario Luigi CASERO ricorda che il Ministero dell'economia e delle finanze ha richiesto al Ministero dell'interno talune precisazioni, con particolare riferimento ai costi assicurativi degli scrutatori addetti al voto domiciliare

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, ritiene necessario che il provvedimento continui ad essere iscritto all'ordine del giorno delle prossime sedute della Commissione, per confermare la ferma volontà della stessa di individuare in tempi rapidi una soluzione ai profili problematici di carattere finanziario del provvedimento.

Lino DUILIO (PD), dopo aver ricordato che già nelle scorse settimane il presidente della Commissione ha provveduto ad iscrivere ripetutamente il provvedimento all'ordine del giorno dei lavori della Commissione, rileva che proprio l'approfondimento di istruttoria fin qui compiuto consente di affermare che la mancata predisposizione della relazione tecnica deve essere attribuita a difficoltà burocratiche di comunicazione tra i diversi dicasteri coinvolti. Al riguardo, ritiene quindi doveroso che il Governo si impegni formalmente a far sì che entro le prossime elezioni i cittadini oggetto del provvedi-

mento possano vedere effettivamente riconosciuto il loro diritto al voto.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, conviene sulla necessità di una rapida individuazione di una soluzione ai profili problematici di carattere finanziario del provvedimento. A tal fine lo stesso rimarrà iscritto all'ordine del giorno dei lavori della Commissione.

Il sottosegretario Luigi CASERO si impegna a sollecitare la presentazione della relazione tecnica.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di mercoledì.

Istituzione del premio annuale « Arca dell'arte – Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte ». Nuovo testo C. 867.
(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 febbraio 2009.

Il sottosegretario Luigi CASERO, fa presente che il Ministero per i beni e le attività culturali ha trasmesso una relazione tecnica sul provvedimento che è stata verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, la quale ha rappresentato che nulla osta all'ulteriore corso della proposta in esame. In ordine al testo del provvedimento, ed in particolare all'articolo 3, concernente la copertura finanziaria, Fa presente che, a seguito del ridimensionamento degli oneri recati dal disegno di legge in materia di sicurezza pubblica (C. 2180), l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze presenta la necessaria disponibilità per la copertura dell'onere previsto, pari a 160.000 euro a decorrere dall'anno 2009. Segnala inoltre la necessità di modificare la disposizione di copertura in modo da configurare l'onere come limite massimo di spesa. Rileva, infine, che nel testo andrebbero specificate le modalità con cui le risorse saranno destinate alla copertura degli interventi previsti dal provvedimento.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

La V Commissione,esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 867, recante istituzione del premio annuale « Arca dell'arte – Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte »;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo i quali la Ragioneria generale dello Stato ha verificato positivamente la relazione tecnica predisposta dal Ministero per i beni e le attività culturali;

rilevata la necessità di modificare la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di risorse da destinare all'organizzazione del premio annuale « Arca dell'arte » e di individuare le modalità di utilizzo di dette risorse;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

al comma 1 premettere il seguente:

« 01. A decorrere dall'anno 2009, è autorizzata una spesa annua di 160.000 euro da corrispondere al Comune di Sassocorvaro per l'organizzazione del premio annuale "Arca dell'arte". L'attribuzione delle predette risorse ha luogo subordinatamente all'approvazione, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, di un piano finanziario predisposto dal comune di Sassocorvaro con le modalità di cui all'articolo 1, comma 3. ».

Conseguentemente, al comma 1 del medesimo articolo, sostituire le parole: della presente legge *con le seguenti:* del comma 1.

La Commissione approva la proposta di parere.

Aggregazione di comuni alla provincia di Monza e della Brianza.
Testo base C. 2258.
(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, ritiene opportuno acquisire chiarimenti in merito agli effetti finanziari che potrebbero derivare dalla disposizione nella fase di transizione. In particolare, andrebbero chiariti i profili finanziari relativi agli atti e alle operazioni di carattere economico eventualmente pendenti alla data di entrata in vigore della disposizione, nonché agli adempimenti necessari a regolare il nuovo assetto amministrativo dei territori interessati. In proposito, chiede di chiarire, fra l'altro, su quali enti debbano gravare gli oneri connessi agli adempimenti necessari al trasferimento delle pratiche amministrative tra gli enti territoriali interessati. Ricorda inoltre che nell'ambito di iniziative legislative di analogo tenore erano previste clausole di invarianza finanziaria. In merito alla modifica apportata al Senato, ritiene che andrebbe meglio precisato a quali disposizioni della legge n. 146 del 2004 si faccia riferimento nel determinare il trasferimento di risorse dalla provincia di Milano a quella di Monza e della Brianza. In proposito, ritiene che tale riferimento appare presumibilmente limitato al solo articolo 5 della citata legge che prevede i criteri per il riparto dei trasferimenti erariali fra le due province.

Il sottosegretario Luigi CASERO chiede un rinvio dell'esame al fine di predisporre i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.

Amedeo CICCANTI (UdC) chiede preliminarmente se i comuni interessati avevano deliberato la richiesta di trasferimento alla nuova provincia. Rileva poi che per la valutazione dei costi si deve tenere conto del fatto che la provincia di Monza non è ancora operativa e pertanto si dovrà fare riferimento ai trasferimenti futuri.

Lino DUILIO (PD) rileva che la proposta in esame, in relazione alla prossima istituzione della provincia di Monza e della Brianza, prevede che taluni dei comuni inizialmente inseriti nella provincia di Milano siano aggregati a tale ultima provincia. In particolare, segnala che il comune di Caponago inizialmente aveva manifestato l'intenzione di permanere nella provincia di Milano, ma successivamente, per ragioni di carattere funzionale, ha richiesto di essere aggregato alla provincia di nuova istituzione e che un analogo percorso hanno seguito anche altri comuni considerati nella proposta in esame. Ritiene che la volontà degli enti locali di essere inclusi nell'ambito della nuova provincia debba essere adeguatamente considerata ed invita pertanto il rappresentante del Governo a voler completare le verifiche in ordine agli eventuali profili di onerosità della proposta prima dell'avvio della prossima campagna elettorale amministrativa, sottolineando come allo stato tali comuni non sappiano quale amministrazione provinciale saranno chiamati ad eleggere. In ogni caso, rileva che l'aggregazione alla nuova provincia intende determinare effetti di risparmio per la finanza pubblica e che i profili finanziari della proposta sono già stati valutati presso l'altro ramo del Parlamento, che ha approvato il provvedimento in sede deliberante, con l'assenso del Governo.

Amedeo CICCANTI (UdC) precisa che il trasferimento dei comuni da una provincia all'altra va ad incidere sulla delimitazione

delle circoscrizioni elettorali, che tuttavia sono già definite ai fini delle prossime elezioni amministrative ed europee.

Massimo VANNUCCI (PD), nel rilevare come fattispecie analoghe a quelle affrontate dalla proposta in esame si pongono anche con riferimento a comuni che hanno richiesto di essere aggregati all'istituenda provincia di Fermo, sottolinea come sia necessario prendere atto della volontà manifestata dagli enti locali interessati, consentendo una rapida definizione dell'*iter* del provvedimento in esame.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente,* invita a distinguere tra il diritto dei comuni a trasferirsi da una provincia all'altra e l'effettiva possibilità che ciò avvenga in tempo utile per le prossime elezioni amministrative.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, evidenzia come il provvedimento si faccia carico di una esigenza fortemente sentita a livello territoriale, sollecitando pertanto il rappresentane del Governo a voler completare l'istruttoria sugli effetti finanziari della proposta entro questa settimana, in modo da consentire una sua rapida approvazione in via definitiva.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente,* preso atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.
C. 2232-A Governo.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e osservazione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente in sostituzione del relatore,* fa presente che il provvedimento in esame, di conversione in legge del decreto-legge n. 11 del 2009, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio da ultimo nella seduta del 26 marzo 2009. In quella occasione la Commissione, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo che ha specificato che le somme di denaro confiscate che risultano versate all'entrata del bilancio dello Stato, successivamente all'entrata in vigore dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, quindi di pertinenza del Fondo unico giustizia, ammontano a circa 112 milioni di euro, ha espresso parere favorevole formulando alcune condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. In particolare, ricorda che tali condizioni erano volte, in primo luogo, a ripristinare, con riferimento alle riassegnazioni al Ministero dell'interno di risorse oggetto di confisca di cui all'articolo 6, comma 2, il limite di 100 milioni di euro già previsto dal testo del decreto-legge e successivamente incrementato a 150 milioni nel corso dell'esame presso la Commissione giustizia in sede referente. Le condizioni intendevano, inoltre, apportare alcune correzioni di carattere formale alla clausola di copertura di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *b)*, nonché inserire, dopo il comma 4 dell'articolo 13, una clausola volta a prevedere il monitoraggio, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, delle misure di cui all'articolo 4 concernenti l'estensione del gratuito patrocinio a persone offese da taluni reati a sfondo sessuale, anche in deroga ai limiti di reddito previsti a legislazione vigente.

La Commissione, con una specifica osservazione allegata al parere espresso nella seduta del 26 marzo 2009, ha inoltre invitato la Commissione di merito a valutare l'opportunità di modificare la Tabella 1 prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera *a)*, al fine di ridurre opportunamente l'utilizzo nell'anno 2010 dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, eventualmente utilizzando altri accantona-

menti del medesimo fondo speciale che presentino adeguate disponibilità, al fine di assicurare risorse adeguate a far fronte all'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal nostro Paese.

La Commissione giustizia, nella seduta del 26 marzo 2009, ha concluso l'esame del provvedimento senza apportare modificazioni rispetto al testo già esaminato dalla Commissione bilancio e quindi senza recepire le condizioni espresse nel parere volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, che dovrebbero pertanto essere ribadite ai fini dell'espressione del parere all'Assemblea. Sul punto ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Segnala, altresì, che l'Assemblea ha trasmesso in data 3 aprile 2009, il fascicolo n. 2 degli emendamenti, nonché in data odierna l'emendamento 3.600 della Commissione. Al riguardo, osserva che talune proposte emendative sembrano presentare una quantificazione o una copertura finanziaria inidonea. In questo ambito, segnala in primo luogo l'emendamento Gianni Farina 4.300, che estende il gratuito patrocinio alle persone offese dal reato di atti persecutori, nonché l'emendamento Concia 4.301, che sembra attribuire la facoltà di concedere il gratuito patrocinio alle persone offese dal reato di atti persecutori titolari di un reddito non superiore alla metà del limite di reddito previsto a legislazione vigente. Segnala altresì l'emendamento Vietti 6.9, che modifica il comma 22 dell'articolo 61 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 disponendo l'innalzamento del limite di spesa per l'assunzione straordinaria di personale di corpi dello Stato. In particolare tale limite di spesa viene portato da 100 a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 e la copertura ivi prevista, viene modificata ponendo i relativi oneri sia a carico delle somme indicate al comma 17 del predetto articolo 61, sia, per un importo di 90 milioni di euro per l'anno 2009, mediante utilizzo delle risorse del Fondo da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa, di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 93 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2008. Rileva, inoltre, che la proposta emendativa innalza da 150 a 200 milioni di euro l'ammontare delle risorse da riassegnare al Ministero dell'interno ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del decreto. Al riguardo segnala che il Fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 93 del 2008, non reca le necessarie disponibilità per l'anno 2009, rilevando inoltre che, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame del provvedimento presso la Commissione bilancio, non appare sostenibile l'incremento della riassegnazione di risorse al Ministero dell'interno in quanto le risorse di pertinenza del Fondo unico giustizia, ammonterebbero a circa 112 milioni di euro. Rileva, inoltre, che l'emendamento Golfo 6.304 assegna ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2009, ai progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere e al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero della difesa. In proposito, rileva che il Ministero della difesa non presenta accantonamenti in conto capitale nel suddetto fondo speciale. Segnala altresì che l'articolo aggiuntivo Laboccetta 6.050 autorizza il Corpo forestale dello Stato ad avviare corsi di formazione biennale riservato al ruolo direttivo dei funzionari prevedendo che ai relativi oneri si provveda, per gli anni 2009 e 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 346, della legge finanziaria per il 2008 e per l'anno 2011 mediante utilizzo del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, si rileva che tale fondo non reca le necessarie disponibilità.

Fa inoltre presente che l'articolo aggiuntivo Livia Turco 12.013 dispone l'istituzione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, di sportelli di ascolto

presso i reparti di pronto soccorso ospedalieri di maggiore affluenza. Ai relativi oneri, che non vengono quantificati, si provvede a valere degli stanziamenti del Fondo nazionale contro la violenza sessuale di genere e del Fondo per le pari opportunità, istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nei capitoli n. 493 e n. 496, i quali hanno una disponibilità di competenza pari a circa 120 milioni di euro per l'anno 2009. Segnala, inoltre, l'articolo aggiuntivo Samperi 12.06 il quale dispone che, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle pari opportunità, siano previste modalità di esonero dal versamento dei contributi e premi per un periodo massimo di sei mesi per le lavoratrici autonome prive di copertura assicurativa per i rischi di malattia, vittime di alcun tipologie di reato quali gli atti persecutori. La proposta emendativa prevede che all'attuazione delle suddette disposizioni si provveda nei limiti delle risorse derivanti da uno specifico gettito contributivo da determinare con il suddetto decreto. Rileva, infine, che l'articolo aggiuntivo Samperi 12.010 dispone, che le aziende sanitarie locali, istituiscano appositi servizi opportunamente dislocati sul territorio nazionale al fine di fornire sostegno psicologico alle vittime di atti persecutori, e di avviare progetti di prevenzione e recupero degli autori dei medesimi atti, senza tuttavia prevedere alcuna copertura finanziaria.

Con riferimento agli effetti finanziari di ulteriori proposte emendative, ritiene sia opportuno acquisire una valutazione da parte del Governo. In questo ambito, segnala in primo luogo che l'emendamento Bernardini 5.4 attribuisce al tribunale, anziché al giudice di pace, la competenza a decidere sulla richiesta del questore di proroga del trattenimento presso un centro di identificazione e di espulsione per un periodo ulteriore di sessanta giorni, prevista dal comma 5 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998. Tale sostituzione di competenza viene estesa anche alle disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 14, concernenti la convalida del provvedimento di trattenimento adottato dal questore, prevedendo in particolare che l'organo giudicante competente sia il tribunale in composizione monocratica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo se la sostituzione in via generale dell'organo giudicante possa comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ricorda, infatti, che la relazione tecnica allegata al provvedimento in esame, con riferimento alle disposizioni dell'articolo 5, quantifica oneri con riferimento alle convalide del trattenimento da parte del giudice di pace

Segnala altresì l'emendamento D'Ippolito Vitale 6.100, il quale, nell'integrare con un comma aggiuntivo le disposizioni del comma 1 dell'articolo 6, concernenti un piano straordinario di assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo dei vigili del fuoco, indica come priorità per la Polizia di Stato la graduale assunzione , entro l'anno 2009, degli idonei, non vincitori di specifici concorsi interni, per l'accesso alla qualifica di commissario. Al riguardo, valuta opportuno che il Governo chiarisca se tale modalità di assunzione sia suscettibile di determinare effetti finanziari ulteriori rispetto al previsto limite di spesa di 100 milioni di euro previsto dal comma 22 dell'articolo 61 del decreto legge n. 112 del 2008.

Con riferimento all'emendamento 6.500 del Governo, che riduce le sanzioni previste dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 196 del 2003 per i casi in cui il trattamento di dati personali sia effettuato in violazione delle misure volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali e dall'articolo 167 del decreto legislativo n. 196 del 2003 per il trattamento illecito dei dati. Al comma 8-*ter* si prevede, inoltre, che alcune sanzioni recentemente rimodulate possano essere applicate, se più favorevoli, anche a violazioni commesse antecedentemente all'entrata in vigore della norma che provvedeva a detta rimodulazione. Al riguardo, osserva che la riduzione di sanzioni già

comminate, disposta dal comma 8-*ter*, appare suscettibile di determinare oneri essendo le sanzioni stesse già iscritte nei bilanci relative ad anni finanziari ormai conclusi. Per quanto concerne, invece, la riduzione delle sanzioni da applicare nel corso dell'anno 2009, il Governo dovrebbe chiarire se tale riduzione sia compatibile con le attuali previsioni di bilancio.

Per quanto attiene, poi, all'emendamento 6.501 del Governo, che modifica il limite di età per il collocamento in congedo per i generali di brigata del ruolo aeronavale della Guardia di finanza, di cui alla tabella 5 allegata al decreto legislativo n. 69 del 2001, portandolo da 62 a 63 anni, fa presente che la relazione tecnica, peraltro non verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, allegata alla proposta emendativa afferma che sotto il profilo finanziario la disposizione risulta complessivamente neutra in quanto non provocherebbe alcun effetto sul personale dirigente del ruolo aeronavale in termini di collocamento in aspettativa per riduzione quadri, a motivo, in particolare, del periodo di permanenza minima del grado di colonnello, pari a 11 anni, previsto dalla tabella 2 allegata citato al decreto legislativo n. 69 del 2001. Sempre secondo la relazione tecnica, la disposizione non comporterebbe un incremento degli organici del grado di generale di brigata del ruolo aeronavale, pari a 4 unità in base alla tabella 2 del predetto decreto legislativo, così risultando priva di effetti di « trascinamento verso l'alto » degli ufficiali dei gradi inferiori. La disposizione consentirebbe inoltre, secondo la relazione tecnica, di beneficiare per un ulteriore anno delle prestazioni lavorative del personale interessato, con effetti di riduzione della spesa pensionistica e di rinvio della liquidazione del trattamento di fine servizio e dell'indennità di ausiliaria. Al riguardo ritiene opportuno acquisire un chiarimento in merito alla effettiva neutralità finanziaria della disposizione anche con riferimento ad un profilo ultra annuale.

Segnala, inoltre, l'articolo aggiuntivo 6.0500 del Governo, che apporta modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133, che disciplina gli incentivi attribuiti ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate. La proposta emendativa prevede, tra l'altro, che il Consiglio superiore della magistratura individui annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a ottanta, ed indichi tra le stesse le sedi a copertura immediata, in misura non superiore a dieci. Alle sedi disagiate possono essere destinati d'ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate, che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalità, in numero non superiore a centocinquanta unità in luogo delle cento previste dalla normativa vigente. A tali cinquanta unità aggiuntive dovranno essere corrisposti gli incentivi previsti dall'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133. In particolare, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, al magistrato trasferito d'ufficio compete, per quattro anni, una indennità mensile pari all'importo mensile dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con 3 anni di anzianità. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, spetta altresì l'indennità di prima sistemazione, finalizzata a compensare i costi del mutamento di sede: tale indennità compete in misura pari a nove volte l'ammontare della indennità integrativa speciale in godimento. In proposito, rammenta che la normativa vigente, e in particolare l'articolo 5, comma 2 della legge n. 133 del 1998, prevede anche che, qualora la permanenza in effettivo servizio presso la sede disagiata superi i 4 anni, il magistrato abbia diritto ad essere riassegnato, a domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze. L'emendamento prevede che la maggior spesa quantificata dalla relazione tecnica, pari a 2.861.633 per il 2009 e a 2.510.045 a decorrere dal 2010, sia coperta a valere sulle risorse del Ministero della giustizia iscritte nel Fondo unico giustizia. In proposito, fa presente che la relazione tecnica quantifica gli oneri derivanti dall'adeguamento della indennità mensile prevista per il servizio prestato dal personale di magistratura nelle sedi disagiate. Il nuovo importo della indennità è deter-

minato sulla base dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianità pari a 45.512,66 euro. Pertanto l'onere, a decorrere dal 2009, risulta dal prodotto di 45.512,66 euro per 50 unità ed è quindi pari a 2.275.633 euro. Per quanto concerne l'indennità di prima sistemazione si suppone che la stessa venga erogata, nel primo anno, a 50 ulteriori unità di magistrati da assegnare alle sedi disagiate, rispetto alle 100 previste a legislazione vigente, nella misura di 11.720,61 euro *una tantum*. Il valore di 11.720,61 euro è pari a nove volte l'ammontare dell'indennità integrativa speciale corrisposta ad un magistrato ordinario dopo la prima valutazione di professionalità. Per gli anni successivi al primo si suppone un *turn over* annuale di trasferimenti non superiore alle 20 unità. Pertanto l'onere per il 2009 è pari a 11.720,61 euro per 50 cinquanta unità ed è pertanto pari a 586.030,50 euro. A decorrere dal 2010 l'onere per il *turn over* annuo ammonta a euro 11.720,61 per 20 unità ed è pertanto pari ad euro 234.412,20. La somma dei due oneri determina la maggior spesa quantificata dalla relazione tecnica pari a 2.861.633 per il 2009 e a 2.510.045 a decorrere dal 2010. Al riguardo, in relazione ai profili di quantificazione degli oneri, rileva che i parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri coincidono con quelli da ultimo proposti dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 143 del 2008. Tale provvedimento introduceva nel nostro ordinamento la disciplina relativa agli incentivi che l'emendamento in esame estende ad altri cinquanta soggetti. A tal proposito si osserva che le retribuzioni dei magistrati sono adeguate annualmente con meccanismo automatico. Ne consegue che lo stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianità potrebbe essere stato, nel frattempo, aggiornato ovvero essere destinato ad aggiornamento entro breve tempo e non corrispondere più alla cifra di 45.512,66 euro. Sul punto ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo. Osserva, inoltre, che le modifiche ampliano la platea dei magistrati che possono essere assegnati in soprannumero alle sedi di provenienza e che tale assegnazione, qualora si concretizzi effettivamente, è suscettibile di determinare oneri non quantificati e non coperti nonostante sia previsto il riassorbimento con le successive vacanze. Ciò in quanto non viene meno la possibilità di porre comunque a concorso i posti vacanti in organico, nonostante la necessità di retribuire posizioni soprannumerarie. Con riferimento ai profili di copertura, giudica necessario un chiarimento da parte del Governo in merito alla idoneità della copertura utilizzata per la corresponsione degli incentivi ai magistrati che verranno destinati alle nuove sedi disagiate. In particolare chiede chiarimenti sulla opportunità di prevedere la copertura di oneri aventi carattere permanente a valere sul predetto Fondo, alimentato da risorse caratterizzate da margine di variabilità nel loro ammontare e di difficile quantificazione per gli anni a venire. Si tratta infatti delle somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali, e in particolare, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, i proventi relativi a titoli al portatore, le somme depositate presso Poste Italiane S.p.A., banche e altri operatori finanziari non riscossi o non reclamati entro cinque anni dalla data in cui il provvedimento si è estinto o comunque definito, e da risorse derivanti da irrogazione di sanzioni amministrative, oltre che dalle risorse derivanti dalle misure di prevenzione previste dalla legge n. 575 del 1965 recante disposizioni contro la mafia.

Fa inoltre presente che l'articolo aggiuntivo 6.0501 del Governo prevede che, nell'anno 2009, l'Arma dei carabinieri possa procedere all'immissione in servizio permanente degli ufficiali in ferma prefissata di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 215 del 2008, nel limite del contingente di personale stabilito dall'articolo 66, comma 5, del decreto-legge n. 112 del 2008, con progressivo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie. Al riguardo, giudica opportuno

che il Governo chiarisca se la previsione che l'immissione in servizio avvenga nei limiti dei contingenti previsti dall'articolo 66, comma 5, del decreto-legge n. 112 del 2008, sia idonea a garantire che dall'attuazione della proposta emendativa non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con particolare riferimento alla previsione della collocazione in soprannumero.

Segnala, poi, che l'articolo aggiuntivo 6.0600 della Commissione reca una interpretazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, in base alla quale non rientrano tra risorse destinate al Fondo unico di giustizia le somme di denaro e i proventi derivanti da provvedimenti di sequestro o confisca aventi ad oggetto complessi aziendali. Al riguardo, considerato che ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto in esame, le risorse del Fondo unico di giustizia oggetto di confisca sono riassegnate al Ministero dell'interno per un importo di 150 milioni di euro, e tenuto conto anche di quanto chiarito dal Governo nel corso dell'esame del provvedimento presso la Commissione bilancio, secondo cui le risorse derivanti da confische che possono essere riassegnate in realtà ammonterebbero a circa 112 milioni di euro, si rileva la necessità di acquisire un chiarimento da parte del Governo circa gli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa. In particolare occorre che il Governo chiarisca se l'esclusione delle confische aventi ad oggetto complessi aziendali sia suscettibile di pregiudicare la possibilità di rassegnare le risorse stesse al Ministero dell'interno nell'ammontare previsto dal citato articolo 6, comma 2.

Fa, altresì, presente che l'emendamenti Ferranti 9.3 estende le fattispecie di reati e i soggetti ai quali si applicano le disposizioni che prevedono le audizioni protette, quali ad esempio quelle realizzate in sedi diverse dal tribunale e mediante l'uso di un vetro specchio o di un impianto citofonico. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa possano derivare effetti finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato, con particolare riguardo alla necessità di adeguare le strutture nelle quali prevedere le audizioni protette.

Con riferimento all'articolo aggiuntivo Melis 12.011, il quale prevede che siano programmati, annualmente, dagli organismi della polizia giudiziaria e dei magistrati ordinari corsi specifici di formazione e di aggiornamento del personale impegnato nelle attività di contrasto e repressione degli atti di violenza sessuale, violenza familiare e comportamenti persecutori, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa possano derivare effetti finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato o se agli interventi dallo stesso previsti possa provvedersi nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

L'articolo aggiuntivo Tidei 12.012, che modificando il decreto legislativo n. 198 del 2006, prevede che i mezzi di comunicazione promuovano la protezione e la tutela dell'uguaglianza tra uomini e donne ed evitano ogni discriminazione tra loro, attribuendo, in particolare, all'autorità garante delle comunicazioni il potere di inibire le forme di pubblicità che utilizzano in modo vessatorio o discriminatorio l'immagine della donna. Al riguardo, fermo rimanendo che l'articolo 58 del Codice delle pari opportunità di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006 prevede una clausola di invarianza di carattere generale, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la stessa sia idonea a garantire che dalla proposta emendativa non derivino effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

Osserva, inoltre, che l'articolo aggiuntivo Bossa 12.030 prevede che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri delle pari opportunità e dell'istruzione dell'università e della ricerca, promuovano, nei limiti delle risorse disponibili, programmi di sensibilizzazione e di formazione del personale sanitario con contenuti concernenti la prevenzione e la diagnosi precoce della violenza, nonché l'intervento e il sostegno in favore delle vittime di violenze fami-

liari. Al riguardo, ritiene che il Governo debba chiarire se la previsione in base alla quale all'attuazione della proposta emendativa si provvede nei limiti delle risorse disponibili sia idonea a garantire che dall'attuazione della stessa non derivino effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

Ritiene inoltre opportuno che il Governo chiarisca se possano derivare effetti negativi a carico della finanza pubblica dall'articolo aggiuntivo Ferranti 12.03, il quale dispone che le prefetture promuovano protocolli d'intesa tra soggetti istituzionali e del volontariato volti, tra le altre cose, a monitorare il fenomeno degli atti persecutori e di violenza sulle donne, a sviluppare azioni di prevenzione, a formare gli operatori del settore e ad assistere le vittime delle violenze.

Al riguardo, appare opportuno.

Segnala, inoltre che l'articolo aggiuntivo Cuperlo 12.04 prevede che l'Istituto nazionale di statistica, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicuri, con cadenza almeno biennale, lo svolgimento di una rilevazione degli atti persecutori anche al fine di misurare le caratteristiche fondamentali e di individuare le categorie di vittime più a rischio. Al riguardo, ritiene sia necessario che il Governo chiarisca se la previsione in base alla quale all'attuazione della proposta emendativa si provvede nei limiti delle risorse disponibili sia idonea a garantire che dall'attuazione della stessa non derivino effetti negativi a carico della finanza pubblica.

Per quanto attiene all'articolo aggiuntivo Murer 12.08, il quale prevede che le regioni, gli enti locali e i centri di accoglienza possano presentare progetti a tutela delle vittime di violenza e discriminazione da finanziare a valere sul Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se tale Fondo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e specificamente nel capitolo n. 493, che risulta avere una disponibilità di competenza pari a circa 120 milioni di euro per l'anno 2009, possa provvedere al funzionamento di tali progetti senza pregiudizio per le altre finalità del Fondo stesso.

Segnala, inoltre, che l'articolo aggiuntivo Concia 12.051 prevede che il Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuova l'introduzione nei programmi scolastici di ogni ordine e grado di elementi formativi che conferiscano agli studenti autonomia e capacità di analisi, nonché spirito critico contro ogni forma di violenza e di discriminazione sessuale, ai fini della promozione di una reale autodeterminazione dei generi e che le istituzioni scolastiche verifichino che il materiale scolastico adottato dai docenti non contenga stereotipi sessisti o discriminatori e promuova la pari dignità di uomini e donne. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa possano derivare effetti finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato.

Fa altresì presente che l'articolo aggiuntivo 12.0600 della Commissione reca una norma di interpretazione autentica in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, disponendo che le disposizioni di cui agli articolo 1 e 4 del decreto del Presidente delle Repubblica n. 1124 del 1965, non si applichino al personale delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile, che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti. Si ricorda che l'articolo 1 del citato decreto del Presidente delle Repubblica n. 1124 dispone l'obbligatorietà dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone addette a macchine, apparecchi e impianti e delle persone addetti a lavori di costruzione, manutenzione e simili. L'articolo 4 indica le categorie di lavoratori compresi nell'assicurazione. Al riguardo appare opportuno acquisire l'avviso del Governo se la proposta emendativa possa comportare conseguenze negative per la finanza pubblica.

Richiede infine un chiarimento sui possibili effetti finanziari dell'articolo aggiuntivo Cassinelli 12.052, che novella le

disposizioni dell'articolo 3 della legge finanziaria 2008 in materia di società pubbliche.

I restanti emendamenti trasmessi non presentano, a suo avviso, profili problematici dal punto di vista finanziario. Sul punto ritiene, comunque, necessario acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Luigi CASERO esprime parere contrario, in quanto suscettibili di determinare effetti finanziari negativi, sugli emendamenti 4.300, 4.301, 6.9 e 6.304. Chiede invece di rinviare l'espressione del parere sull'articolo aggiuntivo 6.050 riservandosi un approfondimento in merito. Esprime altresì parere contrario sugli articoli aggiuntivi 12.013, 12.06 e 12.010. Rileva poi che l'emendamento 5.4 non presenta profili problematici di carattere finanziario nel presupposto che lo stesso venga riformulato mediante l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Esprime ancora parere contrario sull'emendamenti 6.100, mentre chiede la possibilità di approfondire, ai fini dell'espressione del parere, l'emendamento 6.500. Ritiene che l'emendamento 6.501 non presenti profili problematici di carattere finanziario. Si riserva quindi di esprimere parere anche sugli articoli aggiuntivi 6.0500 e 6.0501; esprime invece il nulla osta del Governo, per i profili finanziari, sull'articolo aggiuntivo 6.0600 della Commissione. Esprime parere contrario sull'emendamento 9.3, richiedendo invece, ai fini dell'espressione del nulla osta per i profili finanziari, una riformulazione dell'articolo aggiuntivo 12.011, volta a garantire l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria; analoga previsione dovrebbe essere inserita nell'articolo aggiuntivo 12.012. Esprime infine parere contrario sugli articoli aggiuntivi 12.030, 12.03, 12.04, 12.08 e 12.051, mentre chiede di sospendere l'esame, al fine di compiere ulteriori approfondimenti, sull'articolo aggiuntivo 12.0600. Il parere è pure contrario sull'articolo aggiuntivo 12.052, così come sull'emendamento 3.301.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede al rappresentante del Governo di esprimere le proprie valutazioni in ordine al testo del provvedimento, alla luce delle considerazioni del presidente sul mancato recepimento da parte della Commissione di merito delle condizioni espresse ai sensi dell'articolo 81 quarto comma della Costituzione contenute nel precedente parere della Commissione.

Il sottosegretario Luigi CASERO ritiene che le condizioni debbano essere ribadite nel parere che la Commissione è chiamata a rendere.

Lino DUILIO (PD), rilevato che il rappresentante del Governo ha evidenziato la necessità di un maggiore approfondimento dei profili finanziari di talune proposte emendative, segnala l'opportunità di un ulteriore valutazione degli effetti finanziari anche dell'articolo aggiuntivo Livia Turco 12.013, che prevede che entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto presso i reparti di pronto soccorso ospedalieri di maggiore affluenza siano istituiti sportelli di ascolto contro la violenza alle donne e ai minori. In proposito, rileva come la proposta non determina necessariamente maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto all'istituzione potrà provvedersi nell'ambito delle risorse esistenti a legislazione vigente. In ogni caso, l'articolo aggiuntivo prevede che agli eventuali oneri si provveda a valere sugli stanziamenti del Fondo nazionale contro la violenza sessuale di genere e del Fondo per le pari opportunità.

Giulio CALVISI (PD) segnala come l'espressione da parte della Commissione bilancio del parere sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito e sugli emendamenti ad esso riferiti prima dell'avvio dei lavori della seduta di domani, si renda necessaria al fine di consentire l'ordinato procedere dei lavori dell'Assemblea della Camera, anche in considerazione del fatto che la Commissione giustizia non ha adeguato il testo alle condizioni formulate dalla Commissione

bilancio. Ritiene, quindi, necessario che la Commissione giustizia provveda a recepire con appositi emendamenti le condizioni formulate a suo tempo nel parere della Commissione bilancio.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che in ogni caso, ai sensi dell'articolo 86, comma 4-*bis*, del Regolamento, quando un progetto di legge contenga disposizioni su cui la Commissione bilancio abbia espresso parere contrario o parere favorevole con condizioni motivate con riferimento all'osservanza dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e la Commissione di merito non vi si sia adeguata, s'intendono presentate come emendamenti, e sono poste in le corrispondenti proposte di soppressione o di modificazione del testo. Ciò premesso, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 11/2009, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori (2232-A);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: 150 milioni *con le seguenti:* 100 milioni;

all'articolo 13, comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* dello stanziamento del conto capitale *con le seguenti:* della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale;

all'articolo 13, dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle misure di cui all'articolo 4, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.";

e con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di modificare la Tabella 1 prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge riducendo opportunamente l'utilizzo nell'anno 2010 dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, eventualmente utilizzando altri accantonamenti del medesimo fondo speciale che presentino adeguate disponibilità.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea (ad eccezione dell'emendamento 6.500 e degli articoli aggiuntivi 6.050, 6.0500, 6.0501, 12.013 e 12.0600, sui quali la commissione si riserva di esprimersi):

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 3.301, 4.300, 4.301, 6.9, 6.100, 6.304, 9.3 e sugli articoli aggiuntivi 12.03, 12.04, 12.06, 12.08, 12.010, 12.030, 12.051, 12.052, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sull'emendamento 5.4, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

dopo le parole: al tribunale *aggiungere le seguenti:* che vi provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie, strumentali disponibili a legislazione vigente;

NULLA OSTA

sull'articolo aggiuntivo 12.011, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

dopo la parola: programmano *aggiungere le seguenti:* nell'ambito delle risorse umane, finanziarie, strumentali disponibili a legislazione vigente;

NULLA OSTA

sull'articolo aggiuntivo 12.012, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

al comma 1, capoverso ART. *24*-ter, *comma 1, dopo la parola:* promuovono *aggiungere le seguenti:* senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2, sul subemendamento 0.3.600.1 e sull'emendamento 3.600.

Giulio CALVISI (PD) intervenendo per dichiarazione di voto, esprime apprezzamento per la decisione del Presidente di ribadire, al fine dell'espressione del parere all'Assemblea, le condizioni contenute nel parere già reso alla Commissione di merito, richiama le considerazioni critiche espresse del suo gruppo in quella occasione, che avevano spinto ad esprimere allora un voto contrario alla proposta di parere, e annuncia il voto di astensione sulla proposta di parere.

Renato CAMBURSANO (IdV) ricorda come il proprio gruppo avesse espresso con convinzione un voto contrario sulla proposta di parere elaborata dal relatore con riferimento al testo del provvedimento trasmesso dalla Commissione giustizia. A nome del proprio gruppo, conferma il voto contrario anche sulla proposta di parere appena formulata, sottolineando comunque la particolare gravità della circostanza che la Commissione di merito non abbia recepito il parere espresso dalla Commissione bilancio.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 20.35.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. C. 1441-*bis*/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. (Parere alle Commissioni riunite I e V) *(Esame e rinvio)* 150

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 6 aprile 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 13.15.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.
C. 1441-*bis*/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Agostino GHIGLIA (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza sul disegno di legge 1441-*bis*-B, il cui contenuto è quello risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea nella seduta del 5 agosto scorso: si tratta di un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica del luglio 2008, la quale ha prefigurato con anticipo di alcuni mesi la manovra finanziaria del triennio 2009-2011. Rammenta, inoltre, che il provvedimento è stato approvato in prima lettura dalla Camera il 2 ottobre 2008 e quindi ampiamente modificato nel corso dell'esame al Senato, che lo ha approvato il 4 marzo scorso. Rileva, quindi, che, nel testo trasmesso alla Camera in seconda lettura, il provvedimento si compone quindi di 73 articoli, raccolti in 6 capi.

Tra le misure recate dal provvedimento, segnala l'articolo 1, che reca norme volte alla realizzazione delle infrastrutture necessarie all'adeguamento delle reti di comunicazioni elettronica nelle aree sottoutilizzate.

Gli articoli da 2 a 19 recano norme in materia di semplificazione amministrativa. Ricorda che, in tale ambito, nel corso dell'esame al Senato, è stato inserito l'articolo 12, che reca una delega al Governo in materia ambientale, rinviando ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge n. 308 del 2004, sulla base della quale è stato emanato il c.d. « codice ambientale » di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006. Ricorda, in proposito, che tale legge delega prevedeva un doppio parere da parte delle Commissioni parlamentari, riferito – rispettivamente – allo schema di decreto originariamente approvato dal governo e ad una succes-

siva versione, ritrasmessa alle Camere, comprensiva delle modifiche e integrazioni apportate a seguito dei pareri parlamentari. Tale procedura ha consentito un'effettiva partecipazione del Parlamento anche nella fase di attuazione della delega. Riterrebbe, pertanto, opportuno proporre che la Commissione approvi un parere nel quale sia richiesto l'inserimento di tale doppio passaggio parlamentare.

Rileva, quindi, che l'articolo 17 – anch'esso introdotto al Senato – reca alcune modifiche alla procedura di partecipazione alle gare dei consorzi stabili, intervenendo sugli articoli 35 e 36 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. In particolare, viene eliminato – a decorrere dal 1° luglio 2009 – il divieto per i consorzi e le cooperative di produzione e lavoro di partecipare alle gare cui concorrono gli stessi consorziati, laddove l'amministrazione si avvalga della facoltà di applicare l'esclusione automatica dell'offerta anomala per le gare di lavori di importo pari o inferiore ad 1 milione d euro e di forniture e servizi di importo pari o inferiore a 100 mila euro. Sul punto, tenuto conto che le norme intervengono su discipline riguardanti le procedure di gara per l'affidamento di appalti pubblici, ritiene utile acquisire dal Governo elementi di valutazione circa la conformità all'ordinamento comunitario delle previsioni introdotte, al fine di evitare il rischio di eventuali sanzioni.

Ricorda, inoltre, che il capo III (articoli da 20 a 45) reca il piano industriale della pubblica amministrazione. In tale ambito, l'articolo 41 modifica l'articolo 16 del decreto-legge 90 del 2008, disponendo l'immissione del personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile proveniente dalle aree funzionali del servizio sismico nazionale, nonché del personale comandato o in fuori ruolo immesso nel medesimo ruolo speciale, nella fascia retributiva F1 della terza area funzionale.

Rileva, altresì, che il Capo IV (articoli da 46 a 70), reca norme in materia di giustizia; in particolare, l'articolo 45 prevede una delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo, al fine di adeguare la disciplina del processo davanti ai TAR e al Consiglio di Stato alla giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni superiori e di coordinarla con quella del processo civile, mentre gli articoli 46 e seguenti apportano ampie modifiche al codice di procedura civile.

Il Capo V e VI recano, rispettivamente, norme in materia di privatizzazioni ed una clausola di 'compatibilità' con l'ordinamento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, riferita all'intera legge.

Segnala, infine, che conformemente al parere espresso dalla nostra Commissione in sede di prima lettura del disegno di legge, presso l'altro ramo del Parlamento è stato abrogato l'articolo 19 in materia di centrali di committenza.

Salvatore MARGIOTTA (PD) intende preliminarmente esprimere il proprio sentimento di vicinanza agli abitanti della regione Abruzzo, fortemente colpiti dagli eventi sismici della scorsa notte, auspicando, al riguardo, un sollecito intervento del Governo e della Commissione al fine di apprestare tutte le misure che si renderanno necessarie.

In merito al provvedimento in esame, esprime perplessità in merito alla norma contenuta nell'articolo 12, in base alla quale il Governo viene nuovamente delegato ad intervenire per la riforma del codice ambientale. In tal senso esprime condivisione con quanto suggerito dal relatore sull'opportunità di richiedere alle commissioni di merito competenti di inserire una disposizione che preveda un doppio passaggio parlamentare nell'esercizio della delega in esame.

Raffaella MARIANI (PD) chiede quale esito abbia avuto la richiesta avanzata dal Presidente della Commissione al Presidente della Camera sull'opportunità che la VIII Commissione possa esprimere, sul provvedimento in esame, un parere « rin-

forzato », ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis,* del Regolamento.

Angelo ALESSANDRI, *presidente,* auspicando che la richiesta possa trovare accoglimento, comunica che non appena avrà un riscontro a quanto sollecitato, ne informerà sollecitamente la Commissione. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. Testo unificato C. 624 Binetti, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1141 Livia Turco, C. 1830 Di Virgilio, C. 1738 Bertolini, C. 1764-*ter* Cota e C. 1968-*ter* Saltamartini 153

ALLEGATO (Emendamenti approvati) 160

SEDE REFERENTE

Lunedì 6 aprile 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Eugenia Maria Roccella.

La seduta comincia alle 12.10.

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore.
Testo unificato C. 624 Binetti, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1141 Livia Turco, C. 1830 Di Virgilio, C. 1738 Bertolini, C. 1764-*ter* Cota e C. 1968-*ter* Saltamartini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 marzo 2009.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, rimane così stabilito.

Ricorda quindi che, nella precedente seduta, sono stati votati gli emendamenti riferiti agli articoli 6 e 7. Intervenendo quindi in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ricorda che gli emendamenti riferiti all'articolo 8 sono preclusi a seguito dell'approvazione dell'emendamento Palagiano 5.6. Passa quindi ad esprimere i pareri sugli emendamenti relativi all'articolo 9. Esprime parere contrario sugli emendamenti 9.4 e 9.6; parere favorevole subordinatamente ad una riformulazione sull'emendamento 9.5; invita il presentatore al ritiro dell'emendamento 9.1; esprime parere contrario sull'emendamento 9.7 e parere favorevole a condizione che siano riformulati sugli emendamenti 9.2 e 9.3; invita il presentatore a ritirare l'emendamento 9.8.

Livia TURCO (PD) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 9.4, volto a specificare che l'accesso ai servizi della rete di cure palliative è subordinato a determinate condizioni, ma solo in via prioritaria.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, non ritiene opportuno prevedere la possibilità di allargare la platea degli aventi diritto ad accedere alle cure palliative.

La Commissione respinge l'emendamento Livia Turco 9.4.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) illustra il suo emendamento 9.6 e ne raccomanda l'approvazione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente,* ritiene che l'emendamento 9.6 è volto a sostituire la lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 non conformemente alle definizioni di « cure palliative » e di « malato » contenute nell'articolo 2.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), preso atto di quanto testé evidenziato dal presidente Palumbo, non comprende le ragioni di una disposizione che ripete quanto già previsto in altri articoli del testo senza introdurre alcun elemento di novità. Inoltre, non condivide la priorità che la norma sembra attribuire al dolore cronico.

Giuseppe PALUMBO, *presidente,* fa presente di aver espresso parere favorevole all'emendamento 9.5, che mira ad aggiungere dopo le parole « dolore cronico » le parole « o severo ».

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), preso atto dei chiarimenti forniti dal Presidente Palumbo, ritira il suo emendamento 9.6.

Giuseppe PALUMBO, *presidente,* fa proprio l'emendamento Palagiano 9.5 e lo riformula nel senso di aggiungere dopo le parole « dolore cronico » le parole « o severo » *(vedi allegato).*

La Commissione approva l'emendamento Palagiano 9.5, fatto proprio dal presidente Palumbo *(nuova formulazione).*

Mariella BOCCIARDO (PdL), accogliendo l'invito formulato dal relatore, ritira il suo emendamento 9.1.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) illustra il suo emendamento 9.7, volto a sopprimere il riferimento all'indice di Karnofsky tra i requisiti per l'accesso ai servizi assistenziali della rete di cure palliative. Ricorda, infatti, come tale indice non risulti applicabile alla maggioranza dei malati non oncologici, che pure necessitano di cure palliative.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) dichiara di condividere l'emendamento Farina Coscioni 9.7, poiché il riferimento all'indice di Karnofsky non appare essenziale per le finalità dell'articolo in esame.

Giuseppe PALUMBO, *presidente,* alla luce delle considerazioni svolte dai colleghi e riconsiderando il parere precedentemente formulato, esprime parere favorevole sull'emendamento Farina Coscioni 9.7.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCCELLA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Farina Coscioni 9.7 (*vedi allegato*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente,* avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Farina Coscioni 9.7, l'emendamento Bocciardo 9.2 deve intendersi precluso. Avverte inoltre che, se non vi sono obiezioni, la presidenza si intenderà autorizzata a sopprimere, in sede di coordinamento formale, la definizione di « indice di Karnofsky » contenuta all'articolo 2, comma 1, lettera *c),* in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento Farina Coscioni 9.7.

La Commissione concorda.

Giuseppe PALUMBO, *presidente,* invita il presentatore a riformulare l'emendamento 9.3 nel senso di aggiungere dopo le parole « medico di medicina generale » solo le parole « o del pediatria di libera scelta ».

Mariella BOCCIARDO (PdL) accoglie la riformulazione del suo emendamento 9.3 proposta dal relatore *(vedi allegato).*

La Commissione approva l'emendamento Bocciardo 9.3 *(Nuova formulazione)*.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, chiarisce che l'emendamento Farina Coscioni 9.8 rischia di interferire con alcune disposizioni vigenti in materia di consenso informato, nonché con la disciplina del consenso informato contenuta in altri progetti di legge che la Commissione sarà presto chiamata a esaminare.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) sottolinea che l'attuale formulazione della lettera *d)* del comma 1 dell'articolo in esame non appare convincente: non è chiaro, ad esempio, quale soggetto sia abilitato a esprimere il consenso informato in caso di soggetti incapaci, risultando troppo generico il riferimento alla famiglia, anche in considerazione del fatto che il malato potrebbe non essere assistito dai suoi familiari. Rileva, inoltre, che i soggetti indicati nel suo emendamento 9.8 sono già abilitati a esprimere, in altri casi, il consenso informato sulla base della legislazione vigente.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, suggerisce che il riferimento alla famiglia potrebbe eventualmente essere sostituito da un riferimento al rappresentante legale del malato.

Barbara SALTAMARTINI (PdL) ritiene preferibile l'attuale formulazione della proposta di legge, perché più aderente alla realtà che quotidianamente si può riscontrare all'interno delle strutture in cui vengono erogate le cure palliative.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), pur ritenendo che l'emendamento Farina Coscioni 9.8 risulti eccessivamente dettagliato, riconosce che l'attuale formulazione della lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 9 appare carente e troppo sintetica.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, alla luce delle considerazioni svolte dai colleghi, ritiene che sarebbe preferibile limitarsi a prevedere l'espressione del consenso informato da parte del malato.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) dichiara che il riferimento al rappresentante legale, precedentemente suggerito dal relatore, risultava senz'altro preferibile rispetto alla formulazione attuale e anche rispetto alla soppressione di ogni riferimento a soggetti diversi dal malato. Ritiene, peraltro, che quest'ultima soluzione rappresenti comunque un miglioramento del testo e, pertanto, ritira il suo emendamento 9.8.

Livia TURCO (PD), pur apprezzando la disponibilità dimostrata dal relatore, ritiene che sarebbe stato preferibile inserire un riferimento al rappresentante legale del malato.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCCELLA osserva che la normativa vigente contiene già una disciplina del consenso informato, la quale, pertanto, non necessita di essere ribadita con riferimento a ogni singola patologia.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, presenta l'emendamento 9.50, volto a sopprimere il riferimento a soggetti diversi dal malato *(vedi allegato)*.

La Commissione approva l'emendamento 9.50 del relatore.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, passando agli emendamenti riferiti all'articolo 10, auspica l'approvazione dell'emendamento 10.2 del relatore, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Laura Molteni 10.1.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCCELLA esprime parere conforme a quello del relatore.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritiene che l'emendamento 10.2 del relatore debba essere riformulato inserendo, al comma 4, un riferimento ai pediatri di

libera scelta, oltre che ai medici di medicina generale.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, accoglie la proposta della collega Miotto e riformula l'emendamento 10.2 del relatore *(vedi allegato)*.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCCELLA esprime parere favorevole sull'emendamento 10.2 del relatore, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento 10.2 del relatore (*Nuova formulazione*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 10.2 del relatore, l'emendamento Laura Molteni 10.1 deve intendersi precluso. Passando quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 11, esprime parere contrario sull'emendamento Laura Molteni 11.1, mentre auspica l'approvazione dell'emendamento 11.2 del relatore. Esprime, infine, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Di Virgilio 11.01, a condizione che sia riformulato nel senso di prevedere che l'obbligo di riportare le caratteristiche del dolore valga solo per le cartelle cliniche in uso presso le sole strutture della rete di cure palliative e della rete di terapia del dolore.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCCELLA esprime parere conforme a quello del relatore.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Laura Molteni 11.1: si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento 11.2 del relatore (*vedi allegato*).

Domenico DI VIRGILIO (PdL) accoglie la riformulazione del suo articolo aggiuntivo 11.01 proposta dal relatore *(vedi allegato)*.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Di Virgilio 11.01 (*Nuova formulazione*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, passando agli emendamenti riferiti all'articolo 12, auspica l'approvazione del suo emendamento 12.1, mentre invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Farina Coscioni 12.3 e Bocciardo 12.2.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCCELLA esprime parere contrario sugli emendamenti Palumbo 12.1 e Farina Coscioni 12.3, mentre esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Bocciardo 12.2.

Livia TURCO (PD) dichiara di non comprendere le ragioni sottese all'emendamento Palumbo 12.1, sottolineando come la proposta di legge in esame non debba essere ridotta a una normativa sugli *hospice*. In particolare, dichiara di non comprendere le ragioni del riferimento ai soli specialisti in anestesia e oncologia e il grado di dettaglio della norma, a suo avviso eccessivo, che conseguirebbe dall'approvazione dell'emendamento in discorso.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, chiarisce che il suo emendamento si basa sulla maggiore idoneità dei dirigenti medici specialisti in anestesia o in oncologia a dirigere le strutture di cui trattasi.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) dichiara di condividere l'emendamento Palumbo 12.1, volto a garantire l'elevata competenza specifica dei responsabili delle strutture di cui all'articolo 12.

Carlo CICCIOLI (PdL) si associa alle considerazioni del collega Di Virgilio, ritenendo che semmai debba essere aggiunta la figura del neurologo.

Livia TURCO (PD), nel ribadire le proprie perplessità sull'emendamento in discorso, osserva che sarebbe comunque

necessario aggiungere almeno un riferimento agli specialisti in neurologia.

Paola BINETTI (PD) osserva come, da più parti, venga sollecitata l'istituzione di scuole di specializzazione in cure palliative e rileva che, ove tale ragionevole richiesta fosse accolta, si dovrebbe valutare l'opportunità di affidare a questi specialisti la responsabilità delle strutture di cui all'articolo 12.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, preso atto delle obiezioni sollevate da alcuni colleghi, ritira il suo emendamento 12.1, al fine di non recare intralcio alla rapida approvazione della proposta di legge in esame.

Livia TURCO (PD) dichiara di condividere l'emendamento Farina Coscioni 12.3, poiché l'attuale formulazione della lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 12 rischia di stabilire un parametro assai inferiore a quelli normalmente previsti per quanto concerne il rapporto numerico tra infermieri e pazienti. Chiede pertanto al rappresentante del Governo di motivare il suo parere contrario su tale emendamento.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) ricorda, a conferma di quanto detto dalla collega Turco, che nell'Unione europea il rapporto medio tra infermieri e pazienti è pari a 1,4 infermieri per paziente, mentre l'articolo 12 fisserebbe questo rapporto a 0,2.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) osserva che la lettera *b)* del comma 1 dell'articolo in esame definisce con un grado di dettaglio eccessivo la pianta organica delle strutture per le cure palliative residenziali. Rileva altresì che, nella fissazione di tali parametri, si deve sempre tener conto dell'ormai cronica e assai grave carenza di personale infermieristico che caratterizza il nostro Servizio sanitario.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, propone di accantonare l'emendamento Farina Coscioni 12.3, al fine di consentire una più attenta valutazione dello stesso.

La Commissione concorda.

Mariella BOCCIARDO (PdL), accogliendo l'invito del relatore, ritira il suo emendamento 12.2.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, passando agli emendamenti riferiti all'articolo 13, esprime parere favorevole sull'emendamento Bocciardo 13.1, a condizione che sia riformulato nel senso di aggiungere, al comma 2, le sole parole « o il pediatra di libera scelta », dopo le parole « con il medico di medicina generale ». Invita quindi i presentatori a ritirare l'emendamento Palagiano 13.2.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCCELLA esprime parere conforme a quello del relatore.

Mariella BOCCIARDO (PdL) accoglie la riformulazione del suo emendamento 13.1 proposta dal relatore *(vedi allegato)*.

La Commissione approva l'emendamento Bocciardo 13.1 (*Nuova formulazione*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Palagiano 13.2: si intende vi abbiano rinunciato.

Passando quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 14, esprime parere favorevole sull'emendamento Di Virgilio 14.6. Invita quindi i presentatori a ritirare gli emendamenti Bocciardo 14.1 e Palagiano 14.8, mentre ritiene necessari alcuni chiarimenti in ordine all'emendamento Laura Molteni 14.10. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Farina Coscioni 14.9, mentre invita il presentatore a ritirare gli emendamenti Bocciardo 14.2 e 14.3. Esprime parere favorevole sull'emendamento Bocciardo 14.4, mentre invita il presentatore a ritirare l'emendamento Bocciardo 14.5. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Zeller 14.7, nonché sull'emendamento Palagiano 14.11,

a condizione che sia riformulato. Esprime infine parere contrario sull'emendamento Livia Turco 14.12.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCCELLA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Di Virgilio 14.6 (*vedi allegato*).

Mariella BOCCIARDO (PdL) ritira il suo emendamento 14.1.

Giuseppe PALUMBO, *presidente,* constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Palagiano 14.8 e Laura Molteni 14.10: si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Farina Coscioni 14.9.

Mariella BOCCIARDO (PdL) ritira i suoi emendamenti 14.2 e 14.3.

La Commissione approva l'emendamento Bocciardo 14.4 *(vedi allegato)*.

Mariella BOCCIARDO (PdL) ritira il suo emendamento 14.5.

Giuseppe PALUMBO, *presidente,* constatata l'assenza dei presentatori, fa proprio l'emendamento Zeller 14.7.

La Commissione approva l'emendamento Zeller 14.7, fatto proprio dal presidente Palumbo (*vedi allegato*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente,* propone di riformulare l'emendamento 14.11 come segue: al comma 5, sostituire le parole « definisce i percorsi formativi per i volontari della rete » con le seguenti « e delle terapie del dolore, definisce i percorsi formativi omogenei su tutto il territorio nazionale per i volontari che operano nelle reti ».

Domenico DI VIRGILIO (PdL) aggiunge la propria firma all'emendamento Palagiano 14.11 e accoglie la riformulazione proposta dal relatore (*vedi allegato*).

La Commissione approva l'emendamento Palagiano 14.11 (*Nuova formulazione*).

Paola BINETTI (PD) illustra l'emendamento Livia Turco 14.12, volto a valorizzare le competenze professionali presenti nel settore delle cure palliative e maturate attraverso l'esperienza diretta, sebbene non riconosciute da un diploma di specializzazione.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) aggiunge la propria firma all'emendamento Livia Turco 14.12.

Giuseppe PALUMBO, *presidente,* propone di accantonare l'emendamento Livia Turco 14.12, al fine di consentire un ulteriore approfondimento delle questioni da questo affrontate.

La Commissione concorda.

Giuseppe PALUMBO, *presidente,* passando agli emendamenti riferiti all'articolo 15, auspica l'approvazione dell'emendamento 15.8 del relatore. Invita quindi i presentatori a ritirare l'emendamento Livia Turco 15.4, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Farina Coscioni 15.6. Invita il presentatore a ritirare l'emendamento Bocciardo 15.1, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Palagiano 15.5. Invita quindi i presentatori a ritirare gli emendamenti Laura Molteni 15.7 e Bocciardo 15.2 e 15.3. Auspica infine l'approvazione dell'emendamento 15.9 del relatore.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCCELLA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 15.8 del relatore (*vedi allegato*).

Livia TURCO (PD) ritira il suo emendamento 15.4.

La Commissione approva l'emendamento Farina Coscioni 15.6 (*vedi allegato*).

Mariella BOCCIARDO (PdL) ritira il suo emendamento 15.1.

Giuseppe PALUMBO, *presidente,* constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Palagiano 15.5 e Laura Molteni 15.7: si intende vi abbiano rinunciato.

Mariella BOCCIARDO (PdL) ritira i suoi emendamenti 15.2 e 15.3.

La Commissione approva l'emendamento 15.9 del relatore (*vedi allegato*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constatato l'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

ALLEGATO

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. C. 624 Binetti, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1141 Livia Turco, C. 1830 Di Virgilio, C. 1738 Bertolini, C. 1764-*ter* Cota e C. 1968-*ter* Saltamartini.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 9.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* a rapida evoluzione con le seguenti: a inarrestabile evoluzione, *e aggiungere dopo le parole:* dolore cronico le seguenti: o severo.

9. 5. *(Nuova formulazione)* Palagiano, Mura.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

9. 7. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera c), *dopo le parole:* richiesta del medico di medicina generale *aggiungere le seguenti:* o del pediatra di libera scelta.

9. 3. *(Nuova formulazione)* Bocciardo.

Al comma 1, lettera d), *sopprimere le parole:* o della famiglia nel caso di soggetti incapaci.

9. 50. Il Relatore.

ART. 10.

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

ART. 10.

(Progetto Ospedale-Territorio senza dolore e Rete di terapia del dolore).

1. Per la completa attuazione, nel triennio 2009-2011, del progetto « Ospedale senza dolore » di cui all'accordo tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 24 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 29 giugno 2001, che assume la denominazione di « Ospedale-Territorio senza dolore », da realizzare mediante la riconversione in strutture di terapia del dolore di strutture sanitarie sulle terapie del dolore, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro, in aggiunta alle risorse di cui all'articolo 17, comma 2.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Al fine di garantire pienamente ai malati il diritto di accedere alle terapie del dolore è istituita la rete di terapia del dolore.

4. Fanno parte della rete di terapia del dolore le strutture ospedaliere, le strutture sanitarie territoriali e le aggregazioni funzionali territoriali dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Con l'accordo di cui al comma 2 sono individuati i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi delle strutture che fanno parte della rete di terapia del dolore nonché le modalità e gli indicatori per la verifica dello stato di attuazione del progetto di cui al comma 1.

10. 2. *(Nuova formulazione)* Il Relatore.

ART. 11.

Sostituire la rubrica con la seguente:

(Coordinamento della rete di cure palliative e della rete di terapia del dolore).

11. 2. Il Relatore.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-*bis*.

(Obbligo di riportare la rilevazione del dolore all'interno della cartella clinica).

1. All'interno della cartella clinica, medica e infermieristica, in uso presso tutte le strutture sanitarie della rete di cure palliative e della rete di terapia del dolore devono essere riportate le caratteristiche del dolore rilevato, della sua evoluzione nel corso del ricovero e dell'entità del risultato antalgico conseguito.

2. In ottemperanza alle linee guida del progetto « Ospedale senza dolore », previste dall'Accordo sancito tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome, di cui al provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 24 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 29 giugno 2001, le strutture sanitarie hanno facoltà di scegliere lo strumento più adeguato, tra quelli validati, per la valutazione e la rilevazione del dolore da riportare all'interno delle cartelle cliniche ai sensi del comma 1.

11. 01. *(Nuova formulazione)* Di Virgilio, Barani.

ART. 13.

Al comma 2, dopo le parole: con il medico di medicina generale *aggiungere le seguenti:* o il pediatra di libera scelta.

13. 1. *(Nuova formulazione)* Bocciardo.

ART. 14.

Alla rubrica, dopo le parole: cure palliative *aggiungere le seguenti:* e sulle terapie del dolore.

14. 6. Di Virgilio, Barani.

Al comma 2, dopo le parole: medici di medicina generale e di continuità assistenziale *aggiungere le seguenti:* e pediatri di libera scelta.

14. 4. Bocciardo.

Al comma 4, sostituire le parole: cinque anni *con le seguenti:* tre anni.

14. 7. Zeller, Brugger.

Al comma 5, sostituire le parole definisce i percorsi formativi per i volontari della rete con le seguenti: e delle terapie del dolore, definisce i percorsi formativi omogenei su tutto il territorio nazionale per i volontari che operano nelle reti.

14. 11. *(Nuova formulazione)* Palagiano, Mura.

ART. 15.

Al comma 1 sopprimere le parole: nell'anno 2009.

15. 8. Il Relatore.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: Osservatorio nazionale *aggiungere le seguenti:* sulle cure palliative e.

15. 6. Farina Coscioni.

Al comma 5 sostituire le parole: 100 mila *con le seguenti:* 500 mila.

15. 9. Il Relatore.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi. C. 2353 Paolo Russo *(Esame e rinvio)* 162

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) *(Esame e rinvio)* 164

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per il riparto dei residui dello stanziamento dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente contributi da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi per il 2008. Atto n. 68 *(Esame e rinvio)* 172

SEDE REFERENTE

Lunedì 6 aprile 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 13.

Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi.
C. 2353 Paolo Russo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di legge.

Monica FAENZI (PdL), *relatore*, sottolinea che con l'iniziativa legislativa in esame si intende rifinanziare il Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, per la parte specificamente destinata agli incentivi assicurativi, ovvero alle misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi per i danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali (articoli 3, comma 1, lettera *a)*, e 15).

Il sistema assicurativo agevolato istituito nel 2004 ha dato risultati considerati generalmente positivi, anche sul piano dell'efficienza della spesa. Infatti, grazie al contributo statale sui premi assicurativi offerto dal Fondo, si è assistito ad una crescita sia del numero delle imprese e sia dei valori assicurati, e ad una costante diminuzione delle tariffe assicurative, in ragione del processo di liberalizzazione del settore. Inoltre, si è registrato un consistente risparmio nella

spesa dello Stato per l'indennizzo *ex post* dei danni da calamità atmosferiche e eventi sanitari.

Appare pertanto necessario ed urgente garantire che tale sistema assicurativo possa continuare a funzionare, salvaguardando la continuità della tutela dei redditi aziendali dalle avversità meteo-climatiche e sanitarie. Infatti, lo stanziamento di 66 milioni di euro per il 2008, previsto nel corso dell'esame parlamentare della legge 30 dicembre 2008, n. 205, di conversione del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, non è risultato sufficiente a far fronte alle esigenze finanziarie per il 2008, mentre per il 2009, ora che sta iniziando la campagna assicurativa annuale, non è previsto alcuno stanziamento.

La proposta di legge si compone di un unico articolo.

Il comma 1 ridefinisce la dotazione del Fondo in misura pari a 110 milioni di euro per l'anno 2009. Il comma 2 prevede che le disponibilità iscritte nell'apposita voce di bilancio possano finanziare i costi relativi ai fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi. I commi 3, 4 e 5 disciplinano la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dal rifinanziamento del suddetto Fondo.

Paolo RUSSO, *presidente*, rileva che, come testimoniato chiaramente dal fatto che la proposta di legge è stata sottoscritta dai rappresentanti in Commissione di tutti i gruppi parlamentari, su di essa vi sono condizioni di consenso talmente ampio da renderne possibile la discussione in sede legislativa. Pertanto, considerata l'urgenza dell'intervento legislativo, ritiene che si possa procedere subito alla verifica formale dei requisiti per il trasferimento alla sede legislativa, stabiliti all'articolo 92, comma 6, del regolamento.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), osservato che la proposta risulta sottoscritta dal Presidente della Commissione, dai rappresentanti dei gruppi e da alcuni altri commissari, ritiene che sarebbe preferibile fosse sottoscritta da tutti i componenti la Commissione.

Dichiara quindi che il suo gruppo è favorevole al trasferimento in sede legislativa della proposta, pur nella consapevolezza che lo stanziamento previsto è insufficiente rispetto alle esigenze e che la relativa copertura finanziaria è per alcuni aspetti discutibile.

Paolo RUSSO, *presidente*, invita tutti i colleghi ad aggiungere la propria firma alla proposta di legge.

Anita DI GIUSEPPE (IdV), nel manifestare l'assenso del suo gruppo al merito della proposta di legge e al suo trasferimento alla sede legislativa, deve tuttavia sottolineare che l'iniziativa legislativa in esame si è resa necessaria per effetto del maxiemendamento presentato dal Governo e dalla connessa questione di fiducia, che non hanno consentito il regolare *iter* del testo già approvato dalla Commissione in sede di conversione del decreto-legge n. 4 del 2009, che conteneva appunto la norma di cui oggi si discute.

Fabio RAINIERI (LNP) dichiara il consenso del suo gruppo sulla proposta di legge e sulla sua sollecita discussione in sede legislativa, sottolineando tuttavia che la questione del rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale avrebbe potuto essere già risolta se i gruppi di opposizione, e qualche settore della maggioranza, non avessero tenacemente contrastato la conversione in legge del decreto-legge in materia di quote latte.

Carlo NOLA (PdL) esprime l'assenso del suo gruppo sulla proposta di legge e sul suo trasferimento alla sede legislativa, ricordando che la campagna assicurativa per il 2009 è in corso di svolgimento con l'adesione di un gran numero di aziende. In proposito, sottolinea altresì che il raggiungimento di una adeguata massa critica delle imprese assicurate consente anche di ottenere dalla compagnie di assicurazione migliori condizioni.

Gian Pietro DAL MORO (PD), nel ribadire che il suo gruppo ritiene necessario e urgente il rifinanziamento del Fondo in discussione, sottolinea esso avrebbe potuto essere disposto anche indipendentemente dal decreto-legge in materia di quote latte. Ricordato che il Fondo era stato ampiamente finanziato dal Governo Prodi, ricorda altresì che le risorse indicate dalla proposta di legge sono appena sufficienti ad affrontare i costi per la campagna 2008, mentre per le esigenze del 2009 sarà necessario individuare ulteriori risorse.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO, sottolineando l'apprezzabile ruolo svolto dalla Commissione con l'iniziativa legislativa in discussione, rileva che lo stanziamento relativo al Fondo di solidarietà nazionale, istituito con un provvedimento voluto dall'allora Ministro Alemanno, è stato azzerato per il 2009 dall'ultima legge finanziaria del Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa.

Con riferimento alle considerazioni del deputato Nola e richiamando lo sconcerto suscitato nel mondo agricolo dalla vicenda complessiva della norma in questione, invita a inquadrare il rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale in una prospettiva diversa, di carattere pluriennale. In proposito, ricorda la possibilità di utilizzare per gli incentivi assicurativi anche parte delle risorse comunitarie di cui alla Politica agricola comune (PAC), derivanti dalla cosiddetta modulazione.

Paolo RUSSO, *presidente*, preso atto dell'orientamento emerso dal dibattito, si riserva di verificare la sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 92, comma 6, del regolamento, ai fini della trasmissione alla Presidenza della Camera della richiesta di trasferimento in sede legislativa. Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 6 aprile 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 13.15.

Legge comunitaria 2008.
C. 2320 Governo, approvato dal Senato.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007.
Doc. LXXXVII, n. 1.
(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei disegni di legge.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che la trattazione degli atti all'ordine del giorno ha luogo congiuntamente fino al termine dell'esame preliminare. Successivamente, si procederà prima all'esame del disegno di legge comunitaria, con la votazione degli emendamenti eventualmente presentati e della relazione della Commissione, e successivamente all'espressione del parere sul Doc. LXXXVII, n. 1. La relazione al disegno di legge comunitaria, con gli eventuali emendamenti approvati, e il parere sul Doc. LXXXVII, n. 1 saranno trasmessi alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea.

Ricorda quindi che la disciplina dell'esame del disegno di legge comunitaria dettata dal regolamento della Camera prevede che le Commissioni di settore possano esaminare ed eventualmente approvare emendamenti; gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono quindi esaminati dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea, che può respingerli per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.

La facoltà per le Commissioni di settore di esaminare e votare emendamenti è peraltro sottoposta a regole rigorose.

In primo luogo, possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente.

In secondo luogo, per quanto riguarda l'ammissibilità, l'articolo 126-*ter*, comma 4, del regolamento della Camera stabilisce che, fermi i criteri generali di ammissibilità previsti dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legislazione vigente, ed in particolare dall'articolo 9 della legge n. 11 del 2005.

Saranno pertanto considerati ammissibili gli emendamenti volti a dare attuazione a direttive comunitarie che non sono state ancora recepite ovvero a modificare o abrogare disposizioni vigenti che sono oggetto di procedure di infrazione, perché in contrasto con la normativa comunitaria.

Saranno invece considerati inammissibili per estraneità al contenuto proprio della legge comunitaria gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi recanti modifiche di discipline vigenti per le quali non si presentino profili di incompatibilità con la normativa comunitaria. Pertanto sono da ritenersi inammissibili anche gli emendamenti che modificano disposizioni attuative di direttive comunitarie (sia pure previste da precedenti leggi comunitarie) che non siano incluse nel disegno di legge in esame, salvo che, come detto, gli emendamenti siano riferiti a norme oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia.

Gli emendamenti approvati dalle singole Commissioni non saranno inclusi automaticamente nel testo base da licenziare per l'Assemblea; sarà invece necessaria la loro approvazione da parte della XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale, secondo quanto prescrive l'articolo 126-*ter*, comma 5, del regolamento.

In ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini che saranno stabiliti da quest'ultima.

Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore, invece, non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati direttamente presso la XIV Commissione, questi saranno successivamente trasmessi alle competenti Commissioni di settore per l'acquisizione dei pareri.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, ricorda che il disegno di legge comunitaria 2008, come modificato nel corso dell'esame al Senato, consta di 46 articoli, suddivisi in quattro capi, nonché di due allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi (rispettivamente, 8 e 42 direttive). Osserva inoltre che la relazione illustrativa reca, altresì, l'elenco delle direttive da attuare in via amministrativa e dei provvedimenti assunti a livello regionale per il recepimento e l'attuazione degli atti comunitari nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome.

Il provvedimento interviene in diversi settori, ora delegando il Governo all'adeguamento dell'ordinamento nazionale mediante l'adozione di decreti legislativi, ora

modificando direttamente la legislazione vigente per assicurarne la conformità all'ordinamento comunitario.

Come di consueto, le parti del disegno di legge comunitaria che interessano le competenze della Commissione agricoltura sono assai numerose e spaziano su di una molteplicità di argomenti. Ciò vale sia per l'articolato, sia per l'elenco delle direttive ricomprese negli allegati A e B.

In particolare, l'articolo 7, modificato nel corso dell'esame presso il Senato, reca una delega al Governo ai fini del riordino della normativa in materia di igiene degli alimenti e dei mangimi, da esercitare entro due anni dall'entrata in vigore della legge, mediante l'emanazione di uno o più decreti legislativi, acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni e secondo i criteri e le modalità stabiliti dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, per gli interventi adottati sulla base delle leggi annuali di semplificazione e di riassetto normativo. Il riordino, oggetto della delega, è finalizzato a coordinare la disciplina interna non costituente attuazione di normativa comunitaria – e non abrogata successivamente in quanto non contrastante con il diritto comunitario – con quella che ha recepito la direttiva 2004/41/CE nonché con i regolamenti comunitari in materia, che sono direttamente applicabili (comma 1). Al comma 2 sono poi stabiliti alcuni principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega, tra i quali: l'adeguamento della normativa vigente in relazione allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione delle imprese (lettera *c)*); la revisione dell'apparato sanzionatorio secondo alcuni limiti e principi espressamente stabiliti (lettera *d)*); semplificazione delle procedure di autocontrollo applicate alle micro e piccole imprese (lettera *f)*); la semplificazione delle procedure in materia di registrazione e riconoscimento delle imprese del settore alimentare e mangimistico (lettera *g)*); il coordinamento e la collaborazione tra le pubbliche amministrazioni aventi competenza in materia (cfr. le lettere *h), i), m) e n)*); l'individuazione, mediante decreti di natura non regolamentare, di alcune prescrizioni tecniche igienico sanitarie (lettera *l)*); la programmazione di un'azione formativa e informativa, rivolta a tutti i soggetti interessati dalle norme in esame (lettera *o)*).

L'articolo 11 reca una modifica all'articolo 5 della legge n. 164 del 1992, che disciplina le denominazioni d'origine dei vini, allo scopo di meglio definire le modalità di produzione delle due tipologie di vino Chianti DOCG: il « Chianti » ed il « Chianti classico ». Più precisamente l'articolo in esame proibisce di piantare vigneti del Chianti DOCG, di iscrivere all'albo dei vigneti i vigneti del Chianti DOCG o di produrre vini Chianti DOCG all'interno della zona riservata al « Chianti classico », nell'intento – asserisce la relazione illustrativa – di ottenere una migliore produzione dei due vini « Chianti » e « Chianti classico », i cui disciplinari di produzione sono autonomi e separati.

L'articolo 12 delega il Governo ad adottare – senza oneri a carico della finanza pubblica – un decreto legislativo di riordino della disciplina in materia di fertilizzanti, nel rispetto di specifici principi e criteri direttivi che prescrivono l'adeguamento alle disposizioni recate dal regolamento (CE) n. 2003/2003; contestualmente viene abrogato, con decorrenza dall'entrata in vigore del nuovo decreto, il decreto legislativo n. 217 del 2006 che ha recato la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, proprio per adeguarla alla nuova disciplina comunitaria della materia, recata appunto dal regolamento (CE) n. 2003/2003.

L'abrogazione del decreto legislativo n. 217 del 2006 ed il conferimento di una nuova delega al Governo per l'adeguamento della normativa interna ai principi stabiliti nel regolamento (CE) n. 2003/2003 devono essere posti in connessione con la procedura di infrazione n. 2007/4535 avviata dalla Commissione europea in relazione al citato decreto legislativo, la quale si basa sull'inosservanza dell'obbligo

di notifica preventiva alla Commissione Europea, previsto dalla direttiva n. 98/34 sulle regolamentazioni tecniche.

L'articolo 13 detta disposizioni attuative della recente riforma della OCM vitivinicola adottata in sede comunitaria, per quanto riguarda in particolare: la regolarizzazione delle superfici vitate impiantate senza disporre del relativo diritto; le sanzioni per mancata estirpazione delle superfici irregolari; le comunicazioni relative al ricorso alla vendemmia verde o alla distillazione.

In particolare, i commi da 1 a 5 dispongono che i produttori possano regolarizzare le superfici vitate, impiantate prima del 1º settembre 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, con il versamento di una somma pari a 6.000 euro per ettaro; nel caso che tale versamento non venga effettuato entro il 31 dicembre 2009, o la superficie irregolare non sia estirpata entro il 30 giugno 2010, si applica una sanzione pari a 12.000 euro per ettaro. La medesima sanzione si applica alle superfici vitate illegali impiantate a partire dal 1º settembre 1998 e che non siano state estirpate alla data del 31 dicembre 2008, e si applica in ogni caso agli impianti illegalmente realizzati successivamente al 3 luglio 2008.

L'articolo 14 novella con il primo comma le norme che disciplinano la classificazione delle carcasse bovine, recate dalla legge n. 213 del 1997 e con il secondo comma le disposizioni sull'etichettatura delle carni bovine e suoi derivati, regolata dal decreto legislativo n. 58 del 2004 allo scopo di disciplinare anche i bovini al di sotto dei 12 mesi.

L'articolo 15 reca alcune modifiche all'articolo 2 della legge n. 898 del 1986 estendendo in primo luogo la disciplina sanzionatoria ivi prevista per l'indebito conseguimento dei contributi o delle erogazioni a carico del « Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia » anche ai medesimi fatti commessi in danno dei due fondi di nuova istituzione, il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) ed il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). L'importo al di sotto del quale si applica la sola sanzione amministrativa, sinora espresso in lire, viene quindi convertito in euro sostituendo la cifra di lire 7.745.000 con quella di euro 3.999,96, in conformità anche a quanto previsto dall'articolo 316-*ter* del codice penale per il reato di « Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ».

L'articolo 16 modifica la legge n. 157 del 1992, recante norme per la tutela della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, al fine di adeguarla alla direttiva 79/409/CE del Consiglio e superare le censure formulate dalla Commissione europea nel parere motivato adottato il 28 giugno 2006 nell'ambito della procedura d'infrazione 2006/2131. In particolare, il comma 1, lettera *a)*, aggiunge dopo il comma 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 157 un ulteriore comma ove si prevede, parafrasando in parte l'articolo 2 della direttiva n. 409, che lo Stato, le regioni e le province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si adoperino per assicurare un livello della popolazione della fauna selvatica corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto degli aspetti economici e ricreativi; le iniziative in materia dovranno peraltro seguire i dettami della « Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli », pubblicata dalla Commissione nel febbraio 2008, che assume la veste di documento di orientamento per un prelievo praticato in forma sostenibile. Con la lettera *b)* viene inserito dopo il comma 7 dell'articolo 1 della citata legge n. 157 un comma aggiuntivo, ove si prevede che il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati, trasmetta alla Commissione europea tutte le informazioni utili per le ricerche riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione della fauna selvatica, nonché quelle sull'applicazione pratica della legge. La modifica è volta, come precisato nella relazione che accompagna il disegno di legge in esame, a superare la censura circa il mancato recepimento della direttiva 79/409/CE

nella parte in cui impone agli Stati membri l'obbligo di trasmettere alla Commissione europea tutte le informazioni utili per coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e la utilizzazione della fauna selvatica, nonché quelle sull'applicazione pratica della legislazione nazionale. Il comma 2 ed il comma 3 dell'articolo in esame modificano l'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, che individua le specie cacciabili per periodi di attività venatoria, sostituendo il primo ed il terzo periodo del comma 2. Il testo proposto, pur continuando a consentire alle regioni di modificare il calendario stabilito dal primo comma (in dipendenza delle diverse realtà territoriali), stabilisce che i diversi termini per l'esercizio della caccia debbano anche garantire la tutela delle diverse specie durante il periodo della nidificazione o durante le fasi della riproduzione e della dipendenza, ovvero, per quanto concerne le specie migratrici, durante il periodo della riproduzione e il ritorno al luogo di nidificazione, e debbono in ogni caso garantire il rispetto della direttiva 79/409/CEE (così il nuovo terzo periodo). Secondo la relazione, la modifica consentirebbe al disegno di legge di superare la censura, contenuta nel parere motivato del giugno 2006, circa la non corretta trasposizione dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 79/409/CE. Il comma 4 dell'articolo 16 modifica il comma 3 dell'articolo 20 della legge n. 157, richiedendo che l'introduzione dall'estero della fauna selvatica, che, si ricorda, è consentita a scopo di miglioramento genetico, possa avvenire dietro autorizzazione, nel rispetto non solo delle convenzioni internazionali, ma anche – secondo la modifica introdotta – previa consultazione della Commissione europea. La modifica dovrebbe ovviare alla censura contenuta nel parere motivato del giugno 2006 per la non completa trasposizione dell'articolo 11 della direttiva. Il comma 5 dell'articolo 16 modifica l'articolo 21, comma 1, della citata legge n. 157, inserendo espressamente il divieto di distruzione e danneggiamento deliberato dei nidi e delle uova ed il divieto di disturbare deliberatamente le specie di uccelli protette, fatte salve le deroghe dalla stessa legge n. 157 previste, nonché il divieto di trasporto per la vendita, con ciò recependo quanto stabilito dagli artt. 5 e 6 paragrafo 1 della direttiva uccelli. Va segnalato che presso il Senato sono stati presentati numerosi disegni di legge di totale revisione della legge n. 157 che, dopo essere stati esaminati congiuntamente in una prima seduta tenutasi il 22 ottobre 2008, sono confluiti in un testo unificato proposto dal relatore nella seduta dell'11 marzo 2009.

L'articolo 17 abroga l'articolo 2 del decreto legislativo n. 49 del 2004 che consente l'aggiunta di vitamine nella produzione di alcuni tipi di latte conservato, parzialmente o totalmente disidratato, destinati all'alimentazione umana. Mediante tale abrogazione – chiarisce la relazione illustrativa – viene parzialmente attuata la direttiva 2007/61/CE del Consiglio, del 26 settembre 2007, che, a seguito dell'approvazione del regolamento 1925/2006 concernente l'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti, ha modificato la direttiva 2001/114/CE che stabilisce norme comuni per la composizione, le caratteristiche di fabbricazione e l'etichettatura dei menzionati tipi di latte destinati all'alimentazione, sopprimendo l'articolo 2 che consentiva agli Stati membri di autorizzare l'aggiunta di vitamine. Le restanti modifiche, apportate alla direttiva 2001/114/CE dalla direttiva 2007/61/CE, incidono sulla denominazione e definizione dei prodotti e poiché richiedono un adeguamento tecnico delle norme interne saranno recepite con semplici provvedimenti amministrativi.

L'articolo 21, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato e del quale si è ampiamente discusso in questi giorni sugli organi di informazione, abroga l'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 286. La disposizione abrogata vieta la colorazione delle bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia, il cui gusto ed aroma fondamentale deriva dal loro con-

tenuto di essenze di agrumi, o di paste aromatizzanti di agrumi, se non contengono succo di agrumi in misura pari almeno al 12 per cento.

L'articolo 24 recependo la direttiva n. 2007/68/CE modifica l'elenco degli ingredienti classificati come allergeni alimentari, che viene integrato con taluni degli ingredienti in precedenza temporaneamente esclusi da tale classificazione in quanto oggetto di valutazione scientifica. Per la restante parte degli ingredienti oggetto di studio, viene escluso, invece, in via definitiva, il carattere allergenico. Tali riclassificazioni corrispondono a quelle operate dalla direttiva 2007/68/CE della Commissione, del 27 novembre 2007.

L'articolo 25 delega il Governo ad emanare un decreto legislativo per dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 giugno 1990, nella causa C-177/89 (con la quale l'Italia è stata condannata per aver assoggettato lo smercio di estratti alimentari e di prodotti affini, di origine animale o vegetale, legalmente fabbricati e messi in commercio in altri Stati membri, a restrizioni relative alla composizione, alla denominazione e alla confezione, subordinandone inoltre lo smercio ad autorizzazione), con particolare riferimento alle disposizioni in materia di composizione e denominazione degli estratti alimentari e dei prodotti affini, attualmente regolate dalla legge 6 ottobre 1950, n. 836. Il comma 2 reca l'autorizzazione al Governo a modificare il relativo regolamento di esecuzione, così consentendo la completa revisione del quadro normativo nazionale in materia di estratti alimentari.

L'articolo 34, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede, al comma 1, che i centri d'imballaggio delle uova che non soddisfino le condizioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 589/2008 in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura vengano sanzionati con la revoca o la sospensione dell'autorizzazione. Il comma 2 introduce le sanzioni amministrative per l'inosservanza delle disposizioni in materia, comunitarie e nazionali, a carico, tra l'altro, di chi: effettui l'imballaggio oppure raccolga, produca o commercializzi uova senza le prescritte autorizzazioni; mescoli le uova di gallina con quelle di altre specie; ometta di comunicare agli enti competenti le variazioni tecniche, societarie o d'indirizzo e la cessazione dell'attività; violi le norme relative all'indicazione della durata minima, al reimballaggio, alla stampigliatura delle uova importate, all'uso di diciture obbligatorie e facoltative, all'indicazione del tipo di alimentazione.

L'articolo 37 prevede che sia i laboratori non annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari, sia i laboratori annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per conto di altre imprese alimentari debbano essere accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 (« Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura »), da un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 (« Requisiti generali per gli organismi di accreditamento che accreditano organismi di valutazione della conformità »). L'articolo rinvia inoltre ad apposito accordo tra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano per la definizione delle modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione in appositi elenchi dei laboratori, nonché di effettuazione delle verifiche ispettive; le spese relative alle procedure di riconoscimento, iscrizione, aggiornamento e cancellazione dagli elenchi suddetti dovranno essere poste a carico delle imprese secondo tariffe da stabilire sulla base del costo effettivo del servizio.

Si rammentano infine le direttive recepite dalla legge comunitaria in esame, tra le quali, in primo luogo, la direttiva 2005/94, che detta una nuova disciplina, sostitutiva della direttiva 92/40/CEE (della quale viene disposta l'abrogazione con decorrenza dal 1º luglio 2007). La direttiva abrogata, recepita nel nostro ordinamento dal decreto del Presidente della Repub-

blica n. 656 del 1996 (regolamento che stabilisce le norme di polizia veterinaria da applicare in caso di comparsa dell'influenza aviaria nei soli allevamenti di volatili da cortile) conteneva la prescrizione delle misure da adottare nei casi riguardanti sia la sospetta diffusione del virus aviario negli allevamenti di pollame sia la presenza confermata dello stesso virus. Tale normativa prevedeva, altresì, il coordinamento tra autorità comunitarie e nazionali per il monitoraggio dell'influenza aviaria, l'assistenza e l'individuazione delle possibili sorgenti di diffusione della malattia e la preparazione di esperti della materia. In particolare, gli Stati membri avevano il compito di individuare i centri di referenza per la diagnostica e la sperimentazione di vaccini antinfluenzali, al fine di cooperare con il laboratorio comunitario di riferimento per l'influenza aviaria. Gli Stati membri dovevano preparare un piano di emergenza di contrasto alla diffusione della malattia, specificando gli interventi previsti in caso di scoppio epidemico.

La direttiva 2005/94/CE aggiorna le misure che i singoli Stati membri devono adottare per la prevenzione e l'eliminazione dei rischi di diffusione della malattia, al fine di garantire la massima adeguatezza delle misure adottate in rapporto al livello di pericolosità di ciascuna manifestazione infettiva e limitare, al tempo stesso, le probabili ricadute economiche e sociali dei provvedimenti adottati sul comparto agricolo e sugli altri settori interessati. L'oggetto delle misure risulta ampliato rispetto alla normativa precedente. In particolare, esse riguardano non solo il pollame, ma anche altri volatili in cattività. In presenza di influenza ad alta patogenicità (IAAP) l'autorità competente controlla che vengano applicate le misure seguenti: abbattimento del pollame e degli altri volatili in cattività; eliminazione delle carcasse, sotto sorveglianza ufficiale; sorveglianza del pollame nato prima dell'attuazione delle prime misure; individuazione ed eliminazione della carne del pollame abbattuto e delle uova raccolte prima dell'attuazione delle prime misure; trattamento appropriato delle sostanze che possono essere state contaminate; pulitura e disinfezione del letame, della lettiera, del concime e di tutta l'attrezzatura che può essere stata contaminata; sorveglianza dei movimenti degli animali che entrano ed escono dall'azienda; isolamento del virus, secondo la procedura di laboratorio più appropriata. Vengono inoltre adottate misure specifiche nelle zone più vicine all'azienda interessata. Le misure attuate in tali zone riguardano, tra l'altro, il censimento delle aziende, le visite di controllo effettuate dal veterinario ufficiale, il trasporto dei volatili, delle uova, della carne di pollame e delle carcasse. Sono altresì previste misure per evitare la trasmissione dei virus dell'influenza aviaria ad altre specie. Altre norme sono intese alla protezione dagli agenti patogeni minori di influenza aviaria – i quali potrebbero mutare geneticamente (e perciò divenire altamente pericolosi) – e ad una maggiore flessibilità nelle provviste nazionali di vaccini. Un'ulteriore innovazione riguarda la costituzione di una banca comunitaria per le riserve di vaccini, cui gli Stati membri possono accedere a richiesta, e di banche nazionali (destinate allo stesso scopo). I piani nazionali di emergenza per la lotta contro l'influenza aviaria, adottati in base alla precedente direttiva 92/40/CEE e in vigore al 1º luglio 2007, restano applicabili. Tuttavia, entro il 30 settembre 2007, gli Stati membri presentano alla Commissione modifiche dei suddetti piani, al fine di renderli conformi alla presente direttiva. Il termine per il recepimento della direttiva 2005/94/CE è scaduto il 1º luglio 2007.

Ancora, la direttiva 43/2007 (Norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne), recepita nella legge comunitaria, stabilisce le norme minime per la protezione dei polli da carne, in precedenza disciplinati dalla direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, che stabilisce le norme minime che si applicano in qualunque allevamento in mancanza di norme specifiche. In parti-

colare, essa fissa una densità massima d'allevamento e impone il rispetto delle norme tecniche riportate nell'allegato I della direttiva stessa (abbeveratoi, alimentazione, lettiere, ventilazione, rumori, luce, eccetera). Se però l'allevatore si impegna a rispettare le norme più restrittive riportate nell'allegato II della direttiva, gli Stati membri possono stabilire una densità massima d'allevamento maggiore. Un ulteriore possibile aumento della densità massima può essere concesso nel caso in cui vengano soddisfatti i criteri riportati nell'allegato V della direttiva, relativi al monitoraggio dell'azienda e alla bassa mortalità dei polli. Notevole rilevanza viene inoltre data agli aspetti della formazione e dell'orientamento del personale che si occupa degli animali, anche attraverso l'elaborazione e la diffusione di linee guida alle buone pratiche di gestione dell'allevamento. La direttiva, che si applica alle aziende con almeno 500 polli, non si applica ai capi allevati in modo estensivo al coperto e all'aperto in conformità ai requisiti stabiliti nell'allegato IV del Regolamento CEE n. 1538/91 di applicazione del Regolamento CEE n. 1906/90 che ha definito le norme per la commercializzazione delle carni di pollame (recepito con decreto ministeriale n. 465 del 10 settembre 1999), e a quelli allevati secondo il metodo biologico in conformità al regolamento (CEE) n. 2092/91, abrogato a decorrere dal 1º gennaio 2009. e sostituito dal regolamento (CE) n. 834/2007. Agli Stati membri, che sono tenuti a recepire la direttiva entro giugno 2010, spetta di stabilire le sanzioni da irrogare, che dovranno essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Infine, alla luce dell'esperienza conseguente all'applicazione in taluni Stati membri di sistemi facoltativi di etichettatura, la Commissione dovrà presentare, entro il 2009, una relazione sulla possibile introduzione di un sistema di etichettatura specifico, armonizzato e obbligatorio a livello comunitario per la carne, i prodotti e le preparazioni a base di carne di pollo.

La legge comunitaria recepisce altre cinque direttive di interesse della Commissione. In primo luogo, si tratta della direttiva 2008/71 (Identificazione e registrazione dei suini), che stabilisce le prescrizioni minime in materia di identificazione e registrazione dei suini al fine di facilitare i controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari degli animali e dei prodotti da essi derivati. L'identificazione serve anche a ricostruire rapidamente e accuratamente i movimenti degli animali all'interno del mercato unico. In secondo luogo, la direttiva 2008/73 (Informazioni in campo veterinario e zootecnico) risponde all'esigenza di armonizzare le procedure nelle diverse fasi di registrazione e redazione, aggiornamento, trasmissione e pubblicazione degli elenchi in campo veterinario e zootecnico, al fine di limitare l'incertezza che può derivare dalla coesistenza di procedure diverse. È poi prevista l'attuazione della direttiva 2008/62 (Deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole e per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata), che consente di derogare alle condizioni generali richieste per la coltivazione e la commercializzazione di varietà di sementi e di tuberi di patata da semina considerata l'importanza sempre maggiore attribuita alla difesa della biodiversità e alla conservazione delle risorse fitogenetiche, e per garantire in particolare un utilizzo sostenibile di varietà naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali ma che siano minacciate di erosione. A tal fine sono previste deroghe per quanto riguarda sia l'inserimento di tali « varietà da conservare » nei cataloghi nazionali delle varietà di specie di piante agricole, che per la produzione e la commercializzazione delle sementi e dei tuberi di patata delle stesse. Si prevede altresì l'attuazione della direttiva 2008/90 (Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto), riguardante la commercializzazione all'interno della Comunità dei materiali di moltiplicazione di piante da frutto e delle piante da frutto

destinate alla produzione di frutti e nasce dall'esigenza di rifondere, per motivi di chiarezza, la direttiva 92/34/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, più volte modificata in modo sostanziale, con ulteriori modifiche che ora si rendono necessarie. Infine, la direttiva 2008/97 (Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto) interviene a modifica del divieto assoluto di immissione sul mercato e somministrazione negli animali di talune sostanze nocive, quali le sostanze ad azione ormonica, tierostatica e le sostanze ß-agoniste, stabilito dalla direttiva 96/22/CE, circoscrivendo tale divieto alla somministrazione delle sostanze incriminate ai soli animali produttori di alimenti, e pertanto consentendolo negli animali da compagnia.

Insieme con il disegno di legge comunitaria, la Commissione è chiamata ad esaminare la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. La Relazione all'ordine del giorno si riferisce all'anno 2007 ed è stata presentata il 31 gennaio 2008 dall'allora Ministro per le politiche europee Bonino e formalmente ripresentata nella legislatura in corso dal Ministro Ronchi il 6 ottobre 2008. Essa contiene un resoconto delle attività svolte dal Governo nel 2007 nonché alcune indicazioni sugli orientamenti che il Governo stesso avrebbe inteso seguire nel 2008. Tale documento giunge pertanto all'esame della Camera ben oltre l'anno di riferimento e reca pertanto indicazioni non più attuali.

Si riserva infine di formulare le sue proposte conclusive all'esito del dibattito in Commissione.

Paolo RUSSO, *presidente*, dopo aver ricordato che il termine per la presentazione degli emendamenti, secondo quanto stabilito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è fissato per mercoledì 15 aprile, alle ore 18, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 13.35.

ATTI DEL GOVERNO

Lunedì 6 aprile 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.

La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto ministeriale per il riparto dei residui dello stanziamento dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente contributi da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi per il 2008.
Atto n. 68.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

Nunzia DE GIROLAMO (PdL), *relatore*, ricorda che è sottoposto al parere parlamentare lo schema di decreto predisposto dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'articolo 32, comma 2, della legge 23 dicembre 2001, n. 448, che ha disciplinato il sistema di riparto delle risorse che lo Stato assegna agli enti e agli organismi indicati dalla legge medesima.

Lo schema di decreto provvede a ripartire per il 2008 la disponibilità residua, pari a 302.715,65 euro, sullo stanziamento iscritto sul capitolo 2200 (Somme da erogare ad enti, associazioni, fondazioni ed altri organismi) dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Con il precedente decreto (sul cui schema la Commissione agricoltura aveva espresso parere favorevole nella seduta del 15 ottobre 2008), si era già provveduto al riparto della somma di euro 6.543.450 a valere sul predetto stanziamento per il 2008.

In occasione del primo riparto, l'accantonamento disposto in base all'articolo 1,

comma 507. della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) era stato quantificato sul capitolo 2200 in 1.176.550 euro. A seguito di quanto disposto dall'articolo 63, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, tale accantonamento si è ridotto a euro 873.834,35; conseguentemente si è reso disponibile per ulteriori attribuzioni la residua somma di euro 302.715,65.

Il provvedimento di riparto in esame propone di attribuire i 302 mila euro agli stessi soggetti (con la sola esclusione degli enti ed uffici internazionali) che hanno beneficiato dell'iniziale assegnazione di contributi per l'esercizio 2008, ed in modo proporzionale alle attribuzioni proposte con il precedente provvedimento, sul quale entrambi i rami parlamentari hanno espresso il proprio parere favorevole.

Il riparto è conseguentemente effettuato in favore dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA), per euro 41.312,70, per coprire in parte le spese di funzionamento dell'ente, che funge anche da organo di collegamento dello Stato italiano con l'Unione europea per la gestione della rete di informazione contabile agricola (RICA); dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) a parziale copertura delle spese relative agli stipendi del personale, per euro 152.575,31; del Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale di Portici, per la prosecuzione e l'avvio di nuovi progetti di formazione e ricerca, per euro 14.935,15, e infine, in favore dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), che beneficia di un ulteriore stanziamento di euro 93.892,50, che va ad integrare la quota statale destinata alla ristrutturazione dell'ippodromo di Merano, restando a carico del comune e della relativa provincia il restante impegno finanziario pari a 25 milioni di euro.

Da ultimo, gli enti e uffici internazionali (quali l'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante, la Commissione di irrigazione e bonifica idraulica di New Delhi e la Federazione europea di zootecnia di Roma), che svolgono attività interessanti l'agricoltura in attuazione di apposite disposizioni legislative o accordi internazionali, non sono assegnatari di ulteriori risorse, ma dispongono delle somme attribuite con il precedente riparto per il 2008.

Si riserva infine, all'esito del dibattito in Commissione, di formulare una proposta di parere.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, ricordando che, considerato il termine assegnato per l'espressione del parere e secondo quanto stabilito dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione dovrà esprimere il parere entro la settimana.

La seduta termina alle 13.45.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. C. 1441-*bis*-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) *(Esame e rinvio)* 174

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 6 aprile 2009. — Presidenza del vicepresidente Enrico FARINONE.

La seduta comincia alle 13.10.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.
C. 1441-*bis*-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alle Commissioni I e V).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Enrico FARINONE, *presidente*, si sofferma sul grave terremoto avvenuto questa notte in Abruzzo e rivolge, anche a nome della Commissione, le condoglianze a tutte le famiglie colpite dal sisma, auspicando che il numero delle vittime – sinora attestato a circa 50 persone – non sia destinato ad aumentare ulteriormente.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, si associa alle condoglianze espresse dal vicepresidente Farinone.

Passa quindi all'illustrazione dei contenuti del provvedimento in titolo, già approvato dalla Camera nella seduta del 2 ottobre 2008 in un testo composto da 46 articoli raccolti in 7 Capi, e modificato e integrato nel corso dell'*iter* presso l'altro ramo del Parlamento. In particolare, il Senato ha concluso l'esame del disegno di legge il 4 marzo scorso, inserendo 32 nuovi articoli, sopprimendone 3, stralciandone 2 (oltre ad alcuni commi di un terzo) e modificandone ampiamente 26. Il testo trasmesso alla Camera si compone, pertanto, di 73 articoli raccolti in 6 Capi.

Il Capo I (articolo 1), che ha subito limitate modifiche, contiene disposizioni per l'innovazione, prevedendo, tra l'altro, che il Governo definisca un programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate per favorire l'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private.

Il Capo II (articoli 2-19) interviene in materia di semplificazione. In particolare, il testo approvato dal Senato introduce nuove disposizioni per le società di consulenza finanziaria e ridefinisce in più punti le misure volte a promuovere la chiarezza e il riordino dei testi normativi, prevedendo tra l'altro la predisposizione di testi unici compilativi. Alcune modifiche hanno interessato anche le previsioni di-

rette allo snellimento del procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241 del 1990 (con particolare riferimento ai tempi di alcune tipologie di procedimenti e al funzionamento della conferenza di servizi). Al Senato sono state altresì introdotte una delega al Governo per il riassetto della normativa in materia ambientale nonché nuove disposizioni per il settore turistico, anche mediante la previsione di misure di garanzia a favore degli utenti e la promozione di progetti per il rilancio della competitività turistica italiana.

Il Capo III (articoli 20-45) definisce il Piano industriale della pubblica amministrazione. In tale contesto, il Senato ha inserito misure urgenti per incrementare l'efficienza del Corpo forestale dello Stato e ha rafforzato l'obbligo delle pubbliche amministrazioni di rendere noti sul sito internet le retribuzioni, i curricula, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici dei dirigenti, estendendolo anche ai segretari comunali e provinciali. È stata disposta, inoltre, la trasformazione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee nella « Fondazione MAXXI ». Nel corso dell'esame al Senato sono state introdotte anche disposizioni tese ad assicurare la continuità occupazionale del personale impiegato in Ales s.p.a., operante nel settore dei beni culturali. Si è poi prorogato al 31 dicembre 2009 il termine della delega, già contenuta nel testo approvato dalla Camera, relativa al riordino degli enti di ricerca, escludendo alcuni enti del comparto dalla c.d. disciplina « taglia-enti » di cui al decreto-legge 112/2008. È stata quindi conferita alla Croce rossa italiana la facoltà di prorogare i contratti a tempo determinato per la prosecuzione delle attività convenzionali nel settore dei servizi sociali, sanitari e socio-sanitari e sono state ampliate le funzioni della Fondazione « Ugo Bordoni » nel campo delle comunicazioni e dell'informatica. Sono state oggetto di consistente rivisitazione anche le disposizioni finalizzate alla riduzione dei documenti cartacei, in particolare al fine di riconoscere (dal 1° gennaio 2010) effetto di pubblicità legale agli atti pubblicati dalle P.A. sui siti informatici. Nel testo trasmesso alla Camera risultano integrati e più dettagliatamente definiti i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega legislativa volta a modificare il Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 82/2005). Tra le novità recate dal nuovo testo particolare rilievo assumono anche il potenziamento dei servizi informatici volti a migliorare le relazioni tra pubbliche amministrazioni e utenti, la previsione del rilascio della carta nazionale dei servizi anche ai titolari di carta d'identità elettronica e il ridisegno della disciplina in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro di cui all'articolo 9 della legge 53/2000. Sono state apportate, inoltre, significative modifiche alle disposizioni finalizzate a semplificare le procedure per l'avvio delle attività imprenditoriali di cui al decreto-legge 112/2008. Il provvedimento reca poi ulteriori nuove disposizioni in ordine al personale della Protezione civile, alla composizione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, alle funzioni giurisdizionali della Corte dei conti e in materia di funzionalità dell'Avvocatura dello Stato. È infine innovativa, rispetto al testo licenziato in prima lettura, la delega al Governo per il riassetto del processo amministrativo.

Il Capo IV (articoli 46-70), anch'esso modificato ed integrato dal Senato, interviene in materia di giustizia. Oltre ad apportare alcune puntuali modifiche alla legislazione speciale, il citato Capo novella il codice di procedura civile essenzialmente al fine di incrementare l'efficienza del processo. Tra le principali novità della riforma si segnalano: l'introduzione dello strumento della mediazione civile per la conciliazione stragiudiziale; l'inserimento del processo sommario di cognizione, alternativo al rito ordinario; la semplificazione dei riti attraverso la riconduzione di tutti i procedimenti a tre modelli processuali (rito ordinario di cognizione, rito del lavoro e rito sommario di cognizione); la soppressione del rito societario e l'applicazione del rito ordi-

nario in materia di sinistri stradali; l'introduzione di un « filtro » per l'ammissibilità dei ricorsi in Cassazione; la previsione di uno strumento di coercizione del debitore per l'inadempienza di alcune obbligazioni; l'inserimento di sanzioni processuali a carico di chi ritarda la conclusione del processo. Sono altresì previste ulteriori specifiche misure, quali il potenziamento delle competenze del giudice di pace, la semplificazione della fase decisionale, la riduzione dei tempi per il compimento degli atti processuali, la prova testimoniale scritta. Al Senato sono state introdotte anche disposizioni volte a delegare al Governo la disciplina delle procedure telematiche per la redazione degli atti pubblici e a semplificare le procedure di accesso al notariato.

Il Capo V, che interviene in materia di privatizzazioni, reca disposizioni già contenute nel testo approvato in prima lettura dalla Camera. In particolare, si definiscono le modalità di trasferimento alla Società patrimonio dello Stato s.p.a. di cespiti del patrimonio statale e si modifica la disciplina di cui alla legge finanziaria per il 2008 relativa agli organi societari, alla costituzione e alla partecipazione al capitale di società controllate dallo Stato e non quotate.

Il Capo VI, composto da un unico articolo, reca una clausola di salvaguardia volta a garantire la compatibilità della legge con l'ordinamento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Per quanto concerne i profili di maggiore rilevanza comunitaria, l'articolo 2, introdotto dal Senato, interviene sul Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria al fine di disciplinare le società di consulenza finanziaria. La nuova disposizione consente l'esercizio di tale attività alle persone giuridiche costituite in forma di società per azioni e a responsabilità limitata (senza detenere denaro o strumenti finanziari della clientela), nel rispetto di determinate condizioni. La previsione appare in linea con quanto indicato dalla direttiva 2004/39/CE in materia di mercati degli strumenti finanziari (cosiddetto « direttiva MIFID », recepita con il decreto legislativo 164/2007), che regolamenta anche la consulenza in materia di investimenti e i requisiti per il relativo esercizio.

L'articolo 4, anch'esso introdotto dal Senato, modifica l'articolo 14 della legge 246/2005 (legge di semplificazione 2005), prevedendo che i decreti legislativi adottati dal Governo al fine di individuare le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, delle quali è indispensabile la permanenza in vigore, identifichino, tra l'altro, le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria vigente. Tale tipologia di disposizioni viene quindi ad essere sottoposta al meccanismo « taglia-leggi », dal quale è attualmente esclusa.

All'articolo 7, che novella la legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, è stata apportata una modifica dal Senato con l'effetto di escludere i procedimenti in materia di immigrazione (oltre a quelli di acquisto della cittadinanza) dal limite massimo di durata (180 giorni) posto in via generale dalla nuova disciplina nonché di tener fermi i termini per la conclusione dei procedimenti fissati dalle vigenti norme in materia ambientale. Con riferimento ai procedimenti relativi all'immigrazione, si ricorda che l'articolo 5 del decreto-legge 11/2009, attualmente all'esame della Camera (C. 2232-A), nel modificare il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione (decreto legislativo 286/1998), amplia il periodo di trattenimento dello straniero cittadino di Paesi terzi nei Centri di identificazione ed espulsione fino a un massimo di 180 giorni, in linea con le previsioni della direttiva 2008/115/CE, da recepire entro il 24 dicembre 2010, secondo la quale il trattenimento non deve protrarsi oltre i 6 mesi (articolo 15, par. 2).

L'articolo 9, come modificato dal Senato, esclude dalla disciplina della dichiarazione di inizio attività (DIA) i procedimenti riguardanti la cittadinanza e l'asilo e consente di dare inizio alle attività, già

dalla data di presentazione della DIA (anziché dopo 30 giorni), se essa ha ad oggetto l'esercizio di impianti produttivi di beni e servizi e di prestazione di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE. La citata direttiva, nota anche come « direttiva servizi », propone quattro obiettivi principali in ordine al mercato interno dei servizi: facilitare la libertà di stabilimento e di prestazione di servizi nell'Unione europea (ad eccezione dei settori esclusi); rafforzare i diritti degli utenti; promuovere la qualità dei servizi; stabilire una cooperazione amministrativa tra gli Stati in tale settore. In particolare, gli Stati sono chiamati a semplificare le procedure per l'accesso a un'attività di servizi, anche mediante l'istituzione di sportelli unici, a rendere possibili gli adempimenti per via elettronica e ad eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi allo sviluppo dei servizi. Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 28 dicembre 2009. La trasposizione nell'ordinamento nazionale è prevista nell'ambito del disegno di legge comunitaria 2008, già approvato dal Senato e ora all'esame della Camera (C. 2320), che include la direttiva nell'Allegato B, individuando, all'articolo 38, specifici criteri di delega.

L'articolo 12, introdotto dal Senato, conferisce una delega al Governo in materia ambientale (materia oggetto di numerosi interventi in ambito comunitario) da esercitare entro il 30 giugno 2010. A tale fine, sono richiamati i principi e criteri direttivi indicati dalla legge n. 308 del 2004 (già recante delega per il riordino della legislazione ambientale). Tale legge sancisce come linee guida generali della riforma – da un lato – la piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e di contribuire alla competitività dei sistemi territoriali e delle imprese, evitando fenomeni di distorsione della concorrenza, e – dall'altro – l'affermazione dei principi comunitari di prevenzione, precauzione, correzione e riduzione dei danni ambientali e del principio « chi inquina paga ». Il richiamo all'osservanza delle norme comunitarie è incluso anche negli specifici criteri di delega che la stessa legge 308/2004 detta in relazione ai singoli settori. La delega al Governo ad adottare decreti legislativi integrativi e correttivi della normativa vigente acquista, tra l'altro, particolare rilievo in relazione alle numerose procedure di infrazione in materia ambientale pendenti nei confronti dell'Italia (45, al 30 marzo 2009).

L'articolo 13, comma 4, recante disposizioni in materia di cooperazione internazionale, specifica che le aree di intervento per fronteggiare emergenze di carattere umanitario, sociale o economico sono individuate dando priorità ai Paesi che hanno sottoscritto accordi di riammissione, di collaborazione nella gestione dell'immigrazione clandestina o per l'esecuzione di pene detentive nei paesi di origine dei condannati. Durante l'esame al Senato, il menzionato comma 4 è stato integrato con la finalità di dare priorità a progetti di rimpatrio volontario di stranieri con permesso di soggiorno che si trovino in stato di disoccupazione a causa della crisi economica. La disposizione appare inserirsi nel quadro delle iniziative comunitarie in materia di immigrazione. In proposito, si segnala che con la decisione 575/2007/CE, che incoraggia tra l'altro gli Stati membri a promuovere il rimpatrio volontario, è stato istituito il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma Solidarietà e gestione dei flussi migratori. Sulla stessa materia è poi intervenuta, di recente, la direttiva 2008/115/CE, che dedica specifiche norme all'istituto del rimpatrio volontario.

In relazione ai profili comunitari, è utile richiamare anche le disposizioni dell'articolo 14, sebbene non modificate dal Senato, in quanto volte ad introdurre un sistema di tracciabilità dei flussi finanziari (da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze) derivanti dall'impiego dei Fondi strutturali comunitari e del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), allo scopo di prevenire l'indebito utilizzo delle risorse stanziate nell'ambito della programmazione della politica regio-

nale di sviluppo 2007-2013. In relazione ai fondi strutturali si ricorda che, nel luglio 2006, la Commissione europea, nel definire la programmazione per il periodo 2007-2013, ha stabilito le risorse per i nuovi obiettivi della politica di coesione (Convergenza, Competitività regionale e occupazione e Cooperazione territoriale europea). Ai Fondi (FESR, FSE e Fondo di coesione) sono destinate risorse complessive, a prezzi 2004, pari a oltre 308 miliardi di euro. Alle risorse assegnate all'Italia, che ammontano a 28,8 miliardi di euro, si affianca in pari misura il cofinanziamento nazionale. Le dotazioni complessive del Quadro strategico nazionale 2007-2013, recante la programmazione settennale di tutti gli strumenti della politica di coesione e sviluppo (fondi comunitari, cofinanziamento nazionale e risorse del FAS), ammontano a oltre 124 miliardi di euro.

Non ha parimenti subito modifiche nel corso dell'esame al Senato l'articolo 16, che, nel novellare il decreto legislativo 261/1999 in materia di servizio postale, recepisce alcune novità intervenute a livello comunitario. Si tratta, in particolare, di disposizioni, che, in attuazione della direttiva 2008/6/CE (che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari), sono dirette in primo luogo ad ampliare le funzioni dell'Autorità di regolamentazione al fine di assicurare la continuità del servizio universale e di incrementare la concorrenza nel settore postale. Le citate disposizioni sono altresì tese a favorire l'accesso degli utenti alla rete postale pubblica, ad estendere a tutti i servizi postali gli obblighi di informazione, a ridefinire la gestione dei reclami in ordine a furti, danneggiamenti, mancato rispetto della qualità del servizio, a regolamentare le relative responsabilità e a prevedere procedure extragiudiziali per le controversie.

Benché non modificate dal Senato, sono degne di nota dal punto di vista comunitario anche le previsioni dell'articolo 39 relative ad un programma di incentivi, in regime *de minimis*, per la creazione di imprese nei settori innovativi.

Da ultimo, si segnala che è stato introdotto dall'altro ramo del Parlamento l'articolo 40, che novella, tra l'altro, l'articolo 38 del decreto-legge 112/2008, recante norme volte a semplificare le procedure per l'avvio di attività imprenditoriali, mediante autorizzazione al Governo a modificare la disciplina dello sportello unico per le attività produttive. La novella precisa che le disposizioni dell'articolo 38 introducono misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni. Inoltre, secondo il nuovo comma 2 del citato articolo 38, tali previsioni costituiscono adempimento della richiamata direttiva 2006/123/CE, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione. Come già ricordato, ai fini del recepimento della direttiva 2006/123/CE (cosiddetto « direttiva servizi »), l'articolo 38 del disegno di legge comunitaria 2008 reca specifici princìpi e criteri di delega, che investono anche la disciplina dello sportello unico.

Per quanto concerne i lavori in corso a livello comunitario sulle materie oggetto del disegno di legge, si ricorda, con riferimento all'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 1, che il 27 novembre 2008 il Consiglio ha raggiunto, nell'ambito della procedura di codecisione, l'accordo politico in vista della posizione comune in prima lettura, sulle proposte legislative incluse nel pacchetto di riforma delle telecomunicazioni, che sarà esaminato dal Parlamento europeo in seconda lettura nella sessione del 5 maggio 2009.

In ordine all'articolo 14 che mira ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai fondi strutturali, si evidenzia che il 19 febbraio 2008 la Commissione ha presentato un piano d'azione per il rafforzamento della funzione di supervisione della Commissione stessa nel contesto della gestione condivisa dei fondi.

In relazione all'articolo 37 che interviene in materia di carta nazionale dei

servizi e di carta d'identità elettronica, l'Unione europea ha avviato un progetto pilota volto a garantire il riconoscimento transnazionale dei sistemi nazionali d'identità elettronica e permettere un accesso semplificato ai servizi pubblici dei diversi Stati membri (progetto STORK – *Secure idenTity acrOss boRders linKed*).

Con riguardo all'articolo 38 che promuove le azioni positive volte a migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, il 3 ottobre 2008 la Commissione ha presentato un pacchetto di iniziative relative al miglioramento dell'equilibrio tra vita privata e vita professionale, tra le quali due proposte di direttive concernenti rispettivamente, le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento e la parità di trattamento fra donne e uomini che esercitano un'attività autonoma.

Da ultimo, con riferimento all'articolo 46 che modifica il libro primo del codice di procedura civile anche in materia di disponibilità delle prove, si segnala che il 10 marzo 2009 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla cooperazione fra le autorità giudiziarie nazionali nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale.

Enrico FARINONE, *presidente,* nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Aggregazione di comuni alla provincia di Monza e della Brianza. C. 2258, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione della Camera) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 180

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 180

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 6 aprile 2009. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 11.35.

Aggregazione di comuni alla provincia di Monza e della Brianza.
C. 2258, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente e relatore,* riferisce sul provvedimento in esame, che dispone che i comuni di Busnago, Caponago, Cornate d'Adda, Lentate sul Seveso e Roncello siano distaccati dalla provincia di Milano e aggregati alla provincia di Monza e della Brianza. Osserva che sulla base di quanto previsto dall'articolo 133 della Costituzione, la modifica delle circoscrizioni provinciali richiede una legge della Repubblica su iniziativa dei comuni, sentita la regione. Fa notare che la proposta mira a dare avvio all'approvazione della legge che consenta di realizzare la volontà dei comuni citati di aggregarsi alla nuova provincia di Monza e della Brianza, istituita con la legge 11 giugno 2004, n. 146. Il testo dispone che, ai fini dei conseguenti trasferimenti di risorse dalla provincia di Milano alla provincia di Monza e della Brianza, si applicano le disposizioni di cui alla medesima legge 11 giugno 2004, n. 146. Rileva che la materia trattata, ai sensi del menzionato articolo 133 della Costituzione, rientra nell'ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato. Evidenzia che la regione Lombardia ha espresso parere favorevole in ordine all'iniziativa avanzata dai cinque comuni.

Formula quindi una proposta di parere favorevole *(vedi allegato).*

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) dichiara di condividere la proposta di parere del relatore, considerato che il procedimento di aggregazione dei menzionati comuni alla provincia di Monza e della Brianza appare svolgersi in conformità alle previsioni dell'articolo 133 della Costituzione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.45.

ALLEGATO

Aggregazione di comuni alla provincia di Monza e della Brianza (C. 2258, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 2258, approvato dal Senato, in corso di esame presso la I Commissione della Camera: « Distacco dei comuni di Busnago, Caponago, Cornate d'Adda, Lentate sul Seveso e Roncello dalla provincia di Milano e loro aggregazione alla provincia di Monza e della Brianza »;

preso atto che la materia trattata rientra nell'ambito della potestà esclusiva dello Stato, in quanto l'articolo 133 della Costituzione stabilisce che la modifica delle circoscrizioni provinciali richiede una legge della Repubblica su iniziativa dei comuni, sentita la regione;

considerato che il consiglio regionale della Lombardia ha espresso parere favorevole in ordine all'iniziativa avanzata dai cinque comuni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 182
AVVERTENZA 182

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Lunedì 6 aprile 2009. — Presidenza del presidente Alessandra MUSSOLINI.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.30 alle 12.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Seguito dell'esame di una risoluzione relativa ai minori stranieri non accompagnati.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. C. 1441-*bis*-B Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 3

ALLEGATO (Emendamenti) 8

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 124

Variazione nella composizione della Commissione 124

SEDE REFERENTE:

Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 2262 Governo, approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato *(Esame e rinvio)* 125

Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 2321 Governo, approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato *(Esame e rinvio)* 127

Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna. Testo base C. 63 Pizzolante e C. 177 Pini *(Seguito dell'esame e rinvio)* 128

Aggregazione di comuni alla provincia di Monza e della Brianza. Testo base C. 2258, approvata dal Senato e C. 1511 Grimoldi *(Seguito dell'esame e rinvio)* 128

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. Emendamenti C. 2232-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere)* 129

II Giustizia

COMITATO DEI NOVE:

Decreto-legge 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. C. 2232/A Governo 130

SEDE CONSULTIVA:

Legge Comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) *(Esame congiunto e rinvio)* 130

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna. Testo base C. 63 e C. 177 (Parere alla I Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* ... 136

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare. Testo base C. 907 e C. 1643 (Parere alla I Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 137

Istituzione del premio annuale « Arca dell'arte − Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte ». Nuovo testo C. 867 (Parere alla VII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione − Parere favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione)* 138

Aggregazione di comuni alla provincia di Monza e della Brianza. Testo base C. 2258 (Parere alla I Commissione) *(Esame e rinvio)* 139

DL 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. C. 2232-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione − Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e osservazione − Parere su emendamenti)* 140

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. C. 1441-*bis*/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato. (Parere alle Commissioni riunite I e V) *(Esame e rinvio)* 150

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. Testo unificato C. 624 Binetti, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1141 Livia Turco, C. 1830 Di Virgilio, C. 1738 Bertolini, C. 1764-*ter* Cota e C. 1968-*ter* Saltamartini 153

ALLEGATO (Emendamenti approvati) 160

XIII Agricoltura

SEDE REFERENTE:

Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi. C. 2353 Paolo Russo *(Esame e rinvio)* 162

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2008. C. 2320 Governo, approvato dal Senato.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) *(Esame e rinvio)* 164

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per il riparto dei residui dello stanziamento dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente contributi da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi per il 2008. Atto n. 68 *(Esame e rinvio)* 172

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. C. 1441-*bis*-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alle Commissioni I e V) *(Esame e rinvio)* 174

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Aggregazione di comuni alla provincia di Monza e della Brianza. C. 2258, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione della Camera) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 180

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 180

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 182

AVVERTENZA 182

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

€ 3,82

16SMC0001630